



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

# massimario 2014

*a cura di* Elio Donno



Ordine dei Giornalisti  
decisioni, documenti  
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO *di*  
DOCUMENTAZIONE  
GIORNALISTICA

#### TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



**CENTRO *di*  
DOCUMENTAZIONE  
GIORNALISTICA**

Piazza di Pietra, 31  
00186 Roma  
tel. 066791496  
fax 066797492  
[www.cdgweb.it](http://www.cdgweb.it) • [info@cdgweb.it](mailto:info@cdgweb.it)  
[www.cdgedizioni.it](http://www.cdgedizioni.it)

Il Centro di Documentazione  
Giornalistica è certificato:



**ISO 9001**  
LL-C (Certification)

**390517**



**Il Massimario**  
è stato curato da Elio Donno  
(vicepresidente del Consiglio di Disciplina Nazionale)  
con la collaborazione di  
Mario Gallucci e Alessandra Torchia  
ed il coordinamento  
di Ennio Bartolotta



# SOMMARIO

■ <b>Prefazione</b> di Enzo Iacopino	pag. 7
■ <b>Introduzione</b> di Elio Donno	pag. 9
■ <b>Indice</b>	pag. 11
■ <b>I.</b>	
<b>Attività disciplinare</b>	
I-1 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2014	pag. 39
I-1-1-1 Provvedimenti adottati nel 2014	pag. 47
I-2 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2013	pag. 48
I-2-1-1 Provvedimenti adottati nel 2013	pag. 62
I-3 Decisioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel 2012	pag. 64
I-4 Contenzioso generale - Vizi procedurali	pag. 68
I-5 Decisioni richiamate nelle massime	pag. 79
■ <b>II.</b>	
<b>Tenuta Albo</b>	
II-1 Registro praticanti	pag. 161
II-2 Elenco professionisti	pag. 168
II-3 Elenco pubblicisti	pag. 169
II-4 Elenco speciale	pag. 185
II-5 Ricorsi elettorali	pag. 189
II-6 Decisioni richiamate nelle massime	pag. 193
■ <b>III.</b>	
<b>Appendice (contenuta nel cd-rom)</b>	
A cura di Alessandra Torchia	
1 - Massime giurisprudenziali 2014	
2 - Provvedimenti Autorità Garante per la protezione dei dati personali 2014	
3 - Rassegna normativa di interesse	
4 - Massimario dal 2005 al 2014	



## PREFAZIONE

*Q*uesta edizione 2014 del Massimario dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti vede la luce in un momento in cui la professione giornalistica è colpita dalla crisi di molte aziende, dallo sfruttamento posto in essere da editori senza scrupoli e dalle scorrerie di presentatori, banditori e soubrette che spesso si sostituiscono ai giornalisti.

*Il 2014 avrebbe dovuto essere l'anno della compiuta realizzazione della divisione tra i provvedimenti amministrativi relativi all'Albo e le pronunce disciplinari.*

*Il bilancio non può definirsi positivo.*

*La legge sulla riforma delle professioni, mettendo tutto e tutti nel mucchio (e non solo in questo settore) ha determinato conseguenze che rischiano di affievolire la tutela che dovrebbe essere garantita ai cittadini.*

*Inutile negare che c'è in molti una forte apprensione legata, in particolare ma non solo, alle modalità di costituzione dei Consigli di Disciplina Territoriali, con rose di candidati di non agevole costituzione e, soprattutto, con l'affidamento delle competenze istruttorie e deliberanti al collegio di tre giudicanti, la cui formazione è risultata di difficile realizzazione. Ciò sia per motivi pratici, legati a impegni professionali, ma anche per situazioni ambientali che soprattutto in realtà regionali molte piccole, con numero di iscritti inferiori al migliaio, determinano condizioni di vicinanza lavorativa e colleganze che rischiano di impedire una serena valutazione di eventuali casi.*

*Per tale motivo, i presidenti dei Consigli Regionali dell'Ordine hanno investito il Consiglio Nazionale, che se ne è fatto concretamente carico nei confronti del ministero della Giustizia, l'autorità che vigila sulla funzionalità dell'Ordine dei giornalisti, di una proposta di modifica delle regole che disciplinano le ipotesi di astensione dei Consigli di Disciplina Territoriali e, soprattutto, l'affidamento della competenza disciplinare non più a collegi di tre giudicanti ma all'intero Consiglio nella sua composizione plenaria di nove, circostanza che consentirebbe di superare obiettive condizioni di difficoltà da parte di singoli.*

*La materia è al vaglio ministeriale che dovrà valutare il fenomeno di una produzione disciplinare oggettivamente scarsa, rispetto a situazioni di allarme deontologico che destano talune modalità di rappresentazione mediatica di fatti di cronaca (non solo ad opera di soubrette e affini), che non hanno osservato i principi di rispetto della dignità delle persone ed in particolare di soggetti deboli, ed hanno indotto più volte il Consiglio Nazionale a richiami pubblici.*

*Una ricerca commissionata a fine 2014 all'Osservatorio di Pavia, con riferimento alla informazione intrattenimento televisivo definita come la Tv del dolore, ha messo in luce le cattive pratiche che si realizzano in molti programmi e che hanno coinvolto, sia pure in parte, alcuni iscritti e che avrebbero meritato una pronta e severa valutazione deontologica che le nuove strutture disciplinari territoriali fanno, invece, fatica a realizzare.*

*Il Consiglio di Disciplina Nazionale nei limiti dei ricorsi pervenuti ha svolto con efficacia le proprie funzioni che sono ormai compiutamente rodute e sicuramente rispondono ai criteri di terzietà e ponderazione che il legislatore ha voluto conferire ad esso, come alcuni casi di forte impatto mediatico hanno concretamente testimoniato, nonostante le pressioni ed i tentativi di delegittimazione attuati.*

*Piace, infine, sottolineare come le competenze amministrative in materia di Albo professionale, che continuano ad essere gestite dai Consigli Regionali e Nazionale dell'Ordine, siano state compiutamente e puntualmente assicurate, con un occhio attento alle criticità che si manifestano nella professione a seguito della crisi lavorativa che investe gli iscritti. Si è anche potuta registrare una proficua collaborazione tra Consigli stessi che si è andata manifestando con l'individuazione di linee guida condivise che, nel rispetto delle regolamentazioni vigenti, offrono soluzioni attente alle evoluzioni economiche e sociali della professione e sono strumento di uniformità applicativa.*

*Elio Donno, da anni prezioso estensore di questo Massimario, fa emergere tutta la "fatica di amministrare giustizia" da parte di tanti per rispondere alle richieste di colleghi che reclamano il rispetto dei loro diritti e per garantire ai cittadini quelle tutele che, orgogliosamente, l'Ordine ha assicurato in tutti i suoi anni di vita.*

*Dobbiamo essergliene grati.*

**Enzo Iacopino**

Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti



## INTRODUZIONE

**I**l *Massimario* dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti compie dieci anni. Tanti ne son trascorsi da quando Saro Ocera, collega, amico e maestro, presentò la prima edizione, riassumendo, con mirabile lavoro di sintesi, l'attività più significativa svolta dal Consiglio Nazionale in materia di tenuta dell'Albo e di vigilanza disciplinare nel 2004 e negli anni precedenti. In questo decennio sono intervenute radicali novità nel nostro lavoro, in quanto al tradizionale giornalismo della carta stampata, delle radio e delle tv, se n'è aggiunto un altro, più spontaneo, forse più invasivo, certamente meno controllabile, col proliferare di siti web. Inoltre, l'attività disciplinare è stata demandata ad organismi diversi da quelli con funzioni amministrative, i Consigli territoriali ed il Consiglio di Disciplina Nazionale.

Anche per il 2014, anno cui si riferisce questa edizione del *Massimario*, sono stati riassunti, da una parte, i provvedimenti emessi dal Consiglio Nazionale di Disciplina, guidato da Rino Felappi, sui ricorsi avverso sanzioni disciplinari, e dall'altro, le decisioni assunte dal Cnog, in materia di tenuta dell'Albo, sulle proposte formulate dalla Commissione Istruttoria, guidata dal collega Lino Zaccaria.

In appendice sono riportati integralmente alcuni provvedimenti riferiti a problematiche nuove o di maggiore interesse.

Come per le precedenti edizioni, il *Massimario* 2014 è destinato ai colleghi che intendono approfondire la conoscenza delle tematiche relative alla deontologia, all'accesso e alla permanenza nell'Albo ed a quanti, operatori del diritto e cittadini, desiderano conoscere la giurisprudenza dell'Ordine dei Giornalisti su determinati problemi di particolare attualità.

Perciò si propone come strumento di consultazione, ma anche di riflessione sull'attuale delicato momento della professione giornalistica.

Molte decisioni sulla deontologia e la tenuta dell'Albo infatti affrontano problemi vecchi e nuovi che possono trovare soluzione solo con la capacità di comprendere che la credibilità della categoria passa attraverso una convinta solidarietà, la consapevolezza dei diritti e dei doveri, ed il rispetto dei fondamenti etici e giuridici delle regole che ci governano.

Nel 'licenziare' l'edizione 2014 del *Massimario*, rivolgo un saluto a quanti lo consulteranno ed un ringraziamento al Presidente Iacopino, all'Esecutivo ed al Consiglio Nazionale per la fiducia accordatami.

**Elio Donno**



# INDICE

## I. Attività disciplinare

### ■ I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2014

- I-1-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del Direttore.  
Responsabilità del capo redattore pag. 39
- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
  - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 dicembre 2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-2 È corretta l'autocertificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo pag. 39
- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Parzialmente accolto ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 6 gennaio 2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-3 Libertà di protesta e rispetto dell'altrui dignità pag. 39
- C.D.N. 5 febbraio 2014 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
  - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ivan Paone avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*
- CONFORME**
- C.D.N. 17 luglio 2014 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
  - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Alberto Melis avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*
- I-1-4 I tagli di un servizio tv vanno concordati col giornalista che l'ha realizzato pag. 40
- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
  - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Cdr Rai avverso archiviazione esposto Ordine Lazio 14 novembre 2011 - Avvertimento a Stefano Cutrone*
- I-1-5 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina pag. 40
- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
  - *Respinto ricorso Marcello Olivieri avverso delibera Ordine Abruzzo 15 marzo 2011*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-6 I limiti della responsabilità del Direttore pag. 41
- C.D.N. 20 febbraio 2014 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
  - *Respinto ricorso Roberto Puleo avverso archiviazione esposto Ordine Lombardia 5 luglio 2012*

- I-1-7 Cronaca giudiziaria - Commenti, critiche e ricerche di fatti entro i limiti della correttezza professionale. Ammissibilità pag. 41
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
  - *Respinto ricorso Francesco Cardile avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26 luglio 2012 - Proscioglimento Carlo Raggi*
- I-1-8 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi pag. 41
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Conti
  - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto n. 337/2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione  
**CONFORME**
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Conti
  - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto n. 423/2012*
- I-1-9 Diritto di critica e verità sostanziale dei fatti pag. 42
- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010 - Prosciolto Nino Grasso*  
**CONFORME**
  - C.D.N. 19 marzo 2014 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Mario Isoldi.*
- I-1-10 Incompatibilità del ruolo di Direttore e di amministratore della concessionaria di pubblicità pag. 42
- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
  - *Respinto ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna n. 592/2013*
- I-1-11 L'Addetto Stampa agevola il lavoro dei colleghi pag. 42
- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
  - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Antonino Mario Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27 luglio 2012*
- I-1-12 Diritto di cronaca nel rispetto dell'essenzialità della notizia pag. 43
- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
  - *Accolto ricorso Giuseppina Andreoli avverso delibera Ordine Veneto 17 giugno 2013*
- I-1-13 Il giornalista tutela i diritti e la dignità dei soggetti deboli pag. 43
- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014*
- I-1-14 Scelta di foto d'archivio. Obbligo di verifica pag. 43
- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
  - *Respinto ricorso Paolo Ermini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 22 ottobre 2013*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-1-15 La lesione della dignità professionale e sue conseguenze pag. 44
- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
  - *Respinto ricorso Maria Cristina Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 14 marzo 2013*
- I-1-16 Informazioni incomplete e fuorvianti ai danni di una comunità. pag. 44
- Non ammesse
- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
  - *Respinto ricorso Michele Ruffi avverso delibera Ordine Sardegna 6 maggio 2013*  
*CONFORME*
  - C.D.N. 12 novembre 2014 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
  - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso M.M. Kabakebbji avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 13 novembre 2012 - Sanzionato Luca Fazzo*
- I-1-17 Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri pag. 44
- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
  - *Accolto ricorso Gianluigi Nuzzi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 13 gennaio 2014*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-18 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei pag. 45
- al corpo redazionale
- C.D.N. 16 ottobre 2014 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
  - *Respinto ricorso (con riduzione entità sanzione) di Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9 aprile 2013*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-19 Opera correttamente il giornalista che su una controversa vicenda pag. 45
- riporta le varie opinioni
- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
  - *Respinto ricorso Antonio Barbieri avverso delibera Ordine Lazio 6 maggio 2013 (archiviazione esposto)*
- I-1-20 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono pag. 45
- in modo generalizzato tutti i credenti
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ass.ne Media&Diritto avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 11 dicembre 2013. Prosciolto Magdi Cristiano Allam*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-21 Nel dubbio prevale l'obbligo di tutela della dignità della persona pag. 46
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
  - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Achille Tronconi avverso delibera archiviazione esposto Ordine Liguria 14 febbraio 2012 - Sanzionato Giovanni Ciolina*

I-1-22 Resoconto di violenza sessuale. Va omissso ogni particolare che renda riconoscibile la vittima pag. 46

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 47/2014*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

**CONFORME**

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 45/2013*
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 46/2013*

### ■ I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

I-1-1-1-1 Istanze accolte pag. 47

- C.D.N. 6 maggio 2014 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014*
- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 12.5.2014*
- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 31.3.2014*

### ■ I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2013

I-2-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensive pag. 48

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010*

I-2-2 Vietato pubblicare foto raccapriccianti pag. 48

- C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009*

I-2-3 Annullamento sanzione all'autore dell'articolo - Decade l'accusa di omissso controllo al Direttore pag. 48

- C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012*

**CONFORME**

- C.D.N. 14 novembre 2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lombardia 30.12.2012 (archiviazione esposto)*

I-2-4 Esercizio del diritto di cronaca pag. 49

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia 29 novembre 2010*

I-2-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata	pag. 49
• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone	
• <i>Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011</i>	
NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione	
I-2-6 L'editore di una tv offende dei colleghi. Ne risponde il direttore	pag. 49
• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi	
• <i>Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011</i>	
I-2-7 Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica	pag. 49
• C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno	
• <i>Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011 (archiviazione esposto)</i>	
NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione	
I-2-8 La rettifica deve essere esplicita	pag. 50
• C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone	
• <i>Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012</i>	
NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione	
I-2-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghi	pag. 50
• C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno	
• <i>Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012</i>	
I-2-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza di prove certe	pag. 50
• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran	
• <i>Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012 (archiviazione esposto)</i>	
<b>CONFORME</b>	
• C.D.N. 14 novembre 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni	
• <i>Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012 (archiviazione esposto)</i>	
I-2-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Omesso controllo del direttore	pag. 51
• C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato	
• <i>Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012</i>	
NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione	
I-2-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - Modalità	pag. 51
C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi	
• <i>Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 14 novembre 2011</i>	
I-2-13 L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista	pag. 52
• C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi	
• <i>Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010</i>	
NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione	

- I-2-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegio giudicante pag. 52  
 • C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo  
 • *Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.10.2011*
- I-2-15 Uso di frasi improprie e messaggi distorti pag. 52  
 • C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno  
 • *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avverso delibera Ordine Toscana 11.5.2012*
- I-2-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell'editoriale confonde il proprio ruolo di Presidente di un'Associazione con quello di giornalista pag. 53  
 • C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana  
 • *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Ordine Toscana 8.10.2012*
- I-2-17 Messaggio giornalistico e 'commistioni improprie' con quello pubblicitario pag. 53  
 • C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno  
 • *Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011*  
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-18 Iscrizione nell'elenco pubblicitisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale pag. 53  
 • C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo  
 • *Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012*  
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristretta di persone (mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modo anomalo. Non c'è dolo pag. 54  
 • C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone  
 • *Prosciolta Emiliana Cirillo*
- I-2-20 Le fotografie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli pag. 54  
 • C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato  
 • *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010*  
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-21 Una notizia, anche se acquisita da fonti attendibili va sempre verificata pag. 54  
 • C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi  
 • *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 12.1.2012*
- I-2-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghi pag. 55  
 • C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni  
 • *Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana 24.9.2012*
- I-2-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personali pag. 55  
 • C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi  
 • *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012*



- I-2-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezza pag. 55  
 • C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi  
 • *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012 (sanzione ridotta)*
- I-2-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 56  
 • C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito  
 • *Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012 (archiviazione esposto)*
- I-2-26 L'atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziato pag. 56  
 • C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito  
 • *Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012*
- I-2-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironiche fatte in un contesto ad alto potenziale di violenza pag. 56  
 • C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli  
 • *Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013*  
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-28 Un giornalista non concede la propria immagine per fini pubblicitari pag. 56  
 • C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno  
 • *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso delibera Ordine Liguria 7.12.2013*
- I-2-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore pag. 57  
 • C.D.N. 13 novembre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli  
 • *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011*  
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-30 Non è automatica la *culpa in vigilando* del Direttore in presenza di controverse valutazioni di un articolo pag. 57  
 • C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni  
 • *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012*
- I-2-31 Pubblicazione di 'voci' correnti non veritiere pag. 57  
 • C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli  
 • *Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012*  
 CONFORME  
 • C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo  
 • *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012 (omesso controllo quale Direttore)*
- I-2-32 Chi offende l'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare pag. 58  
 • C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno  
 • *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso delibera Ordine Lombardia 7.6.2012*

- I-2-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell'Albo.  
Radiazione pag. 58
- C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
  - *Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*
- I-2-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilire la dignità della persona pag. 58
- C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Respinto ricorso Annalisa Spinoso avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010*
- I-2-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minori pag. 59
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
  - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Censura a Delfina Metz*
- CONFORME**
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
  - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Avvertimento ad Andrea Garibaldi*
  - C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
  - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Censura a Maurizio Stefanini*
- I-2-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in violazione della Carta di Treviso pag. 59
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
  - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Avvertimento ad Umberto La Rocca*
- I-2-37 Tutelata la riservatezza dell'identità dei minori - Proscioglimento pag. 60
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
  - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Prosciolto Paolo Conti*
- I-2-38 Intervento sindacale per la libertà della informazione pag. 60
- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
  - *Prosciolto Adalberto Baldini*
- I-2-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personale e poi invocare la privacy pag. 60
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
  - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012*
  - *Prosciolto Cristiano Gatti*
- I-2-40 Onere della prova - Proscioglimento pag. 60
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011*
  - *Prosciolto Elio Giuliani*

- I-2-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere documentate pag. 61
- C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
  - *Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*

#### ■ I-2-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

- I-2-1-1-1 Istanze accolte pag. 62

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
  - C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
  - C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
  - C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012*
  - C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013*
- Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 47

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012*
- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012*
- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013*

- I-2-1-1-2 Istanze respinte pag. 62

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*
- Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 41 delib. n. 29
- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
  - *Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013*
  - C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
  - *Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*

#### ■ I-2-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONE

- I-2-1-2-1 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenuta prescrizione sui seguenti procedimenti disciplinari pag. 63

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006*

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007*
- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso M. Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*

### ■ I-3 DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

#### ■ I-3-1 DECISIONI 2012

- I-3-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fatti pag. 64
- C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-3-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore pag. 64
- C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazione di nomi e frasi risultanti da intercettazioni telefoniche pag. 64
- C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-3-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto. Corretto pubblicare tutte le versioni pag. 65
- C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
  - *Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-3-1-5 È radiato l'iscritto all'Elenco speciale che usa illecitamente un tesserino da professionista pag. 65
- C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
  - *Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e della pertinenza. È ammessa pag. 66
- C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
  - *Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- I-3-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggio pubblicitario pag. 66
- C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
  - *Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*
  - C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  - C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  - C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  - C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  - C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  - C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
  - *Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- **I-4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI**
- **I-4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2014**
- I-4-1-1 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori pag. 68
- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
  - *Ricorso Dario Fidora avverso delibera Ordine Sicilia 24 gennaio 2013*  
*Improponibile*
- I-4-1-2 È nullo il capo di incolpazione generico pag. 68
- C.D.N. 7 maggio 2014 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
  - *Accolto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Lazio 19 ottobre 2012 - Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale*
- I-4-1-3 Mancato pagamento di quote annuali e saldo successivo-Cessata materia del contendere pag. 68
- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
  - *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014 - Cessata materia del contendere*
- I-4-1-4 Ricorso non regolarizzato - La sanzione diventa definitiva pag. 69
- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
  - *Ricorso Giuseppe Vespa avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Abruzzo 17.3.2012 - Improcedibile*

- I-4-1-5 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva pag. 69
- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014 (censura)- Respinta istanza sospensiva*  
*CONFORME*
  - C.D.N. 12 novembre 2014 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
  - *Ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento) - Respinta istanza sospensiva*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
  - *Ricorso Sara Patrizia Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento) - Respinta istanza sospensiva*
- I-4-1-6 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici pag. 70
- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22 marzo 2013 Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale.*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-4-1-7 Richiesta pagamento quote arretrate. Incompetenza dell'organo disciplinare pag. 70
- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
  - *Ricorso Luigi Busanel avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 20/2013 - Cessata materia del contendere*
- I-4-1-8 Art. 49 legge professionale - Giudice naturale pag. 70
- C.D.N. 18 settembre 2014 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
  - *Ricorso Maurizio Bekar avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Friuli V.Giulia n. 01/2013 - Improcedibile*
- I-4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2013**
- I-4-2-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinare pag. 71
- C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
  - *Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo 15.9. 2011*
- I-4-2-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzione pag. 71
- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
  - *Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009*
- I-4-2-3 Rinuncia dell'esponente/ricorrente. Si archivia l'esposto pag. 71
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa
  - *Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n. 79/2012*  
*CONFORME*
  - C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi
  - *Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A.Adige 109/2009*

- I-4-2-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimento disciplinare pag. 72
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso
  - *Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rolleri avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012*
- I-4-2-5 L'avvertimento del Presidente era un atto monocratico pag. 72
- C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
  - *Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio 22.2.2013*
- I-4-2-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio pag. 72
- C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annullamento con rinvio)*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-4-2-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile pag. 73
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile*
- I-4-2-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibile pag. 73
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
  - *Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile CONFORME*
  - C.D.N. 5 aprile 2013 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
  - *Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile*
  - C.D.N. 9 luglio 2013 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
  - *Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile*
  - C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti
  - *Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile*
- **I-4-3 DECISIONI DEL CNOG - CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012**
- I-4-3-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti ai primi giudici pag. 74
- C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
  - *Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-4-3-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato in violazione dell'art. 56 della legge ordinistica pag. 74
- C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-4-3-3 Violazione dell'art. 10-bis della L.241/90 - L'atto è nullo pag. 74
- C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
  - *Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione



I-4-3-4 Criterio del cd 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio pag. 75

- C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-4-3-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibile pag. 76

- C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 21 giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-4-3-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materia del contendere pag. 76

- C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-4-3-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti pag. 77

- C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione



I-4-3-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità - Effetti sulla data di iscrizione	pag. 77
• C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Donno	
• <i>Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	
<b>■ DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME</b>	
I-5-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del direttore. Responsabilità del capo redattore n. 1/2014	pag. 79
I-5-2 È corretta l'autocertificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo n. 2/2014	pag. 85
I-5-3 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina n. 6/2014	pag. 94
I-5-4 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi n. 10/2014	pag. 97
I-5-5 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici - n. 18/2014	pag. 100
I-5-6 Scelta di foto d'archivio. Obbligo di verifica - n. 28/2014	pag. 123
I-5-7 Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri - n. 30/2014	pag. 127
I-5-8 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014	pag. 131
I-5-9 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva n. 32/2014	pag. 140
I-5-10 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti - n. 37/2014	pag. 141
I-5-11 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che renda riconoscibile la vittima - n. 40/2014	pag. 155

## II. Tenuta Albo

### ■ II-1 REGISTRO PRATICANTI

#### ■ II-1-1 Registro Praticanti - Massime 2014

II-1-1-1 L'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio	pag. 161
• C.N. 26 marzo 2014 n.8 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo	
• <i>Respinto ricorso Massimo Manfredola avverso delibera Ordine Lazio 29.07.2013</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- II-1-1-2 Praticantato di fatto e diritto all'iscrizione pag. 161
- C.N. 14 maggio 2014 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
  - *Accolto ricorso M. Beatrice De Camillis avverso delibera Ordine Lazio 10.09.2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME
- C.N. 26 marzo 2014 n.5 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
  - *Accolto ricorso Silvia Sitari avverso delibera Ordine Lazio 18.03.2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*
- II-1-1-3 Idoneità della struttura redazionale e lavoro a tempo pieno. pag. 162
- Si riconosce l'iscrizione
- C.N. 8 ottobre 2014 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
  - *Accolto ricorso Daniele Massimo Regard avverso delibera Ordine Lazio 31.01.2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-1-4 'Ricongiungimento' attività di pubblicista e praticantato pag. 162
- C.N. 8 ottobre 2014 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
  - *Accolto ricorso Sonia Di Stefano avverso delibera Ordine Sicilia 10.01.2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-2 Registro Praticanti - Massime 2013**
- II-1-2-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e i compensi percepiti pag. 162
- C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
  - *Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-2 Accertamento dell'attività svolta. Si accoglie il ricorso pag. 163
- C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola
  - *Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso. Si riconosce pag. 163
- C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
  - *Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*
- II-1-2-4 Free lance - Condizioni per l'iscrizione pag. 163
- C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
  - *Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-5 Praticantato e domicilio professionale pag. 163
- C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
  - *Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registro praticanti	pag. 164
• C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese	
• <i>Respinto ricorso A. Gino D'Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	
II-1-2-7 L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico	pag. 164
• C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra	
• <i>Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	
NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione	
 ■ <b>II-1-3 Registro Praticanti - Massime 2012</b>	
II-1-3-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro	pag. 164
• C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno	
• <i>Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	
II-1-3-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita al praticantato	pag. 165
• C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno	
• <i>Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	
II-1-3-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce la compiuta pratica	pag. 165
• C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone	
• <i>Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	
II-1-3-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchieste	pag. 165
• C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno	
• <i>Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme</i>	
II-1-3-5 Attività di corrispondente e praticantato	pag. 165
• C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato	
• <i>Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	
II-1-3-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor - Si ammette l'iscrizione	pag. 166
• C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno	
• <i>Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	
II-1-3-7 Società fornitrici di 'service' e strutture redazionali	pag. 166
• C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno	
• <i>Respinto ricorso Adriana Dell'Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012</i>	
• <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	

- II-1-3-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato pag. 166
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: Conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-3-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata - Compiuta pratica pag. 167
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutor pag. 167
- No al praticantato
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta pratica pag. 167
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-2 REGISTRO PROFESSIONISTI**
- **II-2-1 Elenco professionisti - Massime 2014**
- II-2-1-1 Delibera di cancellazione revocata. Il ricorso si archivia pag. 168
- C.N. 16 dicembre 2014 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
  - *Improbabile per cessata materia del contendere - ricorso Elena De Feo avverso delibera Ordine Lazio 04.07.2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-2-2 Elenco professionisti - Massime 2013**
- Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti* pag. 168
- **II-2-3 Elenco professionisti - Massime 2012**
- Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti* pag. 168

## ■ II-3 ELENCO PUBBLICISTI

### ■ II-3-1 Elenco pubblicisti - Massime 2014

II-3-1-1 Retribuzione e criteri predeterminati dal Consiglio Regionale pag. 169

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giovanni Palmeri avverso delibera Ordine Sicilia 04-12-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 13 maggio 2014 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Placido Mangano avverso delibera Ordine Sicilia 09-09-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 14 maggio 2014 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso S.Carmine Faraci avverso delibera Ordine Sicilia 28-06-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-2 L'aspirante pubblicista deve presentare solo i documenti che può richiedere all'editore pag. 169

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 02 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Annalisa Crupi avverso delibera Ordine Sicilia 29-11-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-3 Mezzi di prova per richiedere l'iscrizione-Potere accertatorio dell'Ordine pag. 170

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 03 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Maddalena Ganz avverso delibera Ordine Veneto 10-05-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-4 Requisiti per la permanenza nell'Albo-Sussistenza pag. 170

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Domenico La Cava avverso delibera Ordine Sicilia 19-07-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-5 Provvedimento di cancellazione nullo se l'iscritto ha maturato 15 anni di anzianità alla data del provvedimento pag. 170

- C.N. 26 marzo 2014 n. 6 - Pres. Franchina - Rel. D'Ubaldo
- *Accolto ricorso Vincenzo Chiarello avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n. 7 - Pres. Franchina - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Carmela Rubbino avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-6 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile e il provvedimento impugnato diventa definitivo pag. 171

- C.N. 13 maggio 2014 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Irricevibile perchè fuori termine - ricorso Massimo Scuderi avverso delibera Ordine Sicilia 06.12.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-1-7 Continuità temporale e attestazione del Direttore pag. 171
- C.N. 13 maggio 2014 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
  - *Respinto ricorso Thomas Vonmetz avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 09-07-2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-8 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto contrattuale pag. 172
- C.N. 13 maggio 2014 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
  - *Accolto ricorso Paolo Ciambi avverso delibera Ordine Val d'Aosta 17-10-2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-9 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammette l'iscrizione pag. 172
- C.N. 8 luglio 2014 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
  - *Accolto ricorso Cristina Attuati avverso delibera Ordine Piemonte 06-09-2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-10 Collaborazione a titolo gratuito-Non è ammessa pag. 172
- C.N. 8 luglio 2014 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
  - *Respinto ricorso Carlo Fulvio Cucinotta avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-11 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso pag. 172
- C.N. 8 luglio 2014 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
  - *Accolto ricorso Rita Patanè avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME**
- C.N. 8 luglio 2014 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
  - *Accolto ricorso Valeria Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-12 Collaborazione in azienda editoriale di famiglia-La retribuzione è dovuta pag. 173
- C.N. 8 luglio 2014 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
  - *Respinto ricorso Santo Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 8 luglio 2014 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
  - *Respinto ricorso Rosa Lucia Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-1-13 Mediazione giornalistica-Elemento essenziale per l'iscrizione pag. 174
- C.N. 8 luglio 2014 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
  - *Respinto ricorso Raffaele Pellino avverso delibera Ordine Emilia Romagna 02-12-2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-14 Cancellazione dall'Elenco Pubblicisti- Il ricorso irregolare è improcedibile pag. 174
- C.N. 8 luglio 2014 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
  - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Ambroggio avverso delibera Ordine Piemonte 19.02.2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 8 ottobre 2014 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
  - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Agata Sacheli avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-15 La retribuzione devoluta per scopi benefici va documentata pag. 174
- C.N. 16 dicembre 2014 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
  - *Respinto ricorso Pier Luigi Cavalchini avverso delibera Ordine Piemonte 28-07-2014*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-16 Provvedimento di cancellazione revocato. Cessa la materia del contendere pag. 175
- C.N. 16 dicembre 2014 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
  - *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Carlo Bavagnoli avverso delibera Ordine Lazio 04-04-2009*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-3-2 Elenco pubblicisti - Massime 2013**
- II-3-2-1 Attività promozionale retribuita da un'azienda convenzionata con un Comune. Si nega l'iscrizione pag. 176
- C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
  - *Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non è attività pubblicitaria pag. 176
- C.N. 25 settembre 2013 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
  - *Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Non sono valutabili pag. 176
- C.N. 18 dicembre 2013 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
  - *Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

## CONFORME

- C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-4 Iscrizione dei fotoreporter pag. 177

- C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazione giornalistica pag. 177

- C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-6 Ai fini dell'iscrizione fa fede l'attestazione del Direttore pag. 177

- C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego di iscrizione pag. 178

- C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Presa d'atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

## CONFORME

- C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Presa d'atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo pag. 178

- C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L. 241/1990 Ordine Veneto*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-9 L'aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale pag. 178

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-10 La retribuzione deve essere validamente documentata pag. 179

- C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



- II-3-2-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione pag. 179
- C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
  - *Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione  
CONFORME
- C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
  - *Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-12 Un caso di applicazione dell'art. 41 della legge professionale pag. 179
- C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
  - *Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Si annulla la cancellazione pag. 179
- C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
  - *Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-14 L'attività di comunicazione è diversa da quella giornalistica pag. 180
- C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
  - *Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell'Albo pag. 180
- C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
  - *Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-3-3 Elenco pubblicisti - Massime 2012**
- II-3-3-1 Inattività dei fotoreporter pag. 180
- C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
  - *Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica - retribuzione pag. 181
- C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
  - *Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-3 Revisione dell'Albo. Quando si procede alla cancellazione di un iscritto pag. 181
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-3-4 Elementi essenziali per l'iscrizione pag. 181
- C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
  - *Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-5 Mezzi di prova ed iscrizione all'Albo pag. 182
- C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
  - *Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-6 Attività riconducibile a quella giornalistica pag. 182
- C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
  - *Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicista pag. 183
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
  - *Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-8 La retribuzione elemento essenziale per l'iscrizione pag. 183
- C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
  - *Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-9 Retribuzione in contanti e tracciabilità pag. 183
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
  - *Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-10 Periodicità ed entità delle retribuzioni pag. 184
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
  - *Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-11 Giornale specializzato e mediazione giornalistica pag. 184
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
  - *Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012*
  - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

#### ■ II-4 ELENCO SPECIALE 2013

##### ■ II-4-1 Elenco speciale - Massime 2014

*Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale*

pag. 185

<p>■ <b>II-4-2 Elenco speciale - Massime 2013</b>  <i>Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale</i></p>	pag. 185	
<p>■ <b>II-4-3 Elenco pubblicitisti - Massime 2012</b>            II-4-3-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione di problemi specifici            Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Elenco speciale.            • C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi            • <i>Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012</i>            • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>            NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione</p>	pag. 185	
<p>II-4-3-2 Vengono meno le condizioni richieste dall'art. 28 quando si spazia su svariati argomenti</p>	pag. 185	
<p>• C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi            • <i>Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011</i>            • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i></p>		
<p>II-4-3-3 Ammesso l'esame critico di norme di legge e di decisioni politiche, se riferito alla specificità della pubblicazione</p>	pag. 186	
<p>• C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran            • <i>Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011</i>            • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i></p>		
<p>■ <b>II-5 RICORSI ELETTORALI</b></p>		
<p>■ <b>II-5-1 Ricorsi elettorali 2014</b>  <i>Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso elettorale</i></p>		pag. 189
<p>■ <b>II-5-2 Ricorsi elettorali 2013</b>            II-5-2-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso</p>		pag. 189
<p>• C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo            • <i>Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013</i>            • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>            NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione</p>		
<p>II-5-2-2 Rinuncia al ricorso. Presa d'atto</p>	pag. 189	
<p>• C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre            • <i>Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013</i>            • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i></p>		
<p>■ <b>II-5-3 Ricorsi elettorali 2012</b>  <i>Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale</i></p>		pag. 189
<p>■ <b>II-6 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME</b></p>		
<p>II-6-1 L'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio - n. 8/2014</p>	pag. 193	
<p>II-6-2 Ricongiungimento: attività di pubblicitista e praticantato - n. 26/2014</p>	pag. 195	

II-6-3 Mezzi di prova per richiedere l'iscrizione. Potere accertatorio dell'Ordine n. 3/2014	pag. 197
II-6-4 Provvedimento di cancellazione nullo se l'iscritto ha maturato 15 anni di anzianità alla data del provvedimento - n. 6/2014	pag. 199
II-6-5 Continuità temporale e attestazione del direttore n. 12/2014	pag. 200
II-6-6 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto contrattuale n. 13/2014	pag. 202
II-6-7 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammette l'iscrizione n. 16/2014	pag. 204
II-6-8 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso - n. 18/2014	pag. 205

# **I. ATTIVITÀ DISCIPLINARE**



## I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2014

### **I-1-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del Direttore. Responsabilità del capo redattore**

Per prassi e giurisprudenza consolidata, il capo redattore, responsabile delle pagine locali, pur non rivestendo il ruolo di direttore di testata, di fatto ne assume i compiti quando il direttore, impossibilitato ad esercitare personalmente il controllo, gli delega la relativa funzione nella quotidiana organizzazione del lavoro.

Nella fattispecie, il caporedattore era stato sanzionato dai primi giudici con la sospensione di due mesi per omesso controllo su un articolo nel quale erano stata riportate le generalità di una persona disabile, vittima di malasanità. Sanzione ridotta sia perché non è emersa intenzionalità nell'articolo che denunciava il caso sia perché risultata superiore a quella inflitta dagli stessi primi giudici all'autore materiale dell'articolo.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 dicembre 2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-1-2 È corretta l'autocertificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo**

Lo status di lavoratore socialmente utile, in quanto garantisce la percezione di un emolumento di tipo assistenzialistico e non retributivo, è compatibile con l'attività di giornalista professionista. Lo ha precisato il CDN, che ha accolto il ricorso di una giornalista sanzionata per non avere segnalato all'Ordine Regionale tale status lavorativo, quando ha sottoscritto la dichiarazione relativa all'esclusività professionale.

Il Consiglio ha invece riconosciuto la responsabilità della ricorrente, quale direttrice di una emittente privata, circa la contestazione di essere venuta meno ai doveri di solidarietà sanciti dalla legge professionale, e di essersi disinteressata della precarietà di rapporti esistente tra la struttura editoriale e quella giornalistica.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 6 gennaio 2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-1-3 Libertà di protesta e rispetto dell'altrui dignità**

Il giornalista deve sempre tenere un comportamento ispirato alla correttezza, anche in relazione allo specifico ruolo ricoperto. Pertanto, avvalersi dello status professionale posseduto ed usare un atteggiamento irrispettoso nei confronti di personale dipendente di una istituzione rappresentativa della propria categoria di appartenenza concretizza un comportamento censurabile sul piano disciplinare.

La vicenda si riferisce ad una rumorosa protesta inscenata, per motivi sindacali, da un gruppo di iscritti nella sede della locale associazione della stampa e caratteriz-

zata anche da frasi irriguardose nei riguardi del personale dipendente.

- C.D.N. 5 febbraio 2014 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ivan Paone avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*

~

**CONFORME**

- C.D.N. 17 luglio 2014 n.22 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Alberto Melis avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*

### **I-1-4 I tagli di un servizio tv vanno concordati col giornalista che l'ha realizzato**

Contravviene ai propri doveri il responsabile di una redazione tv che apporta tagli ad un servizio giornalistico senza informarne il giornalista che lo ha realizzato. Questi, infatti, in caso di dissenso, può chiedere che la sua firma venga tolta dal servizio.

Nel caso in esame, il Comitato di redazione Rai aveva presentato ricorso avverso l'archiviazione, da parte dei primi giudici, di un esposto nei confronti dei vertici redazionali per i tagli apportati al servizio di una collega, senza dare alcuna comunicazione. Il responsabile della redazione ha ammesso di avere assunto tale decisione, motivando il mancato coinvolgimento della giornalista con i tempi ristretti per la messa in onda del telegiornale, motivo per il quale è stata comminata la sanzione più lieve.

- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Cdr Rai avverso archiviazione esposto Ordine Lazio 14 novembre 2011-Avvertimento a Stefano Cutrone*

### **I-1-5 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina**

L'attività giornalistica non può essere confusa con le iniziative assunte quale rappresentante di un'associazione a tutela dei cittadini né può essere assoggettata ad altri ruoli o interessi.

Nel caso in esame, il giornalista, presidente di un'associazione cittadina nonché direttore di un'emittente privata aveva fotografato una portalettere che, durante l'orario lavorativo, entrava in un supermercato per acquistare alcuni prodotti.

Quindi, nel blog dell'emittente da lui diretta, aveva pubblicizzato il fatto, ospitando severi commenti, senza avere effettuato alcuna verifica sulle cause e modalità dell'episodio denunciato e senza lasciare spazio ad alcuna replica dell'interessata. Nel ricorso avverso la sanzione inflitta dai primi giudici, il giornalista aveva affermato di avere agito quale rappresentante di un'associazione cittadina. Questa tesi non è apparsa ammissibile ed il ricorso è stato respinto.

- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Respinto ricorso Marcello Olivieri avverso delibera Ordine Abruzzo 15 marzo 2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione



### **I-1-6 I limiti della responsabilità del Direttore**

Non viene meno ai propri doveri il direttore che, avendo affidato compiti di responsabilità ad un giornalista, peraltro conosciuto, non viene informato in alcun modo dell'intervenuta cancellazione dello stesso dall'Albo e continua a fargli svolgere attività giornalistica per la testata da lui diretta.

Peraltro, nella vicenda decisa dal CDN, il giornalista destinatario della denuncia da parte del ricorrente, dopo essere stato cancellato per morosità, era stato reiscritto dall'Ordine di appartenenza con l'anzianità pregressa, per cui risultava sanato a tutti gli effetti anche il periodo di temporanea cancellazione.

- C.D.N. 20 febbraio 2014 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Roberto Puleo avverso archiviazione esposto Ordine Lombardia 5 luglio 2012*

### **I-1-7 Cronaca giudiziaria - Commenti, critiche e ricerche di fatti entro i limiti della correttezza professionale. Ammissibilità**

È conforme al decoro ed alla dignità professionale il comportamento del cronista giudiziario che esercita il suo diritto di informazione e di critica riportando solo notizie apprese da fonti obiettivamente attendibili, citando le rispettive tesi ed ospitando rettifiche e precisazioni.

Nel respingere il ricorso di un esponente avverso l'archiviazione di una sua denuncia da parte dell'Ordine Regionale, il CDN ha riscontrato la correttezza del giornalista nel riferire compiutamente su una vicenda giudiziaria.

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Francesco Cardile avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26 luglio 2012. Proscioglimento Carlo Raggi*

### **I-1-8 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi**

Un direttore non può consentire la pubblicazione di pagine e/o servizi pubblicitari senza che sia evidenziata la loro natura pubblicitaria/promozionale. Né può disporre a suo piacimento dello pseudonimo usato da altro collega, peraltro da tempo assente dal servizio, senza avergli richiesto specifica autorizzazione.

Lo ha ribadito il CDN nell'esaminare, respingendolo, il ricorso presentato dal direttore di una testata giornalistica avverso il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. L'entità della sanzione è stata ridotta a seguito del ravvedimento manifestato dal giornalista che, ricevuta la contestazione dei primi giudici, ha posto termine al comportamento lesivo delle norme disciplinari.

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto n. 337/2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

#### **CONFORME**

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto n. 423/2012*

### **I-1-9 Diritto di critica e verità sostanziale dei fatti**

Una polemica politica ed una critica giornalistica sono sempre ammesse quando si osservano le regole della verità sostanziale dei fatti, dell'uso di termini corretti e del rispetto della dignità e dell'onorabilità della persona.

Il CDN aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso di un esponente politico avverso l'archiviazione, da parte del Consiglio Regionale, di un esposto presentato nei confronti di un giornalista a seguito della pubblicazione di articoli che lo riguardavano, ed aveva avviato procedimento disciplinare.

Al termine dell'istruttoria, il giornalista è stato prosciolto, avendo dimostrato di avere correttamente esercitato il diritto-dovere di critica, attenendosi alla realtà sostanziale dei fatti.

- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Nino Grasso.*

~

#### **CONFORME**

- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Mario Isoldi.*

### **I-1-10 Incompatibilità del ruolo di Direttore e di amministratore della concessionaria di pubblicità**

Il ruolo di Direttore Responsabile di una emittente televisiva non può essere confuso con quello di amministratore della società che sottoscrive i contratti pubblicitari per l'emittente.

La vicenda ha riguardato delle interviste a pagamento ad alcuni amministratori pubblici, fatte da giornalisti in base a contratti sottoscritti con la società pubblicitaria, di cui il direttore era anche amministratore. Le interviste, pur se ospitate in spazi di cosiddetto intrattenimento, avevano un carattere prettamente informativo con la partecipazione di giornalisti e ricadevano quindi sotto il controllo del direttore dell'emittente. Confermata la sospensione del direttore di due mesi disposta dai primi giudici.

- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna n. 592/2013*

### **I-1-11 L'Addetto Stampa agevola il lavoro dei colleghi**

L'Ufficio Stampa di un Ente, sia pubblico o privato, ha il compito di agevolare i rapporti tra giornalisti ed amministratori e quindi non può chiedere di 'filtrare' le dichiarazioni fatte dagli amministratori al di fuori dell'ufficialità dei comunicati stampa.

Nel caso in esame, i giornalisti di un Comune erano stati invitati a non telefonare 'privatamente' al Sindaco ed agli amministratori per ottenere dichiarazioni che non fossero preventivamente concordate con l'Ufficio Stampa.

Il CDN ha rilevato che, anche in presenza di una formale disposizione del Sindaco, l'Ufficio Stampa non avrebbe dovuto sottoscrivere la comunicazione contestata.

- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Antonino Mario Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27 luglio 2012*

### **I-1-12 Diritto di cronaca nel rispetto dell'essenzialità della notizia**

Non è sanzionabile il giornalista che, nel riferire un tragico fatto di cronaca, si limita a cogliere gli aspetti essenziali e di interesse generale della notizia.

Il caso esaminato dal CDN ha riguardato la decisione di una giovane di togliersi la vita, a pochi giorni dal suicidio del fidanzato. La notizia risulta presentata con le doverose cautele, per cui il ricorso è stato accolto.

- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Accolto ricorso Giuseppina Andreoli avverso delibera Ordine Veneto 17 giugno 2013*

### **I-1-13 Il giornalista tutela i diritti e la dignità dei soggetti deboli**

L'obbligo, per il giornalista, di tutelare la dignità dei portatori di handicap, sussiste anche quando, in assoluta buona fede, fa delle battute che possono lederne la dignità ed urtare il comune buonsenso.

Nella fattispecie, nel corso di una trasmissione radiofonica, un giornalista, per denunciare quella che considerava ipocrisia dell'ambiente sulla vicenda di una bambina ucraina disabile in cura in Italia, aveva fatto una battuta, da lui stesso definita 'caustica' e della cui gravità si era reso subito conto. Infatti il giorno dopo, nella stessa trasmissione, aveva presentato accorate scuse per quella frase.

Nel ribadire il principio che un giornalista, prima di lanciare un messaggio, ha l'obbligo di rispettare la sensibilità dei destinatari e dei lettori, il CDN ha preso atto del ravvedimento ed ha attenuato la sanzione.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014*

Vedi Decisione n. 17, pag 69

### **I-1-14 Scelta di foto d'archivio. Obbligo di verifica**

L'omesso controllo, da parte del direttore, non si configura solo quando si viola volutamente la norma ma anche quando non si avverte il dovere di una più attenta verifica e quando, a corredo di servizi di particolare delicatezza, si pubblicano foto di minori e/o soggetti deboli.

Il principio vale anche quando, nel denunciare casi di sfruttamento e violenza verificatisi in una comunità, a corredo del servizio – si pubblica una foto d'archivio, scattata un anno prima – in un contesto diverso, nella quale compariva anche una minore, allora ospite della struttura, ma non coinvolta nella vicenda di cui si occupa il servizio giornalistico

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Paolo Ermini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 22 ottobre 2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-1-15 La lesione della dignità professionale e sue conseguenze**

Ai sensi dell'art.58 della legge professionale, la prescrizione opera dopo cinque anni dal fatto e si prescrive entro cinque anni dal fatto, termine non prolungabile oltre la metà.

Quando, però, il comportamento del giornalista, lesivo della dignità dell'Ordine, rimasto a lungo non palese, viene conosciuto e reso pubblico per il clamore mediatico suscitato da una vicenda processuale, nella quale il giornalista non risulta penalmente coinvolto, non si può invocare l'intervenuta prescrizione. Ciò perché il fatto per il quale si procede, cioè la lesione della dignità professionale, si è concretizzato ed ha danneggiato l'Ordine solo nel momento in cui è divenuto di pubblico dominio.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Maria Cristina Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 14 marzo 2013*

### **I-1-16 Informazioni incomplete e fuorvianti ai danni di una comunità. Non ammesse**

Viene meno al dovere di rispettare la verità dei fatti il giornalista che, nell'illustrare una vicenda riguardante una intera comunità, non effettua ogni necessaria verifica per fornire un'informazione completa e rispondente alla reale situazione del fatto illustrato e commentato.

Un'informazione incompleta, imprecisa o fuorviante, specie in situazioni di tensioni ambientali, può infatti creare o alimentare un clima di intolleranza nei confronti di quanti fanno parte di quella comunità.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Michele Ruffi avverso delibera Ordine Sardegna 6 maggio 2013*

~

#### **CONFORME**

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso M.M. Kabakebbji avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 13 novembre 2012. Sanzionato Luca Fazzo*

### **I-1-17 Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri**

Non può essere addebitata al giornalista la pubblicazione, affianco ad un suo articolo, di un 'colonnino' scritto da altri, riassuntivo del servizio, e con possibile violazione della privacy di terzi.

Il giornalista aveva smascherato e denunciato, con una inchiesta, il sistema di intercettazioni illecite fatte da un supermercato nei confronti dei suoi dipendenti, con la registrazione anche di dialoghi privati, poi ripresi nel servizio-inchiesta, senza riportare i nomi delle persone interessate.

Il CDN ha annullato la sanzione inflitta dai primi giudici sul presupposto che, se il giornalista, nel servizio a sua firma, tutela la privacy di una persona inconsapevolmente coinvolta nel fatto poi divenuto oggetto di cronaca, non può essere chiamato a rispondere di box, foto o didascalie realizzati da altri colleghi.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

- *Accolto ricorso Gianluigi Nuzzi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 13 gennaio 2014*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-1-18 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale**

Nei casi di assenza, il Direttore può farsi sostituire nelle sue funzioni solo da un giornalista individuato all'interno della redazione in forza dell'inquadramento contrattuale (vice direttore, caporedattore etc).

Nel caso in esame, in assenza del Direttore, le sue funzioni erano di fatto svolte dal direttore editoriale, anch'egli giornalista, ma figura estranea al corpo redazionale. Il Direttore era stato sanzionato dai primi giudici a seguito della pubblicazione di un articolo, firmato con uno pseudonimo, ritenuto lesivo della dignità di un magistrato. Nel confermare la responsabilità del ricorrente per omesso controllo, il CDN ha ridotto l'entità della sanzione inflitta dai primi giudici in quanto, una volta reso pubblico il nome di chi usava quello pseudonimo nel giornale, è venuta meno la responsabilità che, per costante giurisprudenza, si attribuisce al direttore quando l'autore dell'articolo è sconosciuto.

- C.D.N. 16 ottobre 2014 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso (con riduzione entità sanzione) di Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9 aprile 2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-1-19 Opera correttamente il giornalista che su una controversa vicenda riporta le varie opinioni**

Rientra nei canoni della correttezza il comportamento di un giornalista che rende note le prese di posizione di un esponente politico su una vicenda di pubblico interesse e poi pubblica la rettifica richiesta dalla controparte.

Il giornalista aveva pubblicato la denuncia di un esponente politico sulla possibile presenza di materiale nocivo per la salute in un'area del territorio e, successivamente, una rettifica richiesta dalla società interessata.

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Antonio Barbieri avverso delibera Ordine Lazio 6 maggio 2013 (archiviazione esposto)*

### **I-1-20 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti**

Rientra nel diritto-dovere dell'Ordine, in presenza di formali denunce fatte da cittadini, verificare se il messaggio di un giornalista sia lesivo della dignità di intere comunità religiose, e avvalendosi degli strumenti normativi e regolamentari in vigore, acquisire tutti gli elementi necessari per formulare un giudizio su quanto denunciato.

Si dispone, poi, il proscioglimento perché non risulta violata nessuna norma, quando si accerta che il giornalista si è limitato a formulare una critica severa ma circoscritta nei limiti della contenenza espressiva, senza scadere in un disprezzo indiscriminato e generalizzato per tutti coloro che credono in quella religione.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Donno
  - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ass.ne Media&Diritto avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 11 dicembre 2013. Prosciolto Magdi Cristiano Allam*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-1-21 Nel dubbio prevale l'obbligo di tutela della dignità della persona**

Nel resoconto di indagini giudiziarie su vicende particolarmente delicate, che possono incidere sulla dignità di una persona, il giornalista osserva la massima prudenza ed effettua ogni doveroso accertamento prima di pubblicare, assieme ai nomi di persone indagate, quelli di altre mai formalmente coinvolte nella vicenda giudiziaria e non iscritte nel registro degli indagati.

Nella fattispecie, il nome di un sacerdote non inquisito nella indagine oggetto degli articoli, era stato accostato a quello di altri sulla base di una incompleta e soggettiva valutazione degli atti processuali.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Achille Tronconi avverso delibera archiviazione esposto Ordine Liguria 14 febbraio 2012. Sanzionato Giovanni Ciolina*

### **I-1-22 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che renda riconoscibile la vittima**

Viola la Carta dei Doveri il giornalista che inserisce, nel resoconto di una violenza sessuale, dati non essenziali ai fini della cronaca e comunque tali rendere riconoscibile la vittima del fatto criminoso. La responsabilità sussiste anche quando, pur omettendo di riportare le generalità della vittima, ci si sofferma su particolari (nazionalità, lavoro che svolgeva, zona in cui abitava, descrizione fisica etc.) che possano renderla facilmente identificabile.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 47/2014*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

#### **CONFORME**

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 45/2013*
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 46/2013*

## I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2014

L'art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale (D.D 18 luglio 2003) e l'art.8 del nuovo Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale entrato in vigore il 31.03.2014 stabiliscono che, nei casi di provvedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Il Consiglio di disciplina nazionale, valutata caso per caso, l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, in attesa di pronunciarsi nel merito dei ricorsi, ha adottato i sotto-elencati provvedimenti, accogliendo le istanze di sospensiva formulate dai ricorrenti:

### **I-1-1-1-1 Istanze accolte**

- C.D.N. 6 maggio 2014 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014*  
Vedi successiva n. 19 sul ricorso, pag. 69
  
- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 12.5.2014*
  
- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 31.3.2014*

## I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2013

### **I-2-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensive**

Assume rilievo deontologico il comportamento di un iscritto all'Ordine che accusa di scorrettezza una collega ed usa frasi offensive verso un altro, travalicando i limiti del diritto di cronaca.

L'incolpato, direttore di un quotidiano, aveva accusato di slealtà una collega per la pubblicazione di una notizia che, a suo dire, doveva restare riservata perchè scaturita da un colloquio non ufficiale con un magistrato, ed aveva equiparato un giornalista ad esponente di un partito politico, per il fatto di dirigere la redazione di un giornale caratterizzato da una determinata linea politica.

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010*

### **I-2-2 Vietato pubblicare foto raccapriccianti**

Le foto con immagini cruente scattate dalle forze di polizia sul luogo in cui si è verificato un grave fatto di sangue sono mezzi di prova ai fini processuali, ma non possono essere pubblicate se, per la loro efferatezza, offendono il senso comune e violano la dignità della persona. Né può essere invocato il diritto di cronaca se, come nel caso in esame, la pubblicazione avviene molti mesi dopo l'accaduto, in un servizio che rievoca il fatto delittuoso.

La pubblicazione delle foto era riferita all'episodio di due anziani coniugi, seviziati ed uccisi nella loro abitazione.

- C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009*

### **I-2-3 Annullamento sanzione all'autore dell'articolo - Decade l'accusa di omesso controllo al Direttore**

L'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare comminata ad un giornalista per la redazione di un articolo che era stato ritenuto deontologicamente non corretto, fa decadere la contestazione di omesso controllo fatta al direttore.

- C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012*

~

#### **CONFORME**

- C.D.N. 14.11.2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Papmphilis avverso delibera Ordine Lombardia 30.12.2012 (archiviazione esposto)*



### **I-2-4 Esercizio del diritto di cronaca**

Non vi è lesione del decoro e della dignità professionale quando, verificando un fatto di cronaca, si è coinvolti in un'aspra discussione legata, però, a vicende pregresse, del tutto estranee al fatto di cui il giornalista si sta interessando al momento della disputa verbale.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Fiuli Venezia Giulia 29 novembre 2010*

### **I-2-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata**

Un giornalista che usa fonti anonime senza verificarle non adempie all'obbligo di promuovere la fiducia tra stampa e lettori e viene meno al corretto esercizio del dovere-diritto di cronaca.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale ad un giornalista che aveva trasferito in un articolo il contenuto di un esposto anonimo contenente gravi accuse ed insinuazioni nei confronti del Procuratore della Repubblica di Bari. Il tutto, senza fare alcun cenno o riferimento alla provenienza di quelle notizie, e senza avere effettuato alcun riscontro sulla loro veridicità.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **I-2-6 L'editore di una tv offende dei colleghi. Ne risponde il direttore**

Quando l'editore di una tv occupa spazi rilevanti delle trasmissioni per accusare ed offendere dei giornalisti ne risponde il Direttore.

Nel caso in esame, il direttore di una tv è stato sospeso dall'esercizio dell'attività professionale per avere consentito all'editore lunghi interventi con toni offensivi e polemici, anche su questioni non di interesse pubblico nei confronti di alcuni giornalisti e per avere egli stesso condiviso, ripreso e rilanciato le critiche ingiuriose dell'editore nei confronti dei colleghi.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011*

### **I-2-7 Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica**

Opera entro i limiti delle regole deontologiche il giornalista che, prendendo spunto da una dichiarazione fatta da un personaggio pubblico, correttamente riportata, sviluppa una critica, magari aspra, ma priva di frasi offensive o censurabili sul piano disciplinare.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò respinto il ricorso presentato da un professionista, anche a nome di alcune persone - in qualità di fedeli cattolici - avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine della Lombardia di archiviare un

esposto presentato nei confronti di un giornalista, autore di un articolo che - secondo i ricorrenti - oltre a non rispettare la verità, sarebbe stato diffamatorio per la Chiesa Cattolica ed offensivo per i fedeli.

Il giornalista aveva preso spunto da una dichiarazione fatta in Cile dall'allora Segretario di Stato Vaticano in risposta ad una domanda sul rapporto tra celibato sacerdotale e abusi sessuali su minori da parte di alcuni membri del clero, per sviluppare delle considerazioni critiche verso la Chiesa Cattolica, nelle quali tuttavia il Consiglio di Disciplina non ha ravvisato violazioni di carattere deontologico.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011 (archiviazione esposto)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **I-2-8 La rettifica deve essere esplicita**

Non si adempie all'obbligo di rettifica "anche in assenza di specifica richiesta" (come disposto dal Codice deontologico per la diffusione di notizie rivelatesi inesatte o errate) quando, dopo aver pubblicato un articolo su un'indagine della magistratura a carico di un giornalista accusato di un grave reato, si precisa - in un editoriale a commento di un diverso caso giudiziario - l'esatta ipotesi di reato contestata al collega, risultata tuttavia meno grave.

È stato perciò respinto il ricorso del direttore di un quotidiano che aveva pubblicato un articolo su un'indagine giudiziaria a carico di un noto giornalista che sarebbe stato indagato per concussione e che poi in un successivo servizio, nel contesto di una diversa vicenda, aveva precisato che l'effettiva contestazione avanzata dalla magistratura era quella di rivelazione di segreto.

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **I-2-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghi**

È sospeso dall'esercizio dell'attività professionale il giornalista che, come anche accertato dalla magistratura con apposita sentenza del Gip, ha preso cognizione del contenuto della posta elettronica di una collega attraverso numerosi accessi fraudolenti, procedendo altresì alla cancellazione di alcune e-mail, dopo averle inviate alla propria casella di posta elettronica, utilizzandone alcune per confezionare articoli giornalistici.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel respingere il ricorso, ha tuttavia ridotto la durata della sospensione, in attesa della pronuncia dei primi giudici su altre analoghe contestazioni che erano state stralciate dal provvedimento impugnato.

- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*

### **I-2-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza di prove certe**

Nel procedimento disciplinare, non vi è responsabilità del direttore quando non sia stato riscontrato con tranquillizzante certezza un suo comportamento omissivo nei

compiti di controllo. Ciò in quanto l'attuale foliazione dei quotidiani, con redazioni periferiche spesso autonome nell'impaginazione e nella stampa di quelle edizioni, non consente sempre un minuzioso controllo di ogni articolo pubblicato, specie quando, come nel caso in esame, si è trattato di un fatto non eclatante, per il quale, all'autore dell'articolo è stata inflitta la sanzione minimale dell'avvertimento.

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012 (archiviazione esposto)*

~

#### CONFORME

- C.D.N. 14.11. 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012 (archiviazione esposto)*

### **I-2-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Omesso controllo del direttore**

Vi è violazione delle regole deontologiche anche quando, col proposito di documentare un gravissimo fatto di cronaca, si pubblicano foto scattate sul luogo della tragedia che, per la loro crudezza, risultino irrispettose del dolore altrui e violano la dignità della persona.

È stato perciò respinto il ricordo del direttore di un quotidiano che, dopo un gravissimo attentato davanti ad una scuola, aveva documentato la terribile crudezza del fatto pubblicando la foto di una studentessa seduta sull'asfalto con le gambe nude e divaricate, i vestiti semibruciati, il viso annerito, i seni scoperti e gli occhi chiusi mentre qualcuno la soccorreva.

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **I-2-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - Modalità**

Se una notizia si è rivelata falsa o inesatta il giornalista ha sempre l'obbligo di rettificarla, anche in assenza di una specifica richiesta.

Quando invece, un fatto accertato e verificato è realmente accaduto sussiste egualmente l'obbligo di rettifica, ma l'interessato deve farne esplicita richiesta con le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 8 della legge 8.2.1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) come modificato dall'art. 2 della legge 5.8.1981 n. 416.

Nel caso in esame, la richiesta di rettifica consisteva in un manoscritto di numerose pagine. Alla richiesta del giornale di ridurne il contenuto, l'interessato non aveva dato riscontro, ma aveva presentato un esposto disciplinare al Consiglio Regionale che aveva sanzionato il giornalista. Il C.D.N. ha annullato la sanzione.

C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi

- *Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 14 novembre 2011*

### **I-2-13 L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista**

Non è sanzionabile, per un titolo ritenuto diffamatorio, l'autore di un articolo, risultato invece corretto nel testo, quando è provato che l'articolista è stato estraneo alla titolazione.

Né si può contestare allo stesso giornalista l'omesso controllo per il fatto di ricoprire la carica di vice direttore, quando la sua sede lavorativa è in una città diversa da quella della direzione centrale, dove si provvede anche alla titolazione degli articoli.

- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **I-2-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegio giudicante**

Viene meno ai doveri di segretezza e di privacy chi, investito di una funzione pubblica, quale quella di componente di un collegio giudicante dell'Ordine dei Giornalisti, diffonde sul proprio profilo personale di Facebook, con commenti e particolari, l'andamento della riunione prima che sia stato dato corso alla procedura di notifica ai diretti interessati.

L'azione disciplinare è stata avviata dall'Ordine territoriale competente nei confronti del consigliere nazionale, a seguito della diffusione in rete (sulla bacheca Facebook) del risultato di un procedimento disciplinare a carico di una collega, subito dopo la votazione.

- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.10.2011*

### **I-2-15 Uso di frasi improprie e messaggi distorti**

Anche quando si affrontano in termini positivi problematiche di carattere sociale va prestata attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga un messaggio distorto ed apparentemente dispregiativo o razzista.

Nel caso in esame, una giornalista aveva definito "pupazzetti di colore agli ordini di qualche scuderia" gli abituali vincitori di maratone, attorno a cui si muove il mondo di procuratori e scuderie, nel contesto di un articolo che si proponeva – secondo l'articolista - di richiamare l'attenzione verso i tanti atleti, magari persino in carrozzella, che hanno il merito di esaltare il ruolo dell'agonismo dilettantistico nelle manifestazioni sportive di massa.

Preso atto di tali chiarimenti, il Consiglio di Disciplina Nazionale - nel ridurre la sanzione inflitta dai primi giudici - ha ribadito l'esigenza, per i giornalisti, di prestare la massima attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga un messaggio diverso dalle finalità dell'autore.

- C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avverso delibera Ordine Toscana 11.5.2012*

### **I-2-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell'editoriale confonde il proprio ruolo di presidente di un'Associazione con quello di giornalista**

Nei suoi editoriali e servizi televisivi il direttore di una testata non può confondere, per proprie finalità, il ruolo di giornalista con la sua carica di presidente di un'associazione, perché viene meno l'autonomia del giornalista e l'imparzialità del messaggio.

Il Consiglio della Toscana aveva sanzionato con la censura il direttore di una tv che nel corso di alcuni editoriali aveva polemizzato con un giornalista trattando argomenti riferiti alla propria attività di presidente di un'associazione onlus, invece di affrontare tematiche di carattere generale.

A seguito del ravvedimento dell'incolpato, che ha anche rivendicato la propria buona fede, la sanzione è stata ridotta ad avvertimento.

- C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Ordine Toscana 8.10.2012*

### **I-2-17 Messaggio giornalistico e 'commistioni improprie' con quello pubblicitario**

Si ha pubblicità impropria od occulta quando vi concorrono in modo evidente l'impostazione grafica, le didascalie e le foto che accompagnano il servizio, con ciò violando l'obbligo di distinguere nettamente il messaggio giornalistico da quello pubblicitario.

Nel caso in esame, il direttore di un settimanale è stato sanzionato per la pubblicazione di due edizioni contenenti dei servizi aventi intenti pubblicitari occulti: nel primo, infatti, era stato proposto un servizio sulla nazionale italiana di calcio, pubblicando in copertina la foto dei calciatori che successivamente è stata utilizzata dal marchio di intimo maschile indicato nel servizio per la sua campagna pubblicitaria sui giornali e sui tabelloni murali di tutta Italia. Nel secondo servizio, sotto forma di anticipazione di un lancio di moda stagionale, erano stati pubblicati dei backstage forniti dalla stessa società.

- C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **I-2-18 Iscrizione nell'elenco pubblicitisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale**

Compromette gravemente la dignità professionale il direttore di un giornale che si avvale della collaborazione di aspiranti pubblicitisti e li 'retribuisce' solo con la documentazione utile ad ottenere l'iscrizione all'albo professionale.

È stato, perciò, sanzionato con la sospensione per dodici mesi, il direttore di un giornale accusato di aver reclutato giovani desiderosi di diventare pubblicitisti, utilizzandoli per raccogliere notizie e scrivere articoli circa eventi sportivi in programma nei più disparati centri del Lazio, nonché di aver fatto loro firmare attestazioni di pagamento non rispondenti al vero in cambio della documentazione utile

per l'iscrizione nell'albo professionale.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012*

### **I-2-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristretta di persone (mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modo anomalo. Non c'è dolo**

L'acquisizione indebita di frasi pronunciate attraverso e-mail indirizzate ad un ristretto numero di persone (mailing list) e quindi destinate a rimanere corrispondenza riservata in tale contesto, non possono costituire mezzo di prova per avviare un provvedimento disciplinare.

La sanzione originariamente inflitta dai primi giudici ad una giornalista era stata annullata per vizio insanabile, per cui il procedimento è stato riassunto dal CDN, che, conclusa l'istruttoria, ha proscioltto l'incolpata. Questa, oltre a giustificare alcune affermazioni riferite all'Ordine Regionale di appartenenza con lo stato d'animo esasperato dei giornalisti precari, ha affermato che tali frasi contestate facevano parte di uno scambio di battute inviate a mezzo email tra i soli iscritti al locale coordinamento regionale di categoria, e quindi destinate a rimanere private.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Proscioltta Emiliana Cirillo*

### **I-2-20 Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoli**

Costituisce illecito disciplinare la pubblicazione, a corredo di articoli e notizie, di foto artefatte mediante, l'aggiunta di elementi estranei al contesto di cui si parla, ma tali da apparire conformi alla realtà ripresa dall'autore dello scatto.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la sanzione dell'avvertimento ad un direttore, in quanto, nelle foto a corredo di un servizio sulla guerra in Medio Oriente del 2008, mediante una rielaborazione grafica, si era operata una giustapposizione di elicotteri militari in posizione sovrastante rispetto ad un soldato in azione di combattimento e ad un edificio distrutto dai bombardamenti. Ciò -ha osservato tra l'altro il CDN- disattende le aspettative del lettore ed indebolisce il principio della verità sostanziale dei fatti, che è alla base della professione giornalistica.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **I-2-21 Una notizia - anche se acquisita da fonti attendibili - va sempre verificata**

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ricevute dalle sue fonti per accertarne l'attendibilità e per controllare la fondatezza di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, in modo da salvaguardare la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in esame il giornalista, nel dare notizia di un'ordinanza di "messa alla prova" resa dal Tribunale per i minorenni a carico di due giovani accusati di atti di bullismo, aveva scritto che avrebbero dovuto 'servire alla messa dei frati'. Si è poi giustificato affermando di avere capito male il termine "mensa" e conseguente-

mente di aver male interpretato la notizia da lui avuta (fra le attività di volontariato i due giovani avrebbero dovuto servire alla “mensa” dei frati e non alla Messa, intesa come liturgia).

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel prendere atto delle giustificazioni fornite dal ricorrente, ha ridotto la sanzione (da censura ad avvertimento) ribadendo tuttavia l’obbligo di verificare ogni notizia, anche se ricevuta da fonte attendibile, specie quando risulti di particolare singolarità.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 12.1.2012*

### **I-2-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghi**

Viene meno al dovere di promuovere e garantire la solidarietà tra colleghi il direttore di un’emittente che, nei titoli di coda di un tg, non fa più comparire i nomi dei giornalisti cineoperatori esecutori delle immagini e degli addetti al montaggio dei servizi. Tale decisione, oltre a violare il principio di collaborazione e cooperazione tra colleghi, non consente all’ascoltatore di individuare il responsabile delle immagini e/o del montaggio, esponendo il giornalista che compare in video ad eventuali responsabilità non sue.

- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana 24.9.2012*

### **I-2-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personali**

Al direttore non è consentito utilizzare il giornale per lanciare pesanti insulti ed attacchi personali a uomini pubblici nel contesto di una polemica politica, perché in tal modo viene meno al dovere del rispetto della persona e della sua dignità.

Il giornalista è stato sanzionato perché, nel criticare delle proposte formulate da un parlamentare, lo aveva additato con un termine oltraggioso e offensivo sul piano personale: sospensione per due mesi dall’esercizio dell’attività professionale.

- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012*

### **I-2-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezza**

Nel resoconto delle indagini seguite ad un gravissimo fatto di cronaca, il giornalista deve osservare prudenza nel riportare i dati personali dei sospettati, specie quando, per il clamore e l’orrore suscitato dal fatto, si mette a repentaglio la dignità e l’incolumità di soggetti inizialmente indagati e poi risultati totalmente estranei. Nelle indagini seguite al grave attentato ad una scuola di Brindisi, su un giornale e attraverso messaggi-tweet, il direttore aveva pubblicato molti particolari su persone inizialmente indagate ma poi risultate innocenti, facendo prevalere la presunzione di colpevolezza su quella di innocenza. Il periodo di sospensione è stato ridotto per il ravvedimento manifestato dal ricorrente.

- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012 (sanzione ridotta)*



### **I-2-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblico e continenza**

Opera correttamente il giornalista che, nell'illustrare e commentare una sentenza della magistratura, "rispetta i requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica, nel senso che non eccede i limiti della continenza". Il Consiglio di Disciplina Nazionale, anche in aderenza a conforme parere del procuratore generale, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino/esponente che si era ritenuto leso dal resoconto e dal commento fatto da un giornalista alla decisione della magistratura. Infatti non era stato riportato il nome dell'interessato ed il commento rientrava nei limiti della continenza.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012 (archiviazione esposta)*

### **I-2-26 L'atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziato**

La contestazione di addebito deve contenere l'esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto imputabile, indicando tutti i dati necessari per chiarire la dinamica degli episodi narrati, in modo da consentire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.

In assenza di tali condizioni, si annulla la sanzione.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012*

### **I-2-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironiche fatte in un contesto ad alto potenziale di violenza**

Il giornalista, nel formulare domande, deve sempre mantenere un tono di sobrietà e rispettare la continenza espressiva. A maggior ragione, una battuta "di spirito" apparentemente innocua, fatta nel contesto di un servizio di interviste a tifosi di opposte squadre, nel corso di un prepartita di calcio ad alto potenziale di rischio per l'ordine pubblico, può determinare valutazioni discordanti e situazioni pericolose. Pur essendo stato escluso ogni intento discriminatorio, il ricorrente è stato sanzionato per avere inserito, nella domanda rivolta ad un sostenitore juventino, una battuta di spirito su un inaccettabile luogo comune con cui in alcuni stadi vengono apostrofati i tifosi napoletani.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **I-2-28 Un giornalista non concede la propria immagine per fini pubblicitari**

La Carta dei doveri del giornalista consente prestazioni a titolo gratuito per iniziative pubblicitarie solo se hanno finalità sociali, umanitarie, culturali, religiose, artistiche, sindacali e comunque prive di carattere speculativo.

Pertanto, viola le disposizioni contenute nella Carta dei doveri il giornalista che, anche a titolo gratuito e per una sola volta, presta la propria immagine, con l'indi-



cazione dello status professionale, per la pubblicità di un'impresa commerciale. La foto del giornalista era stata pubblicata, assieme ad altre di 'volti noti' della Città, nel quadro di una campagna pubblicitaria promossa da una ditta commerciale

- C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso delibera Ordine Liguria 7.12.2013*

### **I-2-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore**

L'art. 9 del codice di deontologia prevede che "nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche ecc."

Pertanto, oltre al giornalista autore degli articoli, è stato sanzionato per omesso controllo anche il direttore di un quotidiano che ha acconsentito la pubblicazione di una serie di articoli con valutazioni connotate da disprezzo e razzismo, tali di fomentare l'odio razziale. Al centro della vicenda sette articoli ritenuti discriminatori nei confronti di zingari e rom.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-2-30 Non è automatica la culpa in vigilando del Direttore in presenza di controverse valutazioni di un articolo**

Non è automatica la responsabilità del Direttore per omesso controllo in presenza di espressioni sarcastiche, prive di intenzioni manifestamente diffamatorie, per le quali i primi giudici hanno inflitto all'autore dell'articolo la sanzione minimale dell'avvertimento, motivando però la loro decisione anche con la 'non collaborazione' dell'incolpato nel corso del procedimento.

In casi del genere risulta infatti difficile per il Direttore, nella sua doverosa attività di controllo, individuare elementi da 'correggere' o censurare in un articolo sarcastico e privo di affermazioni palesemente offensive.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012*

### **I-2-31 Pubblicazione di 'voci' correnti non veritiere**

Il giornalista ha sempre l'obbligo di verificare le fonti, specie in presenza di 'voci' che, una volta pubblicate, possono determinare notevole clamore per la notorietà dei personaggi coinvolti.

Nel caso di specie era stata pubblicata la notizia di una presunta e non veritiera notizia di una rottura sentimentale che avrebbe coinvolto l'allora Presidente della Camera dei Deputati.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012*

**CONFORME**

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012 (omesso controllo quale Direttore)*

**I-2-32 Chi offende l'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare**

È chiamato a rispondere deontologicamente il giornalista che, polemizzando con i vertici dell'Ordine territoriale nel corso di una vicenda elettorale per il rinnovo delle cariche, finisce con l'offendere l'intera istituzione di cui fa parte. Ciò perché non può essere negata la portata offensiva di una polemica in cui si parla di 'brogli' senza fornire prove, e si paragonano le vicende elettorali a quelle del Gabon.

Nel confermare la responsabilità dell'iscritto, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha tuttavia ridotto la sanzione considerando le aspre polemiche che a volte caratterizzano le vicende elettorali anche di un ordine professionale.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso delibera Ordine Lombardia 7.6.2012*

**I-2-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell'Albo. Radiazione**

È radiato il giornalista che ha tenuto un comportamento lesivo della professionalità e della dignità dell'Ordine, nonché gravemente disdicevole del decoro professionale sino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'Albo. Ciò in base a quanto disposto dall'art.55 della legge 3.2.1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti.

Il CDN ha pertanto respinto il ricorso di un pubblicista, radiato a seguito di una vicenda giudiziaria in cui erano coinvolti dei minori, per fatti e comportamenti tenuti all'estero e che hanno avuto ampia risonanza nel territorio di competenza dell'Ordine professionale presso cui era iscritto.

- C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*

**I-2-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilire la dignità della persona**

Assume rilievo deontologico, ai sensi dell'art.2 della legge professionale, il comportamento del giornalista che in un servizio televisivo su una persona, integra le immagini con commenti sarcastici insinuando e contestualizzando fatti e comportamenti diversi, col risultato di svilire il ruolo e la personalità del soggetto ripreso. Il servizio televisivo aveva ripreso in alcuni momenti di vita quotidiana, quale semplice cittadino, un magistrato assunto a notorietà per avere emesso una sentenza che aveva suscitato molto clamore; le immagini erano state accompagnate da commenti sarcastici e definizioni svilenti come 'stravagante' ed altre.

È stata quindi confermata la sospensione della giornalista per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale.

- C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Annalisa Spinosa avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010*

### **Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale ai sensi degli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi**

Nei casi che seguono, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati alcuni ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte dagli organi regionali, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha dato avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento ed ha assunto le conseguenti decisioni.

#### **I-2-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minori**

L'art.7 del codice deontologico prevede espressamente che *“il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di critica e di cronaca”*. Solo in presenza di un motivo di particolare interesse pubblico di una notizia che coinvolga minori spetta al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

Nel contenzioso giudiziario legato alla rivendicazione di un asse ereditario familiare, una parte aveva chiesto il disconoscimento della paternità di un congiunto rispetto a due figli di questo nati in provetta.

Il CDN, pur riconoscendo l'interesse pubblico della notizia e la mancanza delle caratteristiche di gossip nel servizio, ha censurato il ricorso a particolari non essenziali alla illustrazione del fatto ed il mancato rispetto dell'anonimato dei minori.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Censura a Delfina Metz*

~

#### **CONFORME**

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Avvertimento ad Andrea Garibaldi*
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Censura a Maurizio Stefanini*

#### **I-2-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in violazione della Carta di Treviso**

Risponde di mancato controllo il Direttore di un quotidiano che ospita un articolo con l'indicazione anche di nomi, date e luoghi di nascita di minori.

Nel caso in esame, nel descrivere un contenzioso familiare legato alla rivendicazione di un asse ereditario, erano stati pubblicati particolari sulla modalità di procreazione utili alla individuazione di due minori, nati in provetta, con riferimenti non essenziali alla completezza della notizia.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Avvertimento ad Umberto La Rocca*

### **I-2-37 Tutelata la riservatezza dell'identità dei minori Proscioglimento**

Rispetta le regole deontologiche il giornalista che, trattando un caso in cui sono coinvolti minori, si sofferma solo sugli aspetti utili all'essenzialità della notizia, ed evita di riportare i nomi dei bambini.

Nel descrivere una complessa vicenda giudiziaria, il giornalista si è attenuto alle indicazioni della Carta di Treviso, garantendo egualmente la completezza dell'informazione.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Prosciolto Paolo Conti*

### **I-2-38 Intervento sindacale per la libertà della informazione**

Non sempre è soggetto a sanzioni disciplinari il componente del Comitato di redazione che, in un comunicato urgente diramato per difendere l'autonomia di una testata, attribuisce erroneamente la 'paternità' di discutibili scelte editoriali a responsabili diversi da quelli che hanno impartito le disposizioni contestate.

Ciò, in particolare, quando la buona fede è provata da alcune circostanze (impossibilità di riscontri immediati sulla notizia data da superiori su chi personalmente avesse ordinato di non mandare in onda un programma nell'edizione notturna del notiziario; urgenza di manifestare la protesta del sindacato su una decisione ritenuta censoria nel clima di una redazione già impegnata a difendere la sua sopravvivenza nel contesto di una incertezza gestionale e di rapporti sindacali precari).

- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Prosciolto Adalberto Baldini*

### **I-2-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personale e poi invocare la privacy**

Non è possibile chiedere che sia sanzionato un giornalista che ha illustrato una situazione personale quando proprio chi si duole l'ha resa pubblica in modo dettagliato con una intervista rilasciata ad un quotidiano a diffusione nazionale.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012*
- *Prosciolto Cristiano Gatti*

### **I-2-40 Onere della prova - Proscioglimento**

In un procedimento disciplinare a carico di un giornalista, avviato a seguito dell'esposto di un collega, si proscioglie l'incolpato quando al termine della relativa istruttoria non sia stato provato 'con tranquillizzante certezza', un comportamento deontologicamente scorretto.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011*
- *Prosciolto Elio Giuliani*

### **I-2-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere documentate**

Le accuse formulate nei confronti di un collega devono essere certe e documentate perché si possa avviare un'azione disciplinare. In mancanza di riscontri precisi, il ricorso presentato avverso l'archiviazione dell'originario esposto deliberata dai primi giudici, deve essere respinto.

Nel caso in esame il ricorrente aveva denunciato una sua graduale emarginazione dall'attività redazionale, annunciando anche la presentazione alla magistratura di una denuncia per mobbing nei confronti della direttrice della testata.

Sulla base di questa iniziativa giudiziaria, il ricorso era stato ritenuto non manifestamente infondato.

Successivamente, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della comunicazione data dallo stesso ricorrente che il giudice penale ha archiviato la sua denuncia per mobbing. Pertanto tenute presenti le prerogative del direttore nella direzione di una testata, il ricorso è stato respinto.

- C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*

## I-2-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

**L'art. 40 del Regolamento** sulla trattazione dei ricorsi stabilisce che, nei casi di provvedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, valutata caso per caso, l'eventuale esistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, in attesa di pronunciarsi sui vari ricorsi, ha adottato i sottoelencati provvedimenti sulle istanze di sospensione formulate dai ricorrenti.

### I-2-1-1-1 Istanze accolte

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
  
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
  
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
  
- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012*
  
- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013*  
Vedi decisione sui ricorsi a pag. 47
  
- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012*
  
- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012*
  
- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013*

### I-2-1-1-2 Istanze respinte

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*  
Vedi decisione sul ricorso a pag. 50 delib. n. 29
  
- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013*

- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*

## I-2-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONE

**L'articolo 58 della legge n. 69/1963 dispone:** “L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare”.

### **I-2-1-2-1 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenuta prescrizione sui seguenti procedimenti disciplinari:**

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006*
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007*
- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso M.Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*



## I-3 DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

### I-3-1 DECISIONI 2012

#### I-3-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fatti

La identificazione dell'autore materiale di un articolo firmato con uno pseudonimo è irrilevante, in quanto assorbita dall'eventuale illecito, quando si accerta che quanto pubblicato è realmente accaduto e che l'autore si è attenuto alla verità sostanziale dei fatti, senza peraltro esprimere alcun giudizio sulla vicenda resa pubblica.

Infatti, a prescindere dall'identità di chi scrive un articolo usando uno pseudonimo, non vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanza il fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia stato archiviato dall'organo che lo aveva assunto, in quanto nel momento in cui il provvedimento di cui si è data notizia, pur se archiviato in epoca successiva, era operante ed il giornalista ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca.

- C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

#### I-3-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore

Non viola le norme deontologiche chi, iscritto all'Albo dei giornalisti, è chiamato a testimoniare dinanzi al magistrato quale pubblico amministratore per fatti inerenti la sua funzione e, in tale veste, formula valutazioni e giudizi nei confronti di un collega.

Il Consiglio Nazionale ha perciò confermato la decisione dei primi giudici di archiviare l'esposto presentato da un giornalista nei confronti del collega Nicola (Nichi) Vendola per dichiarazioni, poi riportate da alcuni organi di stampa, ritenute dall'esponente lesive della sua dignità. Infatti, a rispondere alle domande del magistrato non è stato il giornalista professionista Vendola, in quanto non è stato chiamato a testimoniare come tale, bensì il primo rappresentante della massima istituzione territoriale pugliese.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2012

#### I-3-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazione di nomi e frasi risultanti da intercettazioni telefoniche

Non è sanzionabile il giornalista che, nel pubblicare il resoconto di una complessa inchiesta giudiziaria con stralci di intercettazioni telefoniche, sottolinea che un im-



prenditore intercettato al telefono con uno dei malavitosi è risultato estraneo alla vicenda.

Lo ha deciso il Consiglio Nazionale a proposito di una vicenda sollevata da alcuni giornalisti di una emittente televisiva che avevano inviato un esposto al Consiglio della Puglia, a tutela del nome del loro editore, riportato nei resoconti relativi all'indagine pubblicati su un quotidiano.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici di archiviare l'esposto, dopo aver accertato che negli articoli era stato chiarito che l'imprenditore non era indagato e successivamente si era data anche ospitalità ad un'ampia replica a firma dello stesso.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **I-3-1-4 Controverza ricostruzione di un fatto cronaca accaduto. Corretto pubblicare tutte le versioni**

Non è sanzionabile il giornalista che pubblica un'intervista su un fatto di cronaca realmente accaduto ospitando poi le ricostruzioni ed opinioni di quanti, a vario titolo interessati, hanno ritenuto di intervenire.

La vicenda trae origine dall'episodio di un ragazzo finito in ospedale dopo un incidente tra studenti verificatosi a scuola e sul quale il padre del minore aveva rilasciato un'intervista lamentando, tra l'altro, scarsi controlli da parte del corpo insegnante. Erano seguite le prese di posizione della dirigente scolastica, che successivamente avrebbe interessato il Consiglio dell'Ordine della Toscana, di docenti e genitori di altri alunni.

Avverso l'archiviazione del suo esposto da parte dei primi giudici, la dirigente scolastica ha proposto ricorso, che il Consiglio Nazionale ha respinto in quanto diritto-dovere del giornalista è quello di informare e nel caso in esame si è data notizia di un episodio realmente accaduto, consentendo poi a tutti gli interessati di rendere pubblica la loro versione dei fatti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **I-3-1-5 È radiato l'iscritto all'Elenco speciale che usa illecitamente un tesserino da professionista**

È incompatibile con la permanenza negli elenchi dell'Ordine chi abbia tentato di usare illecitamente un documento che non gli apparteneva e non sia riuscito a dimostrare come ne sia entrato in possesso.

La vicenda riguarda un iscritto all'Elenco Speciale che aveva presentato, per l'accredito ad una grande manifestazione canora, un tesserino da professionista col suo nome e cognome, non rilasciato dall'Ordine Professionale, e risultato scomparso dagli Uffici, assieme ad altri due.

L'uso illecito di quel documento ha comportato la radiazione dall'Elenco Speciale, in quanto l'iscritto è venuto meno ai doveri di lealtà sanciti dall'art. 2 della legge professionale.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-3-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e della pertinenza. È ammessa**

Riferimenti assai generici a situazioni personali e professionali non determinano violazione di norme deontologiche specie quando accennano, anche in chiave critica, possibili scelte editoriali per la nomina di direttori di testate, e coinvolgono giornalisti noti al pubblico.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato l'archiviazione decisa dal Consiglio dell'Ordine del Veneto dell'esposto presentato da un giornalista che aveva ritenuto l'articolo lesivo della sua dignità.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **I-3-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggio pubblicitario**

Il coordinamento di un dibattito in una convention, non aperta al pubblico, ed organizzata da una ditta per i suoi associati può non essere considerata commistione tra attività giornalistica e pubblicità quando il messaggio non è indirizzato ad un pubblico indiscriminato ma resta circoscritto nell'ambito della manifestazione.

Nel caso in esame un noto giornalista televisivo, che era stato sanzionato in primo grado, ha ottenuto l'accoglimento del ricorso avendo dimostrato che aveva accettato di moderare il dibattito in una convention riservata a dirigenti e dipendenti della ditta organizzatrice dell'evento e di aver ricevuto solo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

- C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

### **Ricorsi di esponenti ritenuti non manifestamente infondati. Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi**

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  
- C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  
- C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  
- C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*



## I-4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

### I-4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2014

#### **I-4-1-1 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori**

Lo stabilisce l'art. 59, comma 2, del Regolamento di esecuzione della legge 03.02.1963, con cui, all'art. 60, si fissa in 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento, il termine entro il quale l'interessato può ricorrere avverso le decisioni degli organi regionali.

In conseguenza il CDN, preso atto della sua presentazione fuori termine, ha dichiarato improponibile il ricorso proposto da un giornalista avverso la nota del Consiglio Regionale che riepilogava l'esito delle conclusioni cui era pervenuto archiviando l'esposto presentato.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Dario Fidora avverso delibera Ordine Sicilia 24 gennaio 2013-Improponibile*

#### **I-4-1-2 È nullo il capo di incolpazione generico**

La lettera con cui si notifica il capo di incolpazione deve contenere ogni elemento necessario per chiarire la dinamica del fatto contestato e la situazione in cui esso si è verificato. Pertanto, deve essere indicato QUANDO è stata commessa la violazione disciplinare contestata, in CHE MODO e DOVE.

In mancanza di tali elementi il capo di incolpazione è nullo.

Nella vicenda esaminata dal CDN, nel capo di incolpazione non erano indicate la data e le circostanze in cui la contestata violazione disciplinare si era verificata. Inoltre non risulta dagli atti che l'incolpato sia stato edotto, della testimonianza poi posta a base del provvedimento impugnato, per potersi difendere.

Sussistendo due vizi insanabili l'atto è stato annullato e gli atti trasmessi al Consiglio di disciplina territoriale competente, perché riesaminasse la questione nella pienezza dei suoi poteri istruttori

- C.D.N. 7 maggio 2014 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Lazio 19 ottobre 2012-Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale*

#### **I-4-1-3 Mancato pagamento di quote annuali e saldo successivo-Cessata materia del contendere**

Le quote annuali richieste dall'Ordine, ai sensi dell'art.11 comma h) e art. 20 comma f) della legge professionale, sono un atto dovuto, in quanto 'quota associativa' di un ente ad appartenenza necessaria ed è obbligo degli iscritti comunicare ogni variazione di recapito.

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale aveva radiato un'iscritta che non aveva corrisposto le quote né aveva risposto alla convocazione, adducendo poi a giustificazione il cambio di sede lavorativa e la mancata ricezione dei relativi avvisi.

Nel corso dell'istruttoria, il CDN ha preso atto che, a seguito del pagamento di quanto dovuto, è cessata la materia del contendere e che l'interessata andava reiscritta nell'Elenco pubblicisti con la precedente anzianità.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014 - Cessata materia del contendere*

Vedi precedente n. 15, pag. 47

#### **I-4-1-4 Ricorso non regolarizzato - La sanzione diventa definitiva**

Quando il ricorso è archiviato, perché dichiarato improcedibile, la sanzione disciplinare comminata dall'organo regionale diviene esecutiva.

L'interessato aveva proposto ricorso avverso la sospensione di due mesi dall'esercizio dell'attività professionale, disposta dai primi giudici ma, nonostante ripetuti solleciti, non ha provveduto a regolarizzarlo, in base alle disposizioni di legge e regolamentari. Pertanto, il CDN ha archiviato il ricorso dichiarandolo improcedibile.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Giuseppe Vespa avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Abruzzo 17.3.2012- Improcedibile*

#### **I-4-1-5 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva**

Il provvedimento di sospensiva su una sanzione disciplinare presuppone l'accertamento di un "fumus boni iuris" e di un "periculum in mora".

Contestualmente alla valutazione sulla eventuale infondatezza del ricorso, infatti, vanno considerati anche i danni gravi ed irreparabili che deriverebbero dall'esecuzione del provvedimento impugnato. Il danno che giustifica l'accoglimento dell'istanza cautelare, infatti, deve essere considerato in modo specifico, come danno ad un particolare interesse del giornalista sanzionato, caratterizzato dalla "gravità" e dalla "irreparabilità" delle conseguenze derivanti dalla delibera a carico.

Non possono quindi rientrare in questa previsione le sanzioni disciplinari lievi come avvertimento o censura che non producono effetti concreti negativi per il giornalista.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014 (censura)- Respinta istanza sospensiva*

Vedi decisione n. 24, pag. 43

~

#### **CONFORME**

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014(avvertimento)- Respinta istanza sospensiva*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Sara Patrizia Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento)- Respinta istanza sospensiva*

### **I-4-1-6 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici**

Costituisce motivo di nullità insanabile la mancata astensione da parte del giudice obbligato a farlo e la contestazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni rese da chi, non ancora incolpato, è ascoltato, in sede di sommarie informazioni precedenti alla formulazione del capo d'incolpazione.

Sulla base di tali considerazioni, il CDN ha annullato un provvedimento disciplinare ed ha rimesso gli atti al Consiglio Territoriale competente perché riesamini la questione nella pienezza dei poteri istruttori e decisorii.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22 marzo 2013- Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **I-4-1-7 Richiesta pagamento quote arretrate. Incompetenza dell'organo disciplinare**

Il Consiglio di Disciplina Nazionale esamina i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, tra cui quella di radiazione per morosità.

Ogni ulteriore contenzioso amministrativo, legato alla delibera disciplinare, rimane escluso dalla competenza del Consiglio di disciplina che non è organo d'appello rispetto ai ricorsi sulla tenuta dell'Albo. Nel caso in esame, era stato proposto ricorso solo avverso la radiazione disposta dal Consiglio di disciplina territoriale per morosità e avverso la richiesta delle quote morose. Nelle more dell'istruttoria del ricorso, il provvedimento sanzionatorio era stato revocato dai primi giudici in considerazione delle dimissioni presentate dal ricorrente e dalla conseguente cancellazione dall'Albo disposta dal Consiglio Regionale. Il CDN si è limitato a dichiarare la cessata materia del contendere per l'aspetto disciplinare, non avendo competenza a conoscere le questioni amministrative sollevate dal ricorrente.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Luigi Busanel avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n.20/2013- Cessata materia del contendere.*

### **I-4-1-8 Art. 49 legge professionale- Giudice naturale**

La competenza a valutare la condotta di un giornalista rimane radicata presso l'Ordine territoriale al quale l'interessato è iscritto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 49, comma 2, e 50 della legge professionale.

È stato perciò respinto il ricorso presentato da un esponente sindacale avverso la decisione del Consiglio di disciplina territoriale di archiviare un esposto in cui si denunciava una violazione di diritti sindacali, in quanto il Consiglio adito non era competente a valutare la condotta di un giornalista, iscritto presso altro Ordine territoriale.

- C.D.N. 18 settembre 2014 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Maurizio Bekar avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Friuli V.Giulia n. 01/2013 - Improcedibile.*

**I-4-2-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinare**

Per consolidata giurisprudenza, l'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale. Quando, invece, l'accertamento dei fatti in sede penale può avere effetto sulle vicende al centro del procedimento disciplinare e le conclusioni del giudice penale possono contribuire, al di là di ogni ragionevole dubbio, a chiarire la condotta e le ragioni del giornalista incolpato, è opportuno attendere le conclusioni della magistratura.

Sulla base di tale principio, il CDN ha annullato la sanzione dell'avvertimento inflitta ad una giornalista per affermazioni fatte in suo post pubblicato sulla pagina personale di Facebook - divenuto materia di accertamento in sede penale - ed ha rinviato gli atti ai primi giudici perché riesaminino la vicenda alla luce delle conclusioni a cui perverrà la magistratura.

Contestualmente, sono stati interrotti i termini per la prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art.56 co. 2 della legge professionale.

- C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo 15.9.2011*

**I-4-2-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzione**

La rinuncia al ricorso avverso una sanzione disciplinare chiude il procedimento e rende definitivo il provvedimento adottato nel primo grado di giudizio.

- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009*

**I-4-2-3 Rinuncia dell'esponente/ricorrente. Si archivia l'esposto**

Quando un esponente si oppone alla decisione dell'organo regionale di archiviare un suo esposto nei confronti di un giornalista e poi, nella fase istruttoria del ricorso, dichiara di rinunciare alla prosecuzione del contenzioso, cessa la materia del contendere con conseguente conferma della decisione dei primi giudici ed archiviazione dell'esposto.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa
- *Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n.79/2012*

~

**CONFORME**

- C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi
- *Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A. Adige 109/2009*

#### **I-4-2-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimento disciplinare**

Gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, che non corrispondono le quote annuali dovute ai sensi dell'art. 11 comma h) e 20 comma f), della legge professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare, perché le quote annuali hanno le stesse caratteristiche e scopi di una tassa, configurandosi come 'quota associativa' di un ente ad appartenenza necessaria.

Tuttavia, nel caso in cui il giornalista sanzionato corrisponda quanto dovuto nel corso del procedimento o anche in pendenza di trattazione del ricorso presentato, avverso la sanzione inflitta in primo grado, cessa la materia del contendere con conseguente reinscrizione dell'interessato, con l'anzianità pregressa.

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso
- *Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rolleri avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012*

#### **I-4-2-5 L'avvertimento del Presidente era un atto monocratico**

È nulla la delibera con cui un Consiglio Regionale ha inflitto ad un giornalista il c.d. "avvertimento del presidente", trattandosi di un richiamo per mancanze di lieve entità che l'art. 52 della legge professionale demandava solo al Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine e lo poneva in alternativa al giudizio disciplinare che l'incolpato poteva richiedere.

La decisione, annullata dal CDN, tra l'altro, era stata assunta prima dell'entrata in vigore della disposizione legislativa che ha scisso le funzioni disciplinari da quelle amministrative con la costituzione dei consigli di disciplina territoriali e l'eliminazione di fatto dello 'avvertimento del Presidente'.

- C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio 22.2.2013*

#### **I-4-2-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio**

Quando nell'atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata è evidente la nullità del provvedimento sanzionatorio. Difatti, non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiara un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l'incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva.

Nel caso in esame, tutta la motivazione del provvedimento impugnato è diversa dall'accusa dalla quale il giornalista era stato chiamato a difendersi con la raccomandata di contestazione.

La deliberazione è stata quindi annullata, con rinvio degli atti al Consiglio Territoriale dell'Ordine del Lazio, perché riesamini la vicenda ed assuma le sue autonome determinazioni.



- C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annullamento con rinvio)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

#### **I-4-2-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile**

Ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il ricorso va presentato entro 30 giorni ed il termine decorre, per l'interessato, dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento.

L'art. 59 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69, inoltre, stabilisce, al 2° comma, che "i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori". Pertanto, quando un ricorso è presentato oltre il trentesimo giorno, non può essere trattato nel merito e deve essere dichiarato irricevibile.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile*

#### **I-4-2-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibile**

Un ricorso può essere esaminato e deciso, solo se accompagnato da alcuni necessari ed inderogabili adempimenti: che sia redatto in bollo o reso in carta da bollo e sia fornita prova che sono stati effettuati i versamenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Quando l'interessato, pur invitato a regolarizzare, non vi provvede, con ciò non coltivando l'istanza di gravame presentata, il ricorso viene dichiarato improcedibile e la decisione impugnata diventa definitiva.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile*

~

#### **CONFORME**

- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile*

- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile*

- C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile*

## I-4-3 DECISIONI DEL CNOG - CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012

### I-4-3-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti ai primi giudici

Dinanzi alla indeterminatezza del capo di incolpazione non basta un semplice richiamo alle norme di legge asseritamente violate né la precisazione degli addebiti fatta in sede di audizione per comminare una sanzione.

Nel caso in esame, dopo una generica contestazione della violazione dell'art. 2 della Legge professionale e della Carta dei Doveri, il Consiglio Territoriale, prima di infliggere la sanzione della censura, aveva convocato la giornalista direttrice di un giornale, e le aveva comunicato *“i motivi e le ragioni della convocazione: non era la prima pagina ad essere oggetto di valutazione, ma l'intero numero ad essere sub judice”*.

A seguito della mancata indicazione dei fatti indicati con specifico riferimento alle pagine nelle quali si sarebbero violate le norme deontologiche, il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito del provvedimento, ha ritenuto fondata l'eccezione della indeterminatezza del capo di incolpazione ed ha restituito gli atti ai primi giudici per le conseguenti determinazioni.

- C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### I-4-3-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato in violazione dell'art. 56 della legge ordinistica

Il mancato rispetto delle formalità indicate nell'art. 56 della legge n. 69/1963 rende nullo il procedimento disciplinare e, quindi, anche il provvedimento con cui è stata inflitta la sanzione.

Dall'istruttoria del ricorso è emersa la mancata formale apertura del procedimento disciplinare, con relativa contestazione degli addebiti ed il mancato rispetto delle procedure nella convocazione dell'interessata, tutti elementi che rendono nullo, per vizio insanabile, l'atto impugnato.

In conseguenza, il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi, ha annullato la deliberazione, senza entrare nel merito, incaricando la Commissione Ricorsi di procedere all'istruttoria e di pronunciarsi sul merito

- C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### I-4-3-3 Violazione dell'art. 10-bis della L.241/90 - L'atto è nullo

Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, integrato dalla legge n. 15/2005: *“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. En-*

tro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti (...) Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.

Pertanto, il Consiglio Nazionale, preso atto che tale preavviso non era stato dato all'interessata prima dell'adozione della delibera di rigetto dell'istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento per la trattazione dei ricorsi, ha annullato l'atto, senza entrare nel merito ed ha incaricato la Commissione Ricorsi di procedere all'istruttoria e di pronunciarsi sul merito.

- C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Vedi decisione n. 2 a pag. 122

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2012

#### **I-4-3-4 Criterio del cd 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio**

In materia di sanzioni amministrative non vi è possibilità di applicazione del criterio del cosiddetto assorbimento. È consentita, sì, l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni ma solo se consumate con un'unica condotta (concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte, tale unificazione non è prevista né consentita (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672).

È uno dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale nell'esame del ricorso di un direttore avverso la sanzione per avere ospitato sul giornale da lui diretto articoli di un giornalista che, dimissionario dall'Ordine in costanza di procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione, successivamente aveva visto accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso avverso il provvedimento di radiazione.

Tale sentenza incide direttamente sul caso in esame modificando il *thema decidendum* e va ad aggiungersi ai motivi sul cd assorbimento con conseguente nullità della delibera impugnata e richiesta al Consiglio territoriale di riesaminare la vicenda valutando se sussistano gli elementi per un nuovo procedimento. Difatti, non si tratta più di valutare la condotta di un direttore che consente di svolgere attività giornalistica a un radiato, bensì la condotta di un direttore responsabile che consente a un non iscritto all'Ordine di svolgere un'attività che in astratto potrebbe porsi in conflitto con la riserva di legge operata dall'art. 45 della legge ordinistica.

Pertanto, il Consiglio nazionale ha annullato la delibera impugnata e ha chiesto ai primi giudici di procedere a una nuova e complessiva valutazione dei fatti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

#### **CONFORME**

- C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **I-4-3-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibile**

Quando il ricorso è privo di uno degli elementi formali costitutivi, tra i quali il pagamento di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni vigenti (artt. 27 e 60 Dpr n.115/1965 e smi, art. 52 Dd 18.07.1923 ministero della Giustizia) e l'interessato non provvede alla sua regolarizzazione, il ricorso viene dichiarato improcedibile, senza alcuna valutazione di merito.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale essendo rimasti inevasi l'invito ed il sollecito alla regolarizzazione.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### **CONFORME**

- C.N. 21 giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  
- C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  
- C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  
- C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
  
- C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **I-4-3-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materia del contendere**

L'obbligo, per gli iscritti, di corrispondere le quote annuali è sancito negli art.11 comma h) e 20 comma f) della legge professionale. Esse, infatti, hanno le stesse caratteristiche e scopi di una tassa e si configurano come "quota associativa" rispetto ad un Ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nell'esaminare un ricorso per il quale, poi, ha preso atto della cessata materia del contendere in quanto il ricorrente, nel frattempo, aveva pagato quanto dovuto.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**I-4-3-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti**

Costituisce vizio insanabile un atto amministrativo redatto nella sola lingua italiana, e non anche in quella tedesca, destinato ad un cittadino tutelato dal Dpr 15 luglio 1988 n.574 recante “norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. I primi giudici avevano adottato un provvedimento di cancellazione dall’Albo dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti - di un cittadino di lingua tedesca, redigendo l’atto nella sola lingua italiana. Il Consiglio Nazionale ha annullato la delibera impugnata e restituito gli atti al Consiglio Territoriale perché riesamini la questione alla luce delle disposizioni sopra richiamate.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione del *Massimario* 2012

**I-4-3-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità - Effetti sulla data di iscrizione**

Resta iscritto, con la precedente anzianità, nelle more del nuovo procedimento, il publicista cancellato dall’Albo con delibera poi revocata in via di autotutela.

Il Consiglio dell’Ordine aveva cancellato un publicista per morosità, senza procedere a previa formale contestazione ed audizione dell’interessato, per cui successivamente ha revocato in via di autotutela la propria deliberazione, dando contestuale avvio al procedimento rituale.

Il Consiglio Nazionale ha preso atto che la revoca del provvedimento impugnato ha prodotto l’effetto di far cessare la materia del contendere, e che, intanto, l’interessato è stato reinscritto con la precedente anzianità.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



## I-5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

### I-5-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del direttore. Responsabilità del capo redattore n. 1/2014

In data 17 dicembre 2012 il Consiglio Regionale dell'Ordine dell'Emilia Romagna sanzionava il collega Giovanni Egidio con due mesi di sospensione in seguito alla pubblicazione sull'edizione di Bologna de "La Repubblica" di un articolo nel quale, il 25 febbraio 2012, si riportavano nome e cognome di una persona disabile vittima di un episodio di malasanità. Proprio quest'ultima, ritenendosi danneggiata nel suo diritto alla privacy, aveva presentato l'esposto da cui era nato il procedimento. Incolpati risultavano il collega Rosario Di Raimondo, autore dell'articolo, e appunto Giovanni Egidio, come responsabile delle pagine di cronaca, nel suo ruolo di redattore capo. Di Raimondo, sanzionato con la censura, non ha ritenuto di presentare ricorso.

Avverso la decisione del Consiglio Regionale ha invece presentato ricorso il collega Giovanni Egidio, in data 15 marzo 2013.

#### I FATTI

Il 25 febbraio del 2012 il giornale La Repubblica, nelle pagine locali di Bologna, pubblica la notizia relativa alla condanna dell'Istituto ortopedico XXXX, riconoscendo i danni provocati a una paziente durante l'operazione al menisco cui si era sottoposta, nel 2002, presso l'istituto medesimo. Nell'artico-

lo si riporta per esteso il nome della signora: "Da quel giorno, la vita di una signora bolognese di 40 anni (..) è cambiata. A causa dell'intervento – dicono i legali della donna – subì dei danni permanenti e oggi è invalida al 60%. Per questo motivo il Tribunale civile di Bologna ha condannato in primo grado l'ospedale a un maxirisarcimento di 750 mila euro, riconoscendo la responsabilità di due sanitari, un medico chirurgo e un'anestesista." Segue una descrizione piuttosto dettagliata dei danni riportati dalla signora: "Quando la donna fu operata, 10 anni fa, aveva una 'lesione al menisco mediale del ginocchio destro', anche se le sue condizioni, secondo la cartella clinica, 'erano comunque buone'. Negli anni successivi (...) accusò diversi continui fastidiosi problemi. A partire dal 'dolore costante alla gamba destra', la 'necessità di due o tre sedute settimanali in palestra, l'assunzione frequente di antidolorifici' (...) il 28 gennaio 2009 la donna venne riconosciuta invalida civile al 60%."

L'articolo spiega che il danno fu provocato, secondo il Tribunale e in base alla perizia medica, da "manovre non sufficientemente caute e quindi erronee", da parte dell'anestesista, tali da procurare "la lesione del nervo femorale". Essendo stata dimessa il giorno seguente l'operazione, la donna "non ha potuto minimamente usufruire di un'adeguata vigilanza post operatoria".

Nell'esposto la ricorrente lamenta che "la testata di Repubblica si era distinta dalle altre per il fatto increscioso di sbattere in prima pagina i dati identifi-

cativi della persona vittima di malasani-  
tà (del tutto irrilevanti ai fini del diritto  
di cronaca) divenuta disabile, con tanto  
di nome e cognome della parte lesa, as-  
sociato ad una dettagliata descrizione  
delle patologie invalidanti, tralasciando  
invece di segnalare i nomi dei medici  
condannati (...) in ossequio alla privacy  
dei potenti e dei po-  
teri forti di questa  
città”.

Dopo aver richia-  
mato le carte deon-  
tologiche e il diritto  
alla privacy dovuto  
alle persone disabi-  
li, l'esponente ri-  
cordava che per la  
leggerezza dei due  
giornalisti (chi aveva scritto l'articolo e  
il responsabile di redazione) la pubbli-  
cità data ai suoi problemi di salute  
l'aveva esposta a spiacevoli inconve-  
nienti, quali ad esempio telefonate  
inopportune e il rischio di azioni di ma-  
lintenzionati attratti dall'entità del risar-  
cimento.

#### LA DIFFUSIONE VIA INTERNET

Il servizio in questione, come ormai ac-  
cade per moltissimi articoli, aveva poi  
avuto una sua “vita” on line, ben più  
lunga di quella cartacea, rendendo di  
fatto “permanente” il danno.

A Giovanni Egidio veniva contestato, in  
particolare, l'omesso controllo relativa-  
mente alla pubblicazione di un testo le-  
sivo della riservatezza di una persona di-  
sabile, violando con ciò quanto stabilito  
dall'art. 10 del codice deontologico rela-  
tivo al trattamento dei dati personali.

“Il giornalista”, stabilisce la norma,  
“nel far riferimento allo stato di salute  
di una determinata persona, identificata  
o identificabile, ne rispetta la dignità, il  
diritto alla riservatezza e al decoro per-

### **Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del direttore. Responsabilità del capo redattore n. 1/2014**

sonale, specie nei casi di malattie gravi  
o terminali, e si astiene dal pubblicare  
dati analitici di interesse strettamente  
clinico”. E ancora: “La pubblicazione è  
ammessa nell'ambito del perseguimen-  
to dell'essenzialità dell'informazione e  
sempre nel rispetto della dignità della  
persona se questa riveste una posizione  
di particolare rilevanza sociale o pub-  
blica”. Si ricorda altresì che “Giovanni  
Egidio, peraltro, è già stato sanzionato  
per una vicenda simile nella quale era-  
no stati pubblicati dati di una minore in  
un testo predisposto da un collaborato-  
re esterno e poi, come in questo caso,  
finito anche on line”.

Ritenendo chiara la violazione deonto-  
logica, il Consiglio regionale, richiama  
la necessità di un “maggior controllo  
interno”, specie in caso di pubblicazio-  
ne on line, assai più difficile da rimu-  
overe completamente. Da qui la sanzio-  
ne: due mesi di sospensione, ai sensi  
degli artt. 48, 51 e 54 della legge 3 feb-  
braio 1963 n. 69.

#### IL RICORSO

Innanzitutto il ricorrente ha chiesto la  
sospensione del provvedimento sanzio-  
natorio e la richiesta viene accolta dal  
Consiglio nazionale di disciplina con  
delibera n. 22/2013, in data 20 marzo.

Secondo la difesa “l'articolo de quo – a  
differenza di quanto assunto nella deli-  
bera impugnata – mirava del tutto cor-  
rettamente a portare a conoscenza del  
pubblico dei lettori una vicenda di cro-  
naca e di mal practice medica quanto  
mai singolare e peculiare nel suo gene-  
re”, anche per la gravità delle conse-  
guenze sulla malcapitata e per l'entità  
del risarcimento stabilito dal Tribunale.  
“La pubblicazione in esame non aveva,  
quindi, alcun tono sensazionalistico o  
pietistico, né tantomeno mirava ad  
esporre la signora e le lesioni da questa



patite alla insana curiosità e morbosità del pubblico.” Al contrario l’articolo, sottolinea il ricorrente, denunciava un “clamoroso caso di responsabilità medica” verificatosi in un istituto di eccellenza e per questo assai rinomato anche a livello internazionale. Inoltre dava conto con il dovuto risalto del “giusto risarcimento, che costituiva davvero un unicum rispetto alla media”, solitamente caratterizzata da cifre “contenute e spesso insoddisfacenti”.

La “sommatoria descrizione della patologia al menisco” patita dall’esponente prima dell’operazione chirurgica è stata riportata “solo ed esclusivamente” per evidenziare come la patologia stessa, “sicuramente fastidiosa per la paziente, le consentiva tuttavia una vita pressoché normale e uno stato di salute complessivamente soddisfacente”, mentre l’esito nefasto dell’intervento aveva determinato un’invalidità permanente al 60%, “compromettendone gravemente l’autonomia e il complessivo stato di salute”.

In sostanza il tono dell’articolo, lungi dal nuocere all’esponente aveva “una valenza assolutamente positiva” nei confronti della signora e diffondeva la notizia dell’importante precedente (il risarcimento) a vantaggio di tutti coloro che fossero stati vittima di un caso di mal practice medica “laddove era stata riferita con dovizia di particolari una vicenda che – ferme restando le lesioni fisiche patite dalla paziente – aveva avuto un esito positivo (quantomeno) in sede giudiziaria.”

La difesa aggiunge poi che furono proprio i legali dell’esponente a fare il nome della loro assistita “e del suo stato di salute (pre e post intervento)”. Né al giornalista che avrebbe poi scritto il pezzo “era mai stato fatto alcun divieto esplicito o implicito dell’uso delle ge-

neralità della signora, inducendo (in tale inequivocabile modo) il dott. XXXX a ritenere di poter riferire in piena serenità i dati personali della paziente. Diversamente non sono stati indicati i nominativi dei medici – sebbene fosse stato posto ben in evidenza l’intervenuto accertamento di responsabilità dei chirurghi e dell’anestesista – ma solo il riferimento alla struttura ospedaliera, sia perché era stato il solo istituto ortopedico Rizzoli ad essere materialmente condannato al risarcimento del danno e sia in quanto trattandosi di una sentenza non ancora passata in giudicato e quindi suscettibile di eventuale riforma in

**Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del direttore. Responsabilità del capo redattore n. 1/2014**

appello ovvero in Cassazione, l’esposizione (in tal caso quanto mai negativa e pregiudizievole, proprio perché non ancora cristallizzata in via giudiziaria) dei nominativi dei medici avrebbe potuto

davvero, in tale specifica fattispecie, integrare una grave violazione della privacy.

“A ciò si aggiunga che la signora (...), proprio a seguito dell’invalidità della stessa riportata nell’anno 2002 a causa del citato intervento chirurgico, è nota nella comunità locale proprio per il suo impegno a favore dei disabili”.

La tesi difensiva ricorda poi che il succitato codice deontologico, all’art. 6, prevede che “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualifica-

zione dei protagonisti.”

Inoltre deve ricordarsi che “tanto il codice deontologico quanto il Codice della Privacy (D.lgs 196/2003) prevedono una disciplina particolare per l’attività giornalistica, che rifugge dalla previsione di regole rigide e minuziose e che affida in prima istanza il bilanciamento tra i diritti e le libertà allo stesso giornalista il quale (in base ad una propria valutazione) acquisisce, seleziona e pubblica i suddetti dati, esprimendosi nella cornice della normativa vigente e nel rispetto del proprio codice di deontologia”.

Il giornalista può “trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell’interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante. Risulta quindi, ragiona la difesa, che la necessità di un “contemperamento” dei due diritti di pari rango costituzionale, quello alla riservatezza e quello alla libera manifestazione del pensiero e al diritto di cronaca, “ha portato il nostro sistema giuridico a dare prevalente tutela al bene compresso (l’informazione) piuttosto che quello esposto a pericolo (la riservatezza)”. Ci si riferisce, si intende a notizie di pubblico interesse, rispondenti a verità, esposte senza eccessi e con l’intento di fornire ricostruzioni obiettive.

Tornando al caso in esame, si fa notare come l’indicazione di nome e cognome della paziente “non aveva di certo finalità lesive” nei confronti della stessa, bensì mirava a “stimolare e rendere effettiva – proprio perché non riguardan-

**Pagine locali  
di un  
quotidiano  
e delega  
funzioni  
del direttore.  
Responsabilità  
del capo  
redattore  
n. 1/2014**

te un soggetto anonimo e indistinto – l’immedesimazione del pubblico nella vicenda personale della signora”. Così si giustificano, secondo la difesa, anche i dettagli ulteriori, i “brevi cenni alla patologia sofferta dalla signora”, riportati per evidenziare la gravità del danno da lei subito.

Il ricorrente nega di aver omesso il controllo, al contrario sostiene di aver “verificato l’operato del collaboratore esterno nel pieno rispetto del codice deontologico”.

Nega altresì che l’articolo sia stato propriamente “diffuso” in rete: “Non ha avuto alcuna diffusione on line, non essendo mai stato pubblicato sulla testata telematica del quotidiano La Repubblica”. Dopo la pubblicazione sull’edizione cartacea in cronaca di Bologna il 25 febbraio del 2012 è stato inserito nell’archivio telematico della testata “come avviene per qualsiasi articolo pubblicato sulla testata cartacea”.

Si fa quindi notare che l’inserimento in archivio on line sia pacificamente considerato, anche sul piano normativo, fattispecie diversa da una “ulteriore pubblicazione”, come invece sostenuto dall’esponente e dai primi giudici. Nonostante ciò “la società editrice ha in ogni caso provveduto alla deindicizzazione dello scritto de quo, disabilitando l’accesso a tale articolo da parte dei motori di ricerca”.

In conclusione la difesa chiede l’annullamento della sanzione o in via subordinata di ridurre la gravità. In via istruttoria viene altresì richiesta la sospensione dell’esecutività della sanzione. Quest’ultima richiesta è accolta dal Consiglio Nazionale di Disciplina con delibera n. 22/2013, in data 20 marzo.

Il Procuratore della Repubblica di Bologna, in data 9 maggio 2013, visti ed esaminati gli atti, “chiede di respingere

il ricorso di appello presentato da Giovanni Egidio e di confermare la delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna", senza ulteriormente argomentare.

Il Consiglio Nazionale di Disciplina, dopo aver accolto l'istanza di sospensione della sanzione, decideva di ascoltare preliminarmente l'autore dell'articolo all'origine del provvedimento.

Di Raimondo ha spiegato innanzitutto i motivi che lo hanno indotto a non presentare a sua volta ricorso: "La mia sanzione è stata più leggera". Inoltre "non mi sono arrampicato sugli specchi"...nel suo comportamento, ammette il collega in sintesi, c'è stato qualcosa di sbagliato ma c'erano anche delle attenuanti. La principale è proprio il rapporto con la fonte, l'avvocato della signora, che non si era minimamente raccomandato di tacere il nome... "non sto dicendo che sia colpa dell'avvocato, sto dicendo come è andata, avevo meno esperienza di oggi ovviamente (...) sì, ho avuto l'impressione che il nome di quella persona non andasse ommesso, o lui (l'avvocato ndr) non avesse interesse che venisse ommesso. Questa è stata l'impressione, che dopo chiaramente si è rivelata sbagliata."

Di Raimondo precisa che l'articolo voleva essere a favore della vittima, che le "rende giustizia", dando conto del risarcimento di 750 mila euro per un danno provocato dall'ospedale". A quel singolo articolo, non seguirono altri approfondimenti. A domanda il collega risponde che non vi fu alcuna discussione con il caporedattore ovvero con il ricorrente, sull'opportunità di pubblicare o meno il nome. La notizia era il clamoroso risarcimento "poi io scrivendola ho messo anche il nome della persona". Quanto alla questione della permanenza dell'articolo nella versione on line, Di Raimondo spiega, come del resto risul-

ta dalle carte, che è stato in un primo tempo tolto dal sito con un intervento della redazione locale – dopo le rimostranze dell'esponente – e successivamente anche dall'archivio storico, operazione che poteva essere conclusa con successo solo da Roma, nella sede centrale del quotidiano. Anche Egidio, testimonia Di Raimondo, si attivò in tal senso.

Il collega Giovanni Egidio, assistito dall'Avv. Martinetti, dopo aver confermato quanto contenuto nelle memorie difensive, sostiene di non sentirsi in difetto, riguardo l'azione del controllo. Riferendosi al legale della signora dice:

**Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del direttore. Responsabilità del capo redattore n. 1/2014**

"L'avvocato non ha allertato il giornalista, che è fra l'altro un collega di cui mi fido che protezione dovevo dare?". Nella sua esposizione – agli atti – Egidio ribadisce più volte che in molti dei casi di cui

ha avuto esperienza nel corso della sua carriera, le parti lese rivendicavano la pubblicità delle proprie generalità come parte della notizia, quasi come una forma risarcitoria, rispetto al danno subito. Oppure, al contrario, erano proprio loro, o i loro avvocati, a chiedere con chiarezza l'anonimato.

"Quando io ho saputo", dice Egidio, "la prima cosa che ho fatto, ho chiesto a Di Raimondo scusa un attimo ma perché metti il nome se parli con l'avvocato? Lui mi ha risposto guarda che l'avvocato non mi ha detto... (sottinteso, nella registrazione, di omettere il nome)".

#### CONSIDERAZIONI

Alla semplice lettura dell'articolo risulta con evidenza il fatto che la pubblica-

zione delle generalità dell'esponente nulla aggiunge e nulla toglie alla cronaca del fatto.

Sarebbe stato pertanto corretto, senza minimamente sminuire il valore informativo dell'articolo, omettere il nome e cognome della signora, limitandosi ad esempio alla pubblicazione delle iniziali o utilizzando un nome di fantasia. Ciò soprattutto in relazione agli ulteriori particolari forniti sul danno subito a causa dell'errore commesso dai medici del XXX. E non c'è dubbio che l'ulteriore permanenza on line dell'articolo – sia pure soltanto nell'archivio del giornale - ne abbia amplificato l'effetto. Tuttavia va considerato che quest'ultimo elemento non aggiunge elementi di colpevolezza o di "dolo" a carico del ricorrente, in quanto trattasi di una destinazione "automatica" – nell'archivio telematico - di tutti gli articoli del giornale.

Non si ravvisa inoltre, proprio per il taglio dato dall'autore al pezzo, alcuna forma di accanimento o di intenzionalità contraria agli interessi dell'esponente. Gli stessi legali rappresentanti di quest'ultima, occorre far notare, non avevano ravvisato la necessità di raccomandare al cronista di rispettare l'anonimato della loro assistita. È semmai l'istituto che viene messo in cattiva luce dalla oggettiva esposizione dei fatti (l'errore, il danno, la sentenza del Tribunale). E appare convincente, a questo Consiglio, anche la ragione addotta, che portò l'autore a non fare i nomi dei medici coinvolti, dato che si trattava di una sentenza al primo grado di giudizio, nella quale veniva condannato al risarcimento del

**Pagine locali  
di un  
quotidiano  
e delega  
funzioni  
del direttore.  
Responsabilità  
del capo  
redattore  
n. 1/2014**

danno l'XXXX in quanto tale.

Vi è poi da considerare il criterio di proporzionalità, dato che l'autore del pezzo è stato sanzionato con la censura, mentre a Giovanni Egidio è stata comminata, per l'omesso controllo, la sanzione della sospensione a due mesi. Se il cronista è stato indotto in errore – perché di errore certo si tratta – dall'atteggiamento degli avvocati, a maggior ragione è comprensibile che nello stesso errore cada il responsabile della pagina, tranquillizzato in merito dal cronista medesimo.

Non si ravvisa malafede tuttavia in una ricostruzione fondata sul ricordo che a distanza di tempo, da una parte o dall'altra, può essere inesatta. Quest'ultimo elemento, però, non si può accogliere come ragione assolutoria definitiva rispetto al "mancato controllo" da parte del redattore capo responsabile delle pagine locali, che pur non rivestendo il ruolo del direttore di testata – e quindi non espressamente chiamato in causa dalla normativa, come asserisce la difesa – per prassi e giurisprudenza consolidata di fatto ne sostituisce la funzione quando il direttore stesso, impossibilitato ad esercitare il controllo di persona, gli delega nell'organizzazione quotidiana del lavoro la funzione relativa. Si ribadisce che senza alcun dubbio il ricorrente Giovanni Egidio avrebbe dovuto esercitare il controllo, prerogativa della sua funzione, affinché l'articolo fosse corretto e fossero omesse le generalità della parte lesa, ovvero l'esponente in primo grado. Si ritiene altresì che sia congrua e proporzionata alla mancanza suddetta, nella modalità in cui si è manifestata, la sanzione dell'avvertimento. Il Consiglio pertanto si pronuncia per il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato l'incolpato

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso a firma di Egidio Giovanni, avverso la delibera prot. 42/2012 resa dall'Ordine dell'Emilia Romagna in data 17 dicembre 2012, e di ridurre la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, commisurandogli la sanzione dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2014

#### **I-5-2 È corretta l'autocertificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo n. 2/2014**

Biagi Patrizia, con atto in data 24 dicembre 2012, ricorre avverso la deliberazione in data 19 ottobre 2012, notificata il 6 dicembre 2012, con la quale il Consiglio dell'Ordine della Sicilia le ha inflitto la sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale.

Il procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare prende le mosse da alcuni esposti presentati dal segretario provinciale dell'Associazione della Stampa di Palermo: col primo, datato 03.12.2009 si lamentava che presso la Mediactivity - dove si editava un tg inviato gratuitamente ad una serie di tv private siciliane (TVT e TG News) - svolgeva lavoro giornalistico (con la conduzione del tg ed effettuando interviste

in studio ed esterne) XXX non iscritto all'Ordine, con conseguente penalizzazione di una collega contrattualizzata che non veniva messa nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro; col secondo, datato 8.2.2010, si rappresentavano alcune situazioni e si tornava a segnalare la situazione denunciata in precedenza, riguardante XXXXX per l'attività svolta in Mediactivity. Va precisato che direttrice di Mediactivity era la Biagi.

Infine, con esposto del 23.4.2010, il segretario dell'Assostampa lamentava che "esistono purtroppo da tempo diversi casi molto anomali e in palese conflitto di legge, di professionisti lavoratori dipendenti", per cui chiedeva l'adozione dei provvedimenti del caso, tra cui il passaggio nell'Elenco dei pubblicisti. Seguiva l'elenco di 7 giornalisti professionisti - tra cui Biagi Patrizia - indicata come "già LSU Comune di Palermo, oggi assegnata all'Ufficio Stampa".

Avvio attività istruttoria

In data 11 febbraio 2011 il Consiglio regionale aveva ascoltato un collaboratore di Mediactivity, XXX e, il 5 marzo 2011, nel quadro dell'assunzione di sommarie informazioni, aveva ascoltato la Biagi.

Con deliberazione del 04/05 marzo 2011 il Consiglio dell'Ordine della Sicilia deliberava l'apertura di procedimento disciplinare a carico della Biagi e con raccomandata del 7 aprile 2011 formulava il seguente capo di incolpazione:

a) violazione degli artt. 2 e 48 nonché degli artt. 1, 29, 31 e 40 della legge 3/2/1963 n. 69, 55 del DPR 4 febbraio 1965 n. 115 e succ. mod. e int., per avere chiesto e ottenuto l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, omettendo di segnalare la mancanza del requisito dell'esclusività professionale



atteso che, sin dall'anno 2000 e anche nel periodo in cui la domanda fu presentata (19 aprile 2007) essa Biagi era in servizio all'assessorato all'Ambiente del Comune di Palermo come lavoratore socialmente utile (LSU), venendo occupata in incarichi per nulla afferenti all'attività esclusiva e continuativa del giornalista professionista;

b) violazione degli artt. 2 e 48, nonché degli artt. 1 e 35 della legge 69/63, 34 del DPR 115/65 e succ. mod. e int., per avere attestato

la regolarità della retribuzione corrisposta nel biennio di cui agli artt. 1 e 35 cit., della "Mediactivity", società editrice della testata da lei diretta, in favore del collaboratore XXX (e di altri), in realtà mai retribuito e costretto a sottoscrivere dichiarazioni non rispondenti al vero per ottenere l'iscrizione come pubblicista; con ciò avallando un'evidente irregolarità, con ciò omettendo i dovuti controlli demandati dalle norme professionali al direttore di una testata; con ciò compromettendo il decoro e la dignità dell'Ordine;

c) violazione degli artt. 2 e 48 della legge 69/63 e della Carta dei doveri del giornalista (titolo "Incompatibilità"), per avere consentito in più occasioni (con video pubblicati sul sito youtube.com) a XXXXXXXX, di intervenire nel corso di un telegiornale diretto dalla Biagi, per perorare l'intervento del Comune di Palermo, diretto alla stabilizzazione e all'inserimento nell'ufficio stampa municipale dei lavoratori socialmente utili (LSU) che fossero anche giornalisti; ciò con palese e inopportuno riferimento personale al diret-

**È corretta  
l'auto-  
certificazione  
di esclusività  
professionale  
in presenza  
di un lavoro  
marginale  
e discontinuo  
n. 2/2014**

tore della testata, tale da inficiare la "fiducia tra la stampa e i lettori".

Con memoria del 16.5.2011, la Biagi contestava il capo di incolpazione, esponendo le sue ragioni. Nel frattempo (rispettivamente l'11.02.2011 e il 29.7.2011) il Consiglio dell'Ordine della Sicilia ascoltava come testi i sigg.ri XXXXXX in ordine all'attività giornalistica svolta in Mediactivity, durante la direzione della Biagi. La Biagi veniva convocata per il 17 febbraio 2012 ma non si presentava. Riconvocata per il 2 marzo 2012, non si presentava, facendo pervenire una lettera con la quale comunicava di aver presentato denuncia-querela e proponeva istanza di ricusazione nei confronti del Consiglio, partendo dalla considerazione, tra l'altro, che la moglie di un consigliere sarebbe risultata in posizione utile nella graduatoria del concorso (poi annullato) per l'accesso all'ufficio stampa di cui la Biagi faceva parte. Tale istanza di ricusazione, non formulata ritualmente secondo le disposizioni di legge in vigore, veniva perciò respinta dal Consiglio della Sicilia.

Riconvocata il 28 marzo, la Biagi rinnovava l'istanza di ricusazione e non si presentava. Seguivano una terza convocazione per il 30 marzo 2012, pure disertata ed un'ultima, il 20 aprile 2012, con conseguente comunicazione, da parte del suo legale, che la Biagi non si sarebbe presentata.

La deliberazione

Nella seduta del 22 giugno 2012, con provvedimento poi formalmente adottato nella seduta del 9/20 ottobre 2012 e notificato il 10/12/2012, il Consiglio Regionale della Sicilia decideva di infliggere alla Biagi la "misura minima della sospensione dall'esercizio professionale per mesi due", con conseguente

cancellazione dall'Elenco dei professionisti, salva la dimostrazione, da parte della stessa, del recupero dell'esclusività professionale.

Si riassumono di seguito, le motivazioni che i primi giudici hanno posto a base del provvedimento impugnato.

Per la contestazione di cui al capo A)

Nel corso delle indagini, il Consiglio ha accertato che Patrizia Biagi ha superato gli esami di idoneità professionale in data 14 aprile 2007 e il 19 dello stesso mese ha presentato all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia una dichiarazione in cui affermava di non svolgere alcuna attività al di fuori di quella giornalistica. Dichiarazione, osservano i primi giudici, non rispondente a verità, in quanto dall'anno 2000 - e fino a tutto il 2010, dunque anche nel periodo in cui la domanda fu presentata - la Biagi era in servizio all'assessorato all'Ambiente del Comune di Palermo come lavoratore socialmente utile (LSU), venendo occupata in incarichi per nulla afferenti all'attività esclusiva e continuativa del giornalista professionista. Solo dalla fine di dicembre 2010 la Biagi veniva temporaneamente inserita nell'Ufficio stampa del Comune. "Più che uno stipendio mensile - ha dichiarato la Biagi davanti al Consiglio dell'Ordine, nell'audizione del 5 marzo 2011 - riceveva un sussidio di disoccupazione, perché non c'era un vero contratto di lavoro". Nel provvedimento impugnato, poi, si legge che in un primo momento la Biagi ha ricordato la natura del suo rapporto con il Comune, facendo riferimento agli ammortizzatori sociali, e poi ha descritto l'attività svolta, parlando del proprio inserimento nella struttura comunale, nella macchina amministrativa e burocratica, e soprattutto ammettendo di essersi occupata sempre di tutt'altro che di giornalismo. "Per sostenere la

natura precaria del suo rapporto di lavoro, in una sconcertante altalena, ella prima sosterrà di ricevere una sorta di sussidio, anziché uno stipendio, poi lo negherà recisamente e infine tornerà sulla linea del sussidio".

Per i primi giudici, insomma, il rapporto degli LSU con il Comune di Palermo, per quanto in astratto e precario, per quel che riguarda la Biagi, "va avanti da ben dodici anni, con ciò smentendosi qualsivoglia aspetto di precariato reale e integrandosi un rapporto organico di inserimento di fatto nei ranghi del Comune di Palermo. E anche se tale rapporto non può, de iure,

**È corretta l'auto-certificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo n. 2/2014**

essere considerato effettivamente stabile o stabilizzato, rimane il fatto che "precaramente", da dodici anni, con un'interruzione di pochi mesi, legata al suo passaggio all'Ufficio stampa, dal quale è stata poi

estromessa, la Biagi si è occupata, nel periodo della contestazione (2007-2010) di tutt'altro che di lavoro giornalistico, rimanendo inattiva dal punto di vista professionale, sia a livello di occupazione che di retribuzione. Cosa che non ha mai comunicato a questo Consiglio dell'Ordine perché valutasse la situazione e adottasse i provvedimenti di propria competenza".

Nel suo provvedimento, il Consiglio della Sicilia, pur richiamando una sentenza della Corte di Cassazione con cui si è stabilito che l'esclusività professionale del giornalista professionista può conciliarsi con altra attività, a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria, ha ritenuto che l'inquadramento come lavoratore so-

cialmente utile sia border line, ‘ambigua’ ai limiti delle norme che regolano l’attività ordinistica.

In questi casi - ha osservato - la precarietà dell’attività svolta potrebbe consentire la permanenza nell’Elenco professionisti, non essendo inficiata l’esclusività professionale. Ma - ha osservato - poiché l’obbligo di esclusività professionale e di effettivo svolgimento della professione decorrono dal momento dell’iscrizione nell’Elenco dei professionisti - dunque, nel caso in esame, dal 19 aprile 2007 - a quella data la Biagi aveva già un incarico al Comune di Palermo per lavori di natura tutt’altro che giornalistica. Di qui, a parere dei primi giudici, la responsabilità della Biagi nel non avere comunicato la diversa situazione professionale.

Per la contestazione di cui al capo B)

Il Consiglio ha contestato alla Biagi, nella sua qualità di direttore del telegiornale Tv News, dell’emittente televisiva palermitana Mediactivity, di essere venuta meno ai suoi doveri di controllo sulla regolarità delle retribuzioni e sui certificati di collaborazione di alcuni aspiranti pubblicisti che hanno iniziato il loro percorso giornalistico a Mediactivity. Ella ha, anzi, attestato tale regolarità, senza garantire la dovuta verifica di tali retribuzioni.

Nel provvedimento impugnato si osserva che il direttore deve verificare la regolarità di quanto avviene nella redazione, dal momento che, in base all’art. 35 della legge professionale, per gli aspiranti pubblicisti, certifica l’attività giornalistica svolta nel biennio e rego-

**È corretta  
l’auto-  
certificazione  
di esclusività  
professionale  
in presenza  
di un lavoro  
marginale  
e discontinuo  
n. 2/2014**

larmente retribuita.

Dall’istruttoria, quale emerge dal provvedimento impugnato, balza evidente la realtà di un’emittente, di proprietà di persone non iscritte all’Ordine, nella quale alcuni collaboratori non sarebbero stati retribuiti, riconoscendo loro solo l’importo della ritenuta d’acconto da far valere, poi, per la richiesta di iscrizione all’Albo dei Pubblicisti. Di tale situazione il Consiglio della Sicilia ha informato la magistratura per gli accertamenti di sua competenza.

I primi giudici, in verità, hanno escluso una responsabilità diretta della Biagi nelle ipotizzate irregolarità gestionali di Mediactivity, imputandole invece delle “omissioni” di informativa all’Ordine e di controllo. Ad esempio, nel momento in cui ha rifiutato di firmare attestati di collaborazione e retribuzione, che sapeva di non poter firmare, tuttavia non ha denunciato nulla di quanto sapeva, limitandosi ad “una sterile e passiva, apparente dissociazione, che non ha avuto alcun esito. Non ha tutelato l’immagine dell’Ordine e i legittimi interessi dei collaboratori né ha denunciato apertamente, in prima battuta al proprio Ordine professionale, che l’avrebbe senz’altro a sua volta tutelata, le irregolarità di cui era a conoscenza e che l’avevano indotta a rassegnare le dimissioni e poi a ritardare il rilascio dei certificati di avvenuta collaborazione, da emettere in favore degli aspiranti pubblicisti XXXX”.

Sulla base dell’articolata istruttoria svolta sul punto, il Consiglio ha ravvisato la responsabilità di Patrizia Biagi in quanto, pur se non direttamente partecipe delle irregolarità gestionali e retributive denunciate dai testi, ha tuttavia avuto un atteggiamento definito omissivo.

Secondo i primi giudici, la giornalista



ha ammesso di avere agito in maniera assolutamente superficiale, con un modo di agire che l'ha portata ad avallare ripetute irregolarità, addirittura nell'incertezza, da parte sua, di chi fosse il vero editore e proprietario della testata. Ripetutamente sollecitata sul punto, agguingono i primi giudici, la Biagi - ascoltata prima dell'apertura del procedimento disciplinare - ha insistito nel dire che lei si "occupava di telegiornale", negando con ciò di avere obblighi di conoscenza di altri fatti relativi all'amministrazione della propria editrice.

Le ragioni del comportamento della stessa Biagi, si legge nel provvedimento impugnato, sono da rinvenire piuttosto nella sua evidente corresponsabilità riguardo agli accadimenti interni alla tv, nella sua incapacità di imporre all'editore il rispetto delle regole, così come la legge e il contratto di lavoro impongono a ciascun direttore.

La responsabilità della Biagi, poi, sarebbe legata al fatto che ha attestato la regolarità di retribuzioni in realtà mai percepite da parte di alcuni collaboratori, consentendo così a Tv News di utilizzare e sfruttare personale giornalistico di fatto non retribuito.

Per la contestazione di cui al punto C) Si osserva per la contestazione di cui al punto C) che discredito per la categoria emerge anche quando ha consentito di intervenire nel telegiornale da lei diretto, in maniera decisamente inopportuna, una persona non iscritta all'Ordine col solo scopo di perorare la causa dei lavoratori/giornalisti LSU del Comune di Palermo (e quindi la personalissima causa della Biagi). A questa persona l'incolpata ha anche consentito, pur non essendo iscritto di avere sporadicamente un ruolo nella redazione di Tv News. Il ricorso

Con atto in data 24.12.2012, acquisito al protocollo in data 18.1.2013, la difesa di Patrizia Biagi ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Consiglio della Sicilia. In via preliminare si ribadiscono i motivi per i quali furono presentate istanze di ricasazione nel procedimento di primo grado, avendo ravvisato da una parte l'esistenza di conflitto di interessi tra alcuni componenti dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e loro congiunti nelle vicende lavorative oggetto del procedimento disciplinare e dall'altra un clima da "inquisizione" che, secondo la difesa, avrebbe segnato lo svolgimento dell'intero iter del procedimento disciplinare. Clima inquisitorio che, con grande nitidezza, si appalesa nella "conduzione degli interrogatori".

Quindi ha contestato il provvedimento

**È corretta l'auto-certificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo n. 2/2014**

impugnato, osservando:

Quanto al capo a), mancanza del requisito della esclusività professionale. Per la dottrina giuslavoristica e per univoco indirizzo della giurisprudenza della Corte

di Cassazione, il lavoro socialmente utile non configura un lavoro né subordinato né autonomo ma soltanto un rapporto giuridico previdenziale rientrante nelle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato. Pertanto, si osserva, non si configura alcuna tipologia di lavoro dipendente o di attività professionale, tale da rappresentare una lesione dell'esclusività professionale, poiché tra la pubblica amministrazione e i lavoratori socialmente utili si instaura un rapporto disciplinato da una legislazione volta a garantire diritti, che trovano il loro fon-

damento nel disposto dell'art. 38 della Costituzione ed impedisce alla persona impegnata in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti delle stesse di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti. A tal proposito, ha richiamato alcune sentenze, tra le quali la n. 3508 della Corte di Cassazione, con la quale si è precisato che il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la "realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva". Ed inoltre: "il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva, ma come si è già detto natura previdenziale". Dopodichè, a proposito della natura giuridica e sulla qualificazione della utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, la difesa della Biagi ha richiamato la sentenza n. 3/2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale si è ribadito che nel rapporto degli LSU non è possibile configurare un normale rapporto di lavoro subordinato pubblico in quanto i lavori socialmente utili sono nati come una politica attiva del lavoro, basati sulla partecipazione ad iniziative di pubblica utilità, limitate nel tempo e per soggetti particolarmente svantaggiati. Il trattamento economico di tali lavoratori, infatti, consiste in un emolumento, non commisurato ex articolo 36 della Costituzione, che riguarda la fattispecie della retribuzione dei lavoratori dipen-

**È corretta  
l'auto-  
certificazione  
di esclusività  
professionale  
in presenza  
di un lavoro  
marginale  
e discontinuo  
n. 2/2014**

denti, ma predeterminato, in maniera fissa, prima in una indennità qualificata come sussidio ex art. 1 comma 1, d. l. 232/1995 e poi in una prestazione economica. Pertanto, si tratta di prestazioni assistenziali poste in essere dallo Stato, attraverso un rapporto giuridico previdenziale e non lavorativo. Concludendo sul punto, la difesa della Biagi ha osservato che non si è verificata, da parte della ricorrente, alcuna violazione del principio di esclusività dell'attività giornalistica, considerata la natura previdenziale della fattispecie dei lavoratori socialmente utili.

Quanto al capo b), presunte violazioni in materia di norme professionali del direttore, ha preliminarmente richiamato le varie disposizioni che regolano l'attività del direttore eccettuando quanto segue. Gli artt. 1 e 35 della legge n. 69/63 e 34 del D.P.R. 115/65 e successive modificazioni e integrazioni, non richiamano obblighi di vigilanza amministrativa o comunque riconducibili alla gestione dell'azienda editoriale ma soltanto sui profili relativi all'esplicazione dell'attività giornalistica. In questa prospettiva, il ruolo del direttore deve essere letto in connessione con il Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CCNLG), che all'articolo 6 indica i compiti del direttore. Ha riportato e commentato, poi, le varie disposizioni di legge e regolamentari, riferite al ruolo del direttore. Pertanto, ha concluso, in base al quadro normativo e contrattuale esistente, al direttore responsabile di una testata giornalistica non può essere attribuito altro obbligo che quello relativo all'attività giornalistica e non di controllo amministrativo interno, per cui alla Biagi non si può contestare l'omessa verifica della veridicità delle ricevute sottoscritte dai collaboratori in favore della Mediactivity. Sul punto, ha

concluso la difesa, la distinzione netta tra direttore ed editore, evidenzia come il primo nulla abbia a che vedere con le problematiche amministrative della testata, contrattuali, salariali, previdenziali, fiscali, che sono di pertinenza del secondo e della sua tecnostuttura. Pertanto, al direttore Biagi non competeva alcun obbligo, in materia di controllo sulle retribuzioni e sulle contribuzioni previdenziali da parte dell'editore nei confronti dei collaboratori.

In conclusione, la difesa della Biagi ha chiesto l'annullamento della deliberazione impugnata:

a) perché mai è venuto meno il vincolo di esclusività dell'attività giornalistica, non potendosi configurare, in fatto e in diritto alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo discendente dalla qualifica di LSU, costituente solo prestazione previdenziale. Conseguentemente, la sanzione proposta del passaggio della ricorrente dall'Albo dei professionisti a quello dei pubblicitari sarebbe nulla ab origine;

b) perché mai ha violato i propri doveri professionali e deontologici nello svolgimento dell'attività di direttore responsabile di "TV News".

Sospensiva, parere PG, controdeduzioni Contestualmente al ricorso, Patrizia Biagi ha chiesto la sospensiva del provvedimento impugnato. Tale richiesta è stata accolta dal Consiglio di Disciplina Nazionale con provvedimento n. 19 del 7.03.2013.

Con nota del 9 maggio 2013, poi il PG di Palermo ha espresso il parere di competenza sul ricorso di Patrizia Biagi e ne ha chiesto il rigetto, sulla base delle considerazioni che seguono:

quanto all'esclusività professionale, perché l'iscrizione come giornalista

professionista era incompatibile con un'attività lavorativa retribuita che, seppure formalmente precaria, si è svolta per diversi anni in modo continuativo ed ha quindi assunto i caratteri di una sostanziale stabilità;

quanto all'attività di direttore della testata "TV News" per l'inosservanza, da

**È corretta l'auto-certificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo n. 2/2014**

parte della Biagi, del dovere di garantire un adeguato controllo sulla regolarità delle retribuzioni e sui certificati di collaborazione di aspiranti pubblicitari all'interno della struttura giornalistica da lei

formalmente diretta, avallando, attraverso l'attestazione non veritiera della regolarità della retribuzione, in realtà non corrisposta, il mancato rispetto delle regole all'interno dell'emittente.

A seguito di tale parere, la difesa della Biagi ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni con atto del 10 giugno 2013 nel quale ha preliminarmente richiamato i motivi per i quali era stata presentata istanza di ricasazione ed ha denunciato un clima "inquisitorio" da parte dei primi giudici.

Nel merito ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni difensive contenute nel ricorso osservando, tra l'altro, che gli aspiranti pubblicitari indicati nel provvedimento hanno sempre escluso una sua diretta responsabilità nella gestione amministrativa della tv privata di cui dirigeva i servizi giornalistici.

L'audizione

Patrizia Biagi, assistita dall'avv. Ballistreri è stata ascoltata dal Consiglio di Disciplina Nazionale il 15.01.2014. Ha confermato ed illustrato il contenuto del

ricorso, rispondendo alle domande della Commissione.

Al termine dell'audizione, il legale ha consegnato al Consiglio un atto del Comune di Palermo (n. 972073) col quale si attesta che Patrizia Biagi è stata avviata ai lavori socialmente utili dal 12.10.1998 per lo svolgimento delle relative attività e che risulta decaduta dalle ASU dal 29.12.2010.

Nell'attestato, si precisa che "la partecipazione ai lavori socialmente utili non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro". Il legale ha insistito nella richiesta di annullamento della delibera impugnata.

#### Considerazioni

In relazioni a quanto lamentato dalla difesa circa le istanze di ricusazione presentate e respinte dai primi giudici ed il clima che avrebbe caratterizzato lo svolgimento dell'azione disciplinare, va chiarito preliminarmente che compito di questo Consiglio è di esaminare i fatti oggetto della decisione e le argomentazioni portate nel ricorso.

Ebbene:

- il ricorso è fondato e va accolto per quanto riguarda le contestazioni relative al capo A) dell'incolpazione (mancanza del requisito della esclusività professionale);

- il ricorso è infondato e va respinto per quanto riguarda le contestazioni relative al capo B) dell'incolpazione (violazione dei propri doveri quale direttore responsabile)

Per i seguenti

#### MOTIVI

CAPO A) Mancanza del requisito del-

l'esclusività professionale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1885/1984, ha stabilito che "il riconoscimento della qualifica di giornalista professionista ben può conciliarsi con l'esplicazione di altra attività, a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria, sì da non incidere sulla pienezza dell'impegno delle energie intellettuali a favore dell'attività giornalistica".

Tale sentenza risulta richiamata dai primi giudici nel provvedimento impugnato, ma è stata frettolosamente liquidata pur ammettendo che il ruolo di lavoratore socialmente utile è border line, cioè uno status anomalo, per poi giungere alla conclusione che si trattava comunque di attività inconciliabile con quella di giornalista professionista.

Proprio la constatazione dell'anomalia dello status di LSU, invece, imponeva di approfondirlo tenendo presenti le pronunce della Corte di Cassazione richiamate dalla difesa, per potere accertare la situazione di fatto.

In effetti, tali sentenze hanno stabilito e ribadito che quella del lavoratore socialmente utile non può essere configurata come attività lavorativa, perché non è retribuita ma compensata con un assegno/sussidio di tipo assistenziale, senza diritto a ferie, ad indennità di malattia, a contributi previdenziali pensione.

Un'ulteriore conferma la si ha nel fatto che gli LSU rimanevano regolarmente iscritti nelle liste di collocamento dei disoccupati proprio perché impegnati in un'attività sociale che richiedeva un impegno limitato ad alcune ore e compensato - si ripete - con un sussidio.

Andava naturalmente accertato semmai, come accaduto in alcuni Comuni, l'Ente locale avesse integrato il sussidio con una sua partecipazione economica

**È corretta  
l'auto-  
certificazione  
di esclusività  
professionale  
in presenza  
di un lavoro  
marginale  
e discontinuo  
n. 2/2014**

e col versamento dei contributi previdenziali, il che avrebbe trasformato lo status di LSU in quello di lavoratore dipendente.

Difatti, questo Consiglio di Disciplina ha chiesto al Comune di Palermo di precisare la posizione di Patrizia Biagi quale LSU e con nota n. 972287 del 20.11.2013, il dirigente del settore risorse umane di quel Comune ha confermato il ruolo di LSU di Patrizia Biagi, precisando le ore settimanali di impegno (20 ore) articolate in un orario non inferiore a 4 ore. Ha altresì chiarito che l'unica integrazione dell'assegno ASU ricevuto dalla Biagi è avvenuta nel febbraio 2007 con euro 162,67.

Vi è quindi la prova che la Biagi, nel periodo in contestazione, è stata assegnata esclusivamente ai lavori socialmente utili; che tale impegno, anche alla luce delle sentenze richiamate dalla difesa, non può assolutamente configurarsi come attività lavorativa configurante con quella di giornalista professionista.

Ricorrono, perciò, le condizioni per considerare l'impegno svolto dalla Biagi quale LSU precaria, discontinuo, marginale e sussidiario (come stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione del 1984), e perciò compatibile con l'attività di giornalista professionista.

Ne consegue che deve essere annullata la sanzione disciplinare e la conseguente cancellazione dall'Albo dei Professionisti per quanto contestato col presente capo A).

Capo B) dell'incolpazione (violazione dei propri doveri quale direttore responsabile)

Le norme di legge e contrattuali scindono il ruolo del direttore e quello dell'editore ma, tra i tanti, affidano al direttore dei compiti di organizzazione interna, di nomina e gestione dei colla-

boratori, e gli riconoscono il diritto-dovere di rilasciare l'attestato di collaborazione "non occasionale e regolarmente retribuita" a quanti, avendo collaborato al giornale da lui diretto, devono presentare istanza di iscrizione all'Elenco dei pubblicitari.

È evidente quindi che, nel rilasciare ta-

**È corretta l'auto-certificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo n. 2/2014**

le attestato, il direttore ha il diritto ed il dovere di verificare che quanto deve, per legge, attestare trovi riscontro negli atti. Invece, ha rilasciato tale attestato per il collaboratore XXXXX, e, quando ciò è sta-

to contestato, si è limitata ad osservare che "così le era stato detto". Il direttore non deve entrare nella gestione dei conti dell'amministrazione ma, quale garante della linea del giornale ed elemento di raccordo tra editore e giornalisti, non può pilatescamente girarsi dall'altra parte. Patrizia Biagi ha volutamente ignorato una situazione che le era nota tanto che ha evitato di sottoscrivere la dichiarazione di compiuto biennio da parte di XXXXX perché a conoscenza della situazione esistente in Mediactivity. Un atteggiamento, il suo, non di partecipazione diretta alla inaccettabile gestione dell'emittente ma di indifferenza ed omissione palesata anche quando ha consentito che un non iscritto all'albo coordinasse di fatto, sia pure per poco tempo, l'attività redazionale. Dalla vicenda quale emerge dal quadro istruttorio, oltre alla responsabilità della Biagi, quale direttore, per l'attestato superficialmente sottoscritto per XXX ed all'indifferenza per la situazione generale dell'emittente, emerge anche un venir meno ai doveri di solidarietà sanciti



dalla legge professionale. Pertanto, le sue giustificazioni, relativamente al capo di incolpazione B), vanno respinte.

Trattamento sanzionatorio  
Sanzionando Patrizia Biagi per i capi di incolpazione A) e B) il Consiglio dell'Ordine della Sicilia aveva deciso di infliggere la "misura minima della sospensione dall'esercizio professionale per mesi due". A seguito dell'accoglimento del ricorso per quanto riguarda il capo di incolpazione A) va quindi rideterminata la sanzione per il capo di incolpazione B), che si ritiene equa in quella della censura.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia del 19 ottobre 2012 con cui è stata inflitta alla giornalista Patrizia Biagi la sanzione della

sospensione per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale con conseguente cancellazione dall'elenco dei Professionisti sino a quando fossero rimaste le cause di non esclusività professionale;

Visto il ricorso in data 24 dicembre 2012 presentato da Patrizia Biagi;

Acquisito il parere del PG e le controdeduzioni dell'interessata;

Preso atto dell'audizione di Patrizia Biagi e del suo legale, fatta il 15.01.2014;

Visti gli artt. 51 e 52 della legge 3 febbraio 1963 n. 69;

Richiamate le considerazioni di cui alla parte motiva del presente provvedimento;

**È corretta  
l'auto-  
certificazione  
di esclusività  
professionale  
in presenza  
di un lavoro  
marginale  
e discontinuo  
n. 2/2014**

DELIBERA

A) di accogliere il ricorso di Patrizia Biagi per la parte relativa al capo A dell'atto di incolpazione (esclusività professionale) annullando in conseguenza la sanzione disciplinare e la cancellazione dall'elenco dei Professionisti resa dall'Ordine della Sicilia in data;

B) di respingere il ricorso di Patrizia Biagi per la parte relativa al capo B) dell'atto di incolpazione (attività di Direttore di Mediactivity) rideterminando quindi la sanzione da infliggere in quella della censura.

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2014.

**I-5-3 Illecito confondere  
il ruolo di giornalista  
con quello di presidente  
di un'associazione cittadina  
n. 6/2014**

Il giornalista pubblicitario Marcello Olivieri, ha presentato ricorso avverso la decisione con la quale il Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo gli ha inflitto la sanzione della censura.

Il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito della presentazione di un esposto, sottoscritto dal sig. Enzo Fosca, nella qualità di segretario regionale Slp Cisl, e di un siglato dalla sig.ra XXXXXXX, dipendente di Poste italiane. Quest'ultima, quale portalettere, era stata fotografata in data 20.05.2010 proprio dal giornalista mentre, in orario di lavoro, entrava in un supermercato e acquistava alcuni prodotti.

Olivieri aveva diffuso in data 20.05.2010, nella qualità di presidente dell'associazione "Teramo Vivi Città", una nota dal titolo "La postina si fa beffa delle Poste Italiane che le da lavoro",

raccontando l'accaduto e specificando di aver informato dei fatti la dirigente di Poste italiane. La notizia era stata ripresa da numerose testate giornalistiche ed era stata pubblicata altresì sul blog della web radio "Radio Lady Italia" di cui Marcello Olivieri è direttore responsabile. La notizia era stata commentata sul web con affermazioni pesanti in danno della XXXXX.

Con atto Prot. 583 del 3 novembre 2010, il Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo aveva contestato a Marcello Olivieri la violazione dell'art. 2 della legge 69/1963 e la Carta dei doveri del giornalista rimproverandogli di non aver effettuato le opportune verifiche prima della diffusione della nota, di non aver dato possibilità di replica alla dipendente – trattandosi di fatti comportanti un pregiudizio – e di aver postato sul blog della radio web messaggi contenenti critiche pesanti rivolte alla postina ripresi in decine di commenti ingiuriosi.

Marcello Olivieri, sentito in audizione dal Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo il 28 Febbraio 2011, aveva escluso di aver commesso violazioni come giornalista evidenziando, tra l'altro, che la nota era stata redatta dalla segreteria dell'associazione "Teramo vivi città", che Radio Lady non aveva nessun blog, e che l'esposto inviato dalla postina all'Ordine dell'Abruzzo conteneva delle falsità in relazione all'orario di lavoro in cui i fatti si erano svolti, e in merito ai prodotti acquistati.

L'Ordine dell'Abruzzo non ha ritenuto di accogliere la tesi sostenuta dell'incolpato motivando la decisione sulla base delle risultanze documentali agli atti e sanzionandolo con la censura. In particolare il Crog ha evidenziato che *"il tenore dei messaggi inseriti nel blog, gli argomenti utilizzati nella di-*

*scussione con i partecipanti, la conoscenza dettagliata dei particolari della vicenda, l'assenza di formali denunce dell'incolpato concernenti eventuali e non dimostrati "furti d'identità" contribuiscono a identificare in modo inequivocabile "ictu oculi" lo stesso Marcello Olivieri come, nello stesso tempo, partecipante al forum sotto il nick name "Radiolady Italia", come autore del servizio, come fonte attraverso la quale (seppure con l'espedito tecnico della diffusione attraverso l'associazione di cui è presidente) tutto il materiale sia stato diffuso ai diversi media che hanno ripreso l'episodio".*

**Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina n. 6/2014**

Nel ricorso innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine, trasmesso per competenza al Consiglio di disciplina nazionale, Olivieri ha contestato il provvedimento adottato dall'Ordine regionale ribadendo, tra l'altro, di non aver svolto alcuna attività giornalistica ma di aver denunciato quanto accaduto nella qualità di rappresentante dell'associazione "Teramo vivi città"; di essere direttore responsabile della radio web Radiolady Italy ma di non essere il titolare dell'omonimo nickname. Ha contestato, inoltre, di aver diffuso una notizia che ha messo la postina a rischio di subire un procedimento disciplinare, sottolineando che il fatto denunciato era di interesse pubblico.

Il ricorrente è stato ritualmente convocato dal Consiglio di disciplina in data 27 novembre 2013 e 11 dicembre 2013, ma ha giustificato le sua assenze con motivi di salute; infine, convocato per il 15 gennaio 2014, ha chiesto che il ricor-

so venisse deciso in sua assenza, ribadendo le motivazioni addotte nel ricorso e inviando l'atto di costituzione di parte civile nel processo per diffamazione, avviato nei confronti di Enzo Fosca, per quanto riportato nell'esposto inviato all'Ordine dei giornalisti dell'Abruzzo.

Il Procuratore Generale della Repubblica dell'Aquila, con parere Prot. 3913 del 12 ottobre 2011, ha richiesto il rigetto del ricorso evidenziando che "l'Olivieri agì – e tanto si rileva univocamente dagli

stralci del dialogo con i partecipanti al forum – nella veste di giornalista, specie ove si consideri che egli richiamò più volte nel corso della conversazione tale sua qualità. L'espedito tecnico utilizzato dall'Olivieri nel corso del dialogo cioè il tentativo di dissimulare la veste di giornalista sotto la diversa attività di rappresentante dell'associazione "Teramo vivi città" dimostra chiaramente il suo intento consapevole di porre in essere un comportamento contrario agli obblighi deontologici imposti dalla Carta dei doveri del giornalista. È parere di questo ufficio che l'Olivieri agì senza la normale prudenza e cautela necessarie richieste proprio al giornalista prima di utilizzare e divulgare una notizia che possa comportare a terzi lesioni alla propria immagine, dignità e decoro".

Il Consiglio di disciplina non condivide le ragioni a discolora addotte da Marcello Olivieri nel suo ricorso per i seguenti

#### MOTIVI

Dall'istruttoria emerge chiaramente che Marcello Olivieri ha violato l'art. 2 del-

### **Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina n. 6/2014**

la legge professionale nonché la Carta dei doveri del giornalista, contravvenendo al dovere d'informazione nel rispetto della personalità altrui.

Dinnanzi ad una postina che, con la divisa di servizio, entra in un supermercato e compra alcuni prodotti, il giornalista pubblicitista Olivieri ha "fiutato" una notizia e l'ha diffusa, senza tuttavia utilizzare le cautele che impone un esercizio deontologicamente corretto della professione di giornalista.

Non hanno pregio, infatti, le sue considerazioni, ribadite negli atti a difesa, secondo cui avrebbe denunciato quanto registrato, agendo come rappresentante dell'associazione di cui è presidente e non come iscritto all'Ordine dei giornalisti. L'interesse pubblico che si paventa essere stato tutelato dall'associazione "Teramo vivi città" attraverso la segnalazione dell'accaduto (ossia la "difesa dei lavoratori onesti di Poste italiane"), è generico né è stato dimostrato un concreto legame dell'associazione di Olivieri rispetto al valore leso dalla condotta della postina.

Inoltre, è evidente che Olivieri abbia dato ai fatti verificatisi sotto i suoi occhi il valore di una "notizia": egli infatti non si è limitato alla denuncia privata di quanto accaduto quanto ha provveduto, tempestivamente ossia nello stesso giorno del fatto, alla diffusione pubblica dell'accaduto, attraverso la diramazione di un comunicato stampa a sua firma, ripreso da molti organi di informazione, in cui non solo si è rappresentato il fatto quanto anche si sono espressi giudizi sulla condotta della postina teramina.

L'assunto, pertanto del ricorrente, non è condivisibile: in buona sostanza la denuncia sulla sosta al supermercato della postina, durante l'orario di servizio, fatta da Olivieri, indipendentemente da



ogni ulteriore accertamento interno da parte di Poste Italiane e senza lasciar spazio ad alcuna replica dell'accusata, è stata divulgata alla stregua di una notizia, contravvenendo ad un preciso obbligo deontologico racchiuso nella Carta dei doveri del giornalista che impone di garantire il contraddittorio a chi può essere danneggiato da una notizia, come correttamente contestato dall'Odg Abruzzo al punto 13) dell'atto di incolpazione del 3.11.2010 (prot. 583/2010). Altresì non hanno pregio le considerazioni fatte da Olivieri in merito alle risposte ai commenti apparsi sul blog della web radio Radiolady Italia, a firma di Radioladyitalia, laddove disconosce che egli abbia partecipato attivamente alla discussione sulla vicenda sostenendo di non essere il blogger dal nick name Radioladyitalia.

Fermo restando che nella sua qualità di direttore responsabile della web radio, avrebbe dovuto vigilare sulla pubblicazione di tutto quanto apparso su [www.Radioladyitalia.it](http://www.Radioladyitalia.it) e impedire che frasi ingiuriose venissero rivolte alla sig.ra XXXX, è evidente, dal tenore dei commenti apparsi, che fosse proprio Olivieri a rispondere utilizzando il nickname Radioladyitalia ai vari interventi, aggiungendo particolari sulla vicenda e rimarcando in molte risposte di aver agito come giornalista, di conoscere le regole deontologiche e averle rispettate, di svolgere la professione giornalistica da trent'anni ecc., come puntualmente riportato nella delibera del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo e come rimarcato dal Procuratore generale della Repubblica dell'Aquila le cui conclusioni si fanno proprie nel presente procedimento.

Invero, Olivieri non ha fornito alcuna prova in ordine alle sue affermazioni a discolpa limitandosi a ribadire quanto

già espresso dinanzi al Consiglio regionale e producendo un atto di costituzione di parte civile

**Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina n. 6/2014**

dinanzi al giudice di pace dell'Aquila, nel processo per diffamazione avviato nei confronti del sindacalista Fosca Ezio Giuseppe, come meglio su indicato. Tale documento è del tutto

ininfluente rispetto ai fatti oggetto di contestazione e non contribuisce a confutare gli addebiti mossi al ricorrente, attenendo ad un vicenda personale che vede Fosca accusato di aver leso la reputazione di Olivieri.

Tutto ciò evidenziato, questo Consiglio di disciplina nazionale ritiene che il ricorso di Marcello Olivieri sia infondato e vada respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore  
**DELIBERA**

Di respingere il ricorso di Olivieri Marcello e di confermare la sanzione della censura deliberata dal Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo in data 15.03.2011.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2014

**I-5-4 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi n. 10/2014**

Il 14/06/2011 il collega Alessandro Bettero presentava al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto

un dettagliato esposto (prot. 2051/2011) in merito a una serie di comportamenti deontologicamente scorretti a suo avviso commessi dal direttore del Messaggero di Sant'Antonio - Edizione Italiana per l'estero, il giornalista padre Luciano Segafreddo, nato a Padova il 7/10/1932 e residente in Padova iscritto all'Albo dei giornalisti del Veneto, elenco pubblicitari, con decorrenza 31/10/1978.

Il collega Bettero contestava:

presunte commistioni tra informazione e pubblicità, con riferimento a numerose pagine del periodico e/o servizi radiofonici acquistati da enti pubblici, attraverso convenzioni con la società editrice, e pubblicati oppure trasmessi almeno dal 2005 in poi, senza la dovuta indicazione della loro natura pubblicitaria/promozionale presunte violazioni della normativa a tutela dei minori, con riferimento sia al Codice della Privacy sia alla Carta di Treviso per la frequente pubblicazione, nei periodici del gruppo, di foto di bambini o adolescenti (molti dei quali malati o in condizioni di chiaro svantaggio) chiaramente riconoscibili e identificabili, e alla pubblicazione di servizi su temi "sensibili" relativi a questioni legate alla salute e alle abitudini sessuali, almeno dal gennaio 2009 in poi; presunti indebiti utilizzi, senza aver mai chiesto né ottenuto preventiva autorizzazione, di tre pseudonimi da sempre utilizzati dal collega Bettero, utilizzati per firmare servizi pubblicati durante un lungo periodo di malattia dello stesso Bettero; presunti utilizzi, anche in questo caso

**Commistione  
giornalismo  
e pubblicità  
ed uso  
arbitrario  
di uno  
pseudonimo  
altrui. Non  
sono ammessi  
n. 10/2014**

senza aver mai chiesto né ottenuto preventiva autorizzazione, della voce pre-registrata sempre dello stesso collega Bettero nel corso di trasmissioni radiofoniche registrate e mandate in onda durante il periodo di malattia di Bettero.

L'Ordine regionale del Veneto si era riunito il 20 settembre 2012 e aveva deciso l'archiviazione del capo di incolpazione al punto B ritenendo che "la scelta di pubblicare tali immagini a corredo di servizi giornalistici ha finalità positive a favore dei minori, in quanto finalizzata a progetto di sostegno e ad iniziative di alto valore sociale".

Invece, in quanto ai capi A), C) e D), il Consiglio regionale del Veneto, nella stessa data, aveva ritenuto la personale responsabilità del giornalista Luciano Segafreddo. In particolare il Consiglio regionale del Veneto aveva sostenuto che le incolpazioni di cui al capo A) erano "ampiamente provate in base alla documentazione probatoria acquisita: il collega padre Luciano Segafreddo - così si legge nel verbale - si è occupato per molti anni, quantomeno dal 2002 a tutto il 2011 (ma vari documenti datati 1994 e 1997 lasciano presumere che gli accordi siano tutti di origine ultradecennale) di attività non compatibili con la deontologia professionale del giornalista". Il Consiglio regionale del Veneto, in questa assidua mancanza di distinzione tra informazione e pubblicità, aveva individuato una violazione chiara delle norme del Codice del Consumo d. lgs 206/2005 ma soprattutto degli articoli 2 e 48 della legge 69/1963 in relazione alla Carta dei doveri del Giornalista dell'8 luglio 1993 nel capitolo "Informazione e pubblicità". Il Consiglio aveva anche ritenuto che non potessero essere considerate in violazione delle norme deontologiche, tra i numerosi servi-

zi indicati nel capo di incolpazione, quelli pubblicati nell'edizione cartacea in cui sono state inserite le indicazioni 'a cura di' e 'pagina redazionale'.

In quanto ai capi C) e D), il Consiglio regionale del Veneto ha visto un "atteggiamento poco trasparente e rispettoso" anche volendo "aderire all'ipotesi che la volontà di padre Segafreddo fosse quella di non 'escludere' Bettero nei lunghi periodi di assenza per malattia e problemi familiari garantendogli visibilità", tesi – questa - sostenuta appunto da padre Luciano Segafreddo.

Per tutte queste ragioni, il Consiglio regionale del Veneto aveva ritenuto la personale responsabilità del collega padre Luciano Segafreddo comminandogli, ai sensi degli articoli 51 e 54 della legge 69/1969, la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per 6 (sei) mesi, per aver gravemente compromesso la dignità professionale.

In data 21/12/2012, con ricorso Prot. 3731/2012, padre Segafreddo impugnava la delibera del Veneto su indicata, chiedendone la riforma o in via subordinata l'applicazione di sanzioni disciplinari meno afflittive (avvertimento o censura).

Contestualmente al ricorso veniva presentata istanza di sospensione della delibera impugnata e il Consiglio di Disciplina Nazionale, con provvedimento n. 4/2013, accoglieva la domanda sospendendo l'efficacia del provvedimento regionale.

Con parere del 19.02.2013 e ritualmente trasmesso all'incolpato per le controdeduzioni, la Procura Generale della Repubblica di Venezia si esprimeva concludendo per la conferma della decisione impugnata.

Il Consiglio Nazionale di Disciplina in data 5 marzo 2014 ha ascoltato il collega Segafreddo, assistito dall'Avv. Piero

Longo, che ha ammesso di aver "commesso degli errori nella disattenzione, come giornalista e come direttore di testata, di non stare nelle norme" riferendosi alla doverosa distinzione tra informazione e pubblicità. Poi ha aggiunto: "Appena abbiamo avuto la certezza di questa mancata attenzione, abbiamo sospeso nel 2010 tutti i contratti, sia con enti di grande prestigio, con i sindacati eccetera troncando quindi anche gli abbonamenti che loro favorivano. Questo l'ho fatto prima che Alessandro Bettero inviasse la documentazione all'Ordine dei giornalisti del Veneto".

In quanto all'uso degli pseudonimi secondo il collega padre Luciano Segafreddo "in 32 anni di lavoro nelle varie

**Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi n. 10/2014**

testate ne sono stati usati almeno 30 da tutta la redazione" e ha sostenuto di aver continuato a usare gli pseudonimi solitamente usati dal collega Alessandro Bettero "per rispetto", cioè per non farlo sentire

isolato nei suoi mesi di assenza". Stessa valutazione era stata fatta per gli "stacchi" con la voce del collega Alessandro Bettero. Secondo Segafreddo era un "tacito uso" anche con altri redattori continuare a usare gli pseudonimi durante le assenze.

Il Consiglio di disciplina nazionale rileva che le condotte contestate a padre Segafreddo hanno violato le norme deontologiche contestate dal Consiglio dell'Ordine del Veneto, per tutte le motivazioni indicate nella delibera impugnata e che qui si fanno proprie.

Questo Consiglio però non può non dare rilevanza alla decisione del collega Luciano Segafreddo di interrompere dal

2010 (e prima del ricorso del collega Bettero) tutti gli accordi che potessero rappresentare una commistione pubblicità-informazione, il Consiglio nazionale di Disciplina, ai soli fini del temperamento della sanzione.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore e ascoltato l'incolpato

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal giornalista padre Luciano Segafreddo e per l'effetto riformare la delibera n. 337/2012 resa dal Consiglio dell'Ordine del Veneto, nella parte della sanzione disciplinare, riducendo al minimo di legge (due mesi) la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. Così deciso in Roma il 5 marzo 2014

**Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi n. 10/2014**

**I-5-5 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici - n. 18/2014**

Il giornalista pubblicista Michele Santoro propone ricorso avverso la delibera del 22 marzo 2013, con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della radiazione.

L'antefatto

Prima di riportare i fatti contestati, le motivazioni dell'atto impugnato, le eccezioni pregiudiziali e le valutazioni giuridiche e di merito poste a base del ricorso, è opportuno premettere che gran parte della vicenda ha come antefatto il video di un colloquio, registrato furtivamente dalla giornalista XXXXX, mentre chiedeva al Presidente pro tempore dell'Ordine della Sicilia, Franco Nicastro, di essere inserita nel seggio elettorale per il rinnovo delle cariche del 2010, e Nicastro che rappresentava l'impossibilità e l'inopportunità di accogliere la richiesta in quanto la XXXX era anche candidata alla consultazione elettorale; a sostegno di ciò, il Presidente aggiungeva che dopo la prima votazione 'fasulla' (perché non si sarebbe raggiunto il quorum di votanti richiesto dalla legge), nella successiva la presenza di un candidato tra gli scrutatori avrebbe creato problemi. Il termine 'fasulla', usato dal Presidente, ed estrapolato dal dialogo, veniva poi trascritto in evidenza sul video confezionato dalla XXXX, temporaneamente apparso (e poi rimosso) sul sito [www.youtube.com](http://www.youtube.com), quindi ripreso, con un primo commento (e con altri successivi) anche sul sito [www.osservatorio-sicilia.it](http://www.osservatorio-sicilia.it), di cui è direttore il ricorrente.

I fatti

Questa la sequenza degli atti ed adempimenti che si sono succeduti sino alla decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia il 22 marzo 2013. Il giornalista Franco Nicastro presenta i sotto elencati esposti con cui lamenta la pubblicazione, sul sito "Osservatorio Sicilia.it", diretto da Michele Santoro, di articoli, commenti e valutazioni che ritiene offensive e diffamatorie.

Esposto del 2 luglio 2010 - vengono trasmessi in copia i seguenti tre articoli:

- 1.6.2010: "Elezioni Ordine Giornalisti

in Sicilia, fra sedute fasulle e stranezze presidenziali” (con la scritta in calce “Pubblicato da direttore”) con cui, prendendo spunto dalla pubblicazione sul sito ‘senza bavaglio.info’ del video realizzato da XXXX, Santoro, oltre ad accennare ad una vicenda giudiziaria in cui sarebbe stato coinvolto Nicastro, riferendosi all’Ordine della Sicilia, scrive tra l’altro, “Una piccola casta che governa con metodi che non appaiono trasparenti e, come mostra il filmato, con metodi alquanto personalistici. Democrazia e trasparenza appaiono, ascoltando Nicastro, lontani anni luce dal pianeta Ordine dei Giornalisti”

Quindi chiedendosi, sulla base di quanto affermato da Nicastro, se esiste una assemblea fasulla, Santoro osserva:” Affermazione grave che dovrebbe quanto meno essere oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica perché, se quanto affermato da Nicastro risultasse vero, ci troveremmo dinanzi ad una elezione probabilmente pilotata”.

• 17.6.2010 - “Ecco il video della ‘verità’ di Franco Nicastro”- viene pubblicato il video realizzato dalla XXXX preceduto da un commento nel quale si afferma tra l’altro:” il video girato dalla collega XXXX in occasione delle elezioni nazionali e regionale dell’Ordine dei Giornalisti ha portato alla luce un sistema allucinante e fa emergere comportamenti che, volendo usare un termine soft, appaiono quanto meno scandalosi... Qualora l’Ordine dei Giornalisti non disponesse l’annullamento delle elezioni ed una inchiesta sul caso di Francesco Nicastro per fare pulizia in un ambiente che appare inquinato, ciò vorrebbe dire che tutto sommato a Roma questo sistema va bene. Il video è stato fin qui censurato da YouTube ed anche da veho. Noi lo proponiamo, nes-

suno ci può censurare, e lo terremo in prima pagina fino a quando non sarà ripristinato il ‘diritto’ all’interno del pianeta ODG”;

• 7.6.2010 “Odg Sicilia e le assemblee fasulle di cui nessuno parla”. In questo articolo, richiamando le elezioni per il rinnovo delle cariche nell’Ordine, Santoro afferma tra l’altro: “una fitta coltre di nebbia è scesa su fatti gravi che altrove, che so, mettiamo in Kenia, avrebbero provocato uno scontro unico e una serie di dimissioni a catena. In Sicilia invece il Presidente dell’ordine (scusate se scriviamo ordine con la ‘o’ minuscola) che con naturalezza tutta sicilia-

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

na si lascia scappare che esistono di fatto assemblee ‘fasulle’ è passata nel buio pesto dei media e rimasta all’interno del ‘palazzo’ anche se il video che ‘inchioda’ Nicastro, che ricordiamo è uno degli ol-

tre venti giornalisti assunti alla Regione Siciliana con procedimento ritenuto illegittimo dalla Corte dei Conti che ha chiesto all’ex Presidente Totò Cuffaro ed all’attuale Raffaele Lombardo i danni provocati all’erario con queste assunzioni ed anche per l’illecito mantenimento in servizio di questo gruppo di ‘prediletti’, circola liberamente su internet”. Quindi, rilevato che Nicastro non ha smentito, e che il Consiglio Nazionale non è intervenuto sulla vicenda, afferma: “In altre nazioni, mettiamo il Kenia, l’ordine nazionale (che, peraltro, non esiste perché non esiste l’ordine) sarebbe intervenuto ed avrebbe aperto una inchiesta. Ma siamo in Sicilia, e la Sicilia, si sa, è democratica. Ognuno può fare quel che vuole... dal Palazzo!



Noi siamo liberi, non siamo al servizio di nessuno, e di questa cosa ne parleremo per molto tempo, almeno fino a quando chi ha il dovere di intervenire non ci spiegherà a cosa servono le assemblee 'FASULLE' all'Ordine regionale dei giornalisti di Sicilia”.

Nell'esposto a cui allega i tre articoli sopra riportati Nicastro fa rilevare che è assolutamente infondata l'affermazione secondo la quale sarebbe coinvolto in una inchiesta su presunte assunzioni irregolari di giornalisti all'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione Siciliana. Infatti è estraneo a tale inchiesta non essendo stato né indagato né sentito come persona informata sui fatti.

Esposto del 3 febbraio 2011- Nicastro allega i seguenti articoli apparsi su 'Osservatorio Sicilia' e che ritiene offensivi:

- 27.11.2010 - “Corte dei Conti. Storia dei mega Ufficio Stampa regionale: il PM chiede risarcimento oltre 7 mln.....”, nel quale si afferma tra l'altro: “Tra le persone coinvolte non va dimenticato che c'è anche Francesco Nicastro, Presidente dell'Ordine Regionale dei Giornalisti che recentemente, come già noto, si è reso protagonista di un altro inquietante episodio documentato con un video che circola in internet, ma che è depositato anche in Procura della Repubblica, dove si vede e si sente Nicastro affermare con candida innocenza che esistono anche assemblee fasulle all'Ordine dei Giornalisti”;

- 2.2.2011- “L'Ordine dei Giornalisti di Sicilia parte civile nel processo Rostagno ma tace sulle assemblee 'fasulle’”.

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

Commentando la decisione dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia di costituirsi parte civile nel processo Rostagno, giornalista ucciso dalla mafia, Santoro scrive, tra l'altro:” Ma forse l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia rispetterebbe meglio la memoria di Rostagno se facesse 'pulizia' al suo interno e chiarisse le incredibili vicissitudini dell'ex Presidente Franco Nicastro e le sue asserite 'assemblee fasulle’”.

- 3.2.2011 - ”Ordine dei giornalisti Sicilia: Rostagno giornalista serio e scrupoloso... Silenzio su Franco Nicastro”.

A commento del comunicato con cui l'Ordine della Sicilia manifesta soddisfazione per essere stato ammesso come parte civile nel processo Rostagno, Santoro scrive: “Silenzio invece sullo scandalo Franco Nicastro e le assemblee dell'ODG 'fasulle’”.

11 febbraio 2011 - Ad integrazione dei precedenti, Nicastro trasmette altro esposto a cui allega un articolo apparso il 9 febbraio 2011 dal titolo “Giornalisti di Sicilia. Una storia gloriosa ma non per i loro organi collettivi e i loro giornali”. Partendo dalla notizia relativa all'ammissione dell'Ordine della Sicilia come parte civile nel processo Rostagno, Santoro scrive, tra l'altro: “Ma l'aver chiesto ed ottenuto di essere parte nel processo Rostagno non solleva l'odg Sicilia della responsabilità di dover chiarire i dubbi circa la validità delle ultime elezioni, oggetto anche di esposti in varie procure della repubblica e sulle incredibili affermazioni dell'ex Presidente Franco Nicastro, che in sede di elezioni ha tranquillamente parlato di 'assemblea fasulla'. Anzi, le due cose, la partecipazione al processo e il caso Nicastro non stanno per niente bene insieme. L'ODG, ammesso che le elezioni siano valide, avrebbe l'obbligo di indire una commissione d'inchiesta

per chiarire il caso Nicastro. Non facendolo, l'ODG Sicilia dà l'impressione di essersi chiuso a riccio nel palazzo evitando di prendere iniziative tese alla trasparenza ed al rispetto dell'Ordine che, guarda caso, riguardano l'ex Presidente dell'Ordine".

L'articolo si chiude poi con queste considerazioni: "Il caso dell'ex Presidente Nicastro, ora consigliere nazionale, sembra avvolto da una fitta nebbia. Roma si è chiamata fuori dietro una supposta e poco credibile 'autonomia' di ogni singolo ordine regionale. Palermo invece, tace. E questo fa sorgere una domanda che dovrebbe avere una risposta da parte dell'Ordine Nazionale e dell'ODG Sicilia: sono tutti uguali i giornalisti in Sicilia e godono tutti degli stessi diritti al di là della loro posizione? Esistono nell'ambito dell'ODG impunità?"

Le sommarie informazioni

Con telegramma del 3 febbraio 2011, il Consiglio dell'Ordine della Sicilia convoca Michele Santoro per venerdì 11 febbraio alle ore 11.45, presso la sede di Palermo, "per chiarimenti su tua attività giornalistica".

Santoro si presenta, riceve assicurazioni che al momento non è incolpato di nulla e che l'audizione serve per acquisire chiarimenti sulle vicende oggetto degli esposti. Nel corso dell'audizione, Santoro apprende che Franco Nicastro non è coinvolto nella vicenda giudiziaria dell'Ufficio Stampa della Regione Sicilia.

Nello stesso giorno, dopo l'audizione, sulla base di quanto appreso durante l'audizione, che cioè il Nicastro coinvolto nella vicenda Corte dei Conti è persona diversa da Franco Nicastro, pubblica una rettifica ammettendo che si è trattato di un 'deprecabile quanto incredibile' suo errore per uno 'scambio

di persona' ed invia una lettera a Nicastro, con la quale chiede scusa per l'errore in cui è incorso.

L'apertura del procedimento disciplinare

Nella seduta del 4/5 marzo 2011, il Consiglio dell'Ordine della Sicilia delibera l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti di Michele Santoro e con raccomandata postale n.341 del 7 aprile 2011 notifica all'incolpato tale decisione, con i seguenti capi di incolpazione:

a) Violazione degli artt. 2 e 48 della legge 3/2/1963 n. 69, in relazione agli artt. 595 e 368 C.P., nonché violazione della

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

Carta dei doveri del giornalista (titoli: "Responsabilità del giornalista", "Rettifica e replica", "Le fonti"):

1) per avere ripetutamente commesso atti lesivi della dignità dell'Ordine e di quella del suo ex

presidente Franco NICASTRO, omettendo le dovute e opportune verifiche di tipo giornalistico, attribuendo allo stesso NICASTRO fatti determinati e gravi in realtà da lui mai commessi e all'Ordine, regionale e nazionale, di avere asseritamente garantito allo stesso ex presidente una sorta di copertura;

2) in particolare, per avere affermato tra l'altro che Nicastro avrebbe propugnato "con candida innocenza che esistono anche assemblee fasulle all'Ordine" e per avere invocato nei suoi confronti la necessità di "fare pulizia in un ambiente che appare inquinato";

3) per avere rimarcato un'espressione usata da Nicastro ("seduta fasulla") pronunciata in un video illecitamente registrato e oggetto di separato procedi-

mento disciplinare nei confronti di altra iscritta; video per di più pubblicato dallo stesso Santoro sul suo sito 'osservatorio-sicilia.com'; tutto ciò omettendo di specificare che l'espressione "seduta fasulla" si riferiva all'assemblea elettorale in prima convocazione, di cui agli artt. 5 e 12 DPR 4 febbraio 1965 n. 115, che normalmente

va deserta e dunque non è valida se non in presenza di un quorum mai o quasi mai raggiunto in nessuna regione italiana;

4) per avere parlato di "scandalo Franco Nicastro" e "caso Nicastro", sostenendo che in proposito l'Ordine avrebbe mantenuto "silenzi";

5) per non avere mai offerto a Nicastro o all'Ordine professionale opportunità alcuna di replica rispetto ad affermazioni risultate gratuite e del tutto infondate;

in Trapani, Palermo e in altre località, dal 17 giugno 2010 a oggi.

b) Violazione degli artt. 2 e 48 della legge 3/2/1963 n. 69, in relazione agli artt. 595 e 368 c.p., nonché violazione della Carta dei doveri del giornalista (titoli: "Responsabilità del giornalista", "Rettifica e replica", "Le fonti"):

1) per avere attribuito falsamente e con gravissima superficialità a Franco Nicastro la qualità di persona sottoposta a indagini penali e contabili in relazione alla vicenda dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione siciliana; fatti ai quali in realtà Franco Nicastro era del tutto estraneo, essendo in realtà coinvolto un collega che ha lo stesso cognome di Nicastro, ma dal nome diverso (XXX); collega la cui posizione per di

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

più è stata archiviata in sede penale, su richiesta dello stesso pubblico ministero; con ciò compromettendo la reputazione dei colleghi Franco Nicastro e Piero Nicastro e la dignità dell'Ordine;

2) per avere diffuso sul suo sito 'osservatorio sicilia.com', partendo dalle considerazioni di cui al superiore capo b-1), una serie di giudizi pesanti sullo stesso Nicastro e sull'Ordine, che non avrebbe provveduto a fare pulizia al proprio interno;

3) per non avere mai offerto a Franco Nicastro opportunità alcuna di replicare alle sue affermazioni totalmente false e infondate;

4) per avere tentato di rimediare attraverso una rettifica solo successivamente all'audizione dell'odierno incolpato e senza porgere direttamente le proprie scuse a Franco Nicastro; con ciò venendo meno all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la fiducia tra la stampa e i lettori.

In Trapani, Palermo e in altre località, dal 27 novembre 2010 all'11 febbraio 2011, data dell'audizione dello stesso Santoro di fronte al Consiglio.

In data 15 aprile 2011, come da verbale regolarmente sottoscritto, Santoro acquisisce copia dei tre esposti di Franco Nicastro, della trascrizione delle audizioni davanti al Consiglio dell'Ordine di Franco Nicastro (15 ottobre 2010) e dello stesso Santoro (11 febbraio 2011). Il 29 luglio 2011 convocato dal Consiglio Regionale per essere sentito a sua difesa, Santoro presenta tre separate istanze:

- con la prima chiede di annullare il procedimento per decorrenza di termini invocando la decorrenza di cui alla L.241/1990. A suo parere insomma l'avvio del provvedimento disciplinare va fatto entro il 30° giorno successivo alla conoscenza del fatto o dei fatti contestati;



- con la seconda ritiene che l'Ordine della Sicilia sia incompetente a giudicarlo perché non è giudice 'terzo;

- con la terza chiede di citare quali testi a discarico, da sottoporre a contraddittorio, i giornalisti XXXXXXXXX.

Inoltre consegna copia dell'articolo di rettifica pubblicato sul conto di Nicastro e chiede copia di alcuni verbali.

La prima e seconda istanza vengono rigettate dal Consiglio dell'Ordine con le seguenti motivazioni:

1) Con riferimento alla prima questione, con cui si propone una istanza annullamento archiviazione per decorrenza dei termini di cui alla L. 241/90 e succ. mod e int., il Consiglio "non ritiene fondata l'interpretazione delle norme relative alla natura giuridica dell'Ordine dei giornalisti, assoggettato alla propria legge istitutiva, che all'art. 58 prevede che l'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto, disciplinando anche le interruzioni della prescrizione e la possibilità che il termine sia prolungato al massimo a sette anni e sei mesi. Nessun termine può dunque essere qualificato come perentorio, nello svolgimento del procedimento disciplinare, che, per quanto riguarda l'Ordine dei Giornalisti, ha anche una fase giurisdizionale prevista davanti al Tribunale e alla Corte d'Appello, nella composizione integrata da giornalisti, secondo quanto disposto dall'art. 63 della legge 3/2/1963 n. 69, e un successivo, possibile passaggio anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione".

2) Con riferimento alla seconda questione, circa la pretesa figura di "parte lesa" rivestita dall'Ordine regionale della Sicilia nell'ambito di questo procedimento, il Consiglio osserva che il capo di incolpazione riproduce con formule tipiche, nella sostanza, quanto disposto dall'art. 48 della legge 69/63, laddove pre-

vede la possibilità di agire disciplinarmente contro gli iscritti che si rendano *colpevoli di fatti che compromettono la propria reputazione e la dignità dell'Ordine*. "In questo senso – osserva – nel procedimento amministrativo, è lo stesso Consiglio regionale che deve valutare questi fatti. Laddove invece Santoro avesse motivo di ritenere che i singoli giudici siano prevenuti nei suoi confronti potrebbe agire ex art. 51 ss. CPC, richiamati dall'art. 50 l. 69/63. Ma l'incolpato ha precisato di non chiedere né l'astensione né di proporre la ricusazione dei singoli membri di questo Consiglio.

Né tanto meno, con riferimento alla questione incidentalmente affrontata da Santoro circa la pretesa opportunità

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

che i consiglieri Arena e Corradino si astengano dal presente procedimento, i consiglieri ritengono di non dover aderire a tale "suggerimento", che pure non è stato formalizzato dall'incolpato. Anche

questo rilievo appare infatti del tutto infondato, atteso che non si rientra affatto nelle previsioni, già richiamate, degli artt. 51 e 52 CPC e che la presenza di Arena e Corradino nel video citato nel procedimento è assolutamente privo di influenza alcuna sul procedimento medesimo".

Si procede quindi all'audizione di Michele Santoro, a sua discolpa.

La delibera di radiazione

Il 17 febbraio 2012- Il Consiglio della Sicilia, dopo doppia votazione a scrutinio segreto, delibera la radiazione di

Michele Santoro, stabilendo che la motivazione, vista la complessità della vicenda, verrà redatta dal relatore e dal segretario entro sessanta giorni e consegnata al Santoro stesso nei termini di legge.

Il 22 marzo 2013 viene formalmente adottato il provvedimento di radiazione. In premessa, i primi giudici ricordano innanzitutto che il procedimento non ha avuto tempi rapidi a causa di una serie di impegni del Consiglio, che nella consiliatura in corso ha tra l'altro registrato due cambi al vertice, con un primo mutamento di consiglio direttivo avvenuto nell'autunno 2010 ed uno successivo, risalente al 30 dicembre 2011. Inoltre, chiariscono, non è estraneo ai tempi di questo procedimento il fatto che per alcuni mesi dopo l'audizione di Santoro, si è rimasti in attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa disciplinare e, in vista della sostituzione, nelle funzioni disciplinari, dei Consigli regionali con i collegi di disciplina, i procedimenti son rimasti di fatto paralizzati. L'entrata in vigore della novella legislativa è stata però successivamente rinviata, con la ripresa, sia pure temporanea, dei pieni poteri disciplinari da parte degli Ordini regionali.

Nelle premesse si rammenta altresì che *“riavviata e conclusa l'istruttoria precedentemente interrotta, riesaminata la voluminosa documentazione, il procedimento veniva deciso in camera di consiglio, con doppia votazione segreta, all'esito della quale la responsabilità disciplinare di Michele Santoro è risultata pienamente fondata”*, per le

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

motivazioni che qui di seguito si riassumono nelle loro parti essenziali.

Ad avviso del Consiglio Regionale, Santoro ha compiuto una *“serie di atti gravissimi, che dimostrano non solo una totale (quanto arrogante) ignoranza di qualsiasi regola deontologica, ma che pone anche un problema serissimo di “esigenze cautelari”, nel senso che è assai dubbia la compatibilità del possesso di una tessera professionale da giornalista pubblicista con un comportamento che scredita l'intera categoria dei giornalisti”*.

Tale *“discredito”*, secondo i primi giudici, è determinato non solo dalla mancanza di qualsiasi nozione deontologica, ma anche per avere insistito nei propri comportamenti anche dopo avere ricevute tutte le spiegazioni necessarie sui fatti di cui si era occupato negli articoli contestati.

Nella prima parte della delibera impugnata, il Consiglio della Sicilia si occupa dei commenti fatti dal Santoro prendendo spunto dal video realizzato dalla giornalista XXXXX durante il suo colloquio con Nicastro e rammenta che la regolarità delle elezioni per il rinnovo delle cariche svoltesi nel 2010, su cui si adombrano invece dubbi di gravi irregolarità, è stata sancita dal Consiglio Nazionale con una decisione definitiva ed irrevocabile del 2011.

Rammentato che la professione giornalistica si fonda sulla diffusione di informazioni acquisite da fonti certe, verificabili e il più possibile incontestabili, nella delibera impugnata si osserva che Santoro si è lanciato invece in una campagna di invettive contro l'ex presidente dell'Ordine, che sarebbe stata legittima se solo uno dei fatti citati fosse risultato vero.

I primi giudici si soffermano sull'editoriale del 17 giugno 2010 con cui l'in-

colpato commenta il video realizzato da XXXXX, in occasione delle elezioni dell'Ordine del 2010. Con riferimento a quel video, osservano che già il fatto di avere ripreso una scena all'insaputa dei protagonisti rappresenta un atto grave, non solo per la violazione delle regole di buona fede, solidarietà e colleganza nei confronti dei giornalisti immortalati loro malgrado ma soprattutto perché quel video rappresenta agli utenti di internet e all'intera categoria una falsa e fuorviante "verità" e cioè che la XXXXX fosse stata illegittimamente esclusa dalla composizione del seggio e soprattutto che il Presidente dell'Ordine (in quel momento anche presidente dell'assemblea elettorale) avesse violato le regole deontologiche, prima escludendo la XXXX degli scrutatori e poi definendo "fasulla" l'assemblea stessa.

Secondo il Consiglio Regionale, la mancanza di contraddittorio, il sapiente mix di parole e immagini, contribuiscono a falsare del tutto la realtà, e chi oggi dovesse vederlo e leggere le parole di Michele Santoro, potrebbe legittimamente convincersi che le elezioni dell'Ordine di Sicilia del 2010 furono truccate e che il presidente dell'epoca avrebbe calpestato le regole.

Il fatto poi che il video sia stato ritirato dal sito you tube, su richiesta e diffida di Franco Nicastro, si legge nella decisione impugnata, non elide la gravità del fatto: perché, a parte che il ritiro sia avvenuto indipendentemente e anzi contro la volontà della XXXX, Santoro ne ha protratto indefinitamente le conseguenze, mantenendolo on line sul proprio sito e continuando a porre ai navigatori del web domande inquietanti sulla regolarità delle elezioni del maggio 2010.

Il Consiglio regionale, rammentato che la regolarità delle elezioni non è stata

messata in dubbio dal CNOG né della magistratura ordinaria di ben tre Città (Palermo, Catania e Messina) ritiene inammissibile che Michele Santoro continui a parlare di scandalo, a distanza di oltre due anni dai fatti, mettendo in discussione l'azione, l'operato e il controllo dell'Ordine, non solo regionale ma anche nazionale, che non avrebbe posto rimedio alle "gravissime violazioni" da parte del Consiglio della Sicilia.

*Quindi riassume il fatto da cui ha preso le mosse la campagna di stampa condotta da Santoro.* La giornalista pubblicista XXXXX, destinataria di altro e se-

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

parato procedimento disciplinare, era candidata alle elezioni e da tempo rappresentava pubblicamente tale candidatura, con numerose email e con telefonate dirette a più persone, come aspirante al-

l'elezione al Consiglio nazionale dell'Ordine.

Anche se alle elezioni dell'Ordine tutti coloro che non sono sospesi e che sono iscritti all'albo da più di cinque anni sono potenzialmente eleggibili (cosa che esclude la presentazione di candidature "ufficiali"), è di tutta evidenza, si legge nella deliberazione impugnata, che, per un elementare principio di imparzialità e di opportunità, chi ha avanzato la propria candidatura non può fare parte del seggio. Il presidente Nicastro, quindi, nel nominare i cinque scrutatori, non poteva non tenere conto di tale circostanza. Pur non avendo l'obbligo di motivare le sue scelte ritenne di spiegare i motivi dell'esclusione alla XXXX chiamandola in disparte.

In tale contesto, Nicastro pronunciava la frase “*seduta fasulla*”, con riferimento al fatto che il voto nella seduta di prima convocazione è infruttuoso perché di fatto non si raggiunge il quorum di votanti richiesto dalla legge.

Da quella frase Santoro ha preso spunto per gli articoli che ha pubblicato contro Franco Nicastro e contro l’Ordine dei Giornalisti.

Nella seconda parte del provvedimento, il Consiglio Regionale si sofferma sul fatto che Santoro non abbia effettuato le opportune verifiche prima di indicare Nicastro come coinvolto nello scandalo dell’Ufficio Stampa della Regione Siciliana per un caso di omonimia (ma solo nel cognome) con altro collega (XXX) poi prosciolto.

In relazione, poi, alla richiesta, formulata in sede di audizione, di demandare la trattazione della vicenda ad altro Consiglio Regionale per una presunta incompatibilità di quello siciliano, dopo aver richiamato la loro decisione con cui è stata rigettata tale istanza, i primi giudici osservano che parte lesa del procedimento è anche l’intera categoria, rappresentata dall’Ordine, e il Consiglio non può astenersi dalla trattazione del caso disciplinare, a meno che non vengano rilevati - e formalmente proposti - motivi di astensione o ricusazione a carico dei singoli. Sulla materia, peraltro, è stato chiamato ripetutamente in causa anche il CNOG e si è giunti alla conclusione che, se si aderisse alla tesi dell’impossibilità di giudicare in casi del genere, sarebbe preclusa (perlomeno nel regime normativo che si applica al presente procedimento, quello previ-

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

sto dalla legge 69/63) anche all’organo di appello la possibilità di giudicare questo caso.

Ritenendo perciò provata e fondata la responsabilità disciplinare di Michele Santoro per tutti i capi di incolpazione contestati, il Consiglio ha deciso di infliggergli la sanzione della radiazione dall’albo, di cui all’art. 55 della legge 69/63.

Il ricorso

Il 4 maggio 2013 Michele Santoro presenta al Collegio di Disciplina Nazionale ricorso avverso la decisione del Consiglio della Sicilia con contestuale richiesta cautelare di sospensiva.

In premessa, riporta alcune frasi e giudizi sul suo conto che compaiono nella delibera impugnata (*‘sedicente giornalista d’inchiesta’, ‘posseduto da ‘furia distruttrice’, ‘ineffabile’, ‘che manca ‘dei canoni e dei criteri basilari della professione di giornalista, in realtà totalmente estranei alla vita, alla cultura e alle capacità di Santoro’, ‘assoluta ed esecrabile malafede’, ‘superficiale’, ‘ignoranza inescusabile e manifestazione palese del – pericolo – per l’immagine della categoria’, ‘superficiale ed impreparato’, che sconosce ‘le nozioni professionali e deontologiche’*) osservando che ciò proverebbe un accanimento nei suoi confronti.

Dopodiché solleva le seguenti eccezioni che, a suo parere, renderebbero il provvedimento nullo, illecito ed inefficace:

Violazione dell’art. 111, comma 1, della Carta Costituzionale

Richiamata la disposizione in base alla quale *‘Ogni processo (o procedimento) si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale’*, ritiene che l’Ordine della Sicilia, dichiaratosi parte lesa, non poteva presentarsi come parte lesa ed al tempo stesso ‘giudican-

te', per cui l'Ordine avrebbe dovuto rimettere il fascicolo al Consiglio Nazionale perché designasse eventualmente un giudice terzo ed imparziale.

A questa eccezione, poi, fa seguire il seguente commento: *"Ciò è tipico di sistemi associativi 'chiusi', ove l'espressione della democrazia è demandata esclusivamente agli stessi affiliati che non rispondono, ovviamente, alla legge ed al diritto"*;

2) Palese e continua violazione della legge 241/90 (procedimento durato tre anni);

3) Atto nullo, illegittimo ed inefficace perché adottato da un organo privo di potestà disciplinare

Secondo il ricorrente, il Consiglio della Sicilia era legittimato ad emettere la sanzione solo ed esclusivamente in un momento antecedente all'adeguamento da parte dell'Ordine Nazionale alla nuova normativa dettata dalla riforma delle professioni. Ritiene infatti che il dettato normativo ex art.8 comma VI DPR 137/2012 sulla ultrattività dei Consigli dell'Ordine in sede disciplinare (fino alla costituzione dei Consigli di Disciplina) debba essere letto ed inteso come operante fino al momento della costituzione del Consiglio di Disciplina Nazionale, perché diversamente operando - ci si troverebbe dinanzi ad un organo regionale dotato ancora di potere disciplinare, soggiacente ad una normativa di legge abrogata e ad un organo d'appello soggiacente ad altra normativa ormai valida ed efficace;

4) Violazione art. 2, comma 2, legge 241/90 (modificato da L. 11.2.2005 n. 15 e L. 18.6.2009 n. 69)

Il ricorrente sostiene che le norme di cui all'art.2 della legge 241/1990 assegnano un termine inderogabile di chiusura di ogni provvedimento amministrativo di 30 gg dalla comunicazione

della notizia. Essendo l'ODG persona giuridica di diritto pubblico ed ente di diritto pubblico, a suo parere, l'Ordine regionale aveva l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare entro il 30° giorno successivo al ricevimento dell'esposto di Nicastro (7 luglio 2010) e di concluderlo entro i 30 gg successivi alla data di avvio del procedimento ovvero, qualora fossero stati individuati termini statutari, in 90 gg. Poiché l'Ordine non si è dotato dei termini statutari, i termini sono scaduti. Ritiene ancora

### Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014

che il termine della prescrizione di cui all'art.58 della legge professionale si riferisce alla possibilità di avviare il procedimento disciplinare entro cinque anni dal fatto. Lamenta infine che, nella notifica

del provvedimento sanzionatorio non è stato rispettato il termine 'peraltro perentorio' previsto dall'art. 57 della Legge n. 63/69;

5) Gravi violazioni procedurali operate prima, durante e dopo la deliberazione dell'avvio del procedimento disciplinare

Contesta le modalità di convocazione e svolgimento dell'audizione dell'11 febbraio 2011, che si sarebbe svolta come *'un vero e proprio interrogatorio sui fatti che soltanto in tempi successivi gli sono stati contestati'*.

Lo svolgimento della convocazione sarebbe stato lesivo delle norme di legge senza garantire i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.

Lamenta, ancora, che la convocazione per tale audizione sia stata fatta per *'informazioni circa la propria attività professionale'*



Dopo tali eccezioni preliminari, Michele Santoro, nella memoria allegata al ricorso, sviluppa nel merito la sua tesi difensiva, sui due filoni di contestazione che lo riguardano, precisando in via preliminare che non ha mai partecipato a campagne diffamatorie nei confronti di Nicastro e dell'Ordine:

*Commenti seguiti al video ripreso da XXXXX*

*Presunto coinvolgimento di Franco Nicastro nella indagine della Procura sull'Ufficio Stampa della Regione Siciliana*

In ordine alla contestazione relativa al punto a) Santoro fa rilevare, per quanto riguarda le sue considerazioni sulle affermazioni di Nicastro ('ma quella era un'assemblea fasulla' di cui al video girato dalla XXXX) e sulla questione delle elezioni, mai ha affermato che l'Ordine abbia garantito una sorta di copertura all'ex Presidente Regionale. A proposito, poi, della decisione del CNOG di respingere

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

il ricorso sui risultati elettorali, si chiede quale sarebbe stata la decisione del Consiglio Nazionale se al ricorso fosse stato allegato anche quel video. Ritiene, inoltre, lecito -perché rientrerebbe nel diritto di cronaca e di libertà di espressione- avere scritto che affermazioni 'così pesanti' pronunciate dal Presidente dell'Ordine in qualsiasi parte del mondo avrebbero provocato uno sconquasso.

Nei suoi articoli - osserva - non è stata falsata alcuna realtà ma semplicemente 'riportata la cronaca dei fatti con osservazioni lecite e richieste altrettanto lecite di chiarimento da parte dell'or-

*gano regionale'. Per Santoro "è lecita e non può essere soggetta a censure né tanto meno oggetto di azioni disciplinari, la possibilità per un iscritto all'Ordine di chiedere 'chiarezza' e fare 'pulizia in un ambiente che appare inquinato (alla luce dei fatti documentati dal video) e di riferire che l'ex Presidente dell'Ordine ha affermato con candida innocenza che esistono assemblee fasulle all'Ordine".*

Santoro insomma insiste sulla frase 'assemblee fasulle' di cui al video della XXX per impostare la propria linea difensiva, affermando che tutte le frasi ritenute offensive sono comunque contestualizzate sempre sulla questione del video. In ordine alla contestazione relativa al punto b) Santoro fa rilevare che subito dopo l'audizione dell'11 febbraio, preso atto di quanto appreso in quella sede, ha provveduto a pubblicare la rettifica ed a fare pervenire le sue scuse a Nicastro.

Circa il mancato preventivo controllo della notizia, poi rettificata, a suo parere, soccorre l'esimente della verità putativa del diritto di cronaca. Ritiene comunque di avere adempiuto al dovere di controllo delle fonti, acquisendo però una percezione erronea della realtà (verità putativa) 'peraltro confortata dal fatto' che la notizia, già pubblicata sull'Osservatorio un anno prima (21 luglio 2009) ed in tempi successivi anche il 16 gennaio 2010 non sia stata mai smentita o rettificata da Nicastro.

Infatti, a suo parere, spettava a Nicastro chiedere una smentita o rettifica che mai sarebbe stata negata. E così Santoro conclude sull'argomento: "Non avendo esercitato il loro diritto di replica e/o di rettifica, né al momento del lancio della notizia, ovvero quando ne hanno avuta conoscenza, né successivamente, sia Nicastro che l'Ordine, che si ritengono lesi, hanno dimostrato una

*chiara acquiescenza a quanto è stato riportato dal sottoscritto...”In conclusione, il ricorrente ritiene di avere esercitato un legittimo diritto di cronaca, per cui*

**CHIEDE:**

*di dichiarare nulla la deliberazione impugnata per tutte le eccezioni pregiudiziali sopra riportate e comunque nel merito:*

*dichiarare che non sussistono addebiti disciplinari perché il suo comportamento è stato rispettoso dell’etica, della deontologia professionale e delle norme di legge in materia di informazione;*

*dire e dichiarare con qualsiasi statuzione nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento di radiazione perché privo di fondamento e per non avere egli posto in essere alcuna condotta sanzionabile.*

In data 24 maggio 2013 Michele Santoro fa pervenire memoria aggiuntiva al ricorso, lamentando che, da un confronto della delibera impugnata con l’estratto della delibera verbale n.611 del 29 luglio 2011, risulta omissivo ogni riferimento relativo alla richiesta, presentata in sede di audizione, di sentire dei testi a discarico.

Ritiene pertanto che tale omissione, a mente della L. 241/90, renda nullo sia il procedimento che la delibera di sanzione. Il parere del P.G. e le controdeduzioni. Con atto acquisito al n.259 del 6 maggio 2013 di questo Consiglio di Disciplina, il P.G. di Palermo formula il parere di competenza, giungendo alla conclusione che il ricorso di Michele Santoro è infondato.

Il Magistrato considera destituite di fondamento le questioni preliminari proposte dal ricorrente in quanto *‘il provvedimento impugnato è stato ri-*

*tualmente emesso, ai sensi dell’art.8 co.10 dall’organo competente a norma della disciplina previgente; inoltre è di tutta evidenza che la disciplina prevista dall’art.241/90 concerne in generale il procedimento amministrativo e le regole di trasparenza degli atti e non già un procedimento speciale regolato da una specifica disciplina professionale”.*

Per il PG il ricorso è infondato anche nel merito *“in quanto-osserva-il comportamento tenuto dal Santoro, in ordine al quale egli non ha fornito alcuna plausibile e ragionevole giustificazione, è contrario alle più elementari norme deontologiche e lesivo della dignità dell’Ordine”.*

In data 24 giugno 2013 Santoro fa pervenire le proprie controdeduzioni, richiamando le eccezioni sollevate nel ricorso, con un ulteriore sviluppo delle tesi difensive.

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

Il ricorrente ritiene che il parere sia carente nel merito ed abbia eluso tutte le eccezioni di nullità da lui presentate, per soffermarsi ‘peraltro con motivazioni erronee’ sulla legge n.241/90 e lamenta la genericità del capo di incolpatzione.

Quindi, introduce la questione della integrità ed immodificabilità dei verbali sulla base di una acquisizione di copie fatta, a seguito di sollecitazioni rivolte all’Ufficio e che il 6 giugno 2013 lo indussero a chiedere l’intervento della Polizia di Stato presso la sede dell’Ordine Regionale, dinanzi alle difficoltà prospettate dall’Ufficio, di consentirgli l’accesso a tutti gli atti che lo riguardavano. Precisa che si era presentato nel-



la sede e nell'ora indicatigli dallo stesso Ordine, a seguito di sua formale richiesta; che 'inizialmente' il Presidente Arena, nel frattempo sopraggiunto, aveva dichiarato, in presenza degli agenti, che il Santoro 'non era autorizzato né a visionare né a ritirare i documenti'. Ha comunque ammesso che, 'solo dopo accese discussioni' fu rilasciata copia dei verbali, come richiesto, ma non quelli del presunto procedimento penale e delle motivazioni del rigetto alla richiesta di audizione de testi.

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

Dopo essersi soffermato sulle modalità e caratteristiche che dovrebbero avere, a norma di legge, i verbali e sulle copie da lui acquisite, rileva che all'ordine del giorno della seduta del 22 marzo 2013 non risulta iscritta la trattazione del procedimento disciplinare che lo riguarda né vi è menzione di una sua introduzione a margine o verbalizzazione 'varie ed eventuali'. Pur senza adombrare alcuna accusa di falso per chicchessia, il ricorrente osserva che, a proposito del procedimento che lo riguarda *'in ciò che vengono definiti verbali, non vi sia traccia della trattazione del caso e non esista alcuna relazione, sia essa scritta od orale, dei due relatori e delle proposte circa la sanzione da comminare'*.

Fa poi rilevare che a pagina 2 della delibera impugnata si legge: *"letti gli atti del procedimento penale a carico dell'incolpato"*.

In conclusione, considera *'gravemente carente di motivazioni'* il parere della Procura anche per avere eluso la questione di legittimità relativa alla diversità di legislazione in cui tale procedimento è stato incardinato.

Ribadisce quindi le eccezioni e la richiesta conclusiva formulate nel ricorso.

Il 10 luglio 2013 Il Consiglio di Disciplina Nazionale accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato L'audizione dinanzi al CDN

Michele Santoro è stato ascoltato dal Consiglio di Disciplina Nazionale nella seduta del 7 maggio 2014. Ha ribadito, ampliato e sviluppato i motivi posti a base del ricorso, dalla mancata risposta alla richiesta di citare dei testimoni (dichiarata dai primi giudici 'ininfluente'), alle modalità di svolgimento dell'audizione dell'11 febbraio 2011, all'episodio dell'acquisizione di copia dei verbali delle sedute in cui si era trattato il suo caso, sfociato nella richiesta, da parte sua, dell'intervento di una pattuglia della Polizia. Quindi si è soffermato sul fatto che nel provvedimento impugnato sia stato scritto 'Visto il procedimento penale in atti', poi corretto dal Presidente nel testo: "Visto il procedimento disciplinare", e rileva che questa correzione andava fatta dal Consiglio Regionale e non dal Presidente. Ha lamentato in particolare che già nell'audizione dell'11 febbraio e nelle successive, in cui si è trattato il suo caso fossero presenti Riccardo Arena e Vittorio Corradino che, figurando nel video di XXXXX erano interessati ed avrebbero dovuto astenersi. Nel ribadire quanto già lamentato nel ricorso circa le frasi offensive nei suoi confronti riportate nella delibera impugnata, Santoro ha fatto presente che per le numerose inchieste svolte a livello locale e regionale, non ha mai ricevuto contestazioni o querele, in quanto è solito basarsi sempre ed esclusivamente sui fatti. Ha, poi chiarito, a domanda del relatore, la vicenda della sua richiesta di intervento della Polizia il 6 giugno 2013: avuto riscontro alla richiesta di accesso agli at-

ti con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi nella sede dell'Ordine, dinanzi al diniego dell'Ufficio di fargli vedere tutti gli atti e di estrapolare quelli di suo interesse, decise di chiamare le forze dell'Ordine.

Dinanzi agli agenti, il Presidente, nel frattempo sopraggiunto, avrebbe affermato che Santoro non era autorizzato né a visionare né ad avere copia dei documenti richiesti. Nell'audizione dinanzi a questo CDN, comunque, il ricorrente ha poi chiarito: *“Dopo di questo ho avuto gli atti, ma dopo lunghe discussioni.... Non mi sono stati consegnati gli atti relativamente al procedimento penale di cui si parlava, anche perché non esiste, e non mi sono stati consegnati gli atti relativamente alla risposta sulla decisione di sentire i testi”*. Ha, quindi, confermato quanto già in atti, che cioè ha presentato un esposto al Ministero della Giustizia, alla Procura della Repubblica il 25/7/2013 con due distinti esposti per diffamazione e falso in atti pubblici, tre esposti presentati al Consiglio nazionale, che si è dichiarato incompetente. Ha anche riferito sull'esito di quegli esposti dinanzi al consiglio territoriale, che comunque esulano dalla materia all'esame di questo Consiglio di Disciplina.

A precisa domanda su cosa intendesse dire quando ha chiesto la citazione di testi in contraddittorio, Santoro ha confermato che intendeva avere un contraddittorio con loro.

Inoltre, a domanda se il video al centro della vicenda figura ancora sul sito da lui diretto, ha risposto affermativamente, dicendo: *“È ancora lì, come anche su You Tube e ce l'ha anche “Senza bavaglio”*.

In conclusione, il ricorrente ha ribadito le giustificazioni a proposito dei due ca-

pi di incolpazione, affermando di non aver ‘violato nessuna etica deontologica’ ed ha confermato la richiesta di annullare il provvedimento impugnato.

L'eccezione preliminare che il ricorrente solleva è legata ad alcune valutazioni sul suo conto riportate in delibera (*‘sedicente giornalista d'inchiesta’, ‘posseduto da ‘furia distruttrice’, ‘ineffabile’, che manca ‘dei canoni e dei criteri basilari della professione di giornalista, in realtà totalmente estranei alla vita, alla cultura e alle capacità di Santoro’, ‘assoluta ed esecrabile malafede’, ‘superficiale’, ‘ignoranza inescusabile e*

*manifestazione palese del –pericolo – per l'immagine della categoria’, ‘superficiale ed impreparato’, che sconosce ‘le nozioni professionali e deontologiche’*). Ebbene, questo Consiglio di Disciplina è chiamato a valutare prima le eccezioni procedurali e di legittimità e poi, eventualmente, quelle di merito, per cui, in questa fase dell'esame del ricorso, può solo limitarsi ad osservare che, in un provvedimento sanzionatorio, sarebbe opportuno valutare e giudicare solo i fatti posti a base della contestazione, senza introdurre giudizi e valutazioni che attengono alla sfera personale e culturale dell'incolpato, anche perché siffatti giudizi rischiano di minare o svilire la credibilità del ruolo di chi è chiamato alla responsabilità di emettere un provvedimento disciplinare.

Dopodiché, il Consiglio di Disciplina procede all'esame analitico delle eccezioni sollevate da Santoro e formula, per ciascuna di esse, le proprie

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

## CONSIDERAZIONI

Nella nota di controdeduzioni al parere del PG, Santoro afferma tra l'altro che gli articoli "non gli sono mai stati contestati né portati nel dibattito (audizioni 11 febbraio 2011 e 29 luglio 2011) né successivamente, il Consiglio regionale ha mai prodotto gli articoli poi riportati parzialmente nella decisione finale". In proposito, si osserva che agli atti vi è un documento, datato 15 aprile 2011, regolarmente sottoscritto dal Santoro, in cui si dà atto che ha acquisito copia dei tre esposti di Franco Nicastro oltre alle trascrizioni della sua audizione e di quella di Nicastro.

Pertanto, ha potuto sviluppare la propria linea difensiva in tutti i gradi del procedimento disciplinare.

Violazione dell'art. 111, comma 1, della Carta Costituzionale. Richiamata la disposizione in base alla quale "Ogni processo (o procedimento) si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale", l'incolpato ritiene che l'Ordine della Sicilia, dichiaratosi parte lesa, non potesse presentarsi come parte lesa ed al tempo stesso 'giudicante', per cui avrebbe dovuto rimettere il fascicolo al Consiglio Nazionale perché designasse eventualmente un giudice terzo ed imparziale.

Osservazioni - Premesso che la competenza a valutare la condotta di un giornalista resta radicata presso l'Ordine territoriale al quale l'interessato è iscritto, salvi i casi previsti dalla legge, l'art. 111 della Costituzione è di evidente riferimento al "processo" sia civile che

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

penale e non caso è collocato sotto il Titolo IV, Sezione II avente per titolo "Norme sulla giurisdizione". Il procedimento amministrativo, nella cui categoria rientra la prima fase del procedimento disciplinare, trova il suo ancoraggio costituzionale nella Sezione II del Titolo III della Costituzione, che raggruppa il Consiglio dei Ministri, la Pubblica amministrazione e gli Organi ausiliari. Quindi, gli articoli attinenti per materia sono il 97 in special modo e il 1° comma dell'art. 100. L'art. 97 prescrive unicamente che nell'azione amministrativa siano garantiti "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Quanto invece all'astensione dei giudici, vanno fatte due considerazioni di fondo:

A) Non è ammissibile la ricsuzione (che peraltro non è stata mai presentata) di un collegio astrattamente considerato (nel caso in specie l'intero Consiglio Regionale), dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che, per ciascuna di esse, singolarmente ricorrono i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. (Si richiamano, tra le tante, le decisioni Cass. civ., sez. III, 26 novembre 2007, n. 24612.; e Cass., Sezioni Unite, 23 aprile 2001, n. 170.)

B) Qualora non sia stata proposta, ai sensi dell'art. 52 c.p.c., istanza di ricsuzione, il vizio relativo alla costituzione del giudice per la violazione dell'obbligo di astensione non può essere dedotta, in sede di gravame, quale motivo di nullità della sentenza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con numerose decisioni. In altri termini, se in primo grado non sono state proposte formalmente astensione e poi ricsuzione, col ricorso non può essere invocato l'an-

nullamento della decisione di primo grado. (Lo ha stabilito la Cassazione Civile con numerose sentenze: n. 7702 del 29.3.2007; n.2323 del 19.3.97;n.56 del 12.1.2007 etc.).

Poiché il Santoro, all'invito rivolto ad alcuni consiglieri ad astenersi, non ha mai fatto seguire formale istanza di riconsuazione, non potrebbe sollevare la sua eccezione dinanzi a questo Consiglio.

*La Corte di Cassazione ha però anche stabilito che la sentenza pronunciata da un giudice che abbia violato l'obbligo di astenersi, di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c., è nulla* soltanto se quel giudice aveva un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella qualità di parte del giudizio. Negli altri casi la violazione dell'obbligo di astensione può costituire solo motivo di riconsuazione, con la conseguenza che quella violazione resta ininfluente se la relativa istanza non è tempestivamente proposta. (Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2009 n. 12263).

Alla luce di tali provvedimenti va valutato se la posizione del consigliere Corradino e del Presidente Arena, che figurano nel video girato da XXXX e che è al centro di tutta la questione, sia tale da proporli come soggetti direttamente interessati al giudizio. I due infatti appaiono, a loro insaputa e quindi contro la loro volontà, nel filmato ripreso furtivamente, inizialmente diffuso su you tube e poi rimosso per *'violazione dei termini di servizio'*. Ebbene, il fatto che quel filmato sia TUTTORA sul sito di cui è direttore Santoro può determinare un interesse diretto nel procedimento disciplinare a carico di chi continua a pubblicarlo perché – scrive – *"nessuno ci può censurare, e lo terremo in prima pagina fino a quando non sarà ripristinato il 'diritto' all'interno del pianeta ODG"*. Se le motivazioni della persistente pub-

blicazione sono queste, cioè proporre una denuncia, due dirigenti dell'Ordine regionale che pure compaiono nel video assieme al Presidente Nicastro, al centro del filmato, non possono comunque ritenersi lesi o interessati?

Corradino e Arena dicono di no, come risulta sul verbale n. 601 del 29 luglio

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

2011, quando hanno respinto il "suggerimento" ad astenersi sul presupposto che *"anche questo rilievo appare del tutto infondato, atteso che non si rientra affatto nelle previsioni, già richiamate, de-*

*gli artt. 51 e 52 CPC e che la presenza di Arena e Corradino nel video citato nel procedimento è assolutamente privo di influenza alcuna sul procedimento medesimo"*.

Il dubbio comunque resta ed a materializzarlo in certezza concorre il diverso atteggiamento tenuto da Arena e Corradino nel corso del procedimento disciplinare a carico di XXXXX, autrice del servizio contestato, che è al centro anche di questo procedimento, in quanto alle immagini e frasi che appaiono in quel filmato sono strettamente legati gli articoli del Santoro.

Infatti, nel verbale n.623 del 22-23 giugno 2012, con cui è stata sanzionata XXXX, e che è agli atti di questo Consiglio, si legge testualmente: *"Si dà atto che alle 14,50, mentre si allontana contestualmente il presidente ARENA, astenuto sul caso XXXXX, prossimo alla trattazione. La presidenza viene assunta da Teresa Di Fresco"*.

*Orbene, se il consigliere Corradino ha ritenuto di allontanarsi prima della trattazione di quel caso (e, quali che*

*siano state le ragioni del suo allontanamento, non ha ritenuto di partecipare alla trattazione di quel caso) ed il Presidente Arena ha formalmente dichiarato di astenersi lasciando la presidenza della seduta, non si comprende il loro rifiuto a farlo anche durante la trattazione di questo procedimento disciplinare dal momento che tutti gli articoli contestati a Santoro hanno come riferimento la parola 'fasulla' pronunciata dal giornalista Nicastro ed estrapolata da quel video.*

Insomma, i due casi, per quanto riguarda la posizione di Corradino e Arena, sono uguali, per cui è evidente che, se i due consiglieri hanno deciso di non partecipare alla trattazione e decisione del caso XXXX, perché evidentemente auto-giudicatisi non sereni nell'affrontare la vicenda, altrettanto avrebbero dovuto coerentemente e conseguentemente farlo anche in questo, soprattutto il Presidente, che era garante della correttezza e della imparzialità dell'azione disciplinare. *Pertanto la loro partecipazione all'elaborazione ed approvazione della delibera con cui si è disposta la radiazione di Michele Santoro vizia in modo insanabile la legittimità del provvedimento impugnato, essendo verosimile che essi abbiano deciso aprioristicamente in senso contrario alla tesi sostenuta da Santoro, a prescindere dunque da ogni difesa messa in atto dall'incolpato e in violazione ad ogni dovere di imparzialità.*

Palese e continua violazione della legge 241/90 (procedimento durato tre anni)  
Osservazioni: I termini previsti dalla

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

legge 241/90 non sono perentori per il procedimento disciplinare dal momento che si tratta - come giustamente osserva il PG - di procedimento regolato da *lex specialis*, quale è l'Ordinamento della professione di giornalista.

L'eccezione perciò è infondata

Atto nullo, illegittimo ed inefficace perché adottato da un organo privo di potestà disciplinare.

Secondo il ricorrente il Consiglio regionale della Sicilia era legittimato ad emettere la sanzione solo ed esclusivamente in un momento antecedente all'adeguamento da parte dell'Ordine Nazionale alla nuova normativa dettata dalla riforma delle professioni. Ritiene infatti che il dettato normativo ex art. 8, comma 6°, DPR 137/2012, sulla ultrattività dei Consigli dell'Ordine in sede disciplinare (fino alla costituzione dei Consigli di Disciplina territoriali) debba essere letto ed inteso come operante fino al momento della costituzione del Consiglio di Disciplina Nazionale, perché - diversamente operando - ci si troverebbe dinanzi ad un organo regionale dotato ancora di potere disciplinare, soggiacente ad una normativa di legge abrogata e ad un organo d'appello soggiacente ad altra normativa ormai valida ed efficace.

Osservazioni. Il Consiglio regionale era nel pieno della sua potestà disciplinare in quanto aveva avviato l'azione disciplinare e dunque aveva anche la facoltà di portarla a compimento, nonostante l'entrata in vigore (14 dicembre 2012) del Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti. In tal senso l'art. 10 del DPR 137/2012 che prevede che il passaggio di competenze avvenga solo in presenza dell'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale. In un



parere reso dal ministero vigilante, in data 5 aprile 2013, si afferma che *“la prevalente normativa sull’organizzazione disciplinare è destinata ad operare solo fino alla costituzione dei Consigli regolati dalle disposizioni riformate”*.

Difatti, l’insediamento del Consiglio di disciplina territoriale della Sicilia è avvenuto il 24.07.2013 cioè in data successiva a quella dell’adozione del provvedimento impugnato.

L’eccezione perciò è infondata.

Violazione art. 2, comma 2, legge 241/90 (modificato da L. 11.2.2005 n.15 e L. 18.6.2009 n. 69)

Il ricorrente sostiene che le norme di cui all’art. 2 della legge 241/1990 assegnano un termine inderogabile di chiusura di ogni provvedimento amministrativo di 30 gg dalla comunicazione della notizia. Essendo l’ODG persona giuridica di diritto pubblico ed ente di diritto pubblico, a suo parere, l’Ordine regionale aveva l’obbligo di avviare il procedimento disciplinare entro il 30° giorno successivo al ricevimento dell’esposto di Nicastro (7 luglio 2010) e di concluderlo entro i 30 gg successivi alla data di avvio del procedimento ovvero, qualora fossero stati individuati termini statutari, in 90 gg. Poichè l’Ordine non si è dotato dei termini statutari, i termini sono scaduti.

Ritiene infine che il termine della prescrizione di cui all’art. 58 della legge professionale si riferisce alla possibilità di avviare il procedimento disciplinare entro cinque anni dal fatto.

Lamenta infine che, nella notifica del provvedimento sanzionatorio non è stato rispettato il termine ‘peraltro perentorio’ previsto dall’art. 57 della Legge n. 63/69.

Osservazioni - I termini previsti dalle

legge 241/90, quando riferite al procedimento disciplinare non hanno carattere perentorio, ma solo ordinatorio. Pertanto, in caso di tempi ritenuti eccessivi, fermo restando il diritto del soggetto che si ritiene leso di far valere in ogni sede le sue rimostranze (da quella civile a quella disciplinare), gli atti non sono nulli né annullabili.

Inoltre, il termine previsto dall’art. 57 della legge n. 69/63 non è certamente perentorio, ma ORDINATORIO in quanto il valore della notifica non viene meno ma anzi da questa e solo da questa deriva il termine - stavolta perentorio - della possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni.

Le eccezioni in proposito sono quindi infondate.

6) Mancato riscontro alla richiesta di citare testimoni

Le doglianze dell’incolpato sono ampiamente riportate nella sintesi dei motivi del ricorso e sono state ribadite nel corso dell’audizione dinanzi a questo

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

Consiglio in riferimento sia alla mancata citazione che alla mancata risposta alla sua richiesta.

Osservazioni: Indubbiamente, sarebbe stato doveroso, da parte dei primi giudici, dare risposta formale, ancorché negativa, alla richiesta formulata dal Santoro, motivando le ragioni del rifiuto, ma non si tratta di una omissione che mina la legittimità del provvedimento, per un duplice ordine di motivi che la rendevano inammissibile ab origine e che qui di seguito si esplicitano:

• in primo luogo perché la richiesta di citare testi va fatta al Consiglio durante

Consiglio in riferimento sia alla mancata citazione che alla mancata risposta alla sua richiesta.

la fase istruttoria e non certo durante l'audizione conclusiva, che precede l'adozione del provvedimento;

- in secondo luogo perché - come ribadito e precisato dal Santoro dinanzi a questo Consiglio durante l'audizione del 7 maggio 2014 - la sua richiesta tendeva a sottoporre i testi a contraddittorio, cioè ad un confronto diretto con lui. Ebbene, nel rito amministrativo, non è previsto questo tipo di confronto, che è invece esclusivo dell'attività giurisdizionale, per cui il cosiddetto contraddittorio è ammesso solo attraverso la conoscenza degli atti posti in essere da ciascuna parte e non certo col confronto diretto, ovvero il dibattito.

Pertanto, proprio la sentenza della Corte Costituzionale citata dal ricorrente esclude la possibilità del contraddittorio nel procedimento amministrativo.

Infatti, nel caso in specie, dinanzi alla Corte *era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.56, secondo comma della legge 3.2.1963, col rilievo, che la non prevista partecipazione del giornalista incolpato alla fase istruttoria del procedimento disciplinare determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli avvocati, ai quali l'art. 48 del r.d. 22 gennaio 1934, n.37 consente di assistere all'escussione dei testi d'accusa.*

Il Consiglio Nazionale, costituitosi in giudizio, aveva eccepito che dalla natura amministrativa del procedimento disciplinare discende che in detti procedimenti non è necessaria l'applicazione pedissequa di tutte le norme processuali del codice di rito, essendo sufficiente

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

garantire all'incolpato un effettivo diritto di difesa che nel caso di specie risultava assicurato dal deposito delle risultanze istruttorie e dalla possibilità per l'incolpato stesso di controdedurre.

Ebbene, oltre a riaffermare i concetti richiamati dal Santoro nel ricorso, nelle memorie e nell'audizione circa il diritto dell'incolpato di avere piena cognizione di tutti gli atti del procedimento e di formulare delle richieste, la Corte Costituzionale, ha anche dichiarato la questione non fondata, stabilendo che non esiste violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento della categoria dei giornalisti rispetto a quelle di altri professionisti e nemmeno può ravvisarsi un contrasto della norma impugnata con i principi costituzionali fissati dall'art. 24 della Costituzione. “Va in proposito premesso – si legge in una parte della sentenza – che nella presente questione il problema si concentra sull'ammissibilità della richiesta del giornalista di partecipare di persona o a mezzo di difensore limitatamente a quella fase del procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al Consiglio regionale dell'Ordine professionale, in cui si procede alla raccolta delle prove a carico dell'incolpato, e sulla conseguente possibilità per lo stesso di indicare prove a discarico. Questa Corte ha in più occasioni affermato che alla fase procedimentale ora indicata deve attribuirsi natura amministrativa (ordinanze n. 387 del 1995 e 113 del 1990; sentenze n.114 del 1970 e 110 del 1967) e che le garanzie costituzionali previste dall'art. 24 della Costituzione per il diritto di difesa non sono operanti con riguardo ai procedimenti amministrativi (da ultimo sentenze n. 210 e n. 312 del 1995)”.

Pertanto, la Corte *ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-*



tuzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69. L'eccezione, quindi, è infondata.

Gravi violazioni procedurali operate prima, durante e dopo la deliberazione dell'avvio del procedimento disciplinare.

Il ricorrente contesta le modalità di convocazione e svolgimento dell'audizione dell'11 febbraio 2011, che si sarebbe svolta come *“un vero e proprio interrogatorio sui fatti che soltanto in tempi successivi gli sono stati contestati”*.

Lo svolgimento della convocazione sarebbe stato lesivo delle norme di legge e non sarebbero stati garantiti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.

Lamenta, ancora, che la convocazione per tale audizione sia stata fatta per *‘informazioni circa la propria attività professionale’*.

Questa fase non ha una disciplina compiuta, in quanto il Consiglio ha il potere di svolgere tutti gli accertamenti, al fine di verificare la veridicità o meno della notizia di violazione. Tale fase, naturalmente, è del tutto estranea al procedimento disciplinare non ancora avviato, perché si tratta di un segmento prodromico, a contenuto essenzialmente conoscitivo, durante il quale si deve solo accertare e valutare l'esistenza di fatti rilevanti ai fini disciplinari.

Trattandosi di una indagine conoscitiva, quindi non vi è violazione del diritto di difesa dell'iscritto se lo stesso è ascoltato senza l'assistenza di un legale di fiducia, in quanto tale fase si conclude con un provvedimento di non luogo a procedere o, in alternativa, con la richiesta di 'apertura' del procedimento disciplinare e solo in questo momento l'iscritto diventa incolpato.

Vi sono però due aspetti che vanno approfonditi: A) la modalità della convo-

cazione; B) l'utilizzazione, da parte dei giudici di primo grado, delle dichiarazioni rese dal potenziale incolpato in questa fase istruttoria.

In relazione al punto A) si osserva che, per tutelare il diritto alla difesa del giornalista sottoposto ad indagini e secondo quanto previsto dalla legge 241/90, non solo gli deve essere comunicato l'avvio dell'istruttoria preliminare con l'indicazione delle norme che si presumono violate, ma deve essere messo a conoscenza del contenuto di tutti i materiali e delle testimonianze acquisite, e questo al di là dell'obbligo di consentire l'accesso al fascicolo nel caso in cui venga aperto il procedimento disciplinare.

A tale obbligo non si è attenuto il Consiglio dell'Ordine della Sicilia, già nel momento in cui ha convocato il Santoro per *‘informazioni circa la propria attività professionale’*, e poi nella fase dell'audizione.

**Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici n. 18/2014**

Invece, nel telegramma di convocazione doveva essere certamente specificato che si trattava di un collo-

quio teso a valutare la sussistenza di elementi meritevoli di approfondimento in sede disciplinare.

La generica convocazione del Crog della Sicilia non ha messo in grado il Santoro di poter esercitare la sua difesa già in sede di sommarie informazioni. Per altro, dalle carte di quella audizione - regolarmente formalizzata e che quindi ancor più doveva formalmente mettere a conoscenza il giornalista indagato dei fatti per cui veniva ascoltato - si evidenziano una serie di fatti (per esempio che in quella sede Santoro viene informato

dello scambio di persona fra i due Nicastro, per cui, conclusa l'audizione, scrive la rettifica) che confermano da un lato il peso di quell'istruttoria nel prosieguo del procedimento e dall'altro anche la difficoltà a difendersi da parte del Santoro. È evidente non essendo stato specificato in quella convocazione che si trattava di un'istruttoria disciplinare, il Santoro non ha avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente a sostenere la sua posizione vedendo così leso il suo diritto alla difesa che, anche nel procedimento amministrativo, deve essere massimamente garantito.

In conseguenza l'inosservanza di tali adempimenti costituisce violazione di legge e dunque un vizio che comporta la nullità del provvedimento finale adottato.

In relazione al punto B) le dichiarazioni rese in questa fase preliminare non possono poi essere utilizzate nella parte motiva del provvedimento sanzionatorio a sostegno delle tesi accusatorie o come prove di responsabilità, proprio perché rese in sede di sommarie informazioni e senza l'assistenza di un legale.

Ebbene, da un sommario esame dell'atto impugnato e senza entrare nel merito dei fatti contestati, questo Consiglio di Disciplina ha dovuto rilevare che la trascrizione di alcune parti dell'audizione del Santoro riferite all'audizione per sommarie informazioni dell'11 febbraio 2011 risulta integralmente trasferita - con esplicito richiamo a quanto affermato in quella circostanza - nella parte motiva della delibera impugnata (a titolo di esempio: *pg.10 della delib. = pg.6*

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

*dell'audizione; pg. 13 delib. = pg. 10 audiz.; pg. 15 delib. = pg 19 audiz.- etc;).* A pag. 10 della deliberazione infatti si legge, con riferimento a quella audizione: *"...Santoro appare avere agito in maniera decisamente arbitraria e con grande pressapochismo. Basta vedere come egli risponde a domande di tipo elementare."*

Ciò non può essere ammesso perché, quand'anche ribaditi nel corso dell'audizione a propria difesa svoltasi il 29 luglio, quei concetti andavano valorizzati con riferimento al momento storico in cui il Santoro sapeva di essere un incolpato e, come tale, aveva tutte le garanzie di legge riconosciute a chi è sottoposto a procedimento disciplinare. Invece, il fatto di avere utilizzato, a sostegno delle tesi accusatorie, dichiarazioni rese in fase di istruttoria preliminare, mina l'efficacia del provvedimento in quanto risulta violato il diritto di difesa. Sulla frase 'procedimento penale', poi corretta.

A fronte delle doglianze manifestate da Santoro ed indipendentemente dalla sua decisione di proporre querela nei confronti di alcuni dirigenti dell'Ordine Regionale, va richiamata la nota n. 503 del 17.6.2013, a firma del Presidente Arena, indirizzata anche a questo Consiglio di Disciplina, nella quale si legge tra l'altro: *"In data odierna abbiamo provveduto a correggere un errore materiale contenuto nella delibera con la quale al signor Santoro è stata inflitta la sanzione della radiazione. Nelle premesse del provvedimento disciplinare si faceva riferimento agli atti del procedimento penale a carico dell'incolpato. Appare palese il lapsus calami (rectius, lapsus computer), laddove il riferimento era al procedimento disciplinare..."*. A parte il fatto che la formula usata nella comunicazione di cui innanzi (*"Ab-*

biamo provveduto”) non avalla con assoluta certezza l’ipotesi avanzata dal Santoro che si sia trattato di un atto monocratico, nel qual caso, presumibilmente, si sarebbe scritto: “*Ho provveduto*”, si tratta comunque di un vizio formale che è stato sanato. La parola ‘procedimento penale’, erroneamente inserita (e comunque poi corretta) nel contesto di una vicenda in cui si è sempre parlato di procedimento disciplinare non inficia, quindi, la legittimità dell’atto all’esame di questo Consiglio.

9) Richiesta acquisizione copie di verbali e richiesta intervento Polizia

Va innanzitutto liberato il campo dall’episodio dell’intervento della Polizia nella sede dell’Ordine Regionale il 6 giugno 2013.

Richiamate le dichiarazioni rese dal Santoro nelle sue memorie e nell’audizione dinanzi al Consiglio di Disciplina e che qui si intendono espressamente riportate, va anche annotato quanto, in proposito, ha comunicato a questo Consiglio il Presidente Arena con nota n. 503 del 17 giugno 2013. In essa si afferma, tra l’altro, che “*Santoro, non avendo ricevuto - a suo decisamente discutibile giudizio - immediate e soddisfattive risposte alle numerose e sempre nuove richieste che andava avanzando, dopo avere contestato ad alta voce, in maniera concitata e ripetuta, il (corretto) modo di procedere degli impiegati, ha chiamato il 113 e fatto intervenire nei locali dell’Ordine l’equipaggio di una volante della polizia. Nell’arrivare in sede, alle 9,45 del mattino, ho così trovato due agenti di polizia che avevano identificato l’impiegata XXXXX e che hanno identificato anche me, perché inviati dalla centrale operativa ‘per sedare una lite’.. Da me rassicurati, i due poliziotti-in servizio presso l’ufficio prevenzione generale della Questura di*

*Palermo, dunque con funzioni di pronto intervento- sono andati via dopo pochi minuti...”.*

Ciò premesso, si rileva che, come dichiarato dal Santoro dinanzi a questo Consiglio di Disciplina, le copie dei verbali che lo riguardavano gli sono state consegnate (“*...Dopo di questo, ho avuto tutti gli atti, ma dopo lunghe discussioni... Non mi sono stati consegnati gli atti relativamente al procedimento penale di cui si parlava anche perché non esiste e non mi sono stati consegnati gli atti relativamente alla risposta sulla decisione di non sentire i testi*”).

La questione quindi resta circoscritta all’antipatica dialettica che si è svilup-

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

pata nella sede istituzionale ma non incide sulla violazione del diritto di accesso agli atti, che è stato comunque assicurato.

Sulle modalità di verbalizzazione

L’art. 26 del Regolamento d’esecuzione

della legge professionale stabilisce che il verbale debba contenere: «*a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta; b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti; c) l’ordine del giorno della seduta, l’indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati; c) le firme del presidente e del segretario*».

Il verbale quindi dovrebbe essere un documento di sintesi, ferma restando, per il Consiglio la facoltà di catalogare singolarmente gli atti posti in essere, magari annotando, su apposito registro delle deliberazioni assunte, con un numero progressivo, ciascuno dei provve-

dimenti adottati nel corso della seduta. L'Ordine della Sicilia, invece, nel quadro di legittima autonomia organizzativa, è solito racchiudere tutti i provvedimenti adottati in ogni riunione nell'unico contenitore del verbale della *seduta*, al quale attribuisce un numero, che poi riporta - e ripete - su ciascuna delle deliberazioni adottate in quella seduta, *preceduto dalla dizione "estratto verbale"*. Infatti, la delibera impugnata non ha un suo oggetto, ma ha come titolo 'Estratto verbale n. 633'.

La stessa dizione ('Estratto verbale n. 633') si rinviene nella prima pagina del verbale con cui si apre la seduta e di cui il ricorrente ha acquisito copia, che ha poi trasmesso a questo CDN.

Ebbene, in questa prima pagina del verbale, all'ordine del giorno delle questioni da trattare figurano 10 argomenti e in particolare, al punto 2), sotto la voce '*Procedimenti disciplinari ed esposti*', sono riportati otto casi, con l'indicazione, per ciascuno, del nome dell'incolpato e della tipologia del procedimento ('*definizione*' o '*determinazioni da assumere*'). Tra questi 8 casi non figura quello di Michele Santoro.

Vero è che il 22-23 marzo 2013 si è provveduto a formalizzare, con le motivazioni, il provvedimento di radiazione del Santoro, che era stato assunto con doppia votazione, il 12 febbraio 2012, ma sta di fatto che il provvedimento del 22 marzo risulterebbe assunto senza essere stato iscritto all'Odg.

Il condizionale è d'obbligo, disponendo questo Consiglio solo delle copie delle parti dei verbali riguardanti il ricorrente.

**Vizi  
procedurali  
insanabili -  
Annullamento  
decisione  
impugnata  
e restituzione  
atti ai primi  
giudici  
n. 18/2014**

In ogni caso, le modalità di verbalizzazione delle sedute non rientrano nella valutazione e nel giudizio di questo Consiglio, che deve pronunciarsi sulla legittimità, validità ed efficacia dei provvedimenti sottoposti al suo esame. Pertanto, sul mero piano formale l'atto impugnato, deve intendersi correttamente assunto, e come tale efficace sino a prova di falso.

## CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni analiticamente svolte su ciascuna delle eccezioni formulate dal ricorrente Michele Santoro, il Consiglio le ritiene tutte inammissibili ad eccezione di quelle relative: a) alla mancata astensione del consigliere Vittorio Corradino e del Presidente Riccardo Arena; b) all'audizione del Santoro dell'11 febbraio 2011, in sede di acquisizione di sommarie informazioni.

Quanto rilevato da questo Consiglio di Disciplina ai punti 2) e 7) del capitolo '*CONSIDERAZIONI*' determina l'esistenza, nel provvedimento impugnato, di due vizi insanabili, per cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 42, comma 2, del Regolamento per la trattazione dei ricorsi, in vigore all'epoca dell'adozione del provvedimento impugnato.

Ne consegue che, preclusa ogni valutazione sulle questioni di merito, l'atto deve essere annullato con rinvio al Consiglio Territoriale della Sicilia.

P.Q.M.

Il Consiglio

- Vista la deliberazione n.633 del 22 marzo 2013, con la quale il Consiglio dell'Ordine della Sicilia ha inflitto al giornalista pubblicista Michele Santoro la sanzione disciplinare della radiazione;

- Visto il ricorso in data 4 maggio 2013 e l'integrazione del 24 maggio presentati dal Santoro;
- Preso atto del parere del P.G. e delle controdeduzioni formulate dal ricorrente;
- Ascoltato il giornalista Michele Santoro, nella seduta del 7 maggio 2014;
- Ravvisati nel procedimento due vizi insanabili, come evidenziati nella parte motiva del presente provvedimento e senza entrare nel merito della vicenda
- Visto ed applicato l'art. 42, comma 2, del Regolamento sulla trattazione dei Ricorsi (D.D. Ministero Giustizia 18.7.2003)

#### DELIBERA

Dichiarare nulla, per vizi insanabili, la deliberazione n.633 del 22 marzo 2013, con cui è stata inflitta al giornalista pubblicista Michele Santoro la sanzione disciplinare della radiazione.

Trasmettere gli atti al Consiglio di Disciplina Territoriale della Sicilia perché riesamini la questione nella pienezza dei suoi poteri istruttori e decisorii.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2014

#### **I-5-6 Scelta di foto d'archivio. Obbligo di verifica - n. 28/2014**

In data 22 ottobre 2013 il Consiglio territoriale di disciplina della Toscana delibera la sanzione dell'avvertimento nei confronti del collega Paolo Ermini, direttore responsabile del "Corriere Fiorentino" (dorso locale del Corriere della Sera).

Il provvedimento viene assunto come atto conclusivo del procedimento seguito all'esposto presentato dall'affidataria di una minorenni disabile. Motivo dell'atto, la pubblicazione, avvenuta il 17 e

18 ottobre 2012, di una fotografia ritratta fra gli altri la minore stessa, a corredo di un articolo di cronaca su gravi fatti anche a sfondo sessuale avvenuti in una comunità di accoglienza cui sono affidati, sin dai tempi della sua costituzione, numerosi minori con un passato di disagio sociale, di maltrattamento, abuso sessuale o handicap psicofisici.

Avverso tale delibera il collega Paolo Ermini, patrocinato dall'Avvocato Caterina Malavenda, ricorre in data 17 dicembre 2013 presso il Consiglio nazionale di disciplina, chiedendo la revoca, annullamento o riforma del provvedimento impugnato.

#### I FATTI E L'ITER DELL'ESPOSTO

Il 17 e 18 ottobre sul Corriere Fiorentino compaiono articoli, pubblicati con grande evidenza, relativi a un'inchiesta sulla comunità XXXXXX, i cui responsabili sono accusati di fatti gravissimi: abusi e violenze sessuali, perpetrati per anni, su quegli stessi ospiti che avrebbero dovuto amorevolmente accudire. In una delle foto a corredo del servizio si può vedere la sala del refettorio con alcuni ospiti e fra questi la signora XXXX riconosce la minore di cui è affidataria. In ciò sentendo lesa la minore nel suo diritto alla riservatezza, la XXXX il 5 novembre del 2012 presenta un esposto nei confronti del Corriere Fiorentino e del direttore responsabile Paolo Ermini. Il richiamo è alla violazione della Carta di Treviso (artt. 2 e 3). L'Ordine dei giornalisti della Toscana, in una riunione tenuta il 22 febbraio 2013 aveva deciso di sospendere temporaneamente l'esame degli esposti, in seguito al DPR del 7 agosto 2012 n. 137 che trasferiva ai Consigli di disciplina i compiti di istruzione e decisione in materia. Il procedimento veniva pertanto aperto dal nuovo organismo disciplinare il 17 luglio 2013, a carico dei giorna-



listi professionisti Paolo Ermini, quale responsabile del dorso Corriere Fiorentino, ed Alessio Gaggioli, quale autore delle foto.

La posizione di Alessio Gaggioli, il fotografo, si definisce – come risulta dal verbale n. 4 del 22 ottobre 2013 – con l’archiviazione, in quanto la foto era stata scattata (e anche pubblicata) l’anno precedente, nel 2011, sempre in occasione di articoli di cronaca legati

**Scelta di foto  
d’archivio.  
Obbligo  
di verifica  
n. 28/2014**

all’inchiesta sui fatti del XXX. La foto, nel 2012, era pertanto a tutti gli effetti una foto d’archivio e non si poteva attribuire al collega Gaggioli alcuna responsabilità relativamente alla nuova pubblicazione, tenuto anche conto che nessuno aveva fatto riferimento alla presenza nel refettorio di persone minorenni.

Per il collega Ermini, invece, il Consiglio ritiene che la scelta di pubblicare la foto in cui compare la minore oggetto dell’esposto sia sanzionabile: essendo stata, “per sua stessa ammissione frutto di un errore di valutazione, in quanto non sapeva che nella foto ci fosse una minorenne riconoscibile (...) tenendo conto della particolare gravità del contesto (...) il collegio ha ritenuto di erogare la sanzione dell’avvertimento, richiamando il direttore ad una estrema attenzione per il futuro.” Nell’erogare la sanzione più lieve il collegio considera anche la storia professionale del collega e il carattere della testata “sempre attenta alla tutela dei diritti dei minori e al rispetto della Carta di Treviso”.

**IL RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA**

In data 8 gennaio 2014 perviene al Consiglio nazionale di disciplina il ricorso

(spedito il 19 dicembre 2013) del collega Paolo Ermini avverso il provvedimento testé citato.

La difesa sostiene che:

“le immagini erano state realizzate con il consenso dei rappresentati (sic) della comunità (leggiamo “rappresentanti”, ndR), presenti in loco, nel corso di una riunione conviviale, cui era stato un servizio (sic), a corredo del quale era stata utilizzata quella foto senza alcuna protesta da parte della medesima esponente o di altro terzo interessato. Ciò generava il giusto affidamento sull’utilizzabilità della foto (...) come foto di repertorio (...) in un momento successivo”. (La fotografia era stata pubblicata una prima volta il 22 dicembre del 2011);

la foto non è accompagnata da alcuna didascalia “che colleghi l’immagine nel suo complesso, i singoli soggetti effigiati e, a maggior ragione, la giovane donna ai fatti gravi, trattati negli articoli, a corredo dei quali la foto è stata pubblicata”;

dalle informazioni in possesso del collega Ermini, oltre che dalla stessa immagine, non era stato “possibile in alcun modo anche soltanto ipotizzare che la ragazza effigiata fosse minorenne”;

“La minore età della giovane, sostenuta ma non documentata nell’esposto in atti, non appare affatto evidente, posto che, nella foto, essa mostra un’età che ben potrebbe essere superiore a 18 anni”.

In sostanza la difesa ritiene che siano effettivamente stati violati gli articoli 2 e 3 della Carta di Treviso “sotto il profilo oggettivo”, ma che la sanzione sia stata comminata “senza spendere una parola, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della contestazione, senza il quale non sarebbe stato possibile ipotizzare una violazione cosciente e volontaria di quelle norme e, quindi, infliggere

una sanzione.” In altri termini solo la “volontà” di trasgredire avrebbe, secondo la difesa, giustificato la sanzione. Viceversa la “non evitabilità dell’errore” avrebbe dovuto portare il Collegio territoriale di disciplina a “proscioglierlo per difetto di qualsivoglia profilo di dolo/colpa, idonei a sorreggere la contestazione mossa.”

L’incolpato chiede pertanto “che il provvedimento impugnato venga annullato e/o revocato e/o riformato con il conseguente riconoscimento del totale difetto dell’elemento soggettivo della violazione contestatagli, con il suo conseguente proscioglimento”.

#### IL PARERE DEL PG

Il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, dottor Giuseppe Nicolosi, in data 24 febbraio 2014, esprime parere contrario all’accoglimento del ricorso, “invero la pubblicazione della foto appare la conseguenza di una colposa omissione di controllo, tenuto conto del peculiare contesto che la foto veniva a documentare”.

#### L’AUDIZIONE DELL’AVVOCATO MALAVENDA

In data 17 luglio 2014 viene audita, in rappresentanza del collega ricorrente, l’avvocato Malavenda, che insiste in particolar modo su un concetto: non c’è alcuna relazione tra i fatti di cui si parla nell’articolo e la foto in questione, salvo una banale presenza al refettorio dello stesso istituto. Ovvero non vi può essere una lettura tale per cui i soggetti fotografati siano considerati in ipotesi le vittime degli atti e comportamenti efferati. Anche perché nell’articolo si parla di ragazzini maschi. All’avvocato peraltro viene fatto notare che nell’articolo si riporta quanto segue: “Le regole erano ferree, uomini e donne, anche se

sposati, dovevano dormire separati. Venivano convinti i ragazzi, uomini e donne, ad avere rapporti omosessuali perché le donne (diceva XXX) sono tutte impure e .... Bisogna stare tra uomini che si vogliono un bene puro”. L’avvocato replica: “Questo è il primo caso. Ci sono stati due procedimenti. Tanto è vero che il secondo procedimento nasce anche contro i giudici di Firenze che, nonostante ci fosse stata una prima inchiesta, continuavano a mandare i minori in questa struttura (...) Tanto è vero che la seconda inchiesta crea scalpore perché dice ma scusate, avete visto cosa succedeva e volete mandare voi giudici di Firenze i bambini in quella struttura? Questo è il tema di questo secondo articolo”.

#### CONSIDERAZIONI

Il perno attorno al quale ruota l’impianto del procedimento, è rappresentato dagli articoli 2 e 2 della Carta di Treviso, che stabiliscono:

art. 2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche

#### Scelta di foto d’archivio. Obbligo di verifica n. 28/2014

non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene me-

no allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

art. 3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line



che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere.

Nemmeno la difesa nega che “oggettivamente” vi sia stata palese violazione della Carta, appellandosi tuttavia alla “non volontarietà” della stessa per rivendicare una totale assenza di colpa. Fra gli elementi su cui si torna con particolare insistenza, vi è il fatto che la prima pubblicazione della fotografia all’origine dell’esposto, non aveva suscitato alcuna reazione da parte dell’affidataria della giovane, poi divenuta esponente. Ad una presa visione delle pagine del Corriere Fiorentino appare però davvero grande, in termini di dimensioni, la differenza fra quella prima pubblicazione, il 22 dicembre del 2011, e quella dell’anno successivo. La fotografia che nel 2011 misura pochi centimetri, rendendo pressoché impossibile il riconoscimento della minore, l’anno dopo ha dimensioni tali da non lasciare spazio a incertezze.

È qui dato per scontato, ma pare giusto sottolinearlo, che la più che chiara intenzione del Corriere Fiorentino è stigmatizzare l’ignominiosa escalation dei fatti via via emersi dall’indagine sul Forteto. Proprio la gravità di quei fatti e l’inevitabile “pesantezza” dei servizi correlati avrebbero dovuto far scattare una particolare attenzione e prudenza nella pubblicazione di materiale fotografico ritraente ospiti di una struttura ove proprio gli ospiti divenivano sistematicamente vittime di odiosi soprusi. E ciò anche ove si tratti di ospiti in età adulta. La Carta dei doveri del Giornalista, in modo inequivocabile afferma, infatti tra l’altro, che “I nomi delle vit-

time di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale”.

Peraltro l’omissione del controllo, di per sé, prescinde dalla volontarietà soggettiva della trasgressione: la “colpa” non consiste nell’aver scientemente danneggiato la minore, quanto nel non aver sentito il bisogno di una verifica (di un controllo, appunto) o di mascherare (pixellare) i visi degli ospiti. Il ricorrente non ha “voluto” venir meno al dovere etico di salvaguardia dell’interesse della minore, essendo sicuramente impegnato – al contrario – nella sottolineatura giornalistica del danno arrecato (non arrecato a lei in particolare, si intende, ma a tutti o buona parte degli ospiti della struttura). Però, pur essendo come direttore nella posizione atta ad impedire che l’errore si concretizzasse con la pubblicazione della foto, non ha ravvisato la necessità di adottare particolari misure di attenzione data la natura del servizio. Proprio da tale colpevole disattenzione consegue la pubblicazione della fotografia della minore in quel contesto. Non convince infatti la tesi esposta dall’avvocato, secondo cui il lettore non può mettere in relazione la minore fotografata con i fatti esposti. La vicenda è complicata e complessivamente si parla di vittime di ogni sesso e di differenti età, pur essendo i soggetti coinvolti in tempi e procedimenti diversi. Una maggiore attenzione non sarebbe stata da considerarsi un eccesso di zelo, soprattutto in occasione della pubblicazione della foto a tutta pagina.

Va altresì considerato e condiviso quanto esposto dai primi giudici in fatto di elementi attenuanti, valutati tali da por-

**Scelta di foto  
d’archivio.  
Obbligo  
di verifica  
n. 28/2014**

tare alla decisione di comminare la più lieve delle sanzioni previste dall'ordinamento.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato il legale dell'incolpato

DELIBERA

di respingere il ricorso a firma di ERMINI PAOLO e di confermare la decisione resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana in data 22.10.2013 e la sanzione dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2014

### **I-5-7 Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri - n. 30/2014**

In data 29 aprile 2011 viene consegnato all'Ordine dei giornalisti della Lombardia, un esposto da XXXX, che si riferisce ad un articolo apparso sul quotidiano "Liberò" del 16 gennaio 2010, firmato dal giornalista Gianluigi Nuzzi.

Nell'articolo in questione, poi riportato anche sul sito on line di Liberò, per oltre due mesi, si parla di registrazione illecite ed intercettazioni avvenute in danno dei dipendenti di XXXX e si riporta il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, definite dallo stesso XXX "hard", fra il direttore di un supermercato XXXX e la sua amante. L'esponente lamenta che, malgrado ci fosse un nome di fantasia nell'articolo oggetto del ricorso, di fatto l'autore della telefonata era riconoscibilissimo.

Il 27 luglio 2011 l'Odg Lombardia chiede a Nuzzi di fornire dettagli sulla vicenda dal suo punto di vista, che viene fornita dal giornalista il 29 settembre con una memoria difensiva a sua firma nella quale spiega che l'articolo è frutto di una inchiesta giornalistica e poi giudiziaria, sul comportamento illecito di Coop XXX, che aveva disposto un'azione di controllo sui suoi dipendenti attraverso riprese video e conversazioni. Nuzzi spiega che la decisione di pubblicare il contenuto della telefonata "costituiva un efficace strumento informativo per sottolineare la gravità estrema della condotta" di Coop.

Il 2 marzo 2012 l'Odg Lombardia ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Nuzzi per verificare se con la pubblicazione degli articoli del 13 e 16 gennaio 2010 ci siano state violazioni degli articoli 5, 6 e 11 del Codice deontologico sul trattamento dei dati personali.

Il 10 aprile l'avvocato Vincenzo Lo Giudice ha presentato una memoria difensiva, sostenendo che Nuzzi, "attenendosi scrupolosamente alle risultanze emerse dalle proprie verifiche, ha rappresentato in maniera obiettiva e imparziale tale attività di ingerenza, allo scopo di far luce su un sistema abusivo di controlli, purtroppo posto in essere a discapito della riservatezza di numerosi ignari lavoratori". Il legale aggiunge, anche che "sebbene" le condotte illecite di Coop siano state "portate a conoscenza del pubblico attraverso tale pezzo, il tenore della notizia ivi contenuta non ha in alcun modo violato la riservatezza e la dignità del signor XXXX, né di qualsiasi altra persona abbia subito inconsapevolmente quanto denunciato". Nei confronti di Nuzzi è stata presentata querela da XXXX e di conseguenza l'Odg regionale sospende ogni

valutazione fino alla definizione del procedimento penale che trova compimento con la remissione della querela stessa dopo un risarcimento del danno, come comunica il 26 settembre 2013 il difensore di XXXX.

Sulla vicenda ha avuto modo di pronunciarsi anche il Garante per la privacy che ha ritenuto “di indubbio interesse pubblico la notizia di un sistema abusivo di controlli e intercettazioni – come sottolinea l’Odg Lombardia nella

**Il giornalista non risponde di titoli o ‘riassunti’ elaborati da altri n. 30/2014**

delibera del 13 gennaio 2014 con la quale commina a Nuzzi la sanzione della censura – all’interno di alcuni supermercati. Il Garante ha considerato, però, non essenziale, ed anzi in contraddizione con lo spirito degli articoli, l’aver pubblicato un dialogo esclusivamente personale e intimo scelto fra quelli intercettati”. Secondo il Garante, di fatto, Nuzzi, in questo modo ha esposto “a ulteriore sacrificio il diritto alla riservatezza di uno dei dipendenti spiati”.

IL 13 gennaio 2014 il Consiglio di Disciplina territoriale della Lombardia delibera la sanzione della censura.

In data 6 marzo 2014 Gianluigi Nuzzi presenta ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale di Disciplina della Lombardia presso il Consiglio di Disciplina nazionale impugnando la delibera con le seguenti motivazioni.

La decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale di “comminare al dottor Nuzzi la sanzione della censura, si appalesa quale conseguenza di un’erronea interpretazione dei doveri e degli oneri sanciti dal codice deontologico a garanzia del corretto esercizio della professione giornalistica”, ribadendo che gli articoli apparsi su Libero nelle edizioni

del 13-01-2010 e del 16-01-2010, sono frutto di “importante inchiesta giornalistica, attraverso la quale è stato possibile documentare una serie di illecite captazioni di immagini e conversazioni avvenute all’interno di alcuni uffici della Coop XX”, tutto ciò sarebbe, sostiene il legale, avvenuto “in maniera obiettiva e imparziale”.

La pubblicazione delle intercettazioni, sottolinea il legale, si sarebbe resa necessaria per “offrire la prova storica del fatto portato a conoscenza del pubblico, in modo che il fenomeno delle intercettazioni abusive e la conseguente lesione della riservatezza altrui potessero essere contestualizzate e percepite nel loro reale disvalore sociale, derivante anche dall’invasività della condotta illecita denunciata”. L’avvocato Ramella, aggiunge che nella pubblicazione sono state adoperate “tutte le cautele possibili” affinché le persone coinvolte rimanessero nel pieno anonimato.

Sulla presunta riconoscibilità del direttore autore delle telefonate “hard”, il legale respinge la tesi addotta dal CdT che è alla base della sanzione, secondo cui l’identità era desumibile dalle informazioni contenute nei due articoli oggetto del procedimento disciplinare. “Il parallelismo tra le due differenti pubblicazioni appare assolutamente inammissibile”, sostiene infatti il legale, tanto più, prosegue, che nel suo esposto XXX non ha espresso “nessuna doglianza” in relazione all’articolo del 13.01.2010. Si respinge anche la tesi secondo cui il lettore avrebbe, sulla base delle notizie contenute nel primo e nel secondo articolo, assumere elementi tali da risalire all’identità del direttore Coop.

Nuzzi e il legale, alla luce delle osservazioni che fanno, sottolineano “la bontà della condotta tenuta dal giornalista” e ricordano come il quotidiano abbia

comunque risarcito il danno a XXXXXX.

Il 13 maggio 2014, la Procura generale della Corte d'Appello di Milano, su richiesta del Consiglio di Disciplina nazionale del data 30 maggio 2014, dà parere sul ricorso presentato da Gianluigi Nuzzi e ritiene che il ricorso debba essere respinto, confermando “anche sotto l'aspetto sanzionatorio” la pronuncia del Crog Lombardia. “Questo P.G. - si legge nel documento - non condivide le censure rivolte dal ricorrente alla decisione del Consiglio regionale lombardo dei giornalisti, che deve dunque essere confermata per i motivi di seguito indicati”. Il P.G., in sostanza, pur riconoscendo “la rilevanza pubblica dell'inchiesta condotta da Nuzzi”, ritiene che “controverse e assai opinabili risultano piuttosto le modalità prescelte per richiamare l'attenzione dei lettori sulle notizie, diffondendo il testo di una conversazione telefonica a dir poco intima tra il direttore, coniugato, di uno dei punti vendita della Coop e la sua amante”. Inoltre, circa la presunta non identificabilità, “non sembra dubbio che, quantunque la sua identità sia stata celata dietro un nome di fantasia, il medesimo fosse comunque facilmente identificabile dal contesto, poiché, dato il numero limitato di supermercati interessati dall'inchiesta, i riferimenti spazio-temporali e le caratteristiche dell'interlocutore emergenti dalla pubblicazione, era evidente a chiunque, per lo meno all'interno dell'Organizzazione Coop - che si trattava di colui che, all'epoca (2004) ricopriva l'incarico di direttore della Coop di XXXX, e dunque del XXX”, tanto che era stato effettivamente riconosciuto.

Il Cdn, il giorno 18 settembre 2014, ascolta il giornalista Nuzzi.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto dal giornalista Gianluigi Nuzzi, il Cdn non può non tenere in considerazione alcuni elementi.

Innanzitutto l'esponente nel suo ricorso chiama effettivamente in causa soltanto l'articolo pubblicato da “Liberò” in data 16 gennaio 2010 e non anche quello del 13 gennaio 2010. Nell'articolo oggetto del ricorso, e della conseguente sanzione decisa dal Crog Lombardia, viene pubblicato un nome di fantasia, che inizia con la stessa lettera del vero nome del direttore, e si riporta una data, la primavera del 2004, come riferimento temporale preciso dell'inizio delle

**Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri n. 30/2014**

intercettazioni illegali svolte ai danni dei dipendenti della Coop.

Ma, ad avviso di questo Cdn, a fornire ulteriori dettagli che restringono ulter-

teriormente il campo e quindi favoriscono l'individuazione del direttore è quanto riportato nel colonnino pubblicato nella stessa pagina che ricostruisce “La Vicenda”.

Su questo punto il Cdn ha fatto domande precise a Nuzzi chiedendo chi fosse stato l'autore di quel colonnino. Nuzzi ha spiegato che all'epoca dei fatti era inviato speciale di Liberò e non stava in redazione e che quindi non ha avuto modo di vedere la pagina nel suo complesso né tantomeno il contenuto del colonnino a corredo del suo articolo, disconoscendone dunque la realizzazione. Aggiunge anche che quando il giorno dopo ha visto la pagina con il colonnino che dava riferimenti spazio-temporali si è infuriato. “Mi ha seccato quella cosa nella superficialità che a volte produce la fretta di qualche collega”, di cui il Consiglio di disciplina territoriale

avrebbe dovuto verificare la responsabilità. Nuzzi nel corso dell'audizione ripete più volte che nella Coop di XXX non c'è un solo direttore, ma diversi, a seconda del settore che dirigono.

Se è vero, come scrive il Garante della privacy, che si è verificata una lesione del diritto di riservatezza, è anche vero che nel caso specifico siamo di fronte ad un'inchiesta giornalistica che ha portato alla luce un fatto gravissimo avvenuto in un luogo di lavoro e che molto probabilmente senza il la-

**Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri  
n. 30/2014**

voro di approfondimento e verifica di Nuzzi non sarebbe venuto allo scoperto. Anche sul contenuto della conversazione, intima e personale tra un direttore e una dipendente che avevano una relazione, Nuzzi e il legale spiegano che la decisione di pubblicarlo non è stata casuale, né dettata dall'intenzione di solleticare gli istinti "pruriginosi" dei lettori, quanto piuttosto dalla necessità di dimostrare la pervasività delle intercettazioni e il potenziale ricattatorio delle stesse, anche nel caso specifico di una relazione extraconiugale tra un dirigente, licenziabile ad nutum, e una dipendente. D'altra parte, se un giornalista nel corso di un'inchiesta giornalistica scopre dei fatti deve portare a sostegno di ciò le prove dell'illecito di cui racconta.

In questo caso l'intercettazione telefonica, dal contenuto strettamente personale, denuncia con evidenza il grave episodio che vede come vittime tutti i dipendenti, potenziali soggetti ricattabili in virtù delle informazioni raccolte e conservate da chi ha disposto l'opera di dossieraggio attraverso video riprese e microspie. In questo senso la condotta

di Nuzzi sembra rispondere al dettato dell'articolo 6 del Codice Deontologico relativo al trattamento dei dati personali nella professione giornalistica, che recita: "La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti". Nel secondo capoverso, lo stesso articolo stabilisce che "La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica".

Anche in questo caso, a detta di questo Cdn, è proprio il contenuto delle intercettazioni a dimostrare la colpevole invasività dell'opera di dossieraggio disposta ai danni dei dipendenti intercettati anche nelle loro telefonate private, nei loro dialoghi riservati, tanto che tra la documentazione conservata dai presunti responsabili compaiono anche i contenuti della telefonata oggetto dell'articolo di Nuzzi. Vero è che Nuzzi avrebbe potuto adottare maggiore cautela per tutelare la privacy delle persone coinvolte, avrebbe potuto evitare il riferimento temporale, ma appare tuttavia fondata la *ratio* del ricorso di Nuzzi avverso la decisione del Cdt della Lombardia, alla luce del danno in origine portato allo scoperto dal giornalista e sfociato in seguito in un processo penale che vede coinvolti i presunti responsabili e la costituzione di alcuni dipendenti che si sono sentiti lesi dall'iniziativa posta in essere nelle sedi Coop. Non può, d'altra parte, attribuirsi a Nuzzi la responsabilità di un colonnino a margine della pagina che ripercorre le



tappe della vicenda ma va sottolineato come molto, troppo spesso, il lavoro redazionale a completamento di un articolo di apertura di una pagina, sia svolto senza consultare l'autore del pezzo portante, senza cioè quella collaborazione tra colleghi che è a fondamento della professione, comportamento questo che va stigmatizzato con decisione. Se l'autore di un articolo cerca di tutelare la privacy di una persona coinvolta nel fatto oggetto di cronaca, non possono essere un box, una foto o una didascalia, scritti da soggetti diversi dall'autore stesso dell'articolo, a vanificare le precauzioni adottate per preservare la riservatezza dovuta.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato il ricorrente

DELIBERA

Di accogliere il ricorso a firma di Nuzzi Gianluigi avverso La delibera Prot. 33/14/TF/ac resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia in data 13 gennaio 2014, con cui è stata inflitta la sanzione della censura.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2014.

**I-5-8 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

Il collega Alessandro Sallusti, direttore de "Il Giornale", in data 09.05.2013 ha presentato ricorso contro la delibera

con cui il Consiglio regionale della Lombardia, il 9.4.2013, lo ha sanzionato con mesi 3 di sospensione a seguito della sentenza della Cassazione per i seguenti fatti: "Per avere in qualità di direttore di 'Liberò' e quindi da intendersi autore dell'articolo redazionale a firma Dreyfus, pseudonimo non identificabile e, pertanto, a lui riconducibile, dal titolo 'Il dramma di una tredicenne. Il Giudice ordina l'aborto. La legge più forte della vita", pubblicato il 18.2.2007, offeso la reputazione di XXXX magistrato presso il Tribunale Ordinario di Torino, affermando tra l'altro... Un magistrato ha allora ascoltato le parti in causa, ha applicato il diritto, decretando l'aborto coattivo..." perché ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo dal titolo "Costretta ad abortire dai genitori e dal giudice" a firma di Monticone Andrea, il controllo necessario ad impedire che con esso venisse offesa la reputazione di XXXX, Magistrato presso il Tribunale Ordinario di Torino. Con l'aggravante di aver attribuito un fatto determinato".

Il fatto

Il fatto contestato al direttore Sallusti risale al 2007. Sull'edizione del quotidiano "Liberò" del 18 febbraio furono pubblicati un articolo e un commento in cui si parlava indirettamente – nel senso che non veniva neppure nominato – del giudice tutelare XXX. La vicenda, rivelata da La Stampa e commentata il giorno dopo da molti giornali, riguardava una tredicenne che il tribunale di Torino aveva autorizzato ad abortire ma che poi era finita in una clinica psichiatrica per le conseguenze della vicenda. L'articolo di Liberò era firmato da Andrea Monticone mentre il commento era firmato dallo pseudonimo «Dreyfus», il quale concludeva scrivendo che

«se ci fosse la pena di morte e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo, il giudice».

Il giudice tutelare sporse immediatamente querela e siccome il commentatore non era riconoscibile la responsabilità ricadde interamente sul direttore responsabile della testata, Alessandro Sallusti.

In primo grado Sallusti fu condannato a pagare circa 5mila euro e Andrea Monticone a pagarne 4mila (più 30mila di risarcimento) ma nelle motivazioni della sentenza, depositate tempo dopo, il Tribunale si dolse di essersi dimenticato di prevedere una pena detentiva.

Sia il querelante sia la Procura sia i difensori dei giornalisti proposero appello ma l'avvocato nominato a difesa del ricorrente Sallusti non si presentò in aula e fu sostituito da un legale d'ufficio. La sentenza della Corte d'appello di Milano accolse le doglianze dell'accusa e inflisse a Monticone un anno di reclusione con la condizionale mentre a Sallusti un anno e due mesi di reclusione senza condizionale, avendo delle precedenti condanne per omesso controllo, che impedivano l'applicazione della misura sospensiva della pena.

Il 26 settembre 2012 la Corte di Cassazione emetteva la sentenza di condanna in via definitiva a 14 mesi di reclusione per diffamazione a seguito della quale, in data 6 dicembre 2012, il Consiglio regionale lombardo decide di aprire il procedimento disciplinare a carico del direttore responsabile.

**Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

Il procedimento dinanzi all'ODG Lombardia

Il procedimento è stato avviato d'ufficio dal Consiglio regionale della Lombardia, con delibera del 6.12.2012, incolpando Sallusti - nella sua qualità di direttore responsabile di "Libero" - in relazione ai fatti accertati in via definitiva dall'Autorità Giudiziaria con sentenza n. 41249 il 26 settembre 2012.

Il Consiglio ha ritenuto che tali fatti potessero costituire violazione delle norme deontologiche e dei valori fondamentali che presiedono alla professione di giornalista sotto il profilo sia dell'omesso controllo della veridicità delle notizie pubblicate sia della violazione dell'art. 2 della legge professionale n. 69/63, per il mancato rispetto della verità sostanziale e dei principi di lealtà e buona fede sia, infine, perché tali fatti costituiscono reato, come deciso con sentenza definitiva dalla Corte di Cassazione.

Il 2 gennaio 2013 l'avv. Valentina Ramella, difensore di Sallusti chiedeva all'Odg della Lombardia la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della costituzione del Consiglio di disciplina territoriale. L'avvocato, il 10 gennaio 2013, inviava una nuova memoria sostenendo che l'apertura del procedimento disciplinare non fosse un atto dovuto in base al combinato disposto degli artt. 39 e 48 della legge professionale, e che si dovesse negare che il notevole clamore mediatico suscitato dalla condanna penale del direttore Sallusti giustificasse l'apertura del procedimento disciplinare per gli stessi fatti. Altre istanze di sospensione del procedimento disciplinare sono state inviate all'Ordine della Lombardia prima e dopo le audizioni di Alessandro Sallusti e dei vice direttori Gianluigi Paragone e Luigi Santambrogio.



L'audizione di Sallusti all'Odg della Lombardia

Alla seduta del 17 gennaio 2013 il direttore Alessandro Sallusti si è presentato con l'avv. Ramella e ha chiesto al Consiglio di ritirare le incolpazioni avanzate contro di lui dal momento che la condanna penale a cui era stato sottoposto era stata giudicata da tutto il mondo del giornalismo sproporzionata e immeritata, tanto da giustificare l'intervento del Presidente della Repubblica, che ha ridimensionato la pena. Dopo una breve consultazione il Consiglio respingeva la richiesta e avviava l'audizione nel corso della quale Sallusti ha ripercorso le ragioni che hanno permesso la pubblicazione dei due articoli, quello del corrispondente da Torino per "Libero" e del commento firmato Dreyfus, senza che lui ne fosse informato essendo assente quel sabato.

Il direttore ha spiegato che Libero, all'epoca aveva una struttura molto piccola, con pochi giornalisti, e che una sola persona faceva da segretaria personale a Vittorio Feltri (allora direttore editoriale della testata) e da segretaria di redazione. Sallusti ha sostenuto inoltre di aver saputo solo qualche giorno prima della sentenza della Corte di Cassazione, del procedimento penale cui era stato sottoposto.

In merito alla mancata rettifica, il direttore Sallusti ha sostenuto di non essersi mai rifiutato di pubblicare la rettifica perché la rettifica non gli fu mai chiesta. Sallusti ha tenuto comunque a precisare, durante l'audizione, che non vi erano dubbi che "Libero", nella pubblicazione dei due testi, avesse commesso un errore. Ha tra l'altro smentito di aver ricevuto, un mese dopo la pubblicazione degli articoli, una lettera da parte del legale del giudice, al quale era stato attribuito erroneamente (anche se gli articoli non portavano il suo nome) la "fal-

sa decisione" sull'ordine di aborto della ragazza tredicenne.

Le audizioni di Gianluigi Paragone e di Luigi Santambrogio

Nella seduta del 14 febbraio 2013 è stato ascoltato dal Consiglio regionale della Lombardia il giornalista Gianluigi

**Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

Paragone, all'epoca dei fatti vice direttore di Libero. Paragone ha affermato di essersi sempre occupato poco della "macchina" e quindi dell'impaginazione e della formulazione dei titoli,

dal momento che lui era un vicedirettore di scrittura e pertanto estraneo a tutto quello che era impaginazione e formulazione dei titoli. Paragone ha riferito che è capitato che Sallusti non fosse presente al sabato e che la sera di sabato 17 febbraio 2007 il direttore Sallusti non era in redazione.

Sempre in data 14 febbraio 2013 è stato ascoltato Luigi Santambrogio, altro vice direttore di "Libero" all'epoca dei fatti, che ha sostenuto che "un articolo di commento di quel tenore, firmato Dreyfus, non sarebbe mai potuto uscire senza l'approvazione di Alessandro Sallusti o di Vittorio Feltri, allora direttore editoriale di Libero", aggiungendo che era prassi telefonare a Feltri, normalmente di "corta" il sabato e che nel caso di assenza dello stesso Sallusti, "i due si contattavano in base alle telefonate" che Santambrogio faceva loro.

La delibera del Consiglio dell'Ordine regionale

L'Ordine della Lombardia ha ritenuto Alessandro Sallusti responsabile di quanto pubblicato sulla base di tre motivi: il vincolo costituito dal giudicato pe-

nale, la giurisprudenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti circa i doveri di un direttore, la non attendibilità del direttore Sallusti laddove sostiene che la prima pagina di *Libero* venne pubblicata senza che egli ne sapesse nulla. L'Ordine ha ritenuto cioè non solo di doversi conformare all'accertamento dei fatti compiuto dalla Corte di Cassazione, in forza dell'art. 653 c.p.p. quanto anche di motivare il perché ritenesse inattendibili in fatto e non rilevanti in diritto le dichiarazioni rese dal direttore Sallusti. In particolare, l'Ordine regionale ha ribadito la giurisprudenza del Consiglio nazionale in punto di responsabilità del direttore ed esenzione tramite formale delega delle proprie funzioni e ha ritenuto, in assenza di questa, responsabile di quanto pubblicato il direttore Sallusti. Altresì l'Ordine ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del direttore non potendo non sapere, in quanto responsabile di quella testata, che cosa sarebbe stato pubblicato nell'edizione in edicola il giorno successivo alla sua "corta".

**Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

Il ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale

In data 9 maggio 2013 Alessandro Sallusti, assistito dall'avv. Valentina Ramella, ha presentato ricorso avverso la delibera della Lombardia contestando: il difetto di legittimazione del Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia a conoscere del procedimento e conseguente eccesso di potere in ordine all'instaurazione e all'emanazione del provvedimento disciplinare impugnato; la palese erroneità e irragionevolezza

della motivazione della delibera impugnata;

l'ingiustificata sproporzione della sanzione comminata.

L'avvocato ha, dunque, richiesto in via preliminare la nullità della delibera impugnata stante il difetto di legittimazione dell'organo estensore a conoscere dei fatti contestati a Sallusti e/o l'eccesso di potere. In via principale ha chiesto l'annullamento nel merito della decisione per i tutti i motivi indicati nel ricorso.

Il parere del PG

La Procura generale della Repubblica di Milano in data 30 settembre 2013 in merito alla vicenda ritiene di non condividere le censure rivolte dal ricorrente alla decisione del Consiglio regionale. In particolare, in merito al difetto di legittimazione a giudicare e/o all'eccesso di potere alla luce delle modifiche che hanno investito l'amministrazione della giustizia domestica, il PG osserva che "nel trattenere in decisione il procedimento disciplinare nei confronti del direttore Sallusti, il CROG, lungi dall'eccedere i limiti del proprio potere, altro non ha fatto che applicare la disposizione transitoria dell'art. 8, comma 10, del D.p.r. n.137/2012, secondo cui "fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti".

Per quanto riguarda l'entità della sanzione, il PG pur condividendo le osservazioni generali sulla estraneità al sistema sanzionatorio anche disciplinare di una responsabilità oggettiva, argomenta: "Senza necessità di richiamare in questa sede il chiaro principio dettato dall'art. 653, comma 1-bis, del codice di procedura penale in ordine alla efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio disciplinare, sembra evi-

dente che, sotto il profilo della deontologia professionale – che è poi quello considerato nell'impugnato provvedimento del CROG – al dott. Sallusti, nella sua veste di direttore responsabile pro-tempore del quotidiano, fosse quanto meno ascrivibile una colpa in vigilando per non avere organizzato i servizi interni del giornale in maniera tale, da essere sempre tenuto a conoscenza - indipendentemente dalla sua presenza fisica in redazione - degli articoli di maggior rilievo; articoli tra cui non poteva certamente non rientrare quello concernente un magistrato in servizio, accusato senza mezzi termini di avere ordinato l'aborto coattivo di una ragazza tredicenne”.

Il PG ritiene che il ricorso debba essere respinto, con piena conferma, anche sotto l'aspetto sanzionatorio, della pronuncia del CROG Lombardia.

Audizione di Alessandro Sallusti al CDN Il 18 settembre 2014 Alessandro Sallusti, assistito dall'avv. Ramella, è stato ascoltato dal Consiglio di disciplina nazionale. Il direttore ha ripercorso la vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto e ha precisato l'organizzazione redazione del quotidiano “Liberò” all'epoca, evidenziando la presenza di due direttori. “Io ero direttore responsabile – ha riferito - e Vittorio Feltri, con la carica di direttore editoriale, era la persona a cui io nella mia autonomia di direttore responsabile, quindi senza spogliarmi delle mie responsabilità, mi riferivo come ultimo decisore del giornale. Cioè era Vittorio il numero uno rispetto ai contenuti (...) Liberò è un giornale, come fanno i colleghi, è un'azienda anomala, perché è un'azienda bicefala, cioè il direttore responsabile è il responsabile di ciò che esce sul giornale, non è responsabile e non ha

leve di comando dell'azienda”.

Sallusti ha, altresì, evidenziato che ogni questione giudiziaria veniva gestita dall'ufficio legale dell'azienda editoriale, e che lui si limitava a firmare le procure senza poi controllare l'andamento del giudizio o concordare la linea difensiva scelta dal patrocinatore.

Il direttore ha ribadito che la sera del 17 febbraio 2007 non era presente in redazione né era mai entrato in contatto con la notizia e con la dinamica con cui era stata costruita quella notizia. A riprova di quanto affermato, cita le dichiarazioni rese all'Ordine della Lombardia del vice direttore Santambrogio (“Il vice-

**Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

direttore Santambrogio, dice chiaramente ... quando Sallusti non c'era mi relazionavo con Vittorio Feltri, perché era lui il decisore finale, non rispetto alla responsabilità giuridica

ma rispetto alla confezione del prodotto”).

Sallusti ha ribadito che il giudice XXX non ha mai chiesto una rettifica a Liberò, che la serie di precisazioni sul caso furono battute dall'Ansa a cui Liberò non era abbonato, e che lui stesso ha saputo della condanna avuta in contumacia qualche giorno prima dell'udienza in Corte di Cassazione. A riprova della sua dichiarazione, il direttore ha depositato una nota email (prot. CDN 334/2014) del 9 febbraio 2012, inviata dallo Studio legale XXXX alla segretaria dell'ufficio legale di Liberò, in cui si trasmetteva, tra gli altri, il dispositivo della sentenza resa dalla Corte d'appello di Milano, in parte cancellata. Nell'email di accompagnamento si specificava che nel PQM erano stati oscurati i pagamenti a favore

del giudice XXXX per ragioni di privacy mentre in realtà si era scoperto, successivamente, che le righe omissate riguardavano la condanna alla pena detentiva cui era stato condannato Sallusti. Il direttore ha anche ricordato che lo pseudonimo Dreyfus era utilizzato da Renato Farina e che era stato lo stesso Farina, incalzato da Vittorio Feltri, a confermare nella seduta parlamentare del 27 settembre 2012, ossia il giorno dopo della pronuncia della Corte di Cassazione, di essere stato lui l'autore del commento sulla vicenda della tredicenne torinese, pubblicata su Libero il 18 febbraio 2007.

**Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

Nelle sue conclusioni l'avv. Valentina Ramella ha ribadito quanto sostenuto nel ricorso, rimarcando l'eccezione preliminare riguardante il difetto di legittimazione e/o eccesso di potere dell'organo deliberante e sottolineando che la condotta ascritta al direttore Sallusti non meriti una sanzione disciplinare poiché è stato dimostrato dalla difesa che nella redazione di Libero era esistente una catena di comando "rodato", né scritta né formalizzata, in base alla quale in caso di assenza del direttore responsabile, i contenuti del quotidiano venivano concordati direttamente con il direttore editoriale Vittorio Feltri.

Alla luce dei su esposti fatti e dell'esame di tutti i documenti prodotti si formulano le seguenti considerazioni:  
In rito. Difetto di legittimazione e/o eccesso di potere del CROG Lombardia  
Il Consiglio Nazionale di disciplina ritiene che l'eccezione preliminare sul difetto di legittimazione del Consiglio re-

gionale dell'Ordine della Lombardia a conoscere del procedimento e conseguente eccesso di potere in merito all'instaurazione e all'emanazione del provvedimento disciplinare impugnato, non è condivisibile.

Facendo proprie tutte le considerazioni giuridiche rese dal Procuratore generale, si evidenzia infatti che il Consiglio regionale dell'Ordine era legittimato ad esercitare l'azione disciplinare in forza della disposizione dell'art. 8, comma 10, del D.p.r. n.137/2012, secondo cui "fino all'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti".

La norma transitoria in questione, prevista dal legislatore del D.P.R. 137/2012, era finalizzata proprio ad impedire vuoti nell'amministrazione della c.d. giustizia domestica, nelle more dell'istituzione dei nuovi organi disciplinari (consigli di disciplina territoriali e nazionale) previsti dalla riforma delle professioni regolamentate, avviata nel 2011 con il decreto legge 138 convertito in legge 148, che ha provocato numerosi dissidi interpretativi tra i Consigli regionali dell'Ordine e il Consiglio nazionale. A riprova del contrasto ermeneutico sulle funzioni delegate agli istituendi consigli e quelle rimaste in capo al consiglio regionale, ci sono le varie richieste di pareri inviate al Ministero della Giustizia sull'applicazione del D.P.R. 137/2012 sia da parte del Consiglio nazionale sia da parte di qualche Consiglio regionale, tra cui quello lombardo.

Ribadendo la piena legittimità del Consiglio della Lombardia a conoscere, valutare e deliberare sulla condotta del direttore Sallusti nelle more dell'istituzione dei nuovi consigli di disciplina, si evidenzia che questo Consiglio di disci-

plina nazionale non è competente a valutare l'asserita "prolungata inottemperanza dell'obbligo di dare esecuzione all'iter costitutivo del consiglio di disciplina territoriale" che si sarebbe potuta segnalare all'organo di vigilanza governativo per ogni accertamento ed eventuale azione.

Nel merito - Palese erroneità e irragionevolezza della motivazione della delibera impugnata e sproporzione della sanzione

In merito ai motivi di impugnazione, questo Consiglio di disciplina nazionale ritiene dirimente confutare ogni dubbio sulla presenza o meno in redazione del direttore Sallusti e in ogni caso sulla conoscenza che il direttore Sallusti ebbe o non ebbe della notizia rivelatasi completamente infondata.

Alessandro Sallusti, sin dalle prime battute dell'audizione al Consiglio della Lombardia, ha tenuto a sottolineare che quel giorno (sabato 17 febbraio 2007) non era al lavoro, quindi, impossibilitato ad intervenire sia sul pezzo di cronaca di Monticone sia sul commento a firma di Dreyfus (alias Renato Farina). Di conseguenza si è dichiarato subito non responsabile per l'omesso controllo di una notizia rivelatasi falsa successivamente.

Nell'audizione dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale, il direttore ha confermato quanto riferito all'organo regionale e nelle varie memorie difensive, evidenziando che pur essendo direttore responsabile di Libero, si riferiva a Vittorio Feltri, direttore editoriale, come "ultimo decisore" del giornale: era Feltri, in sostanza, a dire l'ultima parola sui servizi da pubblicare.

Assodata quindi tale organizzazione, si aggiunge che nessuno dei due vice direttori ascoltati dall'Ordine della Lom-

bardia, ha riferito che Sallusti fosse presente nella giornata del 17.02.2007 e che a loro fosse stata data la delega delle funzioni di direttore responsabile prevedendo, in questi casi, il contatto diretto dei vicedirettori con Vittorio Feltri, evitando una triangolazione di comunicazioni dispendiosa in termini di tempo. A ciò si aggiunga che lo stesso autore materiale dell'articolo a firma Dreyfus, Renato Farina, ha affermato che Sallusti non era stato messo a conoscenza di quell'articolo non avendolo concordato con lui.

Risulta provato, quindi, che era il direttore editoriale Vittorio Feltri a dirigere DI FATTO il giornale nonostante fosse Sallusti il direttore responsabile, che sabato 17 febbraio 2007 Sallusti era assente e che a Feltri si rivolsero i vicedirettori occupati a confezionare il quotidiano in edicola il 18.02.2007.

È stato accertato, altresì, che l'autore dell'articolo a firma di Dreyfus fosse Renato Farina, per sua stessa ammissione nella seduta della Camera dei depu-

### **Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

tati il 27 settembre 2012 e per la dichiarazione firmata inviata il 7 gennaio 2013 all'Ordine regionale della Lombardia. A tal proposito questo Consiglio di disciplina nazionale non può

sottrarsi dall'evidenziare il comportamento tenuto da Renato Farina. Nel resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati, Farina chiede la parola sull'ordine dei lavori di giovedì 27 settembre 2012 e riferisce "Prima di dieci giorni fa, prima cioè dell'articolo di Vittorio Feltri sul quotidiano il Giornale che annunciava la ... incombente, io non sapevo nulla di nulla, ignoravo



non solo la condanna ma anche che quell'articolo fosse stato querelato da qualcuno, tantomeno da un magistrato. Ho domandato allora se la mia testimonianza con cui mi fossi attribuito l'articolo avrebbe potuto essere utile a qualcuno o a qualcosa, mi è stato detto di no, la Cassazione non valuta il merito già stabilito ma la forma giuridica e la congruità del diritto", facendo intendere in buona sostanza una disponibilità manifestata al direttore Sallusti e declinata dall'interessato perché inutile. Nell'audizione dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale sia il direttore Sallusti sia l'avvocato Ramella hanno negato che vi sia stato un contatto da parte di Farina. Il difensore ha aggiunto: "Nella disperazione della situazione che vi ho raccontato secondo me era rilevante il suo intervento", ribadendo che avrebbe ritenuto utile la testimonianza di Farina se lui li avesse contattati.

A parere di questo Consiglio, dal racconto reso da Sallusti, emergerebbero fatti deontologicamente rilevanti a carico di Renato Farina in merito ad una violazione del dovere di colleganza, che andrebbero più compiutamente approfonditi al fine di verificarne la responsabilità. Infatti, in base al principio della solidarietà richiamato dall'art. 2 della nostra legge, quand'anche fosse risultata vera la circostanza del dialogo con Sallusti, da quest'ultimo nettamente smentita, Farina, pur se non iscritto all'Ordine perché dimissionario a seguito della vicenda della sua collaborazione ai servizi segreti (ma di fatto inserito nella cabina di regia del giornale), avrebbe dovuto autonomamente rende-

**Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

re pubblica la circostanza di cui Sallusti ha pagato le conseguenze con una pesante condanna penale.

Alla luce di questa ricostruzione dei fatti e a margine quest'ultima considerazione, sono condivisibili le critiche sulla palese erroneità e sull'irragionevolezza della motivazione che la difesa di Sallusti muove alle argomentazioni dell'Ordine della Lombardia laddove ritiene non attendibili le dichiarazioni dell'incolpato. È provato ampiamente che il direttore non era in redazione e che non ha concordato con Farina l'articolo di commento in prima pagina né è stato informato.

Tuttavia occorre ulteriormente accertare se, assente il direttore responsabile, il descritto sistema di delega (non formalizzata) di funzioni apicali all'interno della redazione di Libero, in forza del quale si attribuiva al direttore editoriale Feltri il potere decisivo sulla pubblicazione delle notizie, fosse sufficiente a esonerare il direttore responsabile Sallusti da un dovere di controllo sul prodotto in edicola. Cioè occorre verificare se la catena di comando allestita da Libero fosse efficace a trasferire al direttore editoriale la responsabilità di quanto pubblicato sul giornale, esonerandolo dall'obbligo di controllo sui contenuti del quotidiano.

Ebbene, la figura del direttore editoriale non è definita da disposizioni di legge o regolamentari né tanto meno essa viene menzionata e/o descritta nel Contratto collettivo nazionale del lavoro giornalistico. In realtà la figura del direttore editoriale nasce nella prassi e si articola in funzione del contesto editoriale in cui viene introdotta.

In linea generale il direttore editoriale stabilisce e gestisce la linea politico-editoriale del prodotto giornalistico, rendendo tuttavia problematica l'indi-

viduazione della figura - a norma di contratto il direttore responsabile - che costituisce realmente il tramite tra la redazione e l'editore e che nel contempo garantisca l'autonomia del corpo giornalistico.

Tuttavia, se non è possibile tracciare esattamente i poteri del direttore editoriale mutando a seconda dei contesti in cui viene inserito, è possibile invece individuare quali funzioni gli sono precluse da disposizioni legislative o negoziali, perché affidate a specifiche figure.

In particolare, il direttore editoriale non può rappresentare la testata che è affidata a un direttore responsabile ai sensi dell'art. 3 della legge sulla stampa; non dev'essere necessariamente un giornalista dal momento che non esiste alcuna prescrizione sul punto e infine non fa parte del corpo redazionale dal momento che il CCNL Giornalistico non lo annovera tra i soggetti facenti parte della redazione.

Evidenziato quindi che, pur in presenza del direttore editoriale, il responsabile legale della testata rimane il direttore individuato ai sensi dell'art. 3 legge sulla stampa, occorre verificare se sia ammissibile una delega della funzione direzionale e in particolare di una delega di funzioni al direttore editoriale o meglio una abdicazione al proprio ruolo.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza domestica dell'Ordine ammette la possibilità di delegare il poterdovere di controllo del direttore, a persona munita di adeguata capacità professionale individuata all'interno della redazione proprio in forza dell'inquadramento contrattuale ad es. vice direttore, caporedattore ecc. (cfr decisione 32/2011 in cui il CNOG ha ritenuto non responsabile un direttore che aveva delegato le sue funzioni al direttore vicario), Nel caso di specie è stato acclarato che

per il confezionamento di Libero, il "decisorio finale" spettasse al direttore editoriale Vittorio Feltri, direttore editoriale, figura giuridicamente estranea al corpo redazionale, non necessariamente giornalista e quindi soggetto indelegabile a parere di questo Consiglio. Né la questione può ritenersi superata

### **Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

perché, a ricoprire quella carica, era un giornalista del prestigio e del calibro di Feltri perché qui è in discussione la figura dal punto di vista giuridico-contrattuale e non personalmente.

Trattandosi, infatti, di trasferimento momentaneo della funzione più significativa all'interno di una redazione, è indispensabile che il giornalista delegato sia in grado non solo di assicurare la professionalità nell'assolvimento del compito ma soprattutto di essere garante dell'autonomia e della libertà della redazione nei confronti dell'editore.

Una delega di funzioni direzionali al direttore editoriale significherebbe, in altri termini, attribuire ad un soggetto non qualificato e inquadrabile come longa manus dell'editore, un potere direttivo che potrebbe confliggere con l'attività di libera e veritiera informazione svolta dal giornalista. Pertanto, la suddetta delega a favore del direttore editoriale non esonera il direttore responsabile dal controllo sui contenuti della pubblicazione non determinando un passaggio di potere a soggetto in grado di assicurare l'assolvimento dei compiti direttivi alla stessa stregua del delegante, non potendo avere in linea di principio un rapporto organico con la redazione in termini giuridico-contrattuali.

Ciò detto, il direttore Alessandro Sallu-



sti è da ritenersi responsabile di omesso controllo sulla pubblicazione a firma di Dreyfus apparsa sull'edizione del 18.02.2007 di Libero, essendogli ascrivibile una culpa in eligendo del direttore editoriale, qualificabile in termini di abuso di grave entità, avendo egli delegato la sua funzione direttiva a Vittorio Feltri nella sua qualità di direttore editoriale della testata e pertanto inidoneo ad assolvere il compito conferitogli per tutte le ragioni innanzi esposte. Il ricorso è, pertanto, respinto ma il Consiglio di disciplina nazionale ritiene più equa la sanzione della censura.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato l'incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso a firma di Sallusti Alessandro, riducendo in censura la sanzione resa dal Consiglio regionale della Lombardia in data 09.4.2013. Emergono fatti deontologicamente rilevanti nei confronti di Renato Farina per come su indicato. Così deciso in Roma, 16 ottobre 2014

**I-5-9 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva n. 32/2014**

Con atto in data 14 ottobre 2014, il giornalista Bufano Mario ha proposto

**Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale n. 31/2014**

ricorso avverso la decisione dell'1.08.2014 (Prot. 1436), con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Contestualmente al ricorso l'interessato ha chiesto di sospendere l'esecutività della delibera ritenendo sussistenti il *fumus boni iuris* (illegittimità della delibera) e il *periculum in mora* (grave lesione della dignità professionale del caporedattore e direttore editoriale).

L'istanza è infondata e va respinta per due ordini di motivi.

Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (tra le altre Corte Cass. 13 settembre 1991 n. 9570; Corte Cass. SS.UU. 30 dicembre 1991 n. 14021; Corte Cass. SS.UU. 9 novembre 1994, n. 9288) la deliberazione dei Consigli degli Ordini "è di immediata efficacia in quanto atto di natura amministrativa". Tali principi sono stati anche ribaditi dalla Direzione generale Affari civili e libere professioni del Ministero di Giustizia con parere del 27 febbraio 1998 prot. 7/36004002/F007/744/U.

Secondo il Ministero vigilante, infatti, il suindicato principio non sembra contraddetto dalle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963 n. 69 (recante l'ordinamento della professione di giornalista) e dal D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 (contenente il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69), come modificato dal D.P.R. 3 maggio 1972 n. 212. Ciò perché gli art. 60 e seguenti della l. n. 69/63 e gli artt. 59 e seguenti del DPR n. 115/65 si limitano ad indicare i termini e le modalità di presentazione del ricorso ma non negano il principio indicato.

L'art. 60 u.c. stabilisce che i ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettora-

le non hanno effetto sospensivo. L'art. 59 del D.P.R. n. 115/65 precisa che nei ricorsi in materia elettorale, su domanda del ricorrente, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

L'art. 64 del D.P.R. n. 115/65 stabilisce, poi, che le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impuginate dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ebbene, sulla base del tenore di queste disposizioni non si può argomentare *a contrario* che i provvedimenti emessi dai Consigli regionali riguardanti materie diverse da quella elettorale non siano immediatamente esecutivi. Si deve, invece, pervenire alla conclusione che le norme citate non prevedono un'eccezione alla presunta regola della non esecutività ma si limitano a ribadire il principio dell'immediata esecutività dell'atto amministrativo, anche perché – ha osservato il Ministero – sarebbe eccessivo attribuire al legislatore un'intenzione basata su un'interpretazione a contrario della legge. Non pare possibile, insomma, ipotizzare eccezioni ad un principio generale in assenza di esplicite disposizioni di legge.

La sospensiva sui provvedimenti disciplinari può essere concessa nelle situazioni in cui si ravvisino elementi che determinino un danno irreparabile. Non è certo il caso della sanzione dell'avvertimento che è una dichiarazione formale minima di biasimo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale  
Visto il ricorso presentato dal giornalista Bufano Mario avverso la decisione dell'1 agosto 2014, con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana gli ha

inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Visto che, contestualmente al ricorso, Bufano ha chiesto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;  
Riservata ogni decisione circa il merito del ricorso;  
Ritenuta inammissibile la richiesta sospensiva per le ragioni indicate nella parte motiva della presente decisione;

**Sanzioni disciplinari lievi.  
Si nega la sospensiva n. 32/2014**

DELIBERA

Di respingere l'istanza di sospensiva presentata dal giornalista Mario Bufano per il provvedimento dell'1 agosto 2014, con il quale il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Così deciso in Roma il 12 novembre 2014

**I-5-10 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti - n. 37/2014**

Con atto datato 20 febbraio 2014, l'Associazione 'Media & Diritto', rappresentata dall'avv. Luca Bauccio, ha presentato alla sede dell'Ordine del Lazio ricorso avverso la delibera dell'11.12.2013 con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale del Lazio aveva deciso di archiviare l'esposto presentato il 5 giugno 2012 dalla stessa associazione, nei confronti del giornalista Magdi Cristiano Allam per una serie di articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" nel periodo compreso tra il

22 aprile 2011 e il 5 dicembre 2011 e dalla stessa ritenuti gravemente offensivi per la religione islamica e per i credenti islamici.

Questo Consiglio ha innanzitutto valutato se il ricorso fosse ammissibile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento che esclude, per l'esponente, la possibilità di ricorrere avverso le decisioni di archiviazione o proscioglimento pronunciate in primo grado.

Il Consiglio ha preso atto che questo regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia con D.M. 21 febbraio 2014, pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 marzo 2014 ed entrato in vigore in pari data, all'art.18 dispone testualmente: *“Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data si applica il regolamento precedente”*.

Alla luce di tali disposizioni regolamentari, quindi, il Consiglio ha stabilito che il ricorso dell'Associazione 'Media & Diritto' doveva essere esaminato. Il ricorso di Media&diritto

Nel ricorso al CDN l'Associazione Media&diritto ritiene lacunosa, infondata ed insufficiente la motivazione con la quale i primi giudici hanno archiviato l'esposto.

Quanto alla infondatezza del provvedimento impugnato, osserva che il giornalista Allam ha diffuso affermazioni

**Diritto  
di criticare  
le regole  
di una  
religione  
quando non si  
offendono  
in modo  
generalizzato  
tutti  
i credenti  
n. 37/2014**

gravemente diffamatorie nei confronti dei fedeli di religione musulmana, quando ha usato i seguenti termini: *‘predicatori d’odio’* (articolo 26.4.2011); *‘il vostro vero nemico ... un nemico che veste in giacca e cravatta, ma impone la legge coranica ed intende sottomettere l’umanità’* (articolo del 3.5.2011); *‘islamici integralisti (che) al pari dei terroristi taglia-gola condividono l’aspirazione di islamizzare il mondo intero ma lo fanno in modo più scevro e subdolo, attraverso il lavaggio del cervello praticato nelle moschee, scuole coraniche, enti assistenziali e finanziari islamici, tribunali che sentenziano sulla base della sharia’* (articolo del 23.5.2011); *‘I musulmani in Europa (non) sono integrabili e il loro vero obiettivo è insediarsi, radicarsi per sottometterci all’Islam ... falsi, ipocriti e perfidi..’* (articolo del 28.11.2011).

Inoltre, il ricorrente riporta alcune affermazioni di Allam sull'Islam in quanto religione, definendola *“una ideologia disumana ... una ideologia demoniaca incompatibile con la nostra umanità ... una falsa religione opera del demonio ... assetata del sangue dei cristiani, degli ebrei, degli apostati e di tutti coloro che non si sottomettono all’islam ... la proliferazione delle moschee è peggiore della proliferazione delle centrali nucleari ... la mega moschea (di Milano) trasformerebbe la città nella nuova Mecca del terrorismo internazionale ... dietro ogni islamico moderato che si attiene rigorosamente al dettame del Corano e all’esempio di Maometto vi è un potenziale terrorista..”* ed altre con le indicazioni delle date in cui i relativi articoli sono stati pubblicati.

L'associazione considera, poi, lacunosa ed insufficiente la motivazione del Consiglio Territoriale nella parte in cui ha ritenuto che il giornalista si sia limitato

all'esercizio del "diritto di cronaca", senza però entrare nel merito delle affermazioni contenute negli articoli e quindi senza argomentare le ragioni del provvedimento di archiviazione.

Sottolinea, inoltre, il fatto di aver citato nel suo esposto un caso che ritiene analogo a quello di cui si discute (decisioni del Consiglio della Lombardia del 13.11.2006 e del Consiglio Nazionale dell'11.2.2009 con le quali al direttore della *Voce di Mantova* fu comminata la sanzione della sospensione per due mesi 'per aver pubblicato scritti ed articoli di chiaro carattere antisemita').

A tal proposito allega copia di un parere reso dal dr. Walter Baroni (Università Bicocca di Milano), esperto di linguaggio e semiotica, il quale su richiesta del ricorrente, ha analizzato le valenze semantiche, simboliche ed ideologiche insite negli articoli oggetto dell'esposto. L'esperto conclude così il suo studio: *"all'interno degli scritti di Allam si trovano una serie di motivi e di elementi che, con tutta evidenza, se non tratti in modo diretto, sono comunque facilmente identificabili nei pregiudizi e negli stereotipi che hanno caratterizzato l'anti-ebraismo e l'odio antiggiudaico di marca cristiana. Il fatto che a esserne vittima non siano più gli ebrei ma i musulmani non ne muta la sostanza: la sostituzione della vittima del pregiudizio non rende quest'ultimo meno un pregiudizio"*.

L'associazione chiede pertanto di annullare il provvedimento impugnato e di comminare al giornalista Magdi Allam la sanzione che si riterrà equa.

L'audizione del ricorrente

Allo scopo di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e valutazione, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha convocato in data 11.06.2014 il rappresentante legale dell'esponente/ricorren-

te, l'avv. Luca Bauccio.

Nel corso dell'audizione il legale si è soffermato sugli articoli oggetto dell'esposto presentato al Consiglio Territoriale del Lazio e del ricorso sottoposto all'esame di questo Consiglio di Disciplina Nazionale. Dopo aver confermato in ogni sua parte il contenuto del

**Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti**  
n. 37/2014

ricorso, ha affermato tra l'altro che, quando si afferma che l'Islam è una "religione del demone" e che i musulmani sarebbero falsi, ipocriti e perfidi, si usano termini a suo tempo usati contro gli ebrei, termini che finirebbero col de-

monizzare l'appartenenza religiosa. Così come - ha lamentato - quando si dice che dietro ogni islamico che si attiene rigorosamente al dettame del Corano, vi è un potenziale terrorista e che la proliferazione delle moschee è peggiore della proliferazione delle centrali nucleari, si colpiscono le decine, centinaia di migliaia di giovani che frequentano gli asili, le scuole, le Università e sono inseriti nel mondo del lavoro.

A parere del legale, quindi, ciò finisce col determinare un muro di diffidenza ed un giudizio irrevocabilmente negativo del cittadino italiano nei confronti del musulmano in quanto tale.

Al termine dell'audizione, il Consiglio ha rilevato che, se provate ed accertate, le doglianze del ricorrente nei confronti del giornalista Magdi Allam, le stesse - in via di ipotesi - potrebbero trovare, magari solo in parte, aspetti simili nella precedente deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia, adottata il 13 febbraio 2006 (ricorso Mattel-

lini) e poi confermata con provvedimento del Consiglio Nazionale dell'11 febbraio 2009, formalmente richiamata dall'esponente nel suo ricorso.

Alla presa d'atto dell'esistenza di questo precedente giurisprudenziale, si è aggiunta la considerazione che il Consiglio Territoriale di Disciplina del Lazio aveva archiviato l'esposto a firma Bauccio parlando di esercizio del "diritto di cronaca" mentre i fatti lamentati dall'esponente ipotizzavano altre fattispecie.

Infatti, come eccepito dal ricorrente, la cronaca prende in esame fatti, avvenimenti, condotte e comportamenti che dovrebbero essere storicamente circoscrivibili con la indicazione di luoghi, tempi e nomi, sui quali poi sviluppare le considerazioni ed eventuali valutazioni critiche.

Di fronte alla carenza istruttoria risultante dallo stringato provvedimento dei primi giudici, era quindi necessario e doveroso svolgere un'approfondita istruttoria di quanto lamentato nel ricorso, per verificare se il giornalista Allam si fosse reso responsabile di violazioni disciplinari.

*Pertanto, sulla base di sommarie informazioni, il Consiglio ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso e, in conseguenza, ha deciso di notificare al giornalista il capo di incolpazione perché facesse pervenire le sue deduzioni.*

*Richiamati la decisione del Consiglio del Lazio ed il ricorso dell'esponente, il provvedimento notificato ad Allam così si sviluppava:*

Considerato che alla luce di sommarie

**Diritto  
di criticare  
le regole  
di una  
religione  
quando non si  
offendono  
in modo  
generalizzato  
tutti  
i credenti  
n. 37/2014**

informazioni raccolte dal CDN, il ricorso appare non manifestamente infondato, in quanto nei sotto elencati articoli a firma del giornalista Magdi Allam, pubblicati su 'Il Giornale', non compaiono valutazioni critiche per fatti di cronaca circostanziati ma affermazioni di carattere generale sulla religione islamica e coloro che la osservano, con una generalizzazione che colpisce anche quanti, moderati, tra i circa duemilioni presenti in Italia, rispettano le leggi del Paese che li ospita:

22 aprile 2011 - *"Difendiamo le figlie dei musulmani o saremo complici"*

26 aprile 2011 - pag 1 e 12 - *"Il dovere di rompere l'assedio islamico. L'Islam ci assedia: abbiamo il dovere di difendere la nostra cultura. Subiamo ogni giorno gli abusi dei predicatori d'odio che si annidano in quasi tutte le 900 moschee italiane"*

3 maggio 2011 - *"Ora sarà più facile battere il terrorismo dei tagliagole", in cui si afferma, tra l'altro "Ha ragione il cardinale bolognese Giacomo Biffi quando mi dice che il nostro vero nemico non sono gli islamici bombaroli, ma i cosiddetti islamici moderati che ci impongono moschee e scuole coraniche.."*

23 maggio 2011 - *"Primavera araba, estate islamica e inverno cristiano"*

25 maggio 2011 - pag 1 e 4 - *"Che orrore il patto con i fanatici di Allah - La mega moschea trasformerebbe la Città nella nuova Mecca del terrorismo internazionale"*

27 giugno 2011 - *"Milano si inchina alle Moschee ma vieta le Chiese"*

9 agosto 2011 - *"Milano ribellati alle moschee di Pisapia"*

28 novembre 2011 - *"Toccherà ai cristiani fuggiti dall'Islam salvare l'Occidente- L'atteggiamento tollerante con i musulmani è sempre più pericoloso. Il loro unico obiettivo è dominarci"*



5 dicembre 2011 - *“L’Occidente impari dall’Egitto: con l’Islam non c’è democrazia”*;

Considerato che quanto innanzi riportato potrebbe integrare una violazione dell’obbligo al rispetto della verità sostanziale dei fatti, che regola il corretto svolgimento dell’attività giornalistica, oltre alla violazione della Carta dei Doveri del Giornalista (‘Principi’ comma 4 - ‘Doveri’, comma 3); art. 54, 1° comma della Costituzione; artt. 2 e 48 della legge n. 69/1963

Ritenuto pertanto di avviare procedimento disciplinare, con formale contestazione degli addebiti, nei confronti del giornalista Magdi Allam;

Visto ed applicato l’art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi (D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia e ss.mm.ii.);

Decide

di avviare procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Magdi Allam, ai sensi degli artt. 2 e 48 della legge n. 69/1963 e della Carta dei Doveri del Giornalista, per quanto riportato in narrativa, contestandogli formalmente:

- a) di aver pubblicato nel periodo compreso tra il 22 aprile ed il 5 dicembre 2011 sul quotidiano ‘Il Giornale’ articoli caratterizzati da islamofobia, in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione Italiana all’art.54-1°co e dalla Carta dei doveri del giornalista
- b) di avere violato l’obbligo di esercitare la professione con dignità e decoro
- c) di non aver rispettato la propria reputazione e di aver compromesso la dignità dell’Ordine professionale
- d) di non avere, in tal modo, rafforzato il rapporto di fiducia tra la stampa ed i lettori.

In data 20 ottobre il giornalista Magdi Cristiano Allam, tramite l’avv. Gabriele

Gatti ha presentato la propria memoria difensiva.

La memoria difensiva

Prima delle argomentazioni di merito, vengono sollevate tre eccezioni preliminari.

Con la prima si eccepisce la inammissibilità dell’impugnazione proposta

**Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti n. 37/2014**

dall’Associazione ‘Media&Diritto’, in quanto non sarebbe rispettato il termine di 30 giorni fissato dall’art. 60 della legge professionale per la presentazione del ricorso. Agli atti - osserva il legale - risulta che il provvedimento di archiviazione è stato comunicato il 20 gennaio 2014 mentre l’impugnazione dello stesso è stata protocollata il 20 febbraio 2014, cioè 31 giorni dopo. Nel dare atto di una nota con cui l’Ordine del Lazio comunica a questo Consiglio di Disciplina che, per un guasto tecnico al pc, è stato possibile protocollare il ricorso solo il giorno successivo alla sua presentazione, si osserva che il ricorso non è stato presentato nei termini “all’organo competente, cioè al Consiglio Nazionale di Disciplina bensì a quello regionale che però non è competente a decidere il reclamo”.

Con la seconda eccezione, il legale contesta che il ricorso sia a firma di “Avv. Luca Bauccio”, non in proprio ma in nome e per conto dell’Associazione ‘Media&Diritto’, e che non risulta agli atti alcuno statuto o atto costitutivo di detta Associazione. Né risulta quando la stessa sia stata costituita, chi sia il suo legale rappresentante né vi sia una delega all’avv. Bauccio a presentare

la propria memoria difensiva.

l'esposto e il ricorso. Secondo il legale, in mancanza di tali elementi, il ricorso è inammissibile o irricevibile. Inoltre - osserva il legale - l'art. 8 della Costituzione, posta la libertà di culto, riconosce organismi e statuti delle religioni diverse dalla cattolica che abbiano stipulato accordi con lo Stato. Poiché nessuna organizzazione islamica ha stipulato tali accordi, l'Associazione ricorrente non ha titolo ad intervenire a rappresentare le istanze della religione islamica.

Con la terza eccezione, la difesa di Allam ritiene inammissibile il ricorso, anche se l'art. 18 del nuovo Regolamento sui procedimenti disciplinari, entrato in vigore il 31 marzo 2014, stabilisce che la nuova procedura (che non prevede più la possibilità, per l'esponente, di ricorrere) si applichi solo per i nuovi procedimenti. Richiamato l'art. 13 del nuovo regolamento che esclude la *reformatio in peius* della sanzione di primo grado, il legale osserva che non si tratta di stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regolamento o quale disciplina sia applicabile nella fase transitoria; si tratta invece di stabilire se il principio del divieto della *reformatio in peius* abbia valenza per tutti i procedimenti non ancora esauriti. Rammentato che in penale vige il principio che, se interviene una norma più favorevole al reo ed il procedimento non sia esaurito, si applica la disciplina più favorevole, la difesa Allam ritiene che il procedimento disciplinare sia più vicino a quello penale che non a quello civile, per cui nel caso in specie si dovrebbe fare espresso rife-

**Diritto  
di criticare  
le regole  
di una  
religione  
quando non si  
offendono  
in modo  
generalizzato  
tutti  
i credenti  
n. 37/2014**

ramento a quella procedura. Diversamente ragionando, conclude sul punto, verrebbe violato l'art. 3 della Costituzione perché, a seconda che il procedimento sia introdotto il 30 o il 31 marzo si avrebbe l'applicazione o meno del principio del divieto della *reformatio in peius*.

Tutte e tre le eccezioni preliminari sollevate sono infondate e vanno respinte per i motivi che seguono:

In ordine alla prima eccezione

Con nota n. 40 del 25.3.2014, acquisita anche dalla difesa, in occasione dell'accesso agli atti, l'Ordine del Lazio in riferimento alla richiesta, da parte di questo Consiglio, di *'informazioni sulla data esatta dell'impugnazione del ricorso Associazione Media & Diritto vs Magdi Allam'*, ha comunicato che *'i diritti risultano pagati in data 19.2.2014 ma per un guasto tecnico del PC è stato possibile protocollare lo stesso in data 20.2.2014'*. Verbalmente, agli Uffici di questo Consiglio, è stato spiegato che la data della ricevuta relativa all'esborso dei diritti coincide con la data di presentazione del ricorso, essendo due operazioni contestuali all'attività di presentazione del ricorso. Pertanto, avendo presentato l'impugnativa il 19.02.2014, sono stati rispettati i 30 gg prescritti a pena di decadenza dalla legge professionale.

Quanto, infine, al rilievo formulato dalla difesa secondo cui il ricorso non è stato presentato *"all'organo competente, cioè al Consiglio Nazionale di Disciplina bensì a quello regionale che però non è competente a decidere il reclamo"*, si richiama l'articolo 39 del Regolamento in vigore all'epoca della presentazione del gravame, con cui si dispone che il *'ricorso è presentato al Consiglio Regionale che ha emesso la deliberazione impugnata'*. Vero è che il



secondo comma di tale articolo prevede anche la facoltà di presentarlo direttamente al Consiglio Nazionale ma è una facoltà non un obbligo, per cui la procedura seguita è pienamente legittima.

In ordine alla seconda eccezione Premesso che qualunque cittadino, ha diritto di denunciare all'Ordine dei Giornalisti eventuali violazioni deontologiche da parte degli iscritti, il Consiglio Territoriale del Lazio ha legittimamente esaminato l'esposto dell'avv. Luca Bauccio, dichiaratosi rappresentante dell'Associazione 'Media & Diritto'. Conseguentemente, questo Consiglio ha preso in esame il ricorso avverso l'archiviazione disposta dai primi giudici, perché non è necessario avere un ruolo specifico o una rappresentanza specifica per denunciare eventuali comportamenti ritenuti irregolari da parte di giornalisti, proprio per il controllo che, di fatto, ciascun cittadino può svolgere. Tuttavia, a seguito dei rilievi della difesa di Allam, questo Consiglio ha scrupolosamente effettuato ulteriori accertamenti, acquisendo copia dello statuto dell'Associazione che risulta costituita il 10 gennaio 2012, nel rispetto dell'art. 36 del codice civile, e di cui è presidente e direttore l'avv. Bauccio.

Stante la carica ricoperta, quindi, lo stesso non aveva bisogno di alcuna delega.

In ordine alla terza eccezione:

Va innanzitutto respinta la tesi secondo cui il procedimento disciplinare sia "più vicino al penale che al civile" perché i procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio Territoriale ed al Consiglio Nazionale di Disciplina hanno natura amministrativa. La fase *giurisdizionale* dinnanzi ai Collegi integrati dell'Autorità Giudiziale si apre quando si impugnano la decisioni assunte dagli organi della 'giustizia interna'.

Ciò precisato, va ricordato che il nuovo regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia con D.M. 21 febbraio 2014, è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 marzo 2014, ed è entrato in vigore in pari data. L'art. 18 dispone *testualmente*: "Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data si applica il regolamento precedente".

Poiché il ricorso dell'associazione Media & Diritto è stato presentato il 19 febbraio 2014, lo stesso, quindi, andava e va esaminato alla luce di quanto disposto dal regolamento per la trattazione dei ricorsi, di cui al D.D. 18 luglio 2003 del Ministero della Giustizia, modificato ed integrato con delibera del Consiglio Nazionale dell'11.2.2009, approvata con decreto dirigenziale del 23.2.2009, pubblicato sulla G.U. n.58, serie generale, del 12.3.2009.

**Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti**  
**n. 37/2014**

L'art. 40 di questo regolamento, al comma 3) così recita:

*"Nei procedimenti disciplinari definiti con l'archiviazione o il proscioglimento dell'interessato, è legittimato a ricorrere al Consiglio nazionale anche l'esponente dalla cui iniziativa è scaturita l'azione disciplinare. In caso di esito diverso, l'esponente può solo produrre memorie. L'esponente, al quale deve essere notificata la decisione, ha diritto di acquisire copia del fascicolo a norma e nei limiti della legge 241/1990."*

L'art. 46 dello stesso regolamento, al comma 2), stabilisce: *“Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui al terzo comma dell'art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del pubblico ministero o dell'esponente, può riformare il provvedimento del Consiglio regionale - procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori - ed erogare una delle sanzioni di cui all'art. 51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui il Consiglio regionale abbia sanzionato il comportamento del giornalista, il Consiglio nazionale può erogare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso è proposto solo dall'interessato vale il divieto della reformatio in peius delle sanzioni di primo grado”*.

L'eccezione sollevata dalla difesa di Allam tenderebbe ad introdurre il principio del c.d. *favor rei* ignorando, evidentemente, che il *favor rei* si applica a chi è già riconosciuto COLPEVOLE, mentre, a seguito del capo di incolpazione, il giornalista Allam è ancora e solo un INCOLPATO.

A ciò si aggiunge la considerazione che il principio del *favor rei* – che in questo caso avrebbe ad oggetto l'intervenuta eliminazione della norma procedurale relativa alla legittimazione ad impugnare dell'esponente – è un principio di diritto penale sostanziale e non si applica alle norme procedu-

rali come quella di cui trattasi. Il principio del *favor rei* non si applica quindi alla fattispecie di cui ci si occupa in questa sede.

Non appare, inoltre, superfluo aggiungere che il caso in questione è regolato da un'apposita norma regolamentare speciale che, proprio perché *“speciale”*, disciplina un determinato ambito attinente alla funzione disciplinare dell'Ordine dei giornalisti in forza della legge istitutiva 69/63.

In ogni caso, per fare ulteriore chiarezza sul problema interpretativo, a seguito di pretestuose polemiche apparse sulla stampa (e non) e fatte all'indomani della notifica del capo di incolpazione ad Allam, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il 9 settembre u.s. ha chiesto un parere interpretativo al Ministero della Giustizia. In data 30 settembre u.s., il Ministero ha chiarito ogni dubbio, comunicando, tra l'altro, quanto segue: *“Il criterio intertemporale dettato appare di agevole interpretazione, stabilendo esso con chiarezza il discrimine tra il vecchio ed il nuovo regime processuale, applicabile, quest'ultimo, ai soli giudizi impugnatori non ancora iniziati alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Si evidenzia, peraltro, come la stessa disposizione abbia natura di norma transitoria con il solo scopo di stabilire il criterio cronologico di applicazione dei due regolamenti succedutesi nel tempo: assolvendo a tale funzione, essa non si presta ad essere valutata sulla base del principio del 'favor rei', valevole per le norme di carattere sostanziale”*.

NEL MERITO

La difesa preliminarmente, si sofferma sui rapporti, caratterizzati anche da un contenzioso legale, che oppone da tempo Allam e l'avv. Bauccio e riporta una serie di pesanti esternazioni dello stesso

**Diritto  
di criticare  
le regole  
di una  
religione  
quando non si  
offendono  
in modo  
generalizzato  
tutti  
i credenti  
n. 37/2014**

Bauccio su Facebook, in varie circostanze (dopo aver vinto una causa in appello contro il giornalista, dopo un dibattito televisivo ed in altre situazioni). Pertanto manifesta il dubbio che quella del ricorrente non sia una battaglia per la legalità ed il laicismo dello Stato bensì ispirata da una ostilità confermata da innumerevoli azioni proposte contro Magdi Cristiano Allam. La difesa, inoltre, manifesta stupore per il fatto che questo Consiglio si presti (sic!!) a tali manovre.

Nel merito, a proposito della generalizzazione delle critiche che colpirebbero anche milioni di moderati residenti in Italia e rispettosi del Paese che li ospita, la difesa di Allam, premesso che in genere non è il moderato ad offendersi, ma l'estremista ad agitarsi e protestare, ritiene che l'associazione Media & Diritto non possa farsi portavoce dei moderati islamici, perché non vi è prova che li rappresenti né abbia ricevuto un mandato.

*“Il buon senso - osserva in proposito - ci spinge ad affermare che in realtà non bisogna offendere nessuno né moderato né estremista ma questo non significa che non si possano criticare - anche duramente - i principi di una religione o di una ideologia”.*

Aggiunge, quindi, che l'esame dell'art. 19 della Costituzione (libertà religiosa) non può essere disgiunto dal successivo art. 21, sulla libertà di opinione, il quale sancisce il diritto di tutti a *“manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*. Pertanto il bene tutelato dalla Costituzione non sarebbe mai la religione in sé ma i singoli cittadini nei confronti dello Stato”. In conseguenza, con riferimento alle disposizioni dell'art.19 della Costituzione e dell'art. 403 del codice penale, manife-

sta il convincimento che il bene tutelato non è la fede o la confessione religiosa ma la persona; l'offesa alla religione è punita laddove accompagnata all'offesa ed al vilipendio di quest'ultima.

A proposito degli articoli contestati,

**Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti**  
n. 37/2014

inoltre, sottolinea il fatto di essersi limitato a riportare altrui opinioni (ad es. *“Ha ragione il cardinal Biffi...”*) e che comunque i titoli degli articoli non sono opera del giornalista, per cui se si contesta il titolo come offensivo la contestazione

non può riguardare Magdi Allam.

Quanto al termine *“islamofobia”* che compare nel capo di incolpazione come IPOTESI di violazione disciplinare, la difesa di Allam rileva che la parola *‘fobia’* derivante dal Greco significherebbe *‘panico, paura’* e quindi sarebbe *‘paura dell’Islam’*, e che comunque – osserva – non è reato.

La difesa di Allam manifesta, inoltre, preoccupazione per l'uso di tale termine da parte di questo Consiglio, che non solo anticiperebbe un giudizio ma addirittura, aggiunge *“non vorremmo che col pretesto dell’islamofobia non sia più possibile criticare l’Islam, contestare il contenuto dei suoi precetti, in altri termini non vorremmo la reintroduzione della censura”.*

Dopo aver riportato un ampio stralcio tratto dal libro *‘Grazie, Gesù’*, a firma di Magdi Cristiano Allam, ed essersi lungamente soffermato sui contenuti della legge islamica, l'Avv. Gatto si chiede se sia legittimo o meno criticare l'Islam senza che i moderati si offendano, se *‘sia possibile esprimere l’opinio-*

*ne che i musulmani vogliono dominarci e che Milano rischia di trasformarsi in una nuova Mecca. Noi riteniamo assolutamente di sì”.*

Osserva poi che il giornalista Allam, negli articoli in questione, non cita singole persone, ma la religione. *“Non ha mai detto o scritto - ad esempio - che i musulmani sono falsi e ipocriti (...) nell’intervista a Padre Charles Clement Boniface Ozdemir questo ecclesiastico definisce la religione musulmana falsa e diabolica... sono dichiarazioni dell’intervistato e non di Magdi Cristiano Allam”* .

In conclusione, a proposito del capo di incolpazione, che richiamava le disposizioni contenute negli articoli 2 e 48 della legge professionale, la difesa di Allam lo ritiene *“profondamente offensivo per chi ha esercitato la propria professione presso i maggiori quotidiani italiani ed ha pubblicato ben 10 libri per la più grande casa editrice italiana”*.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso presentato da Media&Diritto in quanto improcedibile e/o inammissibile ed infondato nel merito con la conseguente archiviazione del procedimento disciplinare.

#### CONSIDERAZIONI FINALI

Sulle reazioni seguite al capo di incolpazione

Il giornalista Allam ha ritenuto di dover rendere subito pubblico il capo di incolpazione - atto istruttorio notificato dal Consiglio di Disciplina - e di reagire con una serie di attacchi a sua firma

**Diritto  
di criticare  
le regole  
di una  
religione  
quando non si  
offendono  
in modo  
generalizzato  
tutti  
i credenti  
n. 37/2014**

contro questo CDN e l’Ordine dei Giornalisti, caratterizzati da termini come ‘taglialingue’ ed altri.

Reazioni che questo Consiglio ignora, avendo come riferimento solo le leggi, i regolamenti e la giurisprudenza ordinistica e giudiziaria che governano la categoria, e dovendo limitare il suo esame a quanto formalmente contestato.

Ma, anche a precisazione delle tante voci censorie che si sono levate su questa vicenda, pure da autorevoli personalità che si sono espresse senza conoscere il contenuto degli atti, va ricordato che l’apertura di un procedimento disciplinare non prefigura colpevolezza, come anche hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione quando hanno evidenziato che: *“Il provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine deliberi l’apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista ma costituisce mero atto preliminare della decisione”* (Cass. sez. un. 25 ottobre 1979 n. 5573).

Ove ciò non fosse chiaro, si richiamano i termini usati nel capo di incolpazione (*“...alla luce di sommarie informazioni raccolte dal CDN, il ricorso appare non manifestamente infondato”, “...Considerato che quanto innanzi riportato potrebbe integrare una violazione...”*) per respingere le rozze e gratuite affermazioni fatte in più sedi dal ricorrente, da opinionisti, politici ed altri sulla questione.

Nessuna anticipazione di giudizio, quindi, ma solo una doverosa istruttoria in ordine a quanto lamentato dal firmatario del ricorso.

Sul ruolo di Allam giornalista e parlamentare europeo

Nel periodo in cui ha scritto gli articoli contestati, Magdi Cristiano Allam rico-

priva la carica di parlamentare europeo. Il fatto è notorio, trattandosi di carica pubblica, e tra l'altro proprio in uno degli articoli contestati lo afferma Allam stesso quando (articolo del 28.11.2011, 'Toccherà ai cristiani...') in occasione della intervista all'abate Samuel, afferma *"ho incontrato Padre Samuel nel mio Ufficio al Parlamento Europeo"*.

Ebbene, una volta incardinato il procedimento, come era suo dovere, il Consiglio di Disciplina, prima di procedere negli atti successivi, si è posto un interrogativo: Allam quando ha scritto questi articoli lo ha fatto da parlamentare 'ospitato' da un giornale così come prevede l'articolo 21 della Costituzione (libertà di espressione del pensiero, quindi libertà di opinione per chiunque e a maggior ragione per un deputato che gode della insindacabilità delle opinioni espresse) o lo ha fatto da giornalista? Un interrogativo doveroso perché, se Allam lo ha fatto da parlamentare europeo, osterebbe al procedimento disciplinare appunto lo scudo della insindacabilità delle sue opinioni nell'esercizio della sua funzione di europarlamentare. Generalmente ricorrono diverse condizioni quando il giornalista ricopre una carica elettiva. È usuale che si metta in aspettativa e quando scrive, esponendo le sue opinioni, si firmi aggiungendo al nome un asterisco in cui si riporta la carica ricoperta. Nei giornali di partito addirittura, se il direttore è un parlamentare, si distingue la figura del direttore editoriale da quella del direttore responsabile (non parlamentare) proprio perché chi ha la responsabilità, in base alla legge sulla stampa, non può godere dell'insindacabilità, prerogativa del mandato parlamentare.

Ciò detto, non risulta se Allam, in quel periodo, si sia posto in aspettativa ma sta di fatto che i suoi scritti estrinsecano il

contenuto del programma elettorale presentato per la candidatura in Europa, e che accanto alla sua firma nessun asterisco sia stato inserito. Negli articoli in esame, a ben guardare, Allam opera sempre sul filo di episodi-limite attorno ai quali ruotano giudizi di soggetti più o meno "interessati" o "opinionisti" negativi o positivi di eventi particolari. Porsi al limite di tali situazioni si riverbera

**Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti**  
n. 37/2014

nella stessa duplicità del giornalista che tende in talune occasioni ad apparire come portatore di un pensiero "politico" ascrivibile al ruolo da lui rivestito di uomo pubblico. Tuttavia, le modalità con cui si manifesta tale duplicità è tale da indurre nel

dubbio anche suoi interlocutori che ritengono di trovarsi di fronte il giornalista Allam che tratta professionalmente fatti di cronaca. Tale apparenza, che l'interessato non disconosce ma di cui anzi fa motivo di vanto, in quanto fonte informativa della pubblica opinione, induce ad escludere nella fattispecie trattata la valutazione della pregiudiziale dell'esercizio delle prerogative parlamentari e di conseguenza della non punibilità delle valutazioni espresse nell'ambito del mandato affidatogli dalla volontà popolare. Oltretutto l'eccezione non risulta sollevata dall'interessato.

Tuttavia, il problema, in linea generale, esiste perché investe il principio dell'esercizio responsabile della professione che, a prescindere dall'esistenza in vita di un Ordine, interroga il diritto-dovere di un giornalista di operare in lealtà con i lettori. Il giornalista infatti ha degli obblighi verso i lettori, che la con-



dizione di rappresentante politico di un'istituzione non può sempre garantire, come nel caso del giornalista investito di funzioni pubbliche. E' auspicabile perciò che il problema venga affrontato nelle sedi legislative competenti, senza lasciarlo alla libera discrezione degli interessati, e rendendo cogenti regole che oggi sono di fatto lasciate solo alla sensibilità degli interessati.

L'ostilità tra le parti

La difesa, per provare un'ostilità del ricorrente nei confronti del giornalista Allam, allega una serie di dichiarazioni pubblicate da Baucio su Facebook, e manifesta 'stupore' per il fatto che questo Consiglio - afferma - si sia prestato a tali 'manovre'.

Anche con questa esternazione, capziosa, offensiva ed inaccettabile, Allam dimentica (o ignora) che compito e dovere di questo Consiglio è di verificare quanto sottoposto al suo esame, indipendentemente dal nome del giornalista, sia esso un famoso editorialista o il corrispondente del più sperduto paese d'Italia. E dovere del giornalista è di rispondere correttamente alle domande imposte da ogni atto istruttorio disciplinare. Ne è riprova lo stile con cui anche giornalisti famosi, direttori di giornali nazionali, hanno accettato le procedure disciplinari e, nei casi di sanzioni nei loro confronti, le hanno accettate con stile, senza scadere in ciniche rappresentazioni del ruolo di colleghi chiamati a svolgere il compito di giudici disciplinari. Un comportamento, quello tenuto da altri giornalisti, del tutto diverso da quello

**Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti**  
n. 37/2014

tenuto da Allam già prima di essere giudicato, come testimonia l'ultima 'trovata' del collega quando, obbligato dal Comitato di controllo per la pubblicità ad eliminare un messaggio promozionale del suo nuovo libro 'Non perdiamo la testa', che ritraeva il giornalista americano James Foley prima di essere decapitato dall'ISIS (*messaggio macabro... cinico strumento di sfruttamento di sentimenti primari*), lo ha definito quel Comitato), ha ritenuto di sostituire quella foto con una vignetta in cui il soggetto decapitato è lo stesso Allam ed il sicario... l'Ordine dei Giornalisti.

Va anche chiarito, a proposito della 'ipotesi' di 'islamofobia' formulata nel capo di incolpazione e della quale, nella linea difensiva, si dà un'autonoma lettura, che in termini più semplicistici, con riferimento anche alla decisione a suo tempo assunta dall'Ordine di Milano, col termine antisemitismo si indicano i pregiudizi e gli atteggiamenti persecutori nei confronti degli ebrei; e che il termine islamofobia è un neologismo che indica pregiudizio e discriminazione verso l'Islam come religione e verso i musulmani come credenti.

A parte queste considerazioni di carattere generale per doverose precisazioni su affermazioni fatte dalla difesa, non sfugge a questo Consiglio che, a fronte delle provocazioni (o tentativi di intimidazione) poste in essere con dovizia di reazioni sui mass media, puntualmente allegate in copia alla memoria difensiva, l'esame va circoscritto agli articoli contestati e a quanto precisato dall'interessato con la sua memoria difensiva. Esame che viene fatto, come nello stile di questo CDN, con assoluta serenità e terzietà.

Sull'esame approfondito degli articoli Innanzitutto, Allam già fornisce una precisazione in parte dirimente per



quanto riguarda i titoli degli articoli contestati, quando afferma che i titoli degli articoli non sono opera sua, per cui, se si contesta il titolo come offensivo, la contestazione non può riguardare lui. Tale eccezione è corretta perché, come sopra rilevato, in quel periodo Allam ricopriva la carica di parlamentare europeo e non poteva frequentare la redazione ed impaginare i suoi servizi.

Quindi, afferma che molti concetti da lui espressi sono frutto di interviste con frasi riportate tra virgolette e non sue affermazioni.

Da un esame dettagliato dei ‘pezzi’ risulta che gli stessi contengono sia critiche alla religione islamica sia critiche agli islamici. In particolare:

Negli articoli contestati il giornalista Magdi Cristiano Allam esprime una critica alla religione islamica definita in questi termini: *“ideologia disumana che viola i valori non negoziabili che sono il fondamento della nostra comune umanità”* (articolo del 22.04.2011); *“ecco perché l’islam essendo dogmaticamente maschilista, misogino, intollerante e violento, viola i valori non negoziabili della sacralità della vita di tutti, della pari dignità delle persone e della libertà di scelta, risultando incompatibile con la democrazia”* (articolo del 05.12.2011); *“la pericolosità di Bin Laden è insita proprio nella capacità di coniugare il meglio della materialità della modernità occidentale con il peggio dell’ideologia islamica che rinnega la sacralità della vita, la dignità della persona e la libertà di scelta”* (articolo del 03.05.2011); *“noi (...) diciamo no all’islam e no alle moschee che generano odio, violenza e morte”* (articolo del 09.08.2011); *“sono due realtà (padre Samuel e il gruppo di cristiani arabi che gestisce la televisione Al-Hayat, ndr) che affrontano in modo diverso il*

*rapporto con l’islam ma concordano sul fatto che si tratta di un’opera del demonio”* (articolo del 28.11.2011).

In questi articoli il giornalista Magdi

**Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti**  
n. 37/2014

Allam critica direttamente gli islamici definendoli *“predicatori d’odio, di violenza e di morte che si sono annidati in gran parte dei circa 900 luoghi di culto islamici presenti sul nostro territorio nazionale”* (articolo del 26.04.2011) e indi-

rettamente condividendo *“quanto riferito dal cardinale bolognese Biffi quando afferma che il nostro vero nemico non sono gli islamici bombaroli ma i cosiddetti islamici moderati che ci impongono moschee e scuole coraniche”* (articolo del 03.05.2011). Tuttavia, va anche riconosciuto che negli articoli oggetto di esame si ritrovano anche espressioni che fanno salvi gli islamici per bene come (*“Ecco perché Pisapia e la sua amministrazione catto-comunista si rilevano non solo nemici dei milanesi ma anche nemici della maggioranza dei musulmani onesti”*; *“noi a differenza di Pisapia e dei suoi catto-comunisti, amiamo i milanesi e amiamo i musulmani perbene, ma diciamo no all’islam e no alle moschee che generano odio, violenza e morte”*, entrambi pubblicati sull’edizione de Il Giornale del 09.08.2011 ).

Ebbene con riferimento al primo gruppo di articoli, come gli stralci citati dimostrano, si esprime una critica alla religione islamica severa, peccata ma comunque circoscritta nei limiti della contenenza espressiva, che in quanto giudizio ossia manifestazione del pensiero

deve ritenersi legittima e insindacabile, come ha fatto osservare la difesa di Allam. Sono infatti in gran parte condivisibili, le argomentazioni del difensore dell'incolpato quando osserva che nel nostro ordinamento la manifestazione del pensiero è massimamente tutelata dalla Costituzione e che l'offesa ad un credo religioso diventa rilevante solo quando si trasforma in vilipendio verso chi la professa. In altri termini è possibile manifestare forte biasimo verso le regole dell'islam ma non è possibile disprezzare chi condivide quella religione, essendo rilevante la persona intesa come valore da tutelare. Le critiche di Allam all'islam per certi obblighi e per alcuni principi che professa sono da considerare, pertanto, legittime e non conducono ad una responsabilità deontologica per quanto detto, essendo esercizio di un diritto costituzionale (diritto alla manifestazione del pensiero).

Più delicato è l'esame degli articoli nei quali Allam fa anche una critica agli islamici manifestando un giudizio duro nei confronti dei fedeli di Allah. Qui, purtroppo, subentra il doppio ruolo di Allam 'uomo pubblico', quale si definisce, e del giornalista. Si tratta infatti di un'opinione manifestata, sì, da un giornalista ma da un giornalista dai più riconosciuto come esperto del mondo islamico e come personaggio pubblico, europarlamentare al tempo degli scritti incriminati e fondatore di un movimento politico. Detto in altri termini, si tratta di un'opinione proveniente da un professionista molto qualificato per il

**Diritto  
di criticare  
le regole  
di una  
religione  
quando non si  
offendono  
in modo  
generalizzato  
tutti  
i credenti  
n. 37/2014**

quale le maglie della continenza espressiva si allargano notevolmente in considerazione dell'autorevolezza dell'autore e della specificità dell'argomento.

A parte il rinnovato dilemma sul duplice ruolo di Allam, va detto comunque che le sue espressioni, sebbene dure e pesanti non scadono mai nella scurrilità come nel caso oggetto della richiamata delibera del Consiglio regionale della Lombardia e citata dall'esponente a sostegno della sua richiesta nel quale vi fu un pesante attacco assieme ad una giustificazioni alle persecuzioni subite dal popolo ebraico.

A ciò si aggiungano altre importanti valutazioni.

La prima: da una lettura sistematica degli articoli emerge, infatti, che Allam non dà un giudizio negativo generale su tutti gli islamici. Egli fa salvi infatti i c.d. musulmani perbene e la sua critica veemente - che si muove sempre a commento di un fatto di cronaca - si indirizza verso gli estremisti islamici e non verso tutti i musulmani. Pertanto, Allam fa dei distinguo e non generalizza.

A ciò si aggiunga che Allam negli scritti contestati non esita a criticare anche *"il lassismo dei magistrati, la connivenza ideologica dei politici e degli intellettuali relativisti, laicisti, buonisti e islamicamente corretti che, odiando la civiltà giudaico-cristiana (...) è come se odiassero se stessi"*, non risparmiando pertanto strali anche ai fedeli cristiani e istituzioni.

Infine, non vi è prova che quanto scritto da Allam abbia urtato la suscettibilità del mondo islamico. Difatti solo l'associazione Media&Diritto (ente poco rappresentativo stante l'esiguità dei componenti, tre in tutto stando all'atto costitutivo) ha presentato un esposto nei suoi confronti, nonostante giudizi più pesanti siano stati espressi nei confronti, per

esempio dell'UCOII (v. articolo del 09.08.2011) che rappresenta la più importante associazione musulmana presente in Italia cui Media&Diritto non è affiliata come da comunicazione giunta via email, su richiesta di questo Consiglio, in data 13.11.2014 (Prot. 416).

### Conclusioni

L'esame degli articoli fa emergere indubbiamente la richiamata duplicità dell'articolista che gioca in questo caso sull'estremismo di affermazioni fatte da altri e da lui riportate ma che non esprime come proprie, se non in forme vaghe e generalistiche quali espressione di un sentire diffuso. Dal punto di vista disciplinare si pone, quindi, il problema se ciò sia sufficiente a investire la responsabilità deontologica del giornalista. A tal fine occorre definire se il riprodurre un c.d. sentire diffuso sia di per stesso condizione di punibilità sul piano disciplinare.

La risposta potrebbe essere positiva qualora si dovessero individuare elementi diretti di istigazione a sentimenti di odio religioso. Tale prospettiva, in verità, non appare specifica nella documentazione oggetto di esame ma forse, potrebbe essere lecito presupporre. I canoni deontologici, tuttavia, non prevedono le presupposizioni ma valutazioni di merito di fatti concreti. A vantaggio del giornalista gioca, quindi, la duplicità espressiva adottata che rende possibile invocare il dubbio di colpevolezza e addivenire ad una decisione di proscioglimento. Ciò a prescindere dal comportamento tenuto dall'iscritto nel corso del procedimento disciplinare instauratosi con il capo di incolpazione rivoltogli e manifestata con espressioni verbali estremamente gravi nei confronti dell'istituzione ordinistica al di fuori di ogni legittimo esercizio del diritto di di-

fesa e tendenti probabilmente a condizionare il procedimento in corso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale  
Visto il ricorso presentato il 19 gennaio

**Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti**  
**n. 37/2014**

2014 dall'Associazione Media&Diritto avverso la decisione del Consiglio Territoriale di Disciplina del Lazio di archiviare un suo esposto nei confronti del giornalista Magdi Cristiano Allam;

Visto il provvedimento prot. CDN

307 del 1 agosto 2014 con cui questo CDN ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso ed ha formulato il capo di incolpazione nei confronti del giornalista Allam;

Vista la memoria difensiva fatta pervenire dall'interessato il 20.10.2014;

Richiamate le considerazioni e le conclusioni di cui in narrativa

DELIBERA

Di prosciogliere il giornalista Magdi Cristiano Allam.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2014

**I-5-11 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che renda riconoscibile la vittima - n. 40/2014**

In data 06.03.2014 Enrico Ferro, ha impugnato la delibera n. 47/2014 resa dal

Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, Primo Collegio, che lo ha sanzionato con la censura ai sensi dell'art. 53 della legge 69/63, per aver pubblicato in data 17.02.2009 un articolo dal titolo "Schiava della belva. Mi ha strappato i capelli e poi sfregiato con il vetro", rendendo identificabile una ragazza vittima di violenza sessuale.

A motivare la sanzione l'inosservanza dei doveri professionali e dei principi deontologici ed in particolare la violazione della Carta dei doveri del giornalista laddove espressamente prevede che i nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possono condurre alla loro identificazione. Il giornalista Ferro ha contestato la su indicata delibera eccependo che, non essendo stato fatto il nome della vittima, il ricorrente non aveva violato le norme deontologiche e che gli elementi diffusi nell'articolo non erano in grado di rendere riconoscibile la vittima della violenza.

Il fatto

Nell'articolo del 17.02.2009, oggetto dell'attenzione del Consiglio di disciplina territoriale, il collega aveva raccontato un episodio di violenza sessuale avvenuto a Padova. Un cittadino rumeno di 32 anni, aveva violentato e ferito la sua convivente. Nell'articolo Ferro la descrive nei minimi particolari: "una ragazza rumena di appena 22 anni... Con i capelli biondi, gli occhi azzurri e i lineamenti delicati... all'inizio del 2007 si è trasferita a Padova in pianta stabile... Lavora come estetista, ha la

**Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che renda riconoscibile la vittima n. 40/2014**

partita Iva, è iscritta all'XXXX... Viveva in via XXXX con due altre connazionali peraltro collaboratrici dello studio estetico". Il testo dell'articolo abbondava di particolari cruenti e minuziosi sulla violenza subita dalla ragazza e la segnalazione dei dettagli che rendevano identificabile la vittima era stata inoltrata da XXX.

In data 17 giugno 2013 il giornalista Enrico Ferro è stato ascoltato dal Consiglio di Disciplina territoriale del Veneto e ha così spiegato il suo punto di vista: *"Abbiamo chiesto alla polizia se era possibile intervistare la ragazza. La polizia l'ha contattata, le ha prospettato questa cosa e la ragazza ha detto sì. Quindi io con la signorina in questione, mi sono trovato negli Uffici della Squadra Mobile, ero presente io, il dirigente della Mobile e l'ispettore che segue le donne violentate. Quindi tutta la conversazione con lei è stata fatta in presenza di pubblici ufficiali, in un luogo protetto, che è la Questura, che era quella che stava portando avanti l'indagine, insomma. Quanto poi alla descrizione, secondo me, nonostante abbia detto che è bionda, che ha gli occhi azzurri e che fa l'estetista, io credo che in una città di 250 mila abitanti, che dal lunedì al venerdì diventa una città di 500 mila abitanti, viva Dio non è così facile individuare una ragazza rumena, bionda, con gli occhi azzurri che fa l'estetista"*.

Nell'audizione dinnanzi al Consiglio di disciplina nazionale, svoltasi lo scorso 12 novembre 2014, Ferro ha ribadito quanto già sostenuto dinanzi al Consiglio di disciplina territoriale ossia che l'articolo non conteneva riferimenti in grado di individuare la vittima della violenza, stante le dimensioni di una città come Padova, e che il luogo indicato nell'articolo era quello della con-

sumazione del reato oltre che quello in cui la ragazza era stata soccorsa.

Sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, questo Consiglio di disciplina nazionale ritiene che la delibera dell'Ordine del Veneto debba essere integralmente confermata.

Nell'articolo Enrico Ferro ha inserito elementi che potevano condurre all'identificazione della vittima quali l'indicazione della via dell'abitazione, le specifiche sull'aspetto e sulla professione, il dato della convivenza con due connazionali, che nulla hanno aggiunto al fatto di cronaca narrato non essendo elementi essenziali della notizia, come ha più volte rimarcato il Garante della Privacy con provvedimenti del 16.02.2009, del 02.04.2009, del 28.01.2010 e del 11.02.2010.

Sebbene l'intenzione dell'autore – così come da lui rimarcato in audizione – fosse quella di evidenziare, attraverso quei particolari, che la ragazza si era perfettamente integrata nella società padovana, è evidente che l'inserimento di una serie di dati non essenziali ai fini del racconto, ha finito per rendere riconoscibile la vittima, nonostante la cautela di non utilizzare alcun nome per la narrazione del gravissimo fatto di vio-

lenza. Ciò è stato fatto in violazione a quanto stabilito dalla Carta dei doveri

**Resoconto di violenza sessuale. Va omissis ogni particolare che renda riconoscibile la vittima n. 40/2014**

del giornalista dell'8 luglio 1993 come correttamente contestato nel capo d'incolpazione inviato dall'Ordine del Veneto e come confermato dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Vene-

zia, che ha richiesto la conferma della sanzione inflitta a Ferro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato l'incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso e di confermare a Enrico Ferro la sanzione della censura resa dal Consiglio di disciplina territoriale del Veneto con delibera n. 47/2014.

Così deciso in Roma, 10 dicembre 2014





## **II. TENUTA ALBO**



## II-1 REGISTRO PRATICANTI

### II-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2014

#### II-1-1-1 L'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio

I criteri stabiliti dagli artt. 34 (termine triennale perentorio di permanenza nel Registro dei Praticanti) e 46 (iscrizione) del D.P.R. 115/1965 si applicano anche al riconoscimento d'ufficio del praticantato, che consente al richiedente di acquisire con effetto retroattivo il requisito della iscrizione nel Registro dei Praticanti. Tale riconoscimento, però, è ammesso solo quando la richiesta dell'interessato riguardi un'attività in corso e sia comunque riferibile al triennio precedente. Infatti, non si può considerare utile un requisito, pur se maturato in passato, ma non più attuale al momento della presentazione della domanda.

Il ricorrente rivendicava invece un'attività di praticantato, conclusasi nel 1998, per cui il ricorso è stato respinto.

- C.N. 26 marzo 2014 n.8 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Massimo Manfredola avverso delibera Ordine Lazio 29.07.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

#### II-1-1-2 Praticantato di fatto e diritto all'iscrizione

In base all'orientamento consolidato del Consiglio Nazionale, si deve valutare in concreto l'attività svolta, anche al di là della tipologia del contratto sottoscritto, e riconoscere l'iscrizione nel registro praticanti quando si accerta la continuità e la natura del lavoro giornalistico.

Nel caso in esame, la ricorrente, pur risultando assunta con contratto di lavoro di 'istruttore amministrativo', ha dimostrato di avere svolto attività giornalistica e di aver versato i contributi alla gestione principale dell'INPGI. Ha infatti prestato la propria opera in una struttura redazionale idonea, avendo certificato il direttore che nell'Agenzia Giornalistica Quotidiana di Roma Capitale, registrata al Tribunale di Roma n. 6664/59 era presente un numero adeguato di giornalisti professionisti e pubblicisti.

- C.N. 14 maggio 2014 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso M. Beatrice De Camillis avverso delibera Ordine Lazio 10.09.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n.5 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Silvia Sitari avverso delibera Ordine Lazio 18.03.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

### **II-1-1-3 Idoneità della struttura redazionale e lavoro a tempo pieno. Si riconosce l'iscrizione**

Si riconosce il diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti quando si accerta che il ricorrente è inserito in modo organico ed a tempo pieno in una struttura redazionale adeguata sia per il numero di giornalisti professionisti che vi operano sia per la non precarietà dell'iniziativa editoriale e la concretezza della sua impostazione. Nell'accogliere il ricorso dell'interessato, il C.N. ha ribadito che l'aspirante professionista deve essere posto nelle condizioni di partecipare all'attività di redazione nei suoi molteplici aspetti e di svolgere pertanto un percorso formativo completo, con intervento dei superiori e di giornalisti esperti che gli diano una guida e un sussidio orientativo, correttivo e di istruzione tecnico-pratica.

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Daniele Massimo Regard avverso delibera Ordine Lazio 31.01.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-1-4 'Ricongiungimento' attività di pubblicista e praticantato**

Con provvedimento del 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale ha deliberato di garantire l'accesso al professionismo ai giornalisti pubblicisti che esercitano attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa, consentendo agli stessi di presentare apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016.

L'istruttoria svolta sul ricorso in esame, ha consentito di accertare che la ricorrente ha fornito prova documentale della molteplice attività svolta, che spazia nei più diversi settori, a conferma di un'attività giornalistica di carattere professionale e a tempo pieno che, anche sul piano retributivo, rispecchia i requisiti richiesti dal Consiglio.

Pertanto, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione al corso telematico di formazione attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog e, in caso di superamento della prova finale, all'iscrizione nel Registro dei Praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi.

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Sonia Di Stefano avverso delibera Ordine Sicilia 10.01.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

## **II-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2013**

### **II-1-2-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e i compensi percepiti**

I criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale fissano con precisione i requisiti necessari perché un free lance sia iscritto nel registro dei praticanti.

Pertanto, non è stata accolta la richiesta di iscrizione formulata sulla base della collaborazione ad un Catalogo Guida dell'antiquariato, in mancanza di una struttura

redazionale abilitante al praticantato. Peraltro, alla richiesta non era allegata la prova documentale di redditi da lavoro giornalistico pari al trattamento minimo di un praticante, né risultava indicato un tutor.

- C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-2-2 Accertamento dell'attività svolta. Si accoglie il ricorso**

Si ammette la validità di un praticantato quando, attraverso l'esame degli atti e delle testimonianze, si accertano la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico, il suo svolgimento con carattere di continuità, l'inserimento nei turni di lavoro e la rotazione nelle mansioni redazionali.

Nel caso in esame è stata altresì accertata l'adeguatezza della struttura redazionale ed organizzativa del quotidiano on line, nel quale la richiedente lavorava.

- C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola
- *Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-2-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso. Si riconosce**

Si riconosce la compiuta pratica quando si accerta che l'attività svolta in una struttura addetta all'informazione istituzionale integra gli elementi tipici dell'esercizio della professione giornalistica. E' stato quindi accolto il ricorso di un pubblicitario per il lavoro svolto a tempo pieno nel servizio stampa del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio.

- C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

### **II-1-2-4 Free lance - Condizioni per l'iscrizione**

Solo chi è già iscritto all'Albo come pubblicitario e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate idonee all'effettuazione del praticantato può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti presentando la documentazione richiesta nei criteri interpretativa dell'art.34 della legge professionale.

- C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
- *Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-2-5 Praticantato e domicilio professionale**

Chi chiede di essere iscritto nel registro dei praticanti deve iniziare un'attività che, solo dopo il superamento dell'esame di idoneità professionale, gli conferirà lo status di professionista.

In base a tale principio, l'art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale ai professionisti non può essere invocato da chi non è ancora iscritto in un albo professionale. Pertanto, la richiesta di

iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata all'Ordine nel cui territorio si ha la residenza anagrafica.

Coerentemente, quindi, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso presentato avverso una decisione con cui il Consiglio dell'Ordine della Sicilia aveva respinto una domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, avendo preso atto che il richiedente aveva la residenza anagrafica nel Comune di Roma.

- C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-2-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registro praticanti**

L'art.34 della legge n.69/1963 stabilisce, tra l'altro, che il praticante non può rimanere iscritto nel registro per più di tre anni. Pertanto, decorso tale termine senza che l'interessato abbia superato o comunque sostenuto l'esame, si procede alla sua cancellazione.

Sulla base della giurisprudenza del Consiglio Nazionale, questo limite deve intendersi perentorio, per cui non si ammettono deroghe o giustificazioni per prorogare, oltre il termine dei tre anni, il periodo di iscrizione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso A. Gino D'Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-2-7 L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico**

Il montaggio di immagini televisive non presenta i requisiti per ritenere compiuta la pratica professionale richiesta dalla legge per l'accesso alla professione. Difatti, il montaggio del materiale girato, pur se realizzato nell'ambito di una qualificata autonomia esecutiva, è frutto di un'attività ausiliaria di tipo squisitamente tecnico.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

## **II-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2012**

### **II-1-3-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro**

Si riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attività giornalistica, col controllo di giornalisti, indipendentemente dal contratto che regola il rapporto di lavoro.

Ciò vale anche per le redazioni giornalistiche non elevate dalla Rai, per motivi aziendali o organizzativi, al rango di testate, come tali registrate in tribunale. È sufficiente infatti accertare che esista una struttura valida ed un servizio giornalistico che, sotto la direzione di un professionista, consenta lo svolgimento del praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto accolto il ricorso di una programmista regista



che svolgeva attività giornalistica presso il programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-3-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita al praticantato**

Non si può riconoscere la compiuta pratica per l’attività giornalistica svolta in una struttura redazionale priva dei requisiti richiesti dall’art. 34 della legge professionale, nella quale peraltro manca una figura professionale che guidi, indirizzi e controlli.

Il ricorso è stato presentato da una publicista che chiedeva il riconoscimento di compiuta pratica per la collaborazione ad un’emittente televisiva, che manda in onda un solo telegiornale al giorno, supportato da service, e la cui struttura redazionale era composta, oltre che dalla ricorrente, dal direttore publicista, con la presenza di un professionista pensionato, limitata solo alla cura di una sua rubrica sportiva.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-3-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce la compiuta pratica**

Quando si ottiene l’assunzione come praticante, dopo che si sono osservati dei turni di lavoro, scrivendo pezzi e curando l’impaginazione, anche il periodo precedente la formale assunzione va riconosciuto come compiuta pratica.

La ricorrente aveva svolto, da precaria, mansioni giornalistiche con le caratteristiche del praticante ed anche il giudice del lavoro ha riconosciuto, per il periodo pregresso, il vincolo di subordinazione e la qualifica di redattore.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-3-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchieste**

Quando un programmista regista partecipa compiutamente ad un programma televisivo realizzando reportage ed inchieste, scrivendo i testi, realizzando interviste e provvedendo infine al montaggio col controllo del responsabile della redazione, si può riconoscere la compiuta pratica se la consistenza redazionale rientra nei parametri fissati dai criteri interpretativi dell’art.34 della legge professionale.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

### **II-1-3-5 Attività di corrispondente e praticantato**

La collaborazione assidua o anche quotidiana quale corrispondente da un Comune per una testata giornalistica non equivale ad attività di praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha infatti più volte precisato che non ricorrono le condizioni per ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti quando, fuori dall’ambito re-

dazionale, si forniscono al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo o della zona in cui si risiede.

- C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-3-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor - Si ammette l'iscrizione**

Si deve procedere all'iscrizione nel Registro dei praticanti di chi, assunto con regolare contratto, svolge la propria attività in una struttura redazionale riconosciuta idonea, sotto la guida di un tutor.

Verificata la sussistenza di tali requisiti, il Consiglio Nazionale, che aveva delegato l'istruttoria della richiesta alla Commissione Ricorsi, ha preso atto dell'esistenza dei requisiti richiesti dai criteri interpretativi dell'art.42 della legge professionale ed ha disposto l'iscrizione della ricorrente nel Registro dei praticanti.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-3-7 Società fornitrici di 'service' e strutture redazionali**

Una società che fornisce service è cosa diversa dalla struttura redazionale a cui si è assegnati e nella quale si svolge il praticantato. In conseguenza, quando la redazione risulti inadeguata, la richiesta non può essere accolta, né si può condividere la pretesa di considerare l'attività di service svolta dall'editore da cui si è assunti in favore di varie testate, inclusa appunto quella per la quale la ricorrente chiede di svolgere il praticantato.

Ciò perché, nel rispetto del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, la decisione sull'istanza prodotta è subordinata alla verifica se la testata presso la quale si svolge il praticantato presenti una valida struttura redazionale.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Adriana Dell'Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-3-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato**

La semplice realizzazione di immagini 'grezze', da consegnare ai redattori, non può essere considerata pratica giornalistica. Si tratta infatti di un lavoro solo in parte riconducibile a quello dei montatori Rai, per i quali una costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale ha sempre escluso qualsiasi collegamento col praticantato giornalistico.

Inoltre, il ricorrente risulta assunto da un'agenzia interinale, che tra le figure ascrivibili alla sua attività, non ha anche quelle dei praticanti giornalisti.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2012

### **II-1-3-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata - Compiuta pratica**

L'interpretazione letterale dell'art. 34 della legge n. 69/63 è ormai superata dai criteri interpretativi approvati dal Consiglio Nazionale. Pertanto, deve essere riconosciuta la compiuta pratica quando si accerta l'esistenza di una struttura redazionale idonea ad assicurare la completa preparazione del tirocinante e lo stesso svolge la propria attività in modo continuativo sotto la guida di un giornalista professionista quale tutor.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-3-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutor - No al praticantato**

La non idoneità di una testata e la mancanza di un tutor sono elementi ostativi al riconoscimento della compiuta pratica.

Nel caso in esame, dall'istruttoria svolta si è accertata, oltre all'inadeguatezza della struttura redazionale, l'assenza di una figura professionale che seguisse in modo assiduo ed organico l'attività della ricorrente facendole da guida nella predisposizione dei servizi giornalistici.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-1-3-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta pratica**

La collaborazione, anche assidua, ad una testata giornalistica, non configura attività di praticantato, perché le condizioni per tale riconoscimento non si realizzano nei confronti di chi, fuori dall'ambito redazionale, fornisce notizie o articoli su avvenimenti del luogo di residenza.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto la richiesta di compiuta pratica presentata da un pubblicitario che ha fornito la propria collaborazione prevalentemente dall'esterno, senza partecipare in modo continuativo ed organico alla vita del giornale.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### **CONFORME**

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

 **II-2 ELENCO PROFESSIONISTI****II-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2014****II-2-1-1 Delibera di cancellazione revocata. Il ricorso si archivia**

Cessa la materia del contendere, con conseguente archiviazione del ricorso, quando il Consiglio Regionale, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'iscritto, revoca il provvedimento di cancellazione adottato.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale, preso atto della cessazione della materia del contendere e del ritiro dell'impugnativa da parte dell'interessata, ha dichiarato improcedibile il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile per cessata materia del contendere – ricorso Elena De Feo avverso delibera Ordine Lazio 04.07.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**II-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2013**

*Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti*

**II-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2012**

*Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti*

## II-3 ELENCO PUBBLICISTI

### II-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2014

#### II-3-1-1 Retribuzione e criteri predeterminati dal Consiglio Regionale

L'art. 35 della Legge n. 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti, parla di attività regolarmente retribuita, senza tuttavia specificare la nozione di regolarità.

Pertanto, i criteri di valutazione di tale requisito sono pre-determinati dal Consiglio Regionale dell'Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione.

Dall'esame degli articoli scritti, delle dichiarazioni del direttore della testata, della documentazione fiscale presentata, il CNOG ha ritenuto provata la non occasionalità e la regolarità della retribuzione ed ha accolto il ricorso.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giovanni Palmeri avverso delibera Ordine Sicilia 04-12-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 13 maggio 2014 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Placido Mangano avverso delibera Ordine Sicilia 09-09-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 14 maggio 2014 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso S.Carmine Faraci avverso delibera Ordine Sicilia 28-06-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

#### II-3-1-2 L'aspirante pubblicista deve presentare solo i documenti che può richiedere all'editore

L'art. 35 della Legge n. 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti, parla di attività regolarmente retribuita, senza tuttavia specificare la nozione di regolarità.

Pertanto, i criteri di valutazione del requisito in parola sono pre-determinati dal Consiglio Regionale dell'Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione.

Sia la decisione in ordine ai criteri sia la (successiva) valutazione alla luce dei criteri stabiliti devono uniformarsi ai principi di non aggravamento del procedimento amministrativo e, nel contempo, ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine può chiedere a chi presenta una domanda di iscrizione solo i documenti che l'interessato ha diritto di ottenere dall'editore (Cud, buste paga, ricevute, certificazioni).

Nel caso in esame, dagli articoli scritti, dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore della testata e dalla documentazione fiscale presentata, Il CNOG ha ritenuto sufficienti sia la non occasionalità del lavoro giornalistico sia la regolarità della retribuzione ed ha accolto il ricorso presentato avverso la mancata iscrizione nell'elenco Pubblicisti.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 02 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Annalisa Crupi avverso delibera Ordine Sicilia 29-11-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-3 Mezzi di prova per richiedere l'iscrizione-Potere accertatorio dell'Ordine**

Il Consiglio dell'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare la produzione giornalistica posta a corredo dell'istanza di iscrizione, al fine di riscontrarne la rispondenza alle caratteristiche volute dalla legge.

Pertanto, quando si accerta che la prevalenza degli articoli prodotti ha natura pubblicistica e/o promozionale e, quindi, non è riconducibile alla nozione di attività giornalistica, l'istanza deve essere respinta.

Il Cnog ha quindi confermato la decisione del Consiglio Regionale che non aveva ammesso come mezzi di prova degli articoli caratterizzati, nella maggior parte, da materiale promozionale di locali pubblici, realizzato prevalentemente sulla base delle informazioni fornite dai titolari, senza alcun approfondimento e senza alcuna intermediazione di natura giornalistica.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 03 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Maddalena Ganz avverso delibera Ordine Veneto 10-05-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **II-3-1-4 Requisiti per la permanenza nell'Albo-Sussistenza**

La legge ordinistica ha indicato i requisiti necessari per l'iscrizione ed anche per la permanenza nell'elenco dei Pubblicisti (non occasionalità, natura giornalistica e redditività delle prestazioni). Pertanto, sono da ritenere sussistenti tali requisiti quando l'interessato dimostri che, nel periodo di riferimento della revisione, ha svolto attività giornalistica regolarmente retribuita, a nulla rilevando che l'integrazione dei mezzi di prova sia stata fatta nella fase di esame del ricorso.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Domenico La Cava avverso delibera Ordine Sicilia 19-07-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-5 Provvedimento di cancellazione nullo se l'iscritto ha maturato 15 anni di anzianità alla data del provvedimento**

Chi è iscritto nell'elenco Pubblicisti da almeno 15 anni non può essere cancellato per inattività. Pertanto, è nulla la cancellazione disposta dopo il raggiungimento di tale requisito.

Il suddetto principio è valido anche nel caso in cui il procedimento di revisione sia stato avviato prima della maturazione del requisito in parola, in quanto il calcolo dell'anzianità decorre dalla data di adozione del provvedimento impugnato, non essendo previsto da alcuna norma che l'avvio del procedimento di revisione sospende la maturazione dell'anzianità di iscrizione all'Albo.



Tale orientamento era stato già espresso dal Consiglio Nazionale con decisione 05.12.2002.

Poiché, alla data della decisione impugnata, il ricorrente aveva maturato un'anzianità di iscrizione superiore a 15 anni, il ricorso è stato accolto.

- C.N. 26 marzo 2014 n. 6 - Pres. Franchina - Rel. D'Ubaldo
- *Accolto ricorso Vincenzo Chiarello avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

#### CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n. 7 - Pres. Franchina - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Carmela Rubbino avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-6 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile e il provvedimento impugnato diventa definitivo**

In base a quanto disposto dall'art. 60 della legge ordinistica, il termine per ricorrere al Consiglio Nazionale è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare; tale termine è perentorio, come stabilito dall'art.59 del DPR 4.2.1965 n.115.

Pertanto, nel caso di presentazione oltre il trentesimo giorno, il ricorso viene dichiarato irricevibile.

In conseguenza della tardiva presentazione del ricorso, il provvedimento di rigetto di una richiesta di iscrizione nell'Elenco Pubblicitisti è divenuto definitivo.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Irricevibile perchè fuori termine – ricorso Massimo Scuderi avverso delibera Ordine Sicilia 06.12.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-7 Continuità temporale e attestazione del Direttore**

Non è ammessa l'iscrizione nell'Elenco Pubblicitisti nei casi in cui:

- 1) il biennio di attività si è concluso mesi prima della presentazione della domanda;
- 2) quando le attestazioni di legge sono rilasciate da un giornalista-direttore non iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

**In relazione al punto 1)**, infatti, avendo il provvedimento dell'Ordine natura di accertamento costitutivo, non può essere considerato utile un requisito maturato in passato, ma non più attuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

**In relazione al punto 2)**, il direttore responsabile di un giornale chiamato a rilasciare la certificazione di cui all'art.35, ai fini dell'iscrizione nell'elenco pubblicitisti deve essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, per cui non è ammessa la certificazione di un giornalista straniero che non risulti iscritto.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Thomas Vonmetz avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 09-07-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **II-3-1-8 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto contrattuale**

L'art.35 della legge professionale specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e parla di attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. Tale disposizione, quindi, non prevede che la collaborazione rivesta obbligatoriamente forma contrattuale.

In conseguenza, quando si dimostra che i mezzi di prova presentati, ai fini dell'attività giornalistica prestata e della retribuzione percepita, rispecchiano i criteri approvati dal Consiglio Regionale, non può essere negata l'iscrizione.

Nel caso in esame, è stata fornita la prova di una esaustiva attività giornalistica, e della relativa retribuzione, presso una rivista edita dal gruppo regionale di un movimento politico.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Paolo Ciambi avverso delibera Ordine Val d'Aosta 17-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **II-3-1-9 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammette l'iscrizione**

Si ha diritto all'iscrizione nell'elenco pubblicisti quando negli articoli presentati vi è mediazione giornalistica ed il loro numero, oltre ad essere adeguato alla natura della pubblicazione (periodici), rientra nei limiti stabiliti dal Consiglio Regionale. La ricorrente peraltro svolge di fatto anche il ruolo di Vice Direttore del periodico.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Cristina Attuati avverso delibera Ordine Piemonte 06-09-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

### **II-3-1-10 Collaborazione a titolo gratuito-Non è ammessa**

La legge professionale non contempla deroghe al principio di regolarità della retribuzione, che è essenziale unitamente alla non occasionalità dell'attività giornalistica svolta, ai fini della permanenza nell'Albo. Né è possibile motivare l'assenza di retribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente, adducendo come motivazione uno stato di crisi della cooperativa, peraltro non documentato.

È stato pertanto respinto il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione disposto dall'Ordine Regionale.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Carlo Fulvio Cucinotta avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-11 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso**

L'effettivo assoggettamento a ritenuta alla fonte dei redditi di lavoro autonomo può essere dimostrato attraverso l'esibizione congiunta della fattura e della documen-

tazione bancaria, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito.

Le ritenute possono anche essere autocertificate – sotto la propria responsabilità penale - dal soggetto sostituito, ossia dall'aspirante pubblicitista, nel caso in cui l'editore, in qualità di sostituto di imposta, non abbia rilasciato la certificazione.

Infatti, in sede di controllo fiscale (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) il contribuente può produrre un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che, se corredata dalla fattura e dalla documentazione bancaria, assume un valore equipollente a quello della certificazione del sostituto di imposta (risoluzione Agenzia Entrate n. 68/2009).

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso presentato avverso il diniego di iscrizione motivato dai primi giudizi con la mancanza di tracciabilità dei pagamenti. Sono stati infatti ritenuti adeguati i documenti prodotti e, in particolare, la dichiarazione resa dal direttore responsabile e le certificazioni retributive e fiscali rilasciate dall'editore in relazione ai singoli periodi della collaborazione.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Rita Patanè avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

#### CONFORME

- C.N. 8 luglio 2014 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Accolto ricorso Valeria Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-12 Collaborazione in azienda editoriale di famiglia-La retribuzione è dovuta**

La legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere regolarmente retribuita, per cui nel rapporto tra attività giornalistica e retribuzione non possono essere fatte valere motivazioni di carattere volontaristico o solidaristico, anche se si presta la propria collaborazione in un'impresa familiare con difficoltà economiche.

Nel caso in esame il ricorrente, cancellato dall'elenco pubblicitisti, oltre a produrre un esiguo numero di articoli per il periodo interessato alla revisione, aveva chiesto l'esonero dall'obbligo retributivo essendo collaboratore di un'impresa familiare.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Santo Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### CONFORME

- C.N. 8 luglio 2014 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Rosa Lucia Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-13 Mediazione giornalistica-Elemento essenziale per l'iscrizione**

Si nega l'iscrizione nell'elenco pubblicisti quando dai mezzi di prova allegati all'istanza non risulta un'attività di mediazione giornalistica.

Nel caso in esame, la maggior parte dei mezzi di prova presentati proponeva la trasposizione integrale di norme e dispositivi di natura tributaria e fiscale, senza alcuna aggiunta di commenti e di spiegazioni divulgative che ne potessero far assumere i connotati di un prodotto giornalistico.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Raffaele Pellino avverso delibera Ordine Emilia Romagna 02-12-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-14 Cancellazione dall'Elenco Pubblicisti- Il ricorso irregolare è improcedibile**

Perché un ricorso sia istruito e deciso dal Consiglio Nazionale è necessario che lo stesso sia corredato dalle ricevute dei pagamenti dovuti a norma di legge. Se, anche dopo i solleciti ricevuti, l'interessato non provvede alla sua regolarizzazione, il ricorso è dichiarato improcedibile ed il provvedimento del Consiglio Regionale diviene atto definitivo.

In conseguenza, il ricorrente è stato cancellato dall'Elenco Pubblicisti.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione – ricorso Giulio Ambroggio avverso delibera Ordine Piemonte 19.02.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### **CONFORME**

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione – ricorso Agata Sacheli avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-1-15 La retribuzione devoluta per scopi benefici va documentata**

Fermo restando l'obbligo di documentare, anche in sede di revisione, la regolare retribuzione dell'attività giornalistica, l'eventuale devoluzione della stessa per scopi culturali o benefici deve essere documentata.

L'interessato, a seguito di cancellazione dall'Albo, aveva presentato, una dichiarazione, con la quale attestava di aver rinunciato agli emolumenti a favore di un'Associazione, il cui Presidente l'aveva anche sottoscritta.

La richiesta della Commissione istruttoria di dimostrare quanto dichiarato, mediante l'esibizione di copia di deliberazioni, bilanci, documentazione fiscale etc. è rimasta inevasa, per cui il ricorso è stato respinto.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Pier Luigi Cavalchini avverso delibera Ordine Piemonte 28-07-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

---

### **II-3-1-16 Provvedimento di cancellazione revocato. Cessa la materia del contendere**

Se il Consiglio Regionale riesamina ed annulla un proprio provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale cessa la materia del contendere ed il ricorso deve essere archiviato.

Nel caso in esame il Consiglio Regionale, dopo aver cancellato il ricorrente, aveva revocato il proprio provvedimento e confermata l'iscrizione dell'interessato dall'origine, senza soluzione di continuità, per cui il Consiglio Nazionale ha archiviato il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Archiviato per cessata materia del contendere – ricorso Carlo Bavagnoli avverso delibera Ordine Lazio 04-04-2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

## II-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2013

### II-3-2-1 Attività promozionale retribuita da un'azienda convenzionata con un Comune. Si nega l'iscrizione

Ai fini dell'applicazione dell'art.35 della legge professionale, non rileva il fatto che sul sito di un Comune siano stati pubblicati comunicati promozionali di prodotti locali, redatti per conto di un'azienda privata che ha sottoscritto apposita convenzione con l'Ente e che retribuisce l'aspirante pubblicitista per tale attività.

La domanda di iscrizione è stata respinta, perché, indipendentemente dalla loro compatibilità con la previsione delle norme in vigore, i mezzi di prova presentati risultano commissionati da una ditta privata, che ha provveduto anche alla retribuzione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
- *Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### II-3-2-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non è attività pubblicitaria

L'attività svolta per un house organ, destinato ad assicurare una comunicazione costante con dipendenti e clienti di una ditta, non abilita all'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti. Tale principio, enunciato in numerose decisioni del Consiglio Nazionale, è ispirato all'esigenza di individuare, nei mezzi di prova presentati, una mediazione giornalistica di pubblico interesse.

Nel caso in esame, l'attività della ricorrente, inquadrata e retribuita come impiegata, non rispetta le condizioni richieste dall'art.35 della legge professionale.

- C.N. 25 settembre 2013 n.23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### II-3-2-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Non sono valutabili

In base all'art.35 della legge n.69/1963, per ottenere l'iscrizione nell'elenco Pubblicitisti, è indispensabile documentare lo svolgimento di un'attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. L'Ordine dei Giornalisti ha il diritto-dovere di esaminare i mezzi di prova presentati per verificare la validità della retribuzione documentata e la natura giornalistica della prestazione.

Poiché molti articoli presentati contengono elementi di natura promozionale o pubblicitaria, risultando quindi estranei al concetto di mediazione di notizie di pubblico interesse, e gran parte della retribuzione documentata è riferita ad attività diversa da quella giornalistica, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 18 dicembre 2013 n.28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

**CONFORME**

- C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**II-3-2-4 Iscrizione dei fotoreporter**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco Pubblicisti, il fotoreporter deve esibire i mezzi di prova certificati dal direttore responsabile e gli attestati della regolare retribuzione. In mancanza di tali elementi, la domanda di iscrizione deve essere respinta.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine della Liguria non ha accolto la richiesta di un fotoreporter, la cui attività era stata certificata da un soggetto non iscritto all'Ordine dei Giornalisti per foto fornite ad un'agenzia fotografica della quale peraltro non è stata provata la natura giornalistica. Inoltre, la retribuzione effettuata in unica soluzione- non risulta riferita in modo specifico ai mezzi di prova presentati.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

**II-3-2-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazione giornalistica**

Rientra nel diritto-dovere del Consiglio Regionale verificare che i mezzi di prova allegati all'istanza di iscrizione nell'elenco Pubblicisti presentino una effettiva mediazione giornalistica tra i fatti e la loro conoscenza, oltre ad un carattere di creatività. Diversamente operando, l'attività del Consiglio sarebbe puramente notarile. Nel caso in esame, i mezzi di prova presentati, in gran parte riconducibili a siti specializzati, non contenevano le caratteristiche giornalistiche abilitanti alla richiesta iscrizione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

**II-3-2-6 Ai fini dell'iscrizione fa fede l'attestazione del Direttore**

La richiesta di iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti è regolata dagli artt.35 della legge e 34 del Regolamento, in base ai quali l'attestazione del direttore della pubblicazione circa l'attività giornalistica non occasionale e retribuita svolta dall'aspirante pubblicitista può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, professionista o pubblicitista.

Pertanto, non hanno alcun rilievo le dichiarazioni rilasciate da soggetti non iscritti all'Ordine, specie quando sono in contrasto con le attestazioni del direttore della pubblicazione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



### **II-3-2-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego di iscrizione**

L'atto di rinuncia al ricorso rende esecutivo il provvedimento con cui il Consiglio Regionale ha respinto la richiesta di iscrizione nell'elenco dei Pubblicisti.

Invitato a regolarizzare formalmente il ricorso, l'interessato ha comunicato la volontà di non proseguire nella vertenza.

- C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Presa d'atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

#### **CONFORME**

- C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Presa d'atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-2-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo**

La comunicazione prevista dall'art.10 bis della legge n.241/1990 non riveste valore provvedimento, in quanto non esprime una determinazione definitiva ma un preavviso di diniego per consentire all'interessato di produrre eventuali altri atti o di controdedurre. Pertanto è inammissibile l'impugnativa avverso tale atto "endoprocedimentale".

Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato un ricorso presentato avverso la comunicazione fatta all'interessato dal Consiglio Regionale circa gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione nell'elenco Pubblicisti.

- C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L.241/1990 Ordine Veneto*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **II-3-2-9 L'aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale**

L'art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale ai professionisti non può essere invocato da chi non è ancora iscritto in un albo professionale. L'aspirante pubblicista, quindi, deve presentare l'istanza di iscrizione all'Ordine nel cui territorio ha la residenza anagrafica.

In base a tale principio, il Consiglio dell'Ordine del Piemonte ha dichiarato inammissibile, per incompetenza territoriale, la domanda di un'aspirante pubblicista, residente in Sicilia, che aveva chiesto l'iscrizione nell'Albo del Piemonte, indicando in quel territorio il domicilio professionale per lo svolgimento dell'attività giornalistica. In questo caso, oltre a ribadire il principio relativo all'iscrivendo, è stato anche accertato che il richiedente avrebbe eletto domicilio professionale dopo l'eventuale iscrizione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria

- *Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

### **II-3-2-10 La retribuzione deve essere validamente documentata**

Gli attestati sulla regolare retribuzione, riferiti esclusivamente ai mezzi di prova giornalistici allegati alla domanda di iscrizione, devono essere sottoscritti dal direttore. L'istanza viene, quindi, respinta quando - come nel caso in esame - la retribuzione, è attestata dal dirigente di una società sportiva, in relazione ad una attività sportivo-dilettantistica, e non invece dal direttore della testata.

- C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-2-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione**

L'attività pubblicistica deve essere regolarmente retribuita, perché l'art. 35 della legge professionale la pone come condizione indispensabile per l'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti. Tale disposizione vale anche per conservare lo status di giornalista, né valgono motivazioni di carattere solidaristico o volontaristico per giustificare la gratuità delle prestazioni.

- C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2013

~

**CONFORME:**

- C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-2-12 Un caso di applicazione dell'art. 41 della legge professionale**

In linea di principio l'art.41 co.1, 2 della legge n.69/1963 va applicato nei casi in cui la carica pubblica richieda un impegno a tempo pieno.

Tuttavia, la temporanea inattività giornalistica può essere ammessa quando, al tempo da dedicare agli impegni amministrativi, si aggiunge quello richiesto nell'espletamento di tutte le attività connesse al dottorato di ricerca.

- C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-2-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Si annulla la cancellazione**

Quando si dimostra che, per cause di forza maggiore, non è stato possibile fornire al Consiglio dell'Ordine le richieste prove circa la persistente attività pubblicisti-

ca, è consentito farlo contestualmente al ricorso avverso la cancellazione dall'Albo disposta dal Consiglio Regionale.

Nel caso in esame, il ricorrente, dopo aver giustificato il mancato riscontro alle richieste dei primi giudici con periodiche assenze dal domicilio per motivi di lavoro, ha prodotto, in sede di esame del ricorso, valide prove documentali sulla continuità del suo lavoro giornalistico.

- C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-2-14 L'attività di comunicazione è diversa da quella giornalistica**

Tanto per l'iscrizione quanto per la permanenza nell'elenco Pubblicisti valgono le disposizioni dell'art. 35 della legge professionale. Pertanto, è cancellato per inattività il pubblicista che documenta come attività prevalente quella di comunicazione in un Ente Pubblico, assieme ad altra, comunque marginale, di una collaborazione giornalistica in relazione alla quale non v'è prova della regolare retribuzione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-2-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell'Albo**

Il pagamento delle quote associative costituisce un obbligo a cui un iscritto non può sottrarsi perché, non pagando, viene meno ad un preciso dovere stabilito dalla legge e dal Regolamento, per cui può essere cancellato dall'Albo dei Giornalisti. Anche in pendenza di ricorso avverso la cancellazione disposta dal Consiglio Regionale, però, l'iscritto può saldare le quote arretrate. Ciò determina l'automatico annullamento della cancellazione, e la permanenza nell'Albo con l'anzianità maturata, essendo cessata la materia del contendere.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

## **II-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2012**

### **II-3-3-1 Inattività dei fotoreporter**

Condizione per la permanenza nell'Albo è che vi sia attività giornalistica e che la stessa sia regolarmente retribuita. In mancanza di queste condizioni, si procede alla cancellazione, ai sensi dell'art. 41 della legge professionale.

La regola vale anche per i fotoreporter.

Cancellato dal Consiglio dell'Ordine del Piemonte, il ricorrente ha impugnato il provvedimento esibendo al Consiglio Nazionale ricevute e fatture che non attestano la natura giornalistica delle prestazioni retribuite, assieme alla generica dichiarazione del direttore di un periodico, priva di riscontri documentali e comunque riferita ad un periodo diverso da quello preso in esame nel provvedimento con cui si è disposta la cancellazione dall'Albo.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-3-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica - retribuzione**

Il giornalista iscritto all'Albo esercita a tutti gli effetti una professione, indipendentemente dal fatto che la svolga con lo status di pubblicitista o di professionista. Pertanto, la redditività di tale lavoro e la sua congruità, pur con le debite proporzioni fra i due status professionali, e pur nell'autonomia di valutazione dei Consigli Regionali dell'Ordine, non possono non essere considerati come requisiti fondamentali del concetto stesso di "attività professionale".

Nel caso in esame, un pubblicitista, in sede di revisione dell'albo, dopo aver giustificato la ridotta attività col fatto di avere svolto funzioni di assessore nel Comune di Albenga, aveva però documentato, per la produzione giornalistica, una retribuzione ritenuta irrisoria dai primi giudici.

Il Consiglio Nazionale, richiamate le proprie decisioni circa l'applicazione dell'art. 41, comma 2 della Legge professionale (svolgimento di funzioni pubbliche) e precisato comunque che tale esercizio era stato limitato nel tempo, ha preso atto dei mezzi di prova sull'attività giornalistica, concordando col Consiglio Regionale sulla esiguità dei compensi percepiti. Il Consiglio ha anche precisato che la lacuna della retribuzione irrisoria non può essere colmata con articoli scritti a titolo gratuito o retribuiti in modo simbolico.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-3-3 Revisione dell'Albo. Quando si procede alla cancellazione di un iscritto**

Chi è sottoposto a revisione e non dimostri di avere svolto attività giornalistica regolarmente retribuita mediante l'esibizione di mezzi di prova fiscalmente validi, va cancellato dall'Albo.

Nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di documentare la retribuzione percepita per gli articoli scritti nel periodo riferito alla revisione ed infine ha rinunziato all'audizione ed al ricorso.

Il Consiglio Nazionale ne ha preso atto, per cui il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-3-4 Elementi essenziali per l'iscrizione**

L'art. 1 comma 3 della Legge professionale così recita "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi".

Quindi pubblicista è colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se svolge altre professioni o mestieri e l'art. 35 della stessa legge indica in modo chiaro i documenti da presentare (giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l'attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno due anni), che debbono essere diversi da quelli propri dell'altra professione o mestiere.

Nel caso in esame, fermo restando il rilievo fatto dai primi giudici circa l'insussistenza dei mezzi di prova presentati, il Consiglio Nazionale ha rilevato che non vi sono le condizioni richieste dal richiamato art. 35 della legge professionale per quanto riguarda la certificazione del direttore e la retribuzione. Difatti, il ricorrente ha presentato il cedolino paga per l'attività istituzionale di montatore e, in luogo dei mezzi di prova sull'attività pubblicistica, ha indicato il lavoro di montaggio svolto presso la Rai, come dipendente a tempo pieno. Situazioni, queste, del tutto estranee a quanto previsto dalla legge per l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2012

### **II-3-3-5 Mezzi di prova ed iscrizione all'Albo**

In presenza di situazioni da cui risulti un effettivo svolgimento di attività giornalistica e di una retribuzione solo formalmente non in linea con la previsione legislativa, la richiesta di iscrizione nell'elenco pubblicisti può essere ammessa.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale accogliendo il ricorso di una aspirante pubblicista che, retribuita in base al contratto grafici-editoriali, ha di fatto svolto attività giornalistica, documentata con regolari mezzi di prova e con la dichiarazione del direttore responsabile.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-3-6 Attività riconducibile a quella giornalistica**

È valida, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti ed indipendentemente dal nomen iuris del contratto sottoscritto con una emittente radiofonica ('annunciatrice'), l'attività giornalistica svolta in modo prevalente, con la cura di programmi radiofonici caratterizzati da interviste realizzate dall'interessata e dal lancio di servizi oltre a programmi di notiziari con la lettura di notizie selezionate dalle agenzie e rielaborate.

Nell'accogliere il ricorso, il Consiglio Nazionale ha anche preso atto della dichiarazione del direttore responsabile da cui risulta che l'interessata 'svolge attività giornalistica in modo continuativo regolarmente retribuita'.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### II-3-3-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicista

Solo chi è già iscritto all'Ordine dei Giornalisti può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale in applicazione dell'art. 16 della legge n. 526/1999. Tale diritto infatti garantisce il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale a quanti sono già in possesso dello status di professionisti.

Correttamente, quindi, il Consiglio dell'Ordine della Campania non ha accolto l'istanza di un'aspirante pubblicista, residente a Roma, che aveva chiesto l'iscrizione nell'Albo della Campania, indicando in quel territorio il domicilio professionale per attività propedeutica all'iscrizione, svolta per un quindicinale pubblicato ad Aversa.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2012

### II-3-3-8 La retribuzione elemento essenziale per l'iscrizione

Le prove della retribuzione per gli articoli pubblicati devono essere fornite con specifiche attestazioni del Direttore e con mezzi di prova fiscalmente validi. Pertanto tali compensi non possono essere conglobati nello stipendio percepito per lavoro dipendente, senza che vi sia uno specifico riferimento all'attività giornalistica.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di considerare, assieme ai compensi documentati -ma risultati irrisori- per la collaborazione ad un periodico diocesano, anche quelli, però non documentati, per articoli scritti sul trimestrale dell'Azienda Sanitaria, presso cui lavora. Difatti, nel Cud rilasciato dall'Azienda Sanitaria, riferito solo all'attività di dipendente, non vi è alcun riferimento a compensi erogati per attività pubblicistica.

- C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2012

### II-3-3-9 Retribuzione in contanti e tracciabilità

È legittima la retribuzione in contanti dei compensi per attività giornalistica, se riferita a somme inferiori alla soglia minima stabilita dalla legge, in materia di tracciabilità, sempre a condizione che si forniscano prove fiscalmente valide della effettiva corresponsione degli emolumenti.

Inoltre i compensi erogati, ancorché ritenuti esigui, sono validi ai fini dell'ammissibilità della iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, se rientrano nei parametri fissati con i criteri generali approvati dall'Ordine Regionale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell'Ordine stesso.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-3-10 Periodicità ed entità delle retribuzioni**

È buona norma che i compensi per attività giornalistica siano corrisposti con cadenza mensile, ma si può far ricorso a scadenze diverse (bimestrali o quadrimestrali) se tale procedura non è preclusa dai criteri generali fissati dall'Ordine territoriale.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso, avendo accertato la regolarità formale dei compensi percepiti e la loro rispondenza all'entità ed alle modalità fissate dal Consiglio Regionale.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-3-3-11 Giornale specializzato e mediazione giornalistica**

L'attività in un giornale specializzato nel campo dei motori e diretto da un giornalista pubblicitario può consentire l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti quando è caratterizzata da raccolta, commento ed elaborazione di notizie, pur se riferite solo a quel settore.

Dall'esame dei mezzi di prova esibiti dal ricorrente, è stata riscontrata una mediazione giornalistica su fatti ed eventi, con una valutazione della loro rilevanza ai fini dell'informazione ed al testo dei messaggi giornalistici da fornire agli appassionati della materia. Il tutto aggiunto a servizi di cronaca su fiere e saloni, che vanno al di là delle fredde analisi tecniche.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



## II-4 ELENCO SPECIALE

### II-4-1 ELENCO SPECIALE 2014

*Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale*

### II-4-2 ELENCO SPECIALE 2013

*Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale*

### II-4-3 ELENCO SPECIALE 2012

#### **II-4-3-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione di problemi specifici**

Due sono i requisiti fondamentali per ottenere o mantenere l'iscrizione nell'Elenco speciale, ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 febbraio del 1963, n. 69: la pubblicazione deve avere contenuti direttamente attinenti ad una scienza, una tecnica o una professione e deve essere indirizzata ad operatori di quella scienza, tecnica o professione. Soltanto la coesistenza di questi due requisiti rende possibile l'applicazione dell'art. 28, in quanto la rivista ha carattere tecnico-professionale-scientifico solo quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli specifici settori.

Nel caso in esame, è stato accertato che *Il Ponte del Diavolo* edito da un circolo ricreativo spazia su vari argomenti, non escluse l'attualità e la politica. Peraltro, la longevità della pubblicazione non esime dal rispetto della norma, quando risultano mutate le condizioni e le caratteristiche della stessa.

Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Elenco speciale.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione del *Massimario* 2012

#### **II-4-3-2 Vengono meno le condizioni richieste dall'art. 28 quando si spazia su svariati argomenti**

Un'associazione senza finalità di lucro non può invocare l'applicazione dell'art. 28 della legge professionale per una pubblicazione che spazia su tutti gli argomenti previsti tra i suoi compiti statutari, potendo, in alternativa, fare ricorso invece alla disciplina dell'art. 47, in base al quale "La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organiz-

zazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti". Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'Elenco dei Professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'Elenco dei Pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge, ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'Elenco dei Pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge".

Nel caso in esame la proprietà di 'Domani Livorno', da vari anni diretto da un iscritto all'Elenco speciale, ha ceduto la testata in comodato all'ACLI di Livorno, che ne ha fatto la propria voce verso i soci e i circoli della provincia trattando di vari argomenti come lavoro, famiglia, religione, volontariato etc.

In conseguenza, il Consiglio dell'Ordine della Toscana ha cancellato il direttore dall'Elenco speciale.

- C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### **II-4-3-3 Ammesso l'esame critico di norme di legge e di decisioni politiche, se riferito alla specificità della pubblicazione**

Non si viene meno ai principi ispiratori dell'art. 28 della legge n. 69/1963 quando, nel trattare questioni di carattere tecnico professionale, si inseriscono dibattiti e valutazioni critiche su provvedimenti legislativi e su decisioni politiche riferiti sempre alle materie ispiratrici del giornale.

Il direttore di un semestrale, già iscritto in base a tale disposizione di legge, era stato cancellato dall'Elenco speciale in quanto spesso trattava anche argomenti di carattere politico debordando dalla specificità delle materie per cui era stata concessa l'iscrizione (caccia e pesca).

Infatti, i temi trattati, ancorchè di taglio divulgativo e quindi con funzione formativa e informativa, tenuto conto anche della periodicità della pubblicazione (semestrale) non sembrano riconducibili a quelli di un organo di informazione.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, accolto il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione disposto dall'Ordine regionale, rilevando che i riferimenti a fatti di cronaca o di politica hanno sempre avuto per oggetto le materie e le problematiche del settore di interesse del giornale.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

## **II-5. RICORSI ELETTORALI**



## II-5 RICORSI ELETTORALI

### II-5-1 RICORSI ELETTORALI 2014

*Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso elettorale*

### II-5-2 RICORSI ELETTORALI 2013

#### **II-5-2-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso**

Quando, in un ricorso elettorale, si chiede l'annullamento delle operazioni elettorali ed il riconteggio delle schede, si formulano due domande tra di esse confliggenti, perché la richiesta di annullare le operazioni di voto si pone in contraddizione con quella di correggere il risultato elettorale.

Difatti, la richiesta di riconteggio delle schede - specie se formulata senza fornire alcuna prova a sostegno dell'istanza - presuppone la conservazione (e non l'annullamento) del procedimento elettorale.

Va infine rilevato che ogni ricorso elettorale deve essere notificato ai controinteressati. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale respingendo un ricorso presentato avverso il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.

- C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo
- *Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

#### **II-5-2-2 Rinuncia al ricorso. Presa d'atto**

Il ricorso elettorale viene dichiarato improcedibile quando il ricorrente decide di non proseguire nell'azione intrapresa.

Un giornalista, che aveva lamentato di non aver ricevuto la convocazione per le elezioni relative al rinnovo delle rappresentanze ordinistiche, ha poi comunicato la rinuncia al ricorso.

- C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### II-5-3 RICORSI ELETTORALI 2012

*Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale*



## **II-6. DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME**





## II-6 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

### II-6-1 L'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio - n. 8/2014

Il Sig. Massimo Manfregola, giornalista pubblicista dal 3.12.1994, presenta ricorso avverso la delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio che ha rigettato la domanda di riconoscimento d'ufficio del praticantato relativa al periodo 1996, 1997, 1998. Il 6 maggio 2013 il Sig. Manfregola ha presentato domanda di iscrizione d'ufficio nel Registro dei Praticanti per l'attività svolta presso la testata "Corriere dello Sport Stadio", "Autosprint", e presso le testate "Peroni Promotion Magazine" e "Mini Cooper Trophy", edite dalla Peroni Promotion Srl, in qualità di capo ufficio stampa e direttore responsabile e curatore giornalistico, negli anni 1996, 1997 e 1998. In data 29 luglio 2013 il Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio ha deliberato il rigetto dell'istanza, in quanto i periodi di attività cui si riferisce la richiesta non possono essere presi in considerazione a causa del fattore temporale. Il ricorrente contesta l'utilizzo del termine "prescrizione" nella delibera di prima istanza. In realtà, la lettura complessiva del testo del provvedimento del Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio consente di comprendere che il termine "prescrizione", seppur utilizzato in senso atecnico, non è riferito a diritti, anche di natura economica, dell'interessato. Il termine "prescrizione" esprime l'impossibilità di prendere in considerazione il periodo di attività di cui il Sig. Manfregola chiede il riconoscimento, in quanto troppo risalente nel tempo e, quindi, non più attuale.

Per completezza, si ricostruisce il quadro normativo applicabile. L'art. 34 del D.P.R. 115/1965, recante in rubrica *Pratica giornalistica*, stabilisce al comma terzo che *il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel Registro*. In base all'orientamento del Consiglio Nazionale *il periodo massimo di iscrizione al Registro, invero, non ha natura ordinaria, ma è da intendersi perentorio, né sono possibili al riguardo interpretazioni analogiche con quanto disposto a proposito di iscrizione nel registro dei praticanti annessi ad altri Ordini professionali. (...) D'altro canto al primo comma dell'art. 46 del regolamento di attuazione della legge ordinistica (...), si afferma: "Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel Registro dei praticanti ...". Questo vuol dire che l'iscrizione deve essere in corso e non già che c'è stata per un dato periodo di tempo anche pregresso (C.N. 17.04.1997).*

Nel pieno rispetto del canone di imparzialità dell'azione amministrativa, i criteri stabiliti dagli artt. 34 (termine triennale perentorio di permanenza nel Registro dei Praticanti) e 46 (iscrizione in atto) del D.P.R. 115/1965 si applicano anche al riconoscimento d'ufficio del praticantato, che consente al richiedente di acquisire con effetto retroattivo il requisito della iscrizione al Registro dei Praticanti. Alla luce delle considerazioni svolte, tale riconoscimento è possibile solo qualora la richiesta dell'interessato abbia ad oggetto un'attività in corso e, comunque, riferibile al triennio precedente, *non potendo considerarsi utile un requisito, pur se maturato in passato, tuttavia non più attuale al momento della presentazione della do-*

*manda* (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 638/2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sent.n. 1556/2008).

Il ricorrente ha allegato al ricorso il dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Roma in data 23.04.2009, non definitiva del giudizio.

### **L'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio n. 8/2014**

Quindi, per approfondire il quadro istruttorio, con nota prot. n. 937 in data 12.02.2014, è stato richiesto al ricorrente di produrre il testo integrale della sentenza citata. Il Sig. Manfredola ha riscontrato producendo la sentenza in data 20.10.2011, definitiva del giudizio (sent. n. 7533/2011). Si osserva innanzitutto che la sentenza della Corte di Appello di Roma si riferisce al rapporto del Sig. Manfredola con la Peroni Promotion. In tale sentenza la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto al ricorrente la prestazione economica di fatto in relazione alle mansioni di collaboratore fisso ex art. 2 del C.C.N.L.G. Proprio tale articolo del Contratto delinea la figura del collaboratore fisso e descrive le caratteristiche che la distinguono da quella di redattore ex art. 1 del C.C.N.L.G. Infatti, pur essendo entrambe riconducibili al *genus* del giornalista dipendente, la qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 non presuppone l'inserimento del giornalista nella redazione né la quotidianità della prestazione, a differenza del redattore ex art. 1. Inoltre, si sottolinea che, in base all'art. 36 del C.C.N.L.G., la qualifica di collaboratore fisso può essere attribuita anche ai giornalisti pubblicisti, qual è il Sig. Manfredola dal 1994.

Infine, si osserva che l'acquisizione delle testimonianze indicate dal ricorrente rappresenterebbe un mero aggravio del procedimento. Ciò in quanto, anche se le te-

stimonianze avessero confermato lo svolgimento di un'attività giornalistica assimilabile al praticantato, questo avrebbe riguardato, come lo stesso ricorrente ricorda, un periodo di gran lunga precedente rispetto all'ultimo triennio. Si sottolinea nuovamente che tale periodo non può essere fatto valere perché confligge con il disposto dell'art. 34, ultimo comma, della Legge n. 69/1963.

Il richiamo del ricorrente ad un caso con caratteristiche asseritamente analoghe al proprio, nel quale la richiesta di riconoscimento del praticantato è stata tuttavia accolta da un altro Consiglio Regionale dell'Ordine nel 2012, non è utilmente invocabile in tale sede. Tale richiamo è inconferente poiché non è configurabile una disparità di trattamento nel caso di *interpretazioni eccessivamente favorevoli della normativa effettuate nel passato, non legittimando le stesse affatto un'ulteriore interpretazione non corretta della normativa* (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, n. 520/2013). Inoltre, una eventuale *disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato* (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1323/2013; T.R.G.A. Bolzano, n. 214/2012). Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dal Sig. Massimo Manfredola.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2014.

## II-6-2 Ricongiungimento: attività di pubblicista e praticantato – n. 26/2014

La Sig.ra Sonia Distefano, giornalista pubblicista dal 23 novembre 2007, il 29 luglio 2013 ha presentato domanda di Iscrizione nel Registro dei Praticanti con il percorso del Ricongiungimento.

L'istanza è stata rigettata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia il 10 gennaio 2014. In base alla valutazione del Consiglio Regionale dell'Ordine, la collaborazione prestata dalla Sig.ra Distefano avrebbe le caratteristiche di un'attività di mero corrispondente, riguardante in maniera prevalente un unico centro periferico. Inoltre, la media di oltre 40 pezzi al mese non è stata considerata sufficiente a configurare un'attività riconducibile alla figura di giornalista professionista.

La Sig.ra Distefano, in data 18.03.2014, ha presentato ricorso avverso la delibera di rigetto, dolendosi della valutazione della propria attività operata in prima istanza. In particolare, la ricorrente sottolinea che il proprio percorso formativo è caratterizzato non solo dall'attività svolta per il quotidiano "La Sicilia", ma anche dalla collaborazione con "I Vespri" e dall'attività di Ufficio Stampa per alcune associazioni di volontariato, e insiste affinché anche tali attività siano valutate ai fini del ricongiungimento.

Parere del Procuratore Generale

Il Procuratore è intervenuto sul ricorso chiedendone il rigetto.

Considerazioni

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale, avvertendo l'urgenza di garantire l'accesso al professionismo a quei giornalisti pubblicisti che esercitano attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stam-

pa, ha approvato la decisione sul punto, nota come deliberazione sul "Ricongiungimento". In base ad essa, possono presentare la richiesta all'Ordine Regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016 i giornalisti pubblicisti che, iscritti all'Elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data abbiano i seguenti requisiti:

- abbiano esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell'ultimo triennio;

- abbiano raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);

- consegnino all'Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2016, per ogni testata, una relazione dell'attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all'Ordine o accertati direttamente dall'Ordine regionale;

- svolgano attività giornalistica e abbiano una regolare posizione contributiva;

- attestino di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.

La Commissione, a seguito di un primo esame del ricorso, ha invitato, con nota prot. n. 4267 del 26.06.2014, la Sig.ra Distefano ad integrare la documentazione presentata in sede di domanda di iscrizione attraverso l'allegazione di ulteriori ar-

### Ricongiungimento: attività di pubblicista e praticantato n. 26/2014

ticoli, relativamente alle collaborazioni con La Sicilia e I Vespri nel periodo di riferimento.

In data 30.06.2014, la ricorrente ha riscontrato trasmettendo gli articoli richiesti. Si precisa che non sono stati presi in considerazione i link relativi alla collaborazione con l'emittente televisiva Sestarete, visto che tale attività è stata avviata nel dicembre 2013 e non rientra, pertanto, nel periodo cui l'istante ha originariamente riferito la

**Ricongiungimento:  
attività  
di pubblicista  
e praticantato  
n. 26/2014**

domanda (presentata in data 29.07.2013). Dalla documentazione integrativa utilmente valutabile, emerge:

1) che gli articoli cosiddetti da "corrispondente" non si riferiscono esclusivamente al Comune di Belpasso – trattasi, peraltro, di un Comune di oltre 25000 abitanti – ma riflettono fatti di cronaca avvenuti anche in Comuni limitrofi (Nicolosi, Sigonella, Piano Tavola, e persino Catania) – tali da configurare un'attività di carattere quotidiano che abbraccia un comprensorio vasto, sia in termini di superficie territoriale sia per quanto riguarda il numero di abitanti.

2) che, dal punto di vista dei contenuti, gli articoli riguardano non solo fatti di cronaca, ma anche argomenti più generali quali, ad esempio, le ripercussioni della guerra in Libia sulle problematiche della Sicilia, i progetti sulle cave dell'Etna, l'attività dei missionari, l'operatività dei Tornado, la base di Sigonella, l'attività della Caritas e problemi ambientali, tali quindi da configurare prestazioni di natura giornalistica professionali, che non possono essere circoscritte ad un mero rapporto di corrispondenza (anche se il ricorso alla richiesta del praticantato attraverso il cd. "ricongiungimento" non esclude che ad inoltrarla possano essere dei "corrispondenti"). Il criterio valutativo sulla produzione giornalistica è avvalorato dall'esa-

me degli articoli esibiti e relativi alla collaborazione con il settimanale "I Vespri". L'esame degli articoli prodotti a corredo della domanda consente anche una valutazione suppletiva: gli argomenti trattati rivestono un'incidenza tale che spesso vengono "richiamati" in prima pagina dal quotidiano "La Sicilia", se non addirittura (avviene in qualche caso) sono pubblicati direttamente in prima pagina. La ricorrente ha fornito pertanto una prova documentale ampiamente dimostrativa della molteplice attività svolta, che spazia nei più diversi settori, configurando a pieno titolo un'attività giornalistica di carattere professionale e a tempo pieno, considerato anche il numero medio degli articoli prodotti mensilmente (oltre quaranta). Proprio tali integrazioni consentono di pervenire ad una diversa valutazione rispetto a quella effettuata dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia.

La valutazione complessiva delle collaborazioni, anche alla luce delle integrazioni documentali prodotte dall'interessata (l'ultima in ordine di tempo è del 25.09.2014 e si riferisce alla retribuzione percepita dal 1 gennaio al 30 giugno 2012), consente di qualificare l'attività esercitata dalla Sig.ra Distefano come un'attività professionale continuativa, a tempo pieno e che, anche dal punto di vista retributivo, integra i requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale nella decisione del 18 dicembre 2013 sul percorso del ricongiungimento. I compensi complessivamente percepiti dalla ricorrente sono in linea con i parametri fissati dal Consiglio Nazionale nella suddetta delibera, dato che la Sig.ra Distefano ha dimostrato di percepire un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G. L'attività della Sig.ra Distefano deve essere considerata equiparabile a quella di un operatore professionale dell'informazione e, quindi, è

sicuramente conforme ai requisiti della delibera sul “Ricongiungimento”. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato dalla Sig.ra Sonia Distefano, accertato che l'attività della stessa integra i requisiti previsti dalla decisione del Consiglio Nazionale in data 18.12.2013 in materia di ricongiungimento. Tale delibera consente l'iscrizione al corso telematico di formazione di 40 ore attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog che prevede una prova finale. Il superamento di tale prova costituisce titolo ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi presso il Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza.

Così deciso in Roma l'8 ottobre 2014.

### **II-6-3 Mezzi di prova per richiedere l'iscrizione. Potere accertatorio dell'Ordine n. 3/2014**

La Sig.ra Maddalena Ganz in data 20.03.2012 presenta ricorso avverso la delibera con cui il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto in data 11.12.2012 rigettava la domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti dell'Albo dei Giornalisti.

Alla domanda di iscrizione in data 05.03.2012, la Sig.ra Ganz allegava gli articoli pubblicati sulle testate giornalistiche 2night.it e 2nightMagazine.

A seguito dell'istruttoria compiuta, in data 10.05.2013 il Consiglio Regionale decideva di respingere l'istanza, rilevando la natura publiregionale e promozionale degli scritti, avendo accertato:

*- che i servizi prodotti da Maddalena Ganz, risultano essere sostanzialmente delle schede sintetiche che raccolgono le caratteristiche di ristoranti, enoteche discoteche ed altro con i loro indirizzi e recapiti telefonici;*

*- che siamo di fronte a materiale promozionale di locali pubblici, realizzato unicamente sulla base delle informazioni fornite dai titolari, senza alcuna verifica o approfondimento e senza alcuna intermediazione di carattere giornalistico. Circostanza dimostrata anche dal fatto che la testata 2Night non pubblica mai schede negative sui locali (...) e che il materiale prodotto risulta privo della necessaria valutazione critica e dell'elaborazione della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione interpersonale; della tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, cioè di quelle caratteristiche che configurano l'attività giornalistica.*

Nel ricorso la Sig.ra si duole delle valutazioni effettuate dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto, chiede l'annullamento della delibera di prima istanza e, conseguentemente, l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

Audizione della ricorrente dinanzi alla Commissione ricorsi ed integrazione della documentazione

In data 25.11.2013 la ricorrente è stata ascoltata dalla Commissione Ricorsi e, in tale sede, ha confermato le ragioni contenute nel ricorso ed ha descritto la propria attività. A seguito dell'audizione, la Sig.ra Ganz si è impegnata a produrre altri articoli integrativi relativi al biennio 2011-2012, utili per l'iscrizione all'Elenco Pubblicisti dell'Albo.

I suddetti articoli pervenuti al relatore devono essere considerati della stessa natura di quelli già allegati alla domanda di iscrizione, perché si è di fronte a materiale promozionale di locali pubblici, realiz-



zato prevalentemente sulla base delle informazioni fornite dai titolari, senza alcun approfondimento e senza alcuna intermediazione di natura giornalistica.

Considerazioni

La Commissione ha proceduto ad una puntuale verifica della documentazione relativa all'attività giornalistica prodotta dalla ricorrente ed ha accertato che solo una parte esigua della produzione può essere riconducibile a vera attività giornalistica, mentre tutto il resto ha natura pubblicistica, per cui non può essere preso in considerazione.

In particolare, da una disamina di tutta la documentazione esibita, la produzione classificabile come giornalistica in nessun caso raggiunge il dato quantitativo previsto nel biennio di riferimento dal Regolamento del Consiglio Regionale del Veneto.

Quanto ai motivi di ricorso, si rappresenta che è essenziale, ai fini dell'iscrizione all'Albo, che l'attività svolta dall'aspirante abbia natura giornalistica.

Nel merito, la Legge n. 69/1963 delinea la figura del giornalista pubblicista. L'art. 1, comma 4, della Legge n. 69/1963, stabilisce che *sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.*

Quindi, uno dei requisiti essenziali per l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, è la natura giornalistica della prestazione (oltre alla regolare retribuzione e alla non occasionalità della stessa).

L'articolo 34 del Dpr n. 115/1965 (Regolamento per l'esecuzione della legge professionale) precisa che *ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'articolo 35 del-*

*la legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.*

L'articolo 34 del Regolamento afferma, infine, nell'ultimo comma che *il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio della attività giornalistica da parte degli interessati.*

La sentenza della Cassazione n. 360/2002 è citata in modo improprio dalla ricorrente, poiché nella delibera di prima istanza v'è *solo una valutazione degli scritti presentati dall'aspirante pubblicista che debbono comunque poter avere "il carattere estrinseco proprio di un articolo"* (cfr. sentenza citata), *senza alcun giudizio qualitativo sul loro contenuto* (Cass. n. 360/2002, richiamata da Trib. di Roma n. 382/2010).

Nel caso specifico, la prevalenza degli articoli prodotti ha natura pubblicistica e/o promozionale e, quindi, non è riconducibile alla nozione di attività giornalistica. Per costante giurisprudenza della Cassazione, *costituisce attività giornalistica — presupposta, ma non definita dalla l. 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista — la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo.*

Preme osservare che non è compatibile con il giornalismo, nella sua accezione di informazione libera e critica, ogni situazione in cui l'aspirante giornalista sia retribuito direttamente ovvero indirettamente da attività che sono in aperto contrasto con la libertà di informazione (De-

**Mezzi  
di prova  
per richiedere  
l'iscrizione.  
Potere  
accertatorio  
dell'Ordine -  
n. 3/2014**



cisione C.N. 12/2013).

Per cui, se è vero che all'aspirante giornalista non si applica la norma deontologica che vieta la commistione fra informazione e pubblicità, è altrettanto vero che non possono essere presi in considerazione ai fini dell'iscrizione all'Albo articoli che hanno natura promozionale ovvero pubblicitaria.

Ossia articoli che hanno natura non giornalistica.

Conclusivamente, dato che la collaborazione della Sig.ra Ganz con le testate 2night.it e 2nightMagazine è stata caratterizzata dalla prevalente redazione di scritti di natura publiredazionale, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dalla Sig.ra Maddalena Ganz.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2014.

#### **II-6-4 Provvedimento di cancellazione nullo se l'iscritto ha maturato 15 anni di anzianità alla data del provvedimento - n. 6/2014**

Il Sig. Vincenzo Chiarello in data 26.11.2013 ha presentato ricorso con contestuale istanza di sospensione avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco Pubblicisti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia.

Il Consiglio dell'Ordine della Sicilia, con nota prot. n. 611/12 in data 29.05.2012, nel quadro del programma di revisione dell'Albo, ha invitato il Sig. Chiarello a produrre quanto necessario assegnando un termine di giorni 30 dal ricevimento della missiva.

Lo stesso Ordine ha ripetuto l'invito con nota prot. n. 1037/12 in data 26.09.2012

assegnando il termine di trenta giorni ad adempiere.

Il ricorrente, iscritto all'Elenco Pubblicisti dal 21.01.1998, è stato cancellato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta dell'11.10.2013 e tale decisione è stata notificata in data 30.10.2013, cioè dopo la maturazione dei quindici anni di iscrizione. Il procedimento amministrativo di revisione si apre con l'invio all'interessato della nota di revisione e si conclude con la delibera di cancellazione ovvero con la conferma dell'iscrizione.

Si osserva che il sistema ordinistico non prevede un termine massimo di durata del procedimento di revisione. In ogni caso, la durata di tale procedimento amministrativo deve essere ragionevole, tenuto conto della complessità dell'istruttoria e nel rispetto dei termini indicati dalla Legge n. 241/1990.

Quindi, dato che chi è iscritto all'Albo *da almeno 15 anni* non può essere cancellato (art. 41), deve essere considerata nulla la cancellazione che intervenga dopo il raggiungimento di tale requisito di anzianità. Tale principio è valevole anche nel caso in cui il procedimento di revisione sia stato avviato antecedentemente alla maturazione del requisito in parola, poiché nessuna norma prevede che l'avvio del procedimento di revisione sospenda la maturazione dell'anzianità di iscrizione all'Albo.

Tale orientamento è stato già espresso dal Consiglio Nazionale nella decisione in data 05.12.2002, nella quale è stato sottolineato che, indipendentemente dall'avvio del procedimento di revisione, *la data della delibera* (di cancellazione) ha posto il ricorrente *nella condizione di aver maturato l'anzianità di 15 anni di iscrizione*. Il ricorso è fondato e va accolto, restando assorbita l'istanza di sospensione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, de-

cide di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Vincenzo Chiarello.

Così deciso in Roma il 26 marzo 2014.

## **II-6-5 Continuità temporale e attestazione del direttore n. 12/2014**

Thomas Vonmetz ha presentato domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti in data 03.04.2013, per la collaborazione con la testata giornalistica "SDF - Suedtirol Digital Fernsehen".

Tale collaborazione è rappresentata da servizi prodotti e trasmessi tra ottobre 2009 e luglio 2012, periodo nel quale l'attuale ricorrente era assunto presso l'emittente come responsabile della produzione.

Alla domanda il Sig. Vonmetz ha inoltre allegato:

- dichiarazione in data 28.03.2013, a firma del direttore responsabile dell'emittente Davide Bucci, attestante l'attività giornalistica del richiedente nel periodo 02.09.2009 – 31.07.2012;

- nota a firma del Sig. Vonmetz, nella quale dichiara che "l'attività di collaborazione con la testata giornalistica Suedtirol Digital Fernsehen è stata retribuita nell'ambito del mio ruolo di responsabile della produzione";

- due buste paga;

- nota di pagamento di data 29.03.2013 presentata da Thomas Vonmetz alla Video Cap di Klaus Romen, relativa all'attività di collaborazione occasionale svolta per la testata austriaca Servus TV in data 14.12.2012, 08.01.2013, 25.03.2013 e 29.03.2013;

- dichiarazione dell'emittente Servus TV. La delibera

In data 09.07.2013 il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige ha rigettato la domanda di iscrizione ritenendo la documentazione allegata non rispondente ai requisiti previsti dalla

Legge 69/1963 e dal D.P.R. 115/1965 ed osservando che la domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti è stata presentata da Thomas Vonmetz in data 28.03.2013 e documentata l'attività svolta nel periodo ottobre 2009/luglio 2012, attività quindi a quel momento conclusa ormai da otto mesi.

Ricorso al Consiglio Nazionale

Nel ricorso, ai fini dell'annullamento della delibera di prima istanza, vengono presentate le seguenti doglianze:

- 1 - Violazione e/o erronea applicazione/interpretazione degli art. 1 e 35 della Legge n. 69/1963 e/o dell'art. 34 D.P.R.115 / 1965, in quanto il Consiglio dell'Ordine del Trentino-Alto Adige ha rigettato l'istanza preso atto che l'attività giornalistica espletata dal ricorrente non risultava più in atto alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti;

- 2 - in ogni caso: manifesta illogicità/irragionevolezza del provvedimento impugnato - violazione dell'art. 3 Cost. - contrasto con l'art. 41 della Legge n. 69/1963;

- 3 - illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 – non contestazione in sede di preavviso di rigetto dell'insufficienza del requisito di regolare retribuzione;

- 4 - in subordine: erronea valutazione degli elementi di fatto sussistenti nel caso di specie nonché violazione/erronea applicazione dell'art. 35 Legge n. 69/1963;

- 5 - in ulteriore subordine: legittimo impedimento allo svolgimento di attività pubblicistica a tempo pieno da parte del sig. Vonmetz nel periodo da luglio 2012 alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Considerazioni

Con riferimento ai motivi di cui ai punti 1- e 2- si precisa quanto segue. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'art. 34 del D.P.R. 115/1965 precisa che la documentazione di cui all'art. 35 della Legge n. 69/1963 (giornali e perio-

dici contenenti scritti a firma del richiedente e certificati dei direttori delle pubblicazioni) deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio. La portata letterale delle due norme non può dar luogo a dubbi interpretativi essendo inequivocabile la volontà della legge che attraverso i termini *almeno*, *effettivo* ed *ultimo*, soprattutto se considerati in correlazione tra loro, richiede il compimento del tirocinio oltre che come condizione di iscrizione all'Albo, come condizione di proponibilità della domanda. In particolare, la precisazione del biennio come *ultimo* pone una relazione temporale tra il suo compimento e la presentazione della domanda (Cassazione, sent. 6.10.1970). Inoltre, l'art. 35 della Legge n. 69/1963 e l'art. 34 del D.P.R. 115/1965 devono essere letti in combinato disposto con l'art. 1 della Legge Professionale, il quale definisce gionalisti pubblicitisti "...coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita...". Il termine "svolgono" indica che l'attività deve essere attuale al momento della presentazione della domanda. Pertanto, nel caso in cui venga presentata istanza di iscrizione mesi dopo la cessazione dell'attività, l'iscrizione stessa non è ammessa, in quanto l'attività giornalistica stessa non è in corso all'atto della presentazione della domanda. La richiesta dell'interessato deve avere ad oggetto un'attività che sia svolta da un biennio e che sia in corso al momento della presentazione della domanda, *non potendo considerarsi utile un requisito, pur se maturato in passato, tuttavia non più attuale al momento della presentazione della domanda* (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 638/2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1556/2008). Quindi, la collaborazione giornalistica svolta per un biennio e poi interrotta non dà titolo all'iscrizione all'Elenco Pubblicisti (decisione C.N. n. 19/2011; decisione C.N. n. 10/2009).

Per quanto riguarda il riferimento *a contrario* all'art. 41 della L. 69/1963, tale norma non prevede alcun "bonus" riferito a periodi di inattività, bensì stabilisce, per ragioni di certezza del diritto, i periodi ai quali deve riferirsi la verifica della permanenza dei requisiti da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine in sede di revisione.

Le norme relative alla cancellazione per inattività hanno la stessa *ratio* delle norme di iscrizione, ossia verificare che sussistono i requisiti di non occasionalità e regolare retribuzione dell'attività giornalistica.

La relazione di identità tra requisiti di iscrizione e requisiti di permanenza dell'iscrizione all'Albo si pone quale garanzia dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di parità di trattamento.

Sono perciò prive di pregio le censure dirette ad affermare la violazione ovvero l'erronea applicazione degli articoli 1 e 35 della Legge n. 69/1963 e dell'art. 34 del D.P.R. 115/1965 (punto 1-), nonché la manifesta illogicità ovvero irragionevolezza del provvedimento impugnato, la

### Continuità temporale e attestazione del direttore n. 12/2014

violazione dell'art. 3 Cost., il contrasto con l'art. 41 della Legge n. 69/1963 (punto 2-).

La censura di cui al punto 3) è destituita di fondamento alla luce delle precedenti considerazioni e, in particolare, del fatto che il Consiglio Regionale dell'Ordine ha garantito la partecipazione procedimentale comunicando con nota spedita in data 17 maggio 2013 il preavviso di rigetto all'interessato e valutando le sue controdeduzioni.

La comunicazione di tale preavviso e la valutazione delle osservazioni dell'interessato hanno infatti assicurato il contraddittorio predecisorio cui tende l'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Non costituisce apprezzabile violazione

procedurale l'ipotesi in cui il preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non presenti una delle contestazioni trasfuse, poi, nell'atto impugnato a fondamento del rigetto, ove quest'ultimo sia autonomamente

supportato da valide e diverse motivazioni, tali da sostenerlo a prescindere dalla illegittimità delle ragioni in esso trasfuse per la prima volta;

sicché la funzione partecipativa e di dialogo che la legge assegna all'atto di preavviso può ritenersi frustrata soltanto quando il diniego definitivo si fondi su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, e non quando la discrasia riguardi soltanto uno dei plurimi motivi ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 04/02/2013, n. 336).

Per quanto riguarda la censura di cui al punto 4), la collaborazione con Servus TV, a prescindere da una qualificazione dell'attività svolta, non può essere presa in considerazione poiché la dichiarazione del direttore non è rilasciata da un iscritto all'Albo dei Giornalisti in Italia e, quindi, non ha valore probante ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 35 e 46 della Legge n. 69/1963 (decisione C.N. 66/2011).

Infatti, per il riconoscimento del titolo professionale estero è prevista una procedura ad hoc, di competenza del Ministero della Giustizia. Infine, la censura di cui al punto 5) non merita ingresso, in quanto l'attuale ricorrente non ha avuto un impedimento di carattere tale da non consentirgli in alcun modo e contro la sua volontà di presentare la domanda.

E ciò è inequivocabile, anche tenendo conto della possibilità di comunicare la propria istanza per via telematica alla Pubblica Amministrazione, ai sensi del

**Continuità  
temporale  
e attestazione  
del direttore  
n. 12/2014**

D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dal Sig. Thomas Vonmetz.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2014.

**II-6-6 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto contrattuale n. 13/2014**

Il Sig. Paolo Ciambi in data 10.07.2013 ha presentato domanda di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta, per la collaborazione con la rivista Alpe e per l'attività di addetto stampa del Gruppo regionale del movimento Alpe.

Il Consiglio ha esaminato la documentazione allegata alla domanda di iscrizione, ha ascoltato il Sig. Ciambi per alcune precisazioni in merito alla domanda, all'attività svolta, alla natura dei contratti e alla retribuzione percepita. Avendo rilevato la mancanza di copertura contrattuale e di retribuzione nel trimestre luglio-settembre 2012, ha trasmesso all'interessato il preavviso di rigetto.

In data 24.09.2013, il Sig. Paolo Ciambi ha provveduto a firmare la trascrizione dell'audizione del 12.09.2013 e ad integrare la domanda, producendo documenti attestanti l'attività lavorativa nel suddetto periodo con relativa retribuzione da parte del Movimento politico Alpe.

Il Consiglio, ritenuta la documentazione incoerente con le dichiarazioni rese in sede di audizione e considerata l'assenza di copertura contrattuale nel trimestre luglio-settembre 2012, ha rigettato la domanda.

Nel ricorso, il Sig. Ciambi ritiene invece provato lo svolgimento in modo non occasionale e retribuito dell'attività pubblicistica nel biennio di riferimento ed espone in modo particolareggiato le circostanze del caso e i motivi di contestazione della delibera impugnata.

La Commissione Ricorsi, per la completezza dell'istruttoria, ha deciso di chiarire il quadro fattuale della vicenda ascoltando l'interessato.

Nel corso dell'audizione, il Sig. Ciambi ha dichiarato di aver iniziato in data 31.01.2011 la collaborazione con il gruppo Alpe del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta e di essere stato assunto con contratti di collaborazione a progetto. Tali contratti prevedevano di seguire i Consigli Regionali, registrare l'attività svolta dai componenti del gruppo Alpe e redigere articoli per il giornale Alpe, distribuito tramite posta presso le famiglie nel territorio regionale.

Nel periodo di riferimento della domanda, il giornale è stato diretto da Giuliana Lamastra, giornalista pubblicista, e aveva periodicità quindicinale. Il Sig. Ciambi ha inoltre dichiarato di aver scritto circa 80 articoli nel biennio e di essere stato pagato a forfait, avendo ricevuto complessivamente circa 20mila euro netti.

Tra il 31.01.2011 e il 30.06.2013, ossia il periodo per il quale chiede l'iscrizione all'Elenco Pubblicisti, ha stipulato quattro contratti ma fra il terzo ed il quarto contratto (1.07.2012 - 20.09.2012) non ha avuto copertura contrattuale, continuando però a scrivere come prima (circa 10 articoli). In particolare, il Sig. Ciambi ha riferito che in quel periodo, pur non percependo compenso, svolgeva attività giornalistica onerosa. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il quarto contratto ha previsto una maggiorazione dell'elemento retributivo, corrisposta per l'attività svolta nel periodo privo di copertura contrattuale.

**Considerazioni**

Dalla ricostruzione dei fatti si evince che

il Sig. Ciambi nel periodo luglio-settembre 2012 non ha interrotto la propria attività, continuando a scrivere articoli, e che tale attività è stata retribuita successivamente attraverso una maggiorazione del corrispettivo previsto nel contratto. Ciò in quanto il contratto stipulato, per la sua natura, non poteva riferire la retribuzione ad un'attività già svolta.

Inoltre, la non occasionalità dell'attività e la regolarità della retribuzione sono state certificate dal direttore della pubblicazione, la giornalista pubblicista Giuliana Lamastra. Il sistema ordinistico non specifica la nozione di *attività non occasionale e regolarmente retribuita* né prevede che la collaborazione dell'aspirante pubblica-

**Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto contrattuale n. 13/2014**

sta debba obbligatoriamente rivestire forma contrattuale. Sulla base di tali assunti, si è consolidato l'orientamento del Consiglio Nazionale volto ad apprezzare la sostanza del rapporto di col-

laborazione tra aspirante e testata anche attraverso il superamento del dato formale. Come evidenziato dal Sig. Ciambi nel ricorso, la produzione complessiva nel periodo di riferimento è consistita in n. 78 articoli e in n. 204 comunicati stampa ed è stata caratterizzata da una retribuzione pari a euro 20.778,27 netti (euro 10,389.13/anno)

Si osserva preliminarmente che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 150/2000 e trascorso il periodo transitorio in essa previsto, il Consiglio Nazionale ha chiarito che i comunicati stampa, pubblici e privati, non possono essere presi in considerazione quale attività utile ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

Per quanto riguarda l'elemento della regolare retribuzione, si osserva che il corrispettivo medio per articolo/comunicato



stampa è stato pari a euro 73,68).

Quindi, la retribuzione percepita in relazione all'attività giornalistica utile ai fini dell'iscrizione è pari a euro 5747,04 (2873,52/anno).

Visto che l'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta fissa quali requisiti minimi ai fini dell'iscrizione la redazione di n. 40 articoli e la percezione di euro 500 di retribuzione nel biennio (250/anno), esclusi i comunicati stampa allegati alla domanda di iscrizione, il numero degli articoli prodotti e la retribuzione in media percepita dal sig. Ciambi consentono di raggiungere prova sufficiente in ordine alla sussistenza dei requisiti di iscrizione all'Albo. Il ricorso è fondato e, quindi, merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Paolo Ciambi.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2014.

## **II-6-7 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammette l'iscrizione n. 16/2014**

La Sig.ra Cristina Attuati ha presentato ricorso contro la delibera di rigetto della domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte in data 06.09.2013.

La domanda di iscrizione si riferisce alla collaborazione quale vicedirettore del periodico "Incontri", edito in Roma, organo del sindacato autonomo DirCredito.

Nel ricorso la Sig.ra Attuati si duole del fatto che (...) *il Consiglio ha rigettato la domanda con una motivazione lacunosa (non ha valutato il ruolo di vicedirettore della scrivente, che ha contribuito e con-*

*tribuisce alla creazione del periodico inteso come opera collettiva dell'ingegno ex legge 633/1941, e contraddittoria (29 articoli allegati alla domanda contro i 20 richiesti dall'Ordine medesimo con certificazioni fiscali per un totale di euro 1.315 percepiti nel biennio 2011/2013 a fronte dei 1.300 euro lordi richiesti dall'Ordine medesimo come da circolare).*

La ricorrente contesta inoltre, relativamente al procedimento di prima istanza la violazione del diritto di difesa (*rectius: del diritto di partecipazione al procedimento*) e la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Parere del Procuratore Generale

Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino è intervenuto sul ricorso chiedendone il rigetto. Il parere è stato comunicato alla ricorrente, la quale ha replicato allo stesso.

Audizione della ricorrente

In data 08.01.2014, la Sig.ra Attuati è stata ascoltata dalla Commissione Ricorsi. Nel corso dell'audizione ha specificato le modalità di svolgimento della propria attività presso la rivista *Incontri* e il suo ruolo di coordinatrice responsabile del dipartimento comunicazione del Sindacato DirCredito.

Audizione del Direttore

In data 11.02.2014 è stato ascoltato dalla Commissione Ricorsi il giornalista professionista direttore della rivista *Incontri* nel periodo al quale si riferisce la domanda di iscrizione della Sig.ra Attuati. Questi ha dichiarato che la Sig.ra Attuati era il suo vice e di fatto era la persona operativa e che *indipendentemente dall'uscita del giornale la Sig.ra Attuati lavorava con continuità presso l'ufficio comunicazione del sindacato ed in particolare si dedicava alla realizzazione del giornale.*

Considerazioni

Dall'esame delle comunicazioni inserite nel fascicolo, la Commissione ha rilevato che il Consiglio Regionale dell'Ordine del Piemonte ha garantito un'adeguata

partecipazione della ricorrente al procedimento di prima istanza (nota prot. n. 131 in data 31.07.2013, alla quale hanno replicato sia la ricorrente con nota in data 26.08.2013 sia il Segretario Generale del Sindacato, Maurizio Arena, con nota in data 24.09.2013).

Infatti l'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, invocato dalla ricorrente, non va applicato meccanicamente e formalisticamente, in omaggio ai principi di efficacia e celerità dell'azione amministrativa, essendo rinvenibili atti equipollenti al rituale preavviso di rigetto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 10/01/2013, n. 239).

Ebbene, la nota prot. n. 131/2013 trasmessa dal Consiglio Regionale dell'Ordine alla Sig.ra Attuati, pur non richiamando l'art. 10-bis, presenta di fatto tutte le caratteristiche di un atto finalizzato a promuovere il contraddittorio predecisorio.

A seguito di un puntuale esame degli articoli allegati, è stato rilevato che il numero degli stessi è superiore a quello richiesto - e rilevato in sede di procedimento - dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Piemonte per i periodici di tale tipologia. Si tratta, infatti, dell'esibizione di 27 articoli firmati dalla richiedente, a fronte dei 20 richiesti dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Piemonte per i collaboratori dei "periodici". Ad avviso della Commissione, gli articoli prodotti sono caratterizzati da mediazione giornalistica ed il loro numero è adeguato alla natura della pubblicazione. Considerato, inoltre, che la collaborazione è avvenuta per un periodico, il numero degli articoli prodotti, oltre ad essere sufficiente rispetto a quello contemplato dall'Ordine del Piemonte, concretizza la continuità richiesta dalla norma generale. Nel biennio di riferimento la Sig.ra Attuati ha rivestito la qualifica di vicedirettore della rivista, esercitando i compiti ad essa collegati e tale ruolo è stato confermato in sede di audizione dal giornalista professionista direttore. Con nota in data 09.01.2014, la Sig.ra Attuati ha integrato la documentazione relativa

all'elemento della retribuzione producendo mod. 730/2012, relativo ai redditi del 2011, e mod. 730/2013, relativo ai redditi del 2012. Quindi, si raggiunge prova sufficiente in ordine alla sussistenza dei requisiti di non occasionalità e di regolare retribuzione dell'attività giornalistica svolta. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato dalla Sig.ra Cristina Attuati.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2014.

### **II-6-8 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso - n. 18/2014**

La Sig.ra Rita Patanè ha presentato domanda di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti per la sua collaborazione, svolta dall'8 gennaio 2011 fino a tutto il 2012, con la testata giornalistica "Tra News", telegiornale quotidiano delle emittenti "Tra" e "Prima Tv", diretta da Giovanni Iozzia.

Alla Sig.ra Patanè viene contestata dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia la mancanza di tracciabilità dei pagamenti.

Si è proceduto, quindi, all'esame della documentazione, rappresentata da:

- n. 100 articoli, di cui n. 46 per il 2011 e n. 54 per il 2012;
- dichiarazione del direttore;
- certificazione dell'editore relativa al periodo gennaio - giugno 2011 per la somma di euro 320 netti assegno bancario di tale importo in data 20 giugno 2011, modello F24 del 15.07.2011;
- certificazione dell'editore relativa al periodo luglio - novembre per la somma di 333 euro netti, assegno bancario in data 30.11.2011 e modello F24 in data



16.12.2011;

- certificazione dell'editore relativa al periodo gennaio-giugno 2012 per la somma di 320 euro, assegno bancario in data 30.06.2012 e modello F24;

- certificazione dell'editore relativa al periodo in data 20.11.2012, per la somma di 300, assegno bancario relativo a tale importo e modello F24.

Parere del Procuratore Generale

Il Procuratore è intervenuto sul ricorso chiedendone il rigetto.

Considerazioni

La Legge n. 69/1963 delinea la figura del giornalista pubblicista.

L'art. 1, comma 4, della Legge n. 69/1963, stabilisce che *sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.*

L'articolo 34 del Dpr n. 115/1965 (Regolamento per l'esecuzione della legge professionale) precisa che *ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'articolo 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.*

La documentazione presente nel fascicolo risulta completa e rispondente alle previsioni legali, in quanto l'attuale ricorrente ha allegato gli articoli, ha prodotto la dichiarazione del direttore, le certificazioni dei pagamenti da parte dell'editore Prima TV per un importo totale pari a euro 1273,33 - superiore al minimo richiesto dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia - e copie degli assegni bancari e dei modelli F24 relativamente a ciascuno dei quattro pagamenti.

Si osserva che l'effettivo assoggettamento a ritenuta alla fonte relativamente a redditi di lavoro autonomo può essere dimostrato dal contribuente attraverso l'esibizione congiunta della fattura e della documentazione bancaria, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Le ritenute possono anche essere autocerti-

ficare – sotto la propria responsabilità penale - dal soggetto sostituito, ossia dall'aspirante pubblicista, nel caso in cui l'editore, in qualità di sostituto di imposta, non abbia

**Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso n. 18/2014**

rilasciato la certificazione.

Infatti, in sede di controllo fiscale (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) il contribuente può produrre un'autocertificazione

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che, se corredata dalla fattura e dalla documentazione bancaria, *assume un valore equipollente a quello della certificazione del sostituto di imposta* (risoluzione Agenzia Entrate n. 68/2009).

In data 08.07.2014, la ricorrente è stata ascoltata dal Consiglio Nazionale e, in tale occasione, ha confermato il contenuto del ricorso.

Nel caso specifico, la certificazione della retribuzione e delle ritenute alla fonte sono state rilasciate sotto la propria responsabilità dall'editore, ai sensi della normativa vigente in materia fiscale (con particolare riferimento al D.P.R. 600/1973).

Si osserva che i documenti complessivamente prodotti e, in particolare, la dichiarazione resa dal direttore responsabile e le certificazioni retributive e fiscali rilasciate dall'editore in relazione ai singoli periodi della collaborazione, devono considerarsi adeguate in base alle comuni regole di esperienza e sono tali da fornire, quindi, prova sufficiente in ordine ai requisiti di iscrizione all'Elenco Pubblicisti. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltata la ricorrente in data 08.07.2014, decide di accogliere il ricorso presentato dalla Sig.ra Rita Patanè.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2014.

# **III APPENDICE (CONTENUTA NEL CD-ROM)**

**A cura di Alessandra Torchia**

## **1 - MASSIME GIURISPRUDENZIALI 2014**

- Giurisprudenza penale
  - Diffamazione a mezzo stampa
  - Segreto professionale
- Giurisprudenza civile

## **2 - PROVVEDIMENTI AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2014**

## **3 - RASSEGNA NORMATIVA DI INTERESSE**

- Legge n. 69/1963
- D.P.R. 115/1965
- D.P.R. 137/2012
- Regolamento delle funzioni disciplinari del 14 dicembre 2012
- Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale (D.M. 21 febbraio 2014)
- Regolamento per l'organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza (D.M. 3 dicembre 2014)

## **4- Massimario 2014**

Massimario 2013

Massimario 2012

Massimario 2011

Massimario 2010

Massimario 2009

Massimario 2008

Massimario 2007

Massimario 2006

Massimario 2005

Finito di stampare nel mese di maggio 2015  
presso Grafiche del Liri s.r.l.  
03036 Isola del Liri (Fr)  
via Napoli, 85

## GIURISPRUDENZA PENALE

**Diffamazione a mezzo stampa**

Non sussiste il reato di diffamazione quando vengono pronunziate frasi offensive nei confronti di una categoria limitata, nell'ipotesi in cui le persone alle quali le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso in questione è stato confermato il non luogo a procedere nei confronti di C.G., imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa in quanto quale soggetto intervistato, aveva offeso la reputazione dell'ordine religioso dei Salesiani).

*Cass. Pen. – Sez. V – n. 42918 del 05.02.2014*

La remissione della querela effettuata nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche nei confronti dell'intervistato poiché ricorrere identità tra il reato commesso dall'autore dell'articolo e il soggetto che rende le dichiarazioni finite sulla stampa. Non trovano applicazione, infatti, i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di mancata estensione degli effetti nei rapporti tra giornalista e direttore responsabile del giornale e viceversa, attesa l'insussistenza dei profili impeditivi rappresentati dalla autonomia dei reati, dalla diversità dell'elemento soggettivo e dalla esclusione del concorso di persone nel reato. (Nel caso in questione è stata dichiarata l'estinzione del reato per remissione della querela e conseguente annullamento della decisione impugnata, con spese a carico del querelato).

*Cass. Pen. – Sez. V – n. 42918 del 05.02.2014*

Non svolge il corretto ruolo di informazione e di critica chi aggredisce l'altrui reputazione con termini inappropriati, slealmente estranei al lessico usuale della polemica sportiva, facilmente sostituibili con altri ugualmente critici ma compatibili con civili relazioni umane e sociali. Il requisito dell'esimente del diritto di critica non può equivalere ad obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino essendo consentito l'uso di espressioni aspre e polemiche, specie quando oggetto della censura siano argomenti di ampio e diffuso interesse pubblico. Tuttavia il confine invalicabile resta quello tracciato dall'art. 3 della Costituzione ossia quel minimo di dignità riconosciuta ad ogni essere umano.

*Cass. Pen. – Sez. V – n. 21845 dell'11.20.2014*

L'esercizio del diritto di critica non è invocabile tutte le volte in cui la soppressione del diritto all'onore non è giustificata dalla verità della notizia, neanche putativa non essendo stato provato un serio e diligente lavoro di ricerca e di verifica della notizia da parte del giornalista. (Nel caso in questione è stata ritenuta responsabile di diffamazione a mezzo stampa, una giornalista che sulla base di "voci maligne" aveva accusato, senza prove e senza riscontro, un ex magistrato di aver interferito sull'attività di una sezione del Consiglio di stato di cui non faceva parte, manipolando così le decisioni di altri magistrati, ritenuti influenzati se non collusi).

*Cass. Pen. – Sez. III – n. 4068 del 20.02.2014*

## SEGRETO PROFESSIONALE

L'ordine di esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell'art. 256 c.p.p. e l'eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio deve necessariamente indicare la "res" da sottoporre a vincolo e la necessità di apprendere la stessa ai fini dell'accertamento della notizia di reato. Ciò al fine di rispettare il principio di proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista a tutela della libertà di informazione e quella di garantire la dimostrazione dei fatti oggetto di indagine penale. (Nel caso in questione la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di "computer", "pen driver", DVD, lettore MP3 ecc. in uso ad un giornalista e, invece, legittimo il sequestro dei documenti intestati D.N.A. anch'essi detenuti dal medesimo professionista)

*Cass. Pen. - Sez. VI - n. 31734 del 15.04.2014*

## GIURISPRUDENZA CIVILE

Il requisito temporale dei 18 mesi continuativi ex art. 29, legge 69/1963 e art. 41, D.P.R. 115/1965 utili ai fini della pratica giornalistica, deve essere appurato con certezza ed indipendentemente dal carattere puramente fattuale del tirocinio, tanto nel suo decorso iniziale quanto nel suo intero svolgimento con modalità di collegamento con organismi redazionali della struttura, univocamente riconducibili alla pratica giornalistica. (Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, la sentenza con cui era stato riconosciuto il praticantato giornalistico ad un tecnico di produzione Rai, rilevando la mancata prova dell'inizio di tale attività).

*Cass. Civ. - Sez. III - n. 5794 del 13.03.2014*

L'attività del tecnico montatore di riprese può essere qualificata giornalistica quando si concreta nella predisposizione di un servizio dotato di capacità di completamento della notizia, senza la quale verrebbe meno o sarebbe sostanzialmente diversa l'efficacia comunicativa del servizio scritto o parlato al quale accede e dunque confezioni un messaggio ossia un pensiero originale di attitudine ed intermediazione informativa.

*Cass. Civ. - Sez. III - n. 5794 del 13.03.2014*

La "responsabilità di un servizio" va intesa come impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione. Pertanto deve ritenersi tale chi mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e pre-determinata area dell'informazione, attraverso la redazione di articoli o la tenuta di rubriche.

*Cass. Civ. - Sez. Lav. - n. 11065 del 20.05.2014*

La particolare modalità di svolgimento del lavoro di tipo giornalistico rende difficile sia la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario sia la quantificazione dello straordinario ulteriore rispetto a quello forfettariamente pattuito e dà diritto ad un supplemento retributivo. L'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici i suoi termini quantitativi

*Cass. Civ. - Sez. Lav. - n. 19299 del 12.09.2014*

# PROVVEDIMENTI AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2014

## Provvedimento del 27 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 20 novembre 2013 nei confronti del blog giornalistico “Stabia24.it”, con cui XY, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Ciacci, ribadendo le istanze già avanzate con il previo interpello di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), ha chiesto la cancellazione di una “fotografia che la ritraeva in costume da bagno all’interno della sua proprietà”, diffusa in occasione della pubblicazione, in data XX, di un articolo dal titolo “YY”, nonché di un ulteriore articolo, datato ZZ, dal titolo KK”, attinenti a vari fatti relativi alla vita della medesima, tra cui, nel caso di specie, la presunta avvenuta sanatoria, quale “YY”, di “quella che in realtà sarebbe, secondo l’autore, una piscina”; la ricorrente ha infatti lamentato l’illegittimità del trattamento posto in essere dalla testata giornalistica in quanto eccedente e non pertinente rispetto alle finalità perseguite, non potendosi ritenere la predetta pubblicazione funzionale alla corretta

esplicazione del diritto di cronaca; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato la testata resistente a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonché la nota del 17 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO che, in assenza di riscontro da parte del titolare del trattamento entro il termine indicato dall’Autorità nella nota di cui sopra, l’Ufficio ha richiesto alla Guardia di Finanza - Nucleo speciale Privacy di provvedere alla notificazione del ricorso e degli atti procedurali connessi al soggetto identificato quale editore del blog giornalistico in questione;

VISTO che, in esito all’avvenuta formale notificazione dei predetti atti in data 1° febbraio 2014, la testata resistente, di cui è stato identificato l’editore nella persona del sig. Gennaro Manzo e che ad oggi, in base alle risultanze del sito, non risulta ancora registrata, non ha fornito alcun elemento di valutazione in ordine alle richieste avanzate con il ricorso;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di

manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 3 e 8, comma 1, codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179), con particolare riguardo a fatti che si svolgono all'interno del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora dei soggetti coinvolti;

RILEVATO che, nel caso di specie, ferma restando la legittima esplicazione del diritto di cronaca in merito a fatti che, coinvolgendo un personaggio noto nell'ambiente di riferimento, presentano profili di interesse pubblico, occorre tuttavia tenere conto del fatto che la diffusione dell'immagine della ricorrente ritratta in momenti di vita privata in un luogo non accessibile al pubblico, quale la propria dimora, configura un trattamento eccedente rispetto al contenuto degli articoli menzionati nel ricorso, non ritenendosi necessaria la pubblicazione integrale dell'immagine della medesima al fine di fornire elementi a supporto della ricostruzione giornalistica effettuata; senza contare peraltro che la medesima ripresa (sulle cui modalità non si dispone di informazioni sufficienti visto il mancato riscontro da parte del titolare del trattamento), potrebbe integrare la violazione delle norme penali poste a tutela della vita privata (artt. 614 e 615 bis c.p.), in ordine alle

quali peraltro la ricorrente ha manifestato l'intenzione di presentare querela;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso e, per l'effetto, di dover ordinare a Gennaro Manzo, in qualità di editore del blog giornalistico "Stabia24.it", di rendere anonima, nella fotografia pubblicata a corredo degli articoli sopra citati, oltretutto in un ulteriore articolo del XX (dal titolo YY""") che, pur non espressamente menzionato dall'interessata, risulta tuttora reperibile sul sito citato, l'immagine della ricorrente ritratta in costume da bagno (attraverso, ad esempio, la pixelatura della medesima o altri accorgimenti aventi analogo scopo), entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; rilevato altresì che il Garante si riserva di avviare apposito procedimento al fine di valutare la sussistenza dei presupposti in base ai quali, tenuto conto del mancato riscontro alla richiesta di informazioni trasmessa dall'Autorità ai sensi dell'art. 157 del Codice, contestare al titolare del trattamento la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi,



in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di Gennaro Manzo, in qualità di editore del blog giornalistico “Stabia24.it”;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

**TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:**

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a Gennaro Manzo, in qualità di editore del blog giornalistico “Stabia24.it”, di rendere anonima l’immagine della ricorrente in costume da bagno (anche attraverso la pixelatura della medesima o altri accorgimenti aventi analogo scopo) contenuta nella fotografia pubblicata a corredo degli articoli citati in premessa, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; 2) determina nella misura forfettaria di euro 500, l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti interamente a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Il Garante, nel prescrivere a Gennaro Manzo, in qualità di editore del blog giornalistico “Stabia24.it”, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l’inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell’art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato ri-

scontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

### **Provvedimento del 3 aprile 2014**

#### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 4 febbraio 2014, nei confronti di Veneto Banca S.c.p.a., con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Tedoldi, Marianna E. Gurrado e Daniela Parisi, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), “l’aggiornamento e/o la rettificazione e/o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (nome, cognome, qualifiche professionali, pensiero)”, nonché l’attestazione che tali operazioni siano “state portate a conoscenza anche, per quanto riguarda il loro contenuto, de L’Espresso, imponendo alla banca uguale diffusione e pubblicazione”; il ricorrente, al

quale l'odierna resistente aveva affidato l'incarico di rendere un parere "sull'adeguatezza di una proposta", avanzata dalla Banca medesima, "di determinazione dell'importo che avrebbe dovuto essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione, per l'ipotesi in cui si fosse deciso di emettere nuove azioni", ha, in particolare, lamentato l'avvenuta violazione del vincolo di riservatezza che l'interessato aveva "imposto al CdA nell'accettare l'incarico conferito e la conseguente pubblicazione non autorizzata del contenuto del suo parere" effettuata dal settimanale L'Espresso "senza alcuna contestualizzazione e solo per finalità denigratorie", danneggiando "in modo deprecabile la sua onorabilità e professionalità"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 febbraio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota, datata 5 marzo 2014, con cui Veneto Banca S.c.p.a., nel fornire riscontro alle richieste dell'interessato, ha, in primo luogo, respinto la richiesta di cancellazione dei dati personali del medesimo "raccolti in relazione all'incarico professionale" conferito "per la formulazione del parere dell'aprile 2012", dichiarando che tali dati sono stati raccolti al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali assunti, nonché agli obblighi di legge (contabili e fiscali) connessi al rapporto instaurato a tal fine tra le parti e in ragione dei quali i predetti dati "dovranno di necessità rimanere conservati presso" gli ar-

chivi della banca; il titolare del trattamento ha inoltre eccepito, con riguardo alla richiesta di rettificazione e/o aggiornamento, di non potervi dar seguito in ragione della genericità e della vaghezza delle stesse, precisando altresì di non essere tenuta ad alcuna comunicazione nei confronti di L'Espresso "non avendo mai comunicato o diffuso al settimanale i dati personali del ricorrente"; la resistente ha infine assicurato di "aver sempre scrupolosamente rispettato tutti gli impegni assunti" nei confronti del ricorrente, respingendo "qualsivoglia responsabilità rispetto alle modalità con le quali il suo nome e le sue cariche e qualifiche sono state divulgate nell'articolo" indicato nell'atto di ricorso;

VISTA la nota, datata 7 marzo 2014, con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha confutato le argomentazioni addotte dalla controparte, eccependo come la stessa abbia del tutto omissso di fornire "una logica spiegazione all'unico punto oggetto dell'odierna vicenda, e cioè di come L'Espresso sia potuto venire in possesso di un parere reso dal Prof. XY al CdA della Banca in via riservata" e rilevando altresì che "gli unici che potevano diffondere il contenuto del parere stesso non potevano che essere il CdA della Banca, in qualità di destinatario dell'elaborato, e il Prof. XY, che quell'elaborato ha redatto", ipotesi quest'ultima da escludere anche in virtù del contenuto denigratorio dell'articolo;

RILEVATO che le richieste avanzate dall'interessato con l'atto di ricorso riguardano dati personali del medesimo trattati in occasione della pubblicazione di un articolo giornalistico da parte del settimanale "L'Espresso" e dunque di

un titolare del trattamento diverso rispetto a quello nei confronti del quale è stato instaurato l'odierno procedimento; rilevato che l'oggetto di quest'ultimo deve essere pertanto limitato al trattamento dei dati posto in essere da Veneto Banca S.c.p.a. in relazione al rapporto di consulenza intervenuto con il ricorrente, tenuto conto comunque del fatto che eventuali rilievi attinenti agli aspetti contrattuali del citato rapporto (quali ad esempio la violazione degli obblighi reciprocamente assunti) possono essere fatti eventualmente valere innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria, non avendo il Garante competenza in materia;

**RILEVATO**, alla luce di ciò, di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente, raccolti dal titolare del trattamento in occasione del conferimento dell'incarico di consulenza, non risultando, allo stato, trattati in violazione di legge, tenuto altresì conto della sussistenza in capo all'odierna resistente dell'obbligo di conservazione degli stessi a fini contabili e fiscali;

**RILEVATO**, in ordine all'istanza di aggiornamento e/o rettificazione dei dati personali del ricorrente, di dover dichiarare il ricorso inammissibile tenuto conto che la richiesta stessa non risulta sufficientemente articolata con riguardo al trattamento posto in essere dall'odierna resistente non essendo state eccepite specifiche ragioni di doglianza in relazione allo stesso; l'interessato, infatti, ha più precisamente lamentato l'avvenuto travisamento, all'interno dell'articolo pubblicato da "L'Espresso", delle conclusioni cui il medesimo era pervenuto con il parere reso al CdA della Veneto Banca, contestando, più in

generale, le modalità, ritenute denigratorie, con cui è stata descritta la vicenda relativa al conferimento dell'incarico di consulenza all'odierno ricorrente; rilevato pertanto che, qualora il ricorrente ritenga leso, nell'ambito del citato articolo, il suo diritto alla protezione dei dati personali potrà, se del caso, far valere le proprie istanze nei confronti dell'editore del settimanale, tenuto comunque conto del fatto che il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche soggiace ad una disciplina particolare contenuta, oltreché negli artt. 137 ss. del Codice, anche nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (pubblicato in G. U. n.179 del 3 agosto 1998);

**RILEVATO** infine che, alla luce delle conclusioni di cui sopra, resta conseguentemente assorbita anche l'ulteriore richiesta avanzata dall'interessato di dare comunicazione al settimanale "L'Espresso" delle operazioni di cancellazione e/o aggiornamento eventualmente poste in essere riguardo ai dati personali del ricorrente;

**RITENUTO** che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

**VISTA** la documentazione in atti;  
**VISTI** gli artt. 145 e ss. del Codice;  
**VISTE** le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

**RELATORE** la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

**TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:**  
 1) dichiara il ricorso infondato riguardo

alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente; 2) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alle restanti richieste; 3) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

**Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori - 9 luglio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2014)**

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che in data odierna, 9 luglio 2014, diversi organi di informazione hanno diffuso la notizia relativa ad un'ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti di un fotografo accusato di aver compiuto reati di natura sessuale ai danni di minorenni, approfittando della sua attività professionale; rilevato che l'ordinanza contiene le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito delle predette indagini, contenenti anche le conversazioni tra l'indagato e le vittime;

RILEVATO che, in particolare, il quotidiano Il Tempo ha pubblicato anche ampi stralci delle citate trascrizioni contenenti numerosi particolari relativi agli atti compiuti dall'indagato con le minori;

RILEVATO che altri organi di informazione, sempre in data odierna, hanno diffuso altri particolari sulla vicenda, fornendo ulteriori notizie sugli ambienti e sulle scuole frequentate dalle vittime;

CONSIDERATO che l'insieme delle informazioni che vengono progressivamente fornite dai mezzi di comunicazione, tradizionali e on line, unitamente ai dati già pubblicati, rendono via via più agevole l'identificazione delle vittime;

VISTO l'art. 114, comma 6, c.p.p. che vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato (cfr. anche art. 13 del D.P.R n. 448/1988);

VISTO l'art. 734 bis che sanziona penalmente la divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale;

VISTO l'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

VISTO l'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il quale -anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso- considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;

RILEVATO che in presenza di un fatto di interesse pubblico - quale risulta essere quello alla base della vicenda - il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è dunque tenuto a rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in considerazione di una possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del principio dell'essenzialità dell'informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite, evitando di diffondere informazioni idonee, anche indirettamente, ad identificare le vittime e che potrebbero incidere gravemente sulla loro dignità;

CONSIDERATO che, sempre in base alle predette disposizioni, tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali principi sono stati più volte richiamati dall'Autorità (provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 e 16 settembre 2010), che ha ricordato come, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione

di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile;

CONSIDERATA la gravità della vicenda e l'urgenza di fornire adeguata tutela alle minori coinvolte che rischiano di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni che ne consentano l'identificazione;

RILEVATO, inoltre, che l'articolo pubblicato in data odierna da Il Tempo contiene ampie citazioni, virgolettate, dell'ordinanza di custodia cautelare le quali possono configurare altresì una violazione degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre in via d'urgenza, ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla da-

ta di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento nei confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.a., si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito altresì di prescrivere, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice);

RITENUTO, pertanto, necessario prescrivere a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico - fermo restando il rispetto degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale - di conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle minori, vittime della vicenda medesima, e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico;

CONSIDERATO che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

RITENUTO di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dispone in via d'urgenza, nei confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.a. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso; in caso di inosservanza di tale divieto si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;
- b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali e fermo restando il rispetto degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico di

conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle minori, vittime della vicenda medesima e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni atinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico; in caso di inosservanza di tali prescrizioni si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

c) dispone l'invio del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della Giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

## **Divieto di diffusione in Internet di video acquisito illecitamente 10 luglio 2014**

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata il 30 giugno 2014 dagli avvocati Franco Coppi e Nicolò Ghedini in nome e per conto del dott. Silvio Berlusconi, con la quale si lamenta l'illecita diffusione sul sito Internet del quotidiano La Repubblica di un video intitolato "Mazurka, regalini, battute ecco Berlusconi che assiste gli anziani", il quale ritrae il segnalante (insieme ai pazienti ivi ricoverati, paramedici e infermieri) durante la sua permanenza all'interno dell'Istituto Sacra Famiglia, Unità San Pietro, con sede in Cesano Boscone, dove sta spiando la pena a lui comminata attraverso l'affidamento al servizio sociale;

RILEVATO che, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le predette immagini sarebbero state raccolte, all'insaputa degli interessati, mediante una microcamera, dal giornalista Stefano Apuzzo;

RILEVATO che il giornalista, in una videointervista che accompagna il servizio di cui si discute, racconta di essersi introdotto nella struttura indossando un camice bianco asserendo che un suo amico gli aveva chiesto di verificare le



condizioni di un paio di case di riposo in vista di un ipotetico spostamento della moglie;

**VISTA** la richiesta di informazioni formulata il 1° luglio 2014 al Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a.;

**VISTA** la nota di riscontro pervenuta in data 7 luglio 2014 con la quale la citata Società, nell'affermare che il video in questione è da ritenersi lecito ab origine in quanto girato nel legittimo esercizio del diritto/dovere di cronaca, ha dichiarato che il video è stato rimosso essendo venuta meno l'attualità della notizia;

**CONSIDERATO** che al caso oggetto di segnalazione si applica la particolare disciplina posta dagli articoli 136-139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – di seguito “Codice”), al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa, da un lato, con i diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza, dall'altro. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, nell'osservanza del limite “dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice);

**VISTE** le norme poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'Allegato A1 del Codice. In particolare, l'art. 2 del citato codice deontologico stabilisce che il giornalista, già nella fase della raccolta delle notizie, è tenuto a rendere “note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo

che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa” e altresì a evitare “artifici e pressioni indebite”; l'art. 8, in cui si afferma che “Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona...” e l'art. 3 che estende la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora anche ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione;

**RILEVATO** che il giornalista si è introdotto nell'Istituto Sacra Famiglia, casa di cura non aperta al pubblico, senza dichiarare la propria identità e ha raccolto le immagini del dott. Berlusconi e dei pazienti ivi ricoverati mediante una microcamera ai fini della successiva diffusione;

**RILEVATO** che il predetto Istituto rappresenta, ai sensi dell'art. 3 del codice deontologico, sia un luogo di cura per i pazienti ivi ricoverati sia un luogo di riabilitazione per ciò che concerne il dott. Berlusconi, il quale è ivi impegnato in attività di ausilio agli anziani in quanto soggetto affidato ai servizi sociali ai sensi dell'art. 47 della legge n. 354/1975;

**RILEVATO** che tali immagini sono suscettibili di ledere la dignità del segnalante, tenuto conto del contesto nel quale le stesse sono state raccolte e visto che esse non aggiungono informazioni essenziali ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca;

**RITENUTO**, dunque, che il trattamento di tali immagini viola le disposizioni e i principi degli articoli 136 e ss. del Co-

dice e gli articoli 2, 3, 6, 8 del codice deontologico e che tale illiceità si concretizzi, da un lato, nel momento della raccolta delle immagini, considerate le modalità con cui la stessa è avvenuta e, dall'altro, in quanto il filmato non fornisce elementi di particolare novità, limitandosi a mostrare un'attività i cui contenuti erano già stati ampiamente descritti dalla stampa, per cui la sua riproduzione non può definirsi essenziale e finisce per rilevarsi lesiva della dignità del dott. Berlusconi (art. 8 del codice deontologico cit.) in considerazione del luogo in cui è stata carpita (vedi art. 3 del codice deontologico cit.);

RILEVATO che nel corso dell'istruttoria è emerso che il video summenzionato è reperibile su ulteriori due siti web ai seguenti link: [www.polisblog.it/...](http://www.polisblog.it/...) e [www.youtube.com/...](http://www.youtube.com/...);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice "I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati";

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare un'ade-

guata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di luoghi non aperti al pubblico, all'insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso, in assenza dell'essenzialità dell'informazione;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara l'illiceità del trattamento del video girato dal giornalista Stefano Apuzzo che ritrae il dott. Berlusconi all'interno dell'Istituto Sacra Famiglia, diffuso dal Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a.;

b) vieta, ai sensi degli articoli 139, comma 5 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, al Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a., con sede in Milano, l'ulteriore diffusione del video di cui alla lettera a); conseguentemente prescrive a Google Inc., con sede in Mountain View, USA, per le immagini diffuse tramite YouTube ed a Blog.it, con sede in Milano, per le immagini diffuse tramite il sito [www.polisblog.it](http://www.polisblog.it) in qualità di titolari del trattamento, di rimuovere il video di cui alla lettera a).

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria

ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

### **Illecita diffusione dell'indirizzo privato e della foto aerea di un'abitazione** **11 settembre 2014**

#### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il reclamo del 9 aprile 2014, con il quale il sig. Fabio Fazio, tramite il proprio legale, lamenta la lesione del suo diritto alla protezione dei dati personali, con riferimento alla pubblicazione, sul quotidiano "Libero" del 20 febbraio 2014, di un articolo relativo, in particolare, ai compensi professionali percepiti dall'interessato, nonché di una fotografia aerea ritraente la sua abitazione;

VISTA la nota del 5 maggio u.s. con cui la società Editoriale Libero S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del 15 aprile u.s. formulata da codesta Autorità in ordine al citato reclamo;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO. Il sig. Fabio Fazio ha presentato un reclamo a questa Autorità lamentando una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, come individuata dal «Codice in materia di protezione dei dati personali» (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»), in relazione alla pubblicazione sul giornale Libero del 20 febbraio 2014, di un articolo relativo, in particolare, ai compensi professionali erogati all'interessato dalla Rai e da altre emittenti, nel corso della sua carriera, nonché alla composizione del suo patrimonio immobiliare. L'articolo reca inoltre una fotografia aerea ritraente l'abitazione dell'interessato e della famiglia, indicandone altresì l'ubicazione. Pur ravvisando dubbi in ordine all'interesse pubblico che possa giustificare la divulgazione dei dati inerenti i propri redditi e patrimonio immobiliare, il reclamante ritiene, in particolare, che la pubblicazione della fotografia e dell'indirizzo della propria abitazione violi il principio di essenzialità dell'informazione ed esponga lui e i suoi familiari (tra i quali due figli minorenni) a rischi per la loro incolumità.

IL GARANTE OSSERVA. Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l'attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e,

in particolare, del requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se – come più volte rilevato anche dal Garante (cfr., tra molti, provv. del 22 maggio 2009-doc. web n. 1635938, 12 gennaio e 2 marzo 2006, rispettivamente doc. web nn. 1213631 e 1246867) – per queste ultime vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni, che possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1, art. 6, comma 2, art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica). Nel caso di specie si osserva quanto segue. L'articolo in questione, che si colloca a margine di una polemica giornalistica sul festival di Sanremo relativa ai compensi percepiti dai conduttori, si propone, in linea generale, di dare conto della biografia e dei guadagni percepiti dal conduttore televisivo nel corso della sua carriera, sin dagli anni '80. In particolare, riferisce dei compensi percepiti dalla Rai e da altre emittenti radiotelevisive in relazione ai diversi programmi da lui condotti e gli immobili di sua proprietà, tra l'altro pubblicando una fotografia aerea ritraente l'esterno della villa di sua proprietà nell'entroterra ligure, con l'indicazione del nome della via in cui è ubicata. Fotografia comunque non rinvenibile sul sito web del quotidiano, mentre riprodotta da [www.blitzquotidiano.it](http://www.blitzquotidiano.it), come rilevato anche dal reclamante. Per quanto riguarda la ricostruzione dei redditi e del patrimonio del reclamante, essa risulta nel complesso non violare il principio di essenzialità dell'informazione, in quanto insuscettibile

di essere considerata – ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato codice deontologico - priva di "alcun rilievo sul (...) ruolo" dell'interessato. Non conforme al principio di essenzialità dell'informazione appare invece la pubblicazione dell'indirizzo e della fotografia aerea dell'abitazione del sig. Fazio, resa così riconoscibile con il rischio, oltretutto, di arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla riservatezza della vita privata del reclamante e della sua famiglia. I suddetti dati personali del reclamante non devono, conseguentemente, essere diffusi. Alla luce di quanto sopra,

IL GARANTE dichiara l'illiceità della pubblicazione dell'indirizzo e della fotografia aerea dell'abitazione del sig. Fazio e della sua famiglia, realizzata dal quotidiano Libero e dal quotidiano [www.blitzquotidiano.it](http://www.blitzquotidiano.it) e ne vieta, ai sensi degli articoli 139, comma 5, 143, comma 1, lettera c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, la diffusione. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

### **Divieto di diffondere una conversazione telefonica acquisita illecitamente** **11 settembre 2014**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,

della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione del 17 luglio 2014 presentata dal dott. Fabrizio Barca, con la quale si lamenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante e uno dei conduttori della trasmissione radiofonica “la Zanzara” (Radio 24, edizione del 17 febbraio 2014) che si è presentato al suo interlocutore con l’identità e l’imitazione della voce dell’on. Nichi Vendola;

VISTA la nota di risposta del 21 agosto u.s. presentata da Radio 24;

VISTI gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO. 1. Con segnalazione del 17 luglio, il dott. Fabrizio Barca ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla registrazione e alla diffusione della conversazione telefonica intercorsa tra il segnalante ed Andro Merkù, collaboratore della trasmissione radiofonica “la Zanzara” (Radio 24, edizione del 17 febbraio 2014) che si è presentato al suo interlocutore con l’identità e l’imitazione della voce dell’on. Nichi Vendola al fine di raccogliere alcune informazioni confidenziali sulla sua possibile candidatura a Ministro dell’Economia del costituendo governo presieduto da Matteo Renzi. 2. Il segnalante, in particolare, ritiene che nel servizio in esame non siano stati rispettati i principi deontologici della professione di giornalista poiché i dati personali sono stati raccolti attraverso l’inganno in quanto il segnalante medesimo pensava di interloquire in forma privata con una persona amica e di fiducia, senza sapere che la conversazione, in realtà avvenuta con l’imitatore Andro Merkù, fosse registrata per essere poi diffusa. L’articolo 2 del Codice di deontologia dell’attività giornalistiche prevede che “Il giornalista che raccoglie notizie ... rende note la propria identità, la professione e la finalità della raccolta.” Nel caso di specie invece la raccolta della notizia sarebbe avvenuta mediante un palese raggirio, ricorrendo a sostituzione di persona, ossia di Andro Merkù a Nichi Vendola “con finalità di vantaggio o profitto in capo agli autori del fatto”. Il segnalante, inoltre, ritiene che la impropria diffusione dei suoi dati personali gli avrebbe determinato evidenti danni ostacolando la sua collaborazione al costituendo governo Renzi e avrebbe leso le proprie opportunità di azione come soggetto politico pubblico all’interno dell’associazione-partito di appartenenza. In secondo luogo vi sarebbe stata anche una violazione della sua libertà personale nello scegliere quando rendere pubblico e in quale forma il proprio pensiero politico. Conclusivamente, il segnalante chiede all’Autorità di voler disporre “la cancellazione e il blocco del citato contenuto audio pubblicato e consultabile sul sito ...” 3. Nella memoria di rispo-

cutore con l’identità e l’imitazione della voce dell’on. Nichi Vendola al fine di raccogliere alcune informazioni confidenziali sulla sua possibile candidatura a Ministro dell’Economia del costituendo governo presieduto da Matteo Renzi. 2. Il segnalante, in particolare, ritiene che nel servizio in esame non siano stati rispettati i principi deontologici della professione di giornalista poiché i dati personali sono stati raccolti attraverso l’inganno in quanto il segnalante medesimo pensava di interloquire in forma privata con una persona amica e di fiducia, senza sapere che la conversazione, in realtà avvenuta con l’imitatore Andro Merkù, fosse registrata per essere poi diffusa. L’articolo 2 del Codice di deontologia dell’attività giornalistiche prevede che “Il giornalista che raccoglie notizie ... rende note la propria identità, la professione e la finalità della raccolta.” Nel caso di specie invece la raccolta della notizia sarebbe avvenuta mediante un palese raggirio, ricorrendo a sostituzione di persona, ossia di Andro Merkù a Nichi Vendola “con finalità di vantaggio o profitto in capo agli autori del fatto”. Il segnalante, inoltre, ritiene che la impropria diffusione dei suoi dati personali gli avrebbe determinato evidenti danni ostacolando la sua collaborazione al costituendo governo Renzi e avrebbe leso le proprie opportunità di azione come soggetto politico pubblico all’interno dell’associazione-partito di appartenenza. In secondo luogo vi sarebbe stata anche una violazione della sua libertà personale nello scegliere quando rendere pubblico e in quale forma il proprio pensiero politico. Conclusivamente, il segnalante chiede all’Autorità di voler disporre “la cancellazione e il blocco del citato contenuto audio pubblicato e consultabile sul sito ...” 3. Nella memoria di rispo-

sta alla richiesta di elementi formulata dal Garante, Radio 24 sostiene che la raccolta e diffusione dei dati, emersa nel corso della telefonata, non violino il disposto della normativa in esame, in quanto vi sarebbe l'interesse pubblico a conoscere le opinioni politiche di Fabrizio Barca, già ministro della Coesione Territoriale. Tali opinioni avrebbero potuto essere acquisite solo nel modo adottato dai conduttori della trasmissione, rientrando la loro condotta nell'articolo 2 del codice deontologico, in base al quale "il giornalista può tacere la sua identità, non solo quando rivelandola metterebbe a rischio la propria incolumità, ma anche quando ciò renderebbe impossibile l'esercizio della funzione informativa." Pertanto "solo attraverso l'escamotage l'opinione pubblica è stata informata di quel che stava accedendo, dietro la formazione del nuovo governo".

**CIO' PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:**  
 4. Il caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla raccolta e successiva diffusione, anche a mezzo Internet di dati personali raccolti con l'artificio della sostituzione di persona. A tale caso si applica la particolare disciplina posta in materia di attività giornalistica e altre manifestazioni del pensiero dagli articoli 136-139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina, il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca "e, in particolare,

quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. In particolare, l'art. 2 del citato codice deontologico stabilisce che il giornalista, già nella fase della raccolta delle notizie, è tenuto a rendere "note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa", e altresì a evitare "artifici e pressioni indebite". Nel caso in esame il collaboratore di Radio 24 si è artatamente finto l'on. Nichi Vendola, con cui il segnalante dimostra di avere un rapporto di stima e fiducia, al fine di raccogliere e diffondere una conversazione telefonica del tutto privata e confidenziale sulla sua possibile candidatura a Ministro dell'Economia del costituendo governo presieduto dal dott. Matteo Renzi, poi ripresa con grande risalto dalla stampa. Il segnalante, pertanto, non solo non era a conoscenza dell'inganno relativo alla sostituzione di persona in conseguenza del quale sono state carpite i suoi dati personali anche sensibili, ma non ha avuto neppure in alcun modo la possibilità di replica essendo fino alla diffusione all'oscuro del raggirato avvenuto nei suoi confronti. 5. La raccolta dei dati personali del segnalante, avvenuta con le modalità sopra descritte, risulta quindi essere stata posta in essere in violazione dei principi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell'obbligo, sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici, di evitare "artifici" (art. 2, comma 1, del codice cit., ultima

parte). Né, può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame – come sostenuto dalla difesa di Radio 24 – la particolare esimente prevista dallo stesso articolo 2 del codice deontologico nella parte in cui prevede la possibilità di omettere l’informativa, nei casi in cui sussistano “rischi per la incolumità del giornalista o impossibilità all’esercizio della funzione informativa”. Si tratta di casi connotati da eccezionalità, come si evince anche dall’accostamento (all’interno della stessa esimente) della fattispecie dell’impossibilità di esercizio della funzione informativa a quella del rischio (dovuto appunto all’assolvimento dell’obbligo di informativa) per l’incolumità del giornalista. Questa equiparazione dimostra, quindi, come anche la fattispecie alternativa (inerente l’impossibilità di esercizio della funzione informativa) debba essere caratterizzata da analoga gravità. Circostanza che non sussiste nel caso di specie. L’esimente non può, infatti, essere riferita a casi nei quali le informazioni vengono acquisite attraverso un mero artificio consistente, nel caso di specie, dall’aver utilizzato identità e voce di una persona amica, inducendo così fraudolentemente l’interlocutore a manifestare considerazioni del tutto confidenziali, rispetto alle quali anche il personaggio pubblico deve poter avere una legittima aspettativa di riservatezza. Va inoltre rilevato come la notizia inerente le dinamiche di formazione del governo Renzi e gli incarichi proposti al dott. Barca ben avrebbe potuto essere acquisita con gli strumenti propri dell’inchiesta giornalistica e non, invece, con il ricorso a pratiche ingannevoli, quali il mascheramento dell’identità dell’interlocutore o la simulazione. Pratiche che vanno ben oltre l’omissione dell’informativa e alle quali non si applica, ai sensi del citato arti-

colo 2, l’esimente in parola. A ritenere diversamente – come pure auspicherebbe Radio 24 – si legittimerebbe, infatti, un’*interpretatio abrogans* della disposizione di cui all’articolo 2 del codice deontologico, che finirebbe con il giustificare il ricorso a qualsiasi mezzo, pur connotato da raggiri e artifici, al fine di carpire informazioni confidenziali e riservate. Né potrebbe ritenersi che l’interesse pubblico, pur sotteso all’oggetto della conversazione, di per sé renda lecito l’intero trattamento, a prescindere dalla liceità o meno della raccolta. Infatti, accedendo a questa tesi non vi sarebbe più alcun limite nella correttezza dell’acquisizione delle notizie e qualsiasi metodo di raccolta verrebbe legittimato “in ragione del fine” e per ciò solo. I profili della legittimità della raccolta e della legittimità della divulgazione vanno invece considerati autonomamente, non ritenendo che quest’ultimo assorba comunque il primo. Il trattamento dei dati personali del segnalante risulta quindi non conforme ai principi sopra esposti e deve, conseguentemente, considerarsi illecito, pur prendendosi atto della dichiarazione – da parte di Radio 24 – di aver spontaneamente provveduto a rimuovere dal sito internet [www.radio24.ilsole24ore.com](http://www.radio24.ilsole24ore.com) la conversazione telefonica riferita al dott. Fabrizio Barca. Alla luce di quanto sopra,

IL GARANTE a) dichiara l’illiceità dell’acquisizione e successiva diffusione della conversazione telefonica del dott. Barca, realizzata da Radio 24, Il sole 24 ore S.p.A. con sede in via Monte Rosa 91, 20149 Milano; b) prende atto dell’avvenuta rimozione, al momento attuale, dal sito internet [ww.radio24.ilsole24ore.com](http://www.radio24.ilsole24ore.com) della suddetta conversazione e ne vieta, ai sensi degli



articoli 139, Comma 5, 143, comma 1, lettera c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

**Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio**  
**22 settembre 2014**  
**(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2014)**

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che in data odierna, 22 settembre 2014, La Repubblica ha diffuso un articolo "Guardavo siti porno con mia moglie ma non ho mai cercato video con minorenni" riportante il testo di una parte dell'interrogatorio del 6 agosto 2014 di Bossetti avvenuto in carcere contenente, tra l'altro, numerosi particolari relativi ai suoi rapporti anche intimi con la

moglie nonché dati riferiti alla madre, al padre, al fratello e al figlio minore;

VISTO l'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (di seguito Codice), il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATO che questo limite opera in termini più incisivi se le informazioni riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale (art. 11, comma 2, del codice di deontologia);

VISTO l'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il quale – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;

RILEVATO che in presenza di un fatto di interesse pubblico – quale risulta essere quello alla base della vicenda – il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è dunque tenuto a rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti;

RILEVATO che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in con-

siderazione di una possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del principio dell'essenzialità dell'informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite, evitando di diffondere informazioni idonee a incidere gravemente sulla dignità delle persone terze estranee alla vicenda processuale ivi compreso il minore coinvolto che rischia di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni lesive della sua dignità;

**CONSIDERATO** che l'Autorità si è già espressa recentemente sulla vicenda specifica con un apposito comunicato stampa del 19 giugno 2014 con il quale ha richiamato l'attenzione dei media al fine di evitare l'accanimento informativo intorno ad aspetti intimi delle persone coinvolte e in particolare quando queste lo sono solo in modo indiretto e marginale;

**RILEVATO**, inoltre, che l'articolo pubblicato in data odierna da La Repubblica contiene ampie citazioni, virgolettate, dell'interrogatorio dal quale si può configurare altresì una violazione dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

**CONSIDERATO** che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);

**RITENUTA**, pertanto, la necessità di disporre in via d'urgenza, ai sensi delle predette disposizioni nei confronti del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, dei dati personali, relativi all'interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti i familiari dell'indagato, quali la moglie, il figlio minore, la madre, il fratello e il padre, con particolare attenzione a quelli di natura sensibile inerenti le abitudini sessuali; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso;

**RILEVATO** che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento nei confronti del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a., si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

**CONSIDERATO** che il Garante ha il compito altresì di prescrivere, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice);

**RITENUTO**, pertanto, necessario prescrivere a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico – fermo restando il rispetto dell'articolo 329 del codice di procedura penale – di conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedi-

mento a garanzia della riservatezza e della dignità dei familiari dell'indagato compreso il figlio minore, vittime della vicenda medesima, e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico;

CONSIDERATO che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

RITENUTO di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;  
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:  
a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice dispone in via d'urgenza, nei confronti del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, degli articoli relativi all'interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti i familiari dell'indagato, in particolare la moglie, il figlio, la madre, il fratello e il padre; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra

determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso;  
b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice e fermo restando il rispetto dell'articolo 329 del codice di procedura penale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti l'interrogatorio del 6 agosto 2014 richiamato alla lett. a) alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle persone terze coinvolte in modo indiretto e marginale nella vicenda medesima e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico; c) dispone l'invio del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza; d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

## Provvedimento del 25 settembre 2014

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 maggio 2014 da XY e KW, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Gazzi, nei confronti del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., in qualità di editore del quotidiano locale "La Tribuna di Treviso", con il quale i ricorrenti, in relazione all'avvenuta pubblicazione, nell'archivio on line del predetto quotidiano - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di alcuni articoli contenenti dati personali anche di carattere sensibile riferiti al proprio figlio minore deceduto in data ZZ a seguito delle lesioni riportate in un grave incidente stradale che ha coinvolto tutta la famiglia, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la cancellazione di tutti i dati personali relativi al minore (con l'attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi), opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento; ciò evidenziando come negli articoli in questione siano state pubblicate diverse immagini fotografiche del minore nonché rese note le sue generalità complete, senza alcun preventivo

consenso e in palese violazione di quanto previsto dalla "Carta di Treviso"; i ricorrenti hanno inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 1° luglio 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 con cui Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ha rilevato che "la richiesta avanzata risulta indirizzata ad un soggetto giuridico (...) diverso dal titolare del trattamento", eccependo che "la (...) società non è l'editore della testata indicata dai ricorrenti" e che "pertanto non è configurabile quale soggetto giuridico competente a fornire il riscontro richiesto";

VISTE le note pervenute per e-mail il 22 maggio 2014 e il 7 agosto 2014 con le quali i ricorrenti, nel prendere atto di quanto affermato dal Gruppo Editoriale L'Espresso, hanno tuttavia ribadito integralmente le proprie richieste evidenziando come "nel fondo della home page del sito internet <http://tribunatreviso.gelocal.it> sono riportati chiaramente gli estremi della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. con tanto di indirizzo e partita Iva";

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 9 settembre 2014 con la quale Gruppo Editoriale L'Espresso, nel ribadire la carenza di legittimazione passiva, ha

precisato che “Finegil Editoriale S.p.A. è società controllata dal Gruppo Espresso ed è proprietaria ed editrice di testate giornalistiche a diffusione locale, tra cui il quotidiano “La Tribuna di Treviso”, in relazione al quale svolge attività di redazione, stampa, diffusione ed ogni altra attività in genere attinente all’impresa editoriale e giornalistica”; l’editore ha quindi aggiunto che premesso quanto detto e “senza riconoscimento alcuno di avverse pretese e richieste, data la peculiarità del caso in esame – in cui è stato tragicamente coinvolto un minore – si rappresenta che si è provveduto a richiedere la rimozione dei contenuti di interesse dei Sig.ri XY e KW”;

**RILEVATO** che la società resistente ha ommesso di rispondere all’interpello preventivo avanzato dai ricorrenti i quali hanno pertanto legittimamente proposto ricorso al Garante ai sensi dell’art. 145 del Codice; ritenuto che, avendo la società resistente dichiarato, solo nel corso del procedimento, di non essere titolare del trattamento (dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149 comma 2 del Codice; rilevato inoltre che, nel corso dell’istruttoria, le istanze dei ricorrenti risultano essere state accolte, essendo intervenuta Finegil Editoriale S.p.a. che, nel dichiarare di essere il titolare del trattamento dei dati personali oggetto del presente ricorso, ha affermato di avere provveduto alla rimozione degli articoli in questione;

**RILEVATO** tuttavia che, nel corso del procedimento, è emerso che il sito web della testata giornalistica coinvolta ri-

sulta strutturato in modo tale da non rendere agevole l’identificazione del soggetto qualificabile quale titolare del trattamento, inficiando così la correttezza formale delle eventuali istanze provenienti dagli interessati; rilevato pertanto che l’Autorità provvederà con autonomo procedimento ad approfondire la questione, valutando l’opportunità di prescrivere le eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito, in modo tale da garantire l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Codice;

**VISTA** la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli, tenuto conto dei particolari profili emersi nel corso del procedimento, a carico di Gruppo editoriale L’Espresso S.p.A., nella misura di euro 350, compensandone la residua parte per giusti motivi;

**VISTA** la documentazione in atti;  
**VISTI** gli artt. 145 e ss. del Codice;  
**VISTE** le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

**RELATORE** dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

**TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:**  
 1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;  
 2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono

posti, nella misura di 350 euro, a carico di Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

**Provvedimenti a seguito di richieste di cancellazione, dai risultati resi da un motore di ricerca, dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato 6 novembre 2014**

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice) e il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A.1 al Codice);

VISTA la nota del 23 luglio 2014 con la quale il signor XY ha chiesto a Google Inc. la deindicizzazione di varie url rin-

venibili mediante il motore di ricerca e concernenti una vicenda di cronaca che lo vede coinvolto, risalente al luglio 2013;

VISTO che, in particolare, il segnalante ha lamentato la presenza nelle citate url di "offese [...] con l'attribuzione di fatti contrari al vero" che hanno causato "danni personali e professionali";

VISTA la nota con la quale Google Inc. ha ritenuto di non accogliere la citata richiesta di deindicizzazione in quanto "l'inserimento nei risultati di ricerca di tali articoli riguardano questioni di sostanziale interesse pubblico in relazione alle [...] competenze professionali" dell'interessato;

VISTA la segnalazione pervenuta a questa Autorità in data 13 agosto 2014 con la quale il signor XY contesta la decisione di Google Inc. di non accogliere la citata richiesta di deindicizzazione;

CONSIDERATO che le ragioni addotte dal segnalante non giustificano, nel caso in esame, la deindicizzazione degli articoli segnalati, tenuto conto del fatto che le notizie pubblicate risultano essere recenti e di pubblico interesse;

RILEVATO che l'interessato, ritenendo che le notizie allo stesso riferibili non sono veritiere, può chiedere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli oggetto di segnalazione rivolgendo nei confronti dell'editore apposita istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice, corredata della documentazione necessaria a provare gli eventi e gli sviluppi successivi che hanno modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica;

VISTO l'art. 154, comma 1, lett. b), del Codice, in base al quale il Garante esamina i reclami e le segnalazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: non accoglie la richiesta avanzata dal segnalante. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.





# LEGGE N. 69/1963

## ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Legge 3 febbraio 1963, n. 69

Versione aggiornata al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

### Titolo I Dell'Ordine dei giornalisti

#### Capo I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

##### 1. *Ordine dei giornalisti.*

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

##### 2. *Diritti e doveri.*

È diritto insopprimibile dei giornalisti

la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

##### 3. *Composizione dei Consigli regionali o interregionali.*

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

##### 4. *Elezione dei Consigli dell'Ordine.*

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti

gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (3).

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

### 5. *Votazioni.*

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

### 6. *Scrutinio e proclamazione degli eletti.*

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorso otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti (4).

(4) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

### 7. *Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni.*

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

### 8. *Reclamo contro le operazioni elettorali.*

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di

tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

#### **9. Cariche del Consiglio.**

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

#### **10. Attribuzioni del presidente.**

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

#### **11. Attribuzioni del Consiglio.**

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e com-

pila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

#### **12. Collegio dei revisori dei conti.**

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **13. Assemblea per l'approvazione dei conti.**

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

#### **14. Assemblea straordinaria.**

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con

l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

**15. Norme comuni per le assemblee.**

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'art. 4.

Capo II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DELL'ORDINE

**16. Consiglio nazionale: composizione.**

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (5).

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 100 pubblicisti iscritti eleggono un altro

consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

(5) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

**17. Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni.**

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

**18. Incompatibilità.**

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

**19. Cariche.**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

**20. Attribuzioni del Consiglio.**

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista (6);

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua com-

petenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia (7) (8);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento (9);

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti (10).

(6) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(7) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(8) Per l'approvazione del regolamento di cui alla presente lettera vedi il D.Dirett. 18 luglio 2003

(9) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(10) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

**21. Attribuzioni al Comitato esecutivo.**

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

**22. Attribuzioni del presidente.**

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente

ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 10, secondo e terzo comma.

### Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

#### **23. Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo.**

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

#### **24. Attribuzioni del Ministro della giustizia (11).**

Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine (12). Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

(11) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(12) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

#### **25. Ineleggibilità.**

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

### Titolo II Dell'albo professionale

#### Capo I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

#### **26. Albo: istituzione.**

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio (13).

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

(13) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

#### **27. Albo: contenuto.**

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione (14).

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

(14) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.



**28. Elenchi speciali.**

All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

**29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti.**

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo (15).

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (16).

(15) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(16) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

**30. Rigetto della domanda.**

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

**31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti.**

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) dichiarazione di cui all'art. 34;
- 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

**31-bis. Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti.**

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 (17).

(17) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

**32. Prova di idoneità professionale.**

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia (18).

(18) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata legge, il Governo provvederà con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo

**33. Registro dei praticanti.**

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi

alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

**34. Pratica giornalistica.**

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del pratican-

te, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

### **35. Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti.**

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

### **36. Giornalisti stranieri.**

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (19).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

(19) Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159)

## Capo II

### DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

#### **37. Trasferimenti.**

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo (20).

(20) Articolo così modificato dal comma 5 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

#### **38. Cancellazione dall'albo.**

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.

#### **39. Condanna penale.**

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione permanente dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia

emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.

**40. Cessazione dell'attività professionale.** Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia domanda.

**41. Inattività.**

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

**42. Reiscrizione.**

Il giornalista cancellato dall'albo può a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

**43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio.**

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art. 30.

**44. Comunicazioni.**

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia (21).

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale (22).

(21) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(22) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

### Capo III DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

**45. Esercizio della professione.**

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se

non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (23).

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana

#### 46. *Direzione dei giornali.*

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (24).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che

#### 47. *Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo.*

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge (25). Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che

possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti»

### Titolo III Della disciplina degli iscritti

#### **48. Procedimento disciplinare.**

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

#### **49. Competenza.**

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

#### **50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine.**

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del

comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

#### **51. Sanzioni disciplinari.**

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

#### **52. Avvertimento.**

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

#### **53. Censura.**

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

**54. Sospensione.**

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

**55. Radiazione.**

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

**56. Procedimento.**

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive (26).

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione

**57. Provvedimenti disciplinari: notificazione.**

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

**58. Prescrizione.**

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto dedal giorno in cui è divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

**59. Reiscrizione dei radiati.**

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

## Titolo IV

**Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali****60. Ricorso al Consiglio nazionale.**

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere



impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

#### **61. Procedimenti disciplinari.**

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

#### **62. Deliberazioni del Consiglio nazionale.**

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

#### **63. Azione giudiziaria (27)**

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (28)

Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

(27) Articolo così modificato dal D. Lgs. 150/2011

(28) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: "Le deliberazioni indicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicitista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il giornalista professionista ed il pubblicitista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".

#### **64. Procedimento (29)**

(29) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011

#### **65. Ricorso per Cassazione (30)**

(30) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011

## Titolo V

**Disposizioni finali e transitorie****66. Costituzione dei primi Consigli.**

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti ai componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai

Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

**67. Commissione unica - Devoluzione.**

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28. Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

**68. Ricorsi.**

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti,

è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

#### **69. Termini di decadenza.**

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

#### **70. Azione giudiziaria.**

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti. Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

#### **71. Anzianità.**

I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato doman-

da di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

#### **72. Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale.**

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

#### **73. Norme regolamentari.**

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

#### **74. Abrogazione.**

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

#### **75. Entrata in vigore.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

# D.P.R. N. 115/1965

## Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69

### Titolo I dell'Ordine dei Giornalisti

#### Capo I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

##### 1. *Circoscrizioni territoriali*

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono determinati come segue:

- 1) Piemonte - sede del Consiglio: Torino.
- 2) Valle d'Aosta - sede del Consiglio: Aosta
- 3) Lombardia - sede del Consiglio: Milano.
- 4) Veneto - sede del Consiglio: Venezia.
- 5) Trentino Alto Adige - sede del Consiglio: Trento.
- 6) Friuli Venezia Giulia - sede del Consiglio: Trieste.
- 7) Liguria - sede del Consiglio: Genova.
- 8) Emilia - Romagna - sede del Consiglio: Bologna.
- 9) Marche - sede del Consiglio: Ancona
- 10) Toscana - sede del Consiglio: Firenze.
- 11) Umbria - sede del Consiglio: Perugia.
- 12) Abruzzo - sede del Consiglio: L'Aquila.
- 13) Lazio - sede del Consiglio: Roma.
- 14) Campania - sede del Consiglio: Napoli.
- 15) Calabria - sede del Consiglio: Catanzaro.
- 16) Puglia - sede del Consiglio: Bari.
- 17) Basilicata - sede del Consiglio: Potenza

- 18) Sicilia - sede del Consiglio: Palermo.
- 19) Sardegna - sede del Consiglio: Cagliari
- 20) Molise; sede del Consiglio: Campobasso (1/a)

(1/a) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, D.P.R. 24 febbraio 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 1° aprile 2004, n. 77), che ha istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Molise, con sede del consiglio in Campobasso. Precedentemente il presente articolo era stato modificato con D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 (Gazz. Uff. 8 luglio 1972, n. 176); D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1975, n. 36); D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747 (Gazz. Uff. 14 novembre 1980, n. 313), D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937 (Gazz. Uff. 5 marzo 1986, n. 53), D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531 (Gazz. Uff. 8 settembre 1994, n. 210), D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283 (Gazz. Uff. 2 settembre 1997, n. 204).

##### 2. *Modifica delle circoscrizioni territoriali*

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali interessati.

##### 3. *Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali*

Il Ministro per la grazia e la giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provvede alla nomina di un Commissario con l'incarico di procedere alla prima formazione dell'Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il Commissario

è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal Commissario.

#### 4. *Fusione di ordini*

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti e di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

#### 5. *Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali - durata*

L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno

compreso negli otto successivi alla seconda votazione (2).

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli artt. 11 lett. h) e 20, lett. f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

#### 6. *Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - sede*

Per l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato (3).

(3) Articolo così modificato dall'art. 2, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n.138).

### **7. Elettorato passivo**

L'anzianità di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

### **8. Schede di votazione**

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento. Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

### **9. Seggio elettorale**

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo, nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il se-

gretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

### **10. Identificazione dell'elettore**

L'elettore viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

### **11. Votazione**

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per operazioni di votazioni, dall'art. 6, secondo com-

ma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala (4).

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed il giorno successivo riaperte alla presenza di un notaio (4).

(4) Gli attuali commi penultimo ed ultimo sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma dall'art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

### 12. Validità dell'assemblea

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del

seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

### 13. Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.



**14. Elezione del Collegio dei revisori dei conti**

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

**15. Comunicazione dell'esito delle elezioni**

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

**Capo II****DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE****16. Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali o interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla data di

invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L'elezione avviene secondo le disposizioni degli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

**17. Reclamo contro le operazioni elettorali**

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

**18. annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - sostituzione - rinnovo della elezione**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro l'elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguen-

ti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti in un Ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui al comma precedenti.

#### **19. Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e la giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del Commissario straordinario. Il Ministro per la grazia e la giustizia nomina il Commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al Commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il Commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

#### **20. Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro l'elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

#### **20bis. Attribuzioni del Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

a) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;

b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei Consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

### **20ter.** *Commissioni del Consiglio nazionale*

Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti Commissioni:

a) Commissione giuridica, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;

b) Commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei Consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;

c) Commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;

d) Commissione amministrativa, composta da cinque Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le Commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

### Capo III

#### DISPOSIZIONI COMUNI

**21.** *Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o inter-*

*regionale e del Collegio dei revisori dei conti*

Il termine triennale previsto dagli artt. 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei Conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

### **22.** *Riunione del Consiglio regionale o interregionale per l'elezione delle cariche*

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dell'art. 29 del presente regolamento, il Commissario straordinario convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge.

La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo e in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta (6).

Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.

(6) Comma così inserito dall'art. 5, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

### **23.** *Dichiarazione delle cause di ineleggibilità*

Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 25 della legge, deve renderne

edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

#### **24. Riunione del consiglio nazionale per l'elezione delle cariche**

Per l'elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

#### **25. Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'ordine**

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge, sono designati due professionisti ed un pubblicista iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o interregionali.

Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo (7).

(7) Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

#### **26. Verbale delle sedute**

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) le firme del presidente e del segretario.

#### **27. Quote annuali - contributi**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

#### **28. Quote annuali - riduzione**

Le quote annuali dovute, a norma degli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera (1).

(1) Così modificato dal Dpr 21 novembre 2002 n. 280 (GU n. 300 del 23/12/2002) in vigore dal 7 gennaio 2003.

#### **29. Riscossione delle quote annuali**

Le quote annuali previste dagli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento della iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di

cui all'art. 20, lett. f) della legge i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

## Titolo II Dell'albo professionale

### 30. *Albo - Revisione - Comunicazione*

Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione. Il Consiglio provvede al deposito dell'Albo, a norma dell'art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell'Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'Albo.

### 31. *Domande di iscrizione*

Le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dalla attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella Allegato A del vigente T. U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1

marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lett. h) della legge.

### 32. *Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico*

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.

Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della leg-

ge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa (8).

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai Tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

(8) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

### **33. Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

### **34. Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - documentazione**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del

direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli. I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta.

Coloro i quali svolgono attività di telecine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (8/a).

Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

(8/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 19 luglio 1976, numero 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250).

### **35. Registro dei praticanti**

Il registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta, nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

**36. Iscrizione nel registro dei praticanti**

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 34 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge, oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

**37. Esame di cultura generale**

Le prove dell'esame previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge, per l'iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte ed orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività giornalistica.

Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

- a) principi di diritto costituzionale;
- b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
- c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
- d) elementi di geopolitica;
- e) il sindacalismo ieri ed oggi;
- f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;
- g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
- h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;
- i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi (9).

(9) Comma così modificato dall'art. 8, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

**38. Esame di cultura generale - sessioni e commissioni**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi una nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 33 della legge.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale



a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicita, iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

### **39. Ammissione all'esame di cultura generale**

I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma. Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36, la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.

Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

### **40. Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale**

Per lo svolgimento dell'esame di cultura generale si osservano le disposizioni degli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento della esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti, dandogliene immediata comunicazione.

### **41. Pratica - decorrenza e durata**

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.

Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica.

La pratica giornalistica si effettua continuamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge (10).

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista (10).

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissa-

te dal Consiglio nazionale (10).  
Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana (10).

(10) Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

#### **42. Divieto di iscrizione in più registri - trasferimenti - comunicazioni**

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.

Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli artt. 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a quest'ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

#### **43. Dichiarazione di compiuta pratica**

La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in un'indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o

dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. È fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge (11).

(11) Comma così modificato dall'art. 10, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

#### **44. Prova di idoneità professionale**

La prova scritta prevista dall'articolo 32, primo comma, della legge, consiste:  
a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (12).

La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare é richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

- a) elementi di storia del giornalismo;
- b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
- c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
- d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
- e) etica professionale;
- f) i media nel sistema economico italiano.

Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutare le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

A conclusione della prova orale il Pre-

sidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti (13).

(12) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(13) Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

#### **44bis.** *Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).*

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 e' consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilita' dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita' dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonche' a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformita' di carattere e di spaziatura.

2. Le modalita' tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (14).

(14) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

#### 45. *Sessioni e commissioni*

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al Presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'articolo 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno 20 giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di Consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'articolo 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.

Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

Ogni Consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esame e lo trasmette, entro e non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consi-

glio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dai Consigli dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai Consiglieri nazionali.

Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di

nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate (15).

(15) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

#### **46. Ammissione alla prova di idoneità professionale**

Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'articolo 29, primo comma, della legge.

L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione (16).

Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente Consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'articolo 34, secondo comma, della legge ed all'articolo 43 del presente regolamento.

Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta (17).

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(17) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

#### 47. *Identificazione dei candidati*

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.

#### 48. *Svolgimento della prova scritta*

La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura; ove richiesta, la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma

del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazioni portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'art. 44-bis (18).

Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1 (19).

Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali (20).

In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo

trascorso dall'inizio della prova (21). È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente (22).ù

(18) Comma modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(20) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(22) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

#### **49. Termine della prova e consegna dei lavori**

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome e residenza.

In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'ela-

borato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La Commissione decide ai sensi dell'art. 48, commi 7 e 8.

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della Commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione e l'ora della consegna.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con ceralacca e firmati all'esterno da due componenti della Commissione e dal segretario (23).

(23) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

#### **50. Valutazione dei lavori**

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati.

Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (12/d).

(12/d) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

### **51. Ammissione alla prova orale**

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente articolo 50.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale (12/e).

(12/e) Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

### **52. Svolgimento della prova orale giudizio finale**

La prova orale è pubblica.

Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di ido-



neità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione (13).

(13) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

### **53. Elenco dei candidati dichiarati idonei - verbale**

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.

### **54. Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri stati della Cee**

I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle Regioni e Province auto-

me, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei Giornalisti, con funzioni di interprete (13/a).

(13/a) Così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

### **55. Iscrizione nell'elenco dei professionisti**

Coloro che intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art. 31 primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta (14).

Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del supera-

mento della prova orale degli esami di idoneità professionale (15).

La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.

(14) Comma così inserito dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

(15) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

### **56. Modalità per il trasferimento di iscrizione**

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'articolo 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell'Albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

### **57. Reiscrizione**

Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione di quelli

già presentati e tuttora validi.

Il giornalista reiscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

### **58. Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali**

La domanda per l'iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'Albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista, se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio dell'iscrizione sia nell'Albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.

Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

## Titolo III

### **Dei ricorsi al consiglio nazionale**

#### **59. Ricorso al consiglio nazionale**

Le impugnazioni previste dagli art. 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con

ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato (16).

(16) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

### **60. Contenuto del ricorso**

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dalla ricevuta del versamento della somma di L.13.000 stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e successive modifiche. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

### **61. Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso**

Il ricorso è presentato o notificato al

Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti (17).

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

(17) *“Il deposito del ricorso presso il Consiglio regionale è finalizzato alla realizzazione del contraddittorio secondo le forme previste nel quarto comma dello stesso articolo 61 (del Dpr n. 115/1965 o Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69/1963, ndr). Ed in quest'ultima disposizione si prevede che l'interessato può prendere visione degli atti depositati presso il Consiglio regionale “in tutti i casi”, e quindi anche nel caso del ricorso in materia elettorale. Ciò*

*che rileva, pertanto, non è il mero mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale, ma il fatto che tale inosservanza del primo comma dell'articolo 61 abbia compromesso lo svolgimento del contraddittorio secondo le forme previste dal quarto comma dello stesso articolo 61...E' irrilevante, infine, che nell'articolo 61 del Regolamento non sia prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di sua inosservanza. Il mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale e l'assenza del contraddittorio previsto nel quarto comma dell'articolo 61 hanno determinato il venir meno di una intera fase del procedimento amministrativo previsto dalla legge per la decisione del ricorso, con la conseguente sussistenza di un vizio di violazione di legge che determina la illegittimità del provvedimento conclusivo.....L'invocato articolo 2 del Dpr n. 1199/1971, anche se lo si volesse ritenere applicabile ai rapporti tra Consiglio regionale e Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, pone rimedio all'erronea presentazione di un ricorso amministrativo, ma non è idoneo a sanare le violazioni del principio del contraddittorio verificatosi nella presente fattispecie" (Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 01053/1996, Cons. Ordine Giornalisti Lombardia contro Con. naz. Ordine Giornalisti).*

## **62. Trattazione del ricorso**

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione. La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune (18).

(18) Articolo così modificato dall'art. 15, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

## **63. Esame del ricorso**

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

## **64. Decisione del ricorso**

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria (19).

(19) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

#### **65. Ricorso in materia disciplinare**

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato.

Si osservano le disposizioni degli artt. 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

#### **66. Ricorso contro l'elezione a componente del Consiglio nazionale**

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegati quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede nei cin-

que giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso, al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi all'elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.

### Titolo IV

#### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **67. Prima elezione dei consigli. Adempimenti della Commissione unica**

La Commissione unica, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'Albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;

b) stabilisce la sede del seggio elettora-

le per ciascun Consiglio regionale o interregionale.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:

a) predispone le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;

b) trasmette a ciascun presidente di Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'Ordine gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui ai comma precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

#### **68. Convocazione delle assemblee elettorali - Trasmissione delle schede**

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge. L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'Albo esclusi o sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previste nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di ap-

pello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.

#### **69. Nomina del presidente dell'assemblea**

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.

La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione al medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

#### **70. Adempimenti del presidente dell'assemblea**

Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge altresì, gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.

Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

#### **71. Norme regolatrici delle prime elezioni**

Nelle prime elezioni dei Consigli regio-

nali o interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

#### **72. Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali**

Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale, trasmette al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti, al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio ai fini della costituzione e dell'elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma, della legge.

La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'Albo, negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

#### **73. Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'ordine**

La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio na-

zionale ai fini della sua costituzione e dell'elezione delle cariche.

Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento.

Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

#### **74. Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale**

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

#### **75. Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali**

Le persone iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, ed art. 7, ultimo comma, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscritte, dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 della legge; esse conservano la precedente anzianità.

# D.P.R. N. 137/2012

**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Articoli estratti)**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emanata

il seguente regolamento:

### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1. *Definizione e ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si

intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

#### 2. *Accesso ed esercizio dell'attività professionale*

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.



3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

### 3. *Albo unico nazionale*

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

### 4. *Libera concorrenza e pubblicità informativa*

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al

comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

### 5. *Obbligo di assicurazione*

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

### 6. *Tirocinio per l'accesso*

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tiro-

cinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli

territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale

dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

### *7. Formazione continua*

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre

che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione

di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

### **8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie**

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a

designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in

applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Capo IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
E FINALI

**12. *Disposizione temporale***

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

**13. *Invarianza finanziaria***

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

**14. *Entrata in vigore***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



# REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DISCIPLINARI DEL 14 DICEMBRE 2012

## IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota racc. m\_dg.gab.03/12/2012.0042799.U;

### DELIBERA

di adottare

il seguente regolamento:

#### Capo I

#### DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

##### *1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale*

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale isti-

tuisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

##### *2. Incompatibilità*

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive. Non è possibile rivestire la carica di



componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

### **3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale**

Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

### **4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale**

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;

assenza di condanne penali per reati non colposi;

assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;

assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;

essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;

essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

### **5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale**

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

## Capo II DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

### **6. Consiglio di disciplina nazionale**

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Ne fanno parte 12 consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento ed eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Dal momento dell'elezione possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

### **7. Funzioni del presidente**

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei la-

vori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e asse-

gnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

#### **8. Funzioni del segretario**

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.



# REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICORSI INNANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

**D.M. del 21 Febbraio 2014**  
**(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo 2014)**

## **1. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale**

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensiva della sanzione.

## **2. Contenuto del ricorso**

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

- indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
- indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;
- documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;
- attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria secondo l'importo fissato con delibera dal Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine

per presentarla; indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

## **3. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale**

I consiglieri di disciplina nazionali hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c. in quanto applicabili.

## **4. Presentazione del ricorso**

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano o spedito con plico raccomandato a/r. Il ricorso proposto dall'interessato va redatto su carta da bollo. All'originale vanno allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico.

La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista.

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

Alla scadenza dei predetti termini e prima della deliberazione, il Consiglio deve in ogni caso sentire il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/1963, acquisendone le conclusioni scritte da comunicare all'incolpato tramite raccomandata a/r ovvero via posta elettronica certificata ed assegnando all'incolpato un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

##### **5. Nomina e funzioni del relatore. Trattazione del ricorso**

Entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 4, il Presidente nomina il relatore, stabilisce la data della seduta per la trattazione del ricorso e convoca il ricorrente se ne ha fatto richiesta.

Il relatore può far presente un impedimento, giustificandone i motivi, nei 5 giorni successivi alla nomina. Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Il relatore nominato assume tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro del ricorso. Fatta una sommaria relazione al Consiglio, può chiedere al presidente che siano ascoltati testimoni o che sia acquisita ulteriore documentazione. Conclusa l'istruttoria, il relatore chiede che venga messa all'ordine del giorno la discussione del ricorso e deposita la sua relazione.

Il relatore pone le domande al ricorrente o, in sua assenza, al legale eventualmente designato. Successivamente, con l'autorizzazione del presidente, possono porre domande gli altri consiglieri. L'intera fase dell'audizione è registrata e la relativa trascrizione è custodita presso gli uffici del Consiglio ed è sottoposta all'accesso di terzi.

Analogha procedura è seguita per l'audizione di testi.

Il relatore formula proposta di sanzione o di proscioglimento, presa visione del richiesto parere del Procuratore generale competente. Al termine del giudizio redige il provvedimento finale.

##### **6. Convocazioni**

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata spedite almeno dieci giorni prima, invita le parti da ascoltare a presentarsi alla seduta.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente o del suo legale rappresentante o dei testimoni citati, il Consiglio di disciplina nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo posses-

so. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

### **7. Elenco dei ricorsi**

La segreteria trasmette tramite posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta del relatore.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di disciplina nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri, a cura della segreteria, l'elenco dei procedimenti pendenti.

L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato.

### **8. Sospensiva**

Il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Nel caso di istanza di sospensione cautelare, il Consiglio di disciplina nazionale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruttoria sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

### **9. Ordine di trattazione dei ricorsi**

I ricorsi sono posti all'ordine del giorno secondo le seguenti priorità:

- a) data di presentazione e rischio di prescrizione;
- b) rilevanza sociale del fatto contestato;
- c) pregiudizio per l'Ordine;
- d) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria.

### **10. Esame del ricorso**

Le sedute del Consiglio di disciplina nazionale non sono pubbliche.

Qualora il Consiglio ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente ne dà comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, fissando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio.

### **11. Decisione del ricorso**

Chiusa la discussione sulla proposta del relatore, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può confermare, annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati nel ricorso.

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige verbale delle sedute. Esso deve contenere:

- a) numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) nome del presidente, del segretario e degli intervenuti;
- c) ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) firme del presidente e del segretario.

**12. Vizi procedurali**

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio, il relatore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio di disciplina nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione, decide di:

- a) annullare la delibera e inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio, se le irregolarità riscontrate sono insanabili, quali i vizi del contraddittorio ovvero la violazione del diritto di difesa;
- b) rinviare gli atti al relatore perché si pronunci sul merito, se il provvedimento è affetto da irregolarità diverse da quelle indicate nella lett. a) e sono riferite a soli vizi formali.

**13. Divieto di *reformatio in peius***

Nelle deliberazioni dei ricorsi, il Consiglio di disciplina nazionale, su ricorso del Procuratore generale competente può riformare il provvedimento del Consiglio territoriale procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori. Il Consiglio nazionale può applicare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Procuratore generale competente.

Se il ricorso è proposto solo dall'interessato, vale il divieto di *reformatio in peius* delle sanzioni di primo grado.

**14. La deliberazione del Consiglio di disciplina nazionale**

La deliberazione deve contenere il no-

me del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata e deve essere sottoscritta dal presidente, dal segretario e dal relatore.

La deliberazione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio di disciplina nazionale ed è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario entro 30 giorni dal deposito, al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge n. 69/1963, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'Albo, dal Registro o dagli Elenchi; al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione; al Procuratore generale competente. Sono altresì comunicate tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato.

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale sono immediatamente esecutive anche se impuginate davanti all'Autorità Giudiziaria.

**15. Azione giudiziaria**

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente possono essere impugnate sia dall'interessato sia dal Procuratore generale competente, con ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, da proporre, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ovvero sessanta se il ricorrente risiede all'estero. Il procedimento è disciplinato dall'art. 27 del D. Lgs 01.09.2011 n. 150.

**16. Sospensione dei termini**

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 6 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969\*.

\*Norma modificata dall'art. 16 D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014.

**17. Accesso agli atti**

L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'acces-

so agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti.

**18. Decorrenza**

Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla sua entrata in vigore.

Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data, si applica il regolamento precedente.





# REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DI SUA COMPETENZA

Approvato all'unanimità dal Consiglio nazionale in data 8 ottobre 2014

**D. M. 3 dicembre 2014**

**(Pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia il 15.01.2015)**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti delibera il seguente regolamento:

## Capo I

### INSEDIAMENTO E CARICHE

#### 1. *Normativa di riferimento*

1. Il presente Regolamento si conforma ai titoli II e III della L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

#### 2. *Insedimento*

1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l'elezione delle cariche di cui all'art. 22 del DPR 115/1965 e ss.mm.ii.

2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle ca-

riche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere e di componente del Comitato esecutivo.

3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le altre cariche dell'esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

#### 3. *Criteri di elezione delle cariche del Consiglio nazionale*

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

2. L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del *quorum* degli aventi diritto al voto.

5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

#### 4. Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da coprire.

3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

4. Le votazioni per i membri professio-

nisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

#### 5. Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

1. Lo spoglio delle schede per le elezioni delle cariche è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.

2. Nelle elezioni delle cariche di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

3. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

#### 6. Revisori

1. Il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta o in quella immediatamente successiva, elegge i revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del regolamento di esecuzione, e con gli stessi criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.

3. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

## **7. Inseediamento del Consiglio di disciplina nazionale**

1. Terminata l'elezione delle cariche del Consiglio nazionale e del Collegio dei revisori si procede alla elezione del Consiglio di disciplina nazionale.

2. Chi intende candidarsi al Consiglio di disciplina nazionale, avendo i requisiti di cui all'art. 4 del regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti, approvato con delibera del 14.12.2012, dichiara la propria disponibilità alla presidenza. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, di 12 componenti del Consiglio di disciplina nazionale, la cui votazione avviene mediante segno preferenziale su scheda recante cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico; ogni consigliere può esprimere un massimo di otto preferenze.

3. All'interno del Consiglio di disciplina nazionale deve essere assicurata una rappresentanza di genere pari ad un terzo del numero dei componenti.

4. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari assume nuovamente quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine, ove ne abbia i requisiti.

5. Dopo la loro proclamazione, i consiglieri eletti quali componenti del Consiglio di disciplina nazionale cessano automaticamente dalla carica di consiglieri del Consiglio nazionale e abbandonano i lavori del Consiglio nazionale.

6. Le maggioranze del Consiglio nazionale, dopo l'elezione del Consiglio di disciplina nazionale, sono determinate escludendo coloro i quali sono stati chiamati a comporre il Consiglio di disciplina nazionale.

## **8. Il Presidente**

1. Ultimati gli adempimenti elettorali il

presidente assume le sue funzioni immediatamente, nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione, e così pure avviene di volta in volta per le altre cariche interne.

2. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

## **9. Il Segretario**

1. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

2. Una sintesi del processo verbale della riunione del Comitato esecutivo viene pubblicata a cura del segretario nell'area telematica riservata ai consiglieri nazionali.

3. Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

## **10. Il Tesoriere**

1. Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

## **11. Commissioni permanenti**

1. Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20-ter del D.P.R.

115/1965 sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e, nel quadro degli affari ad esse assegnati, hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, determinati pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.

2. Trattano gli argomenti loro trasmessi dalla segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.

3. Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.

4. Le votazioni per le commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.

5. Per la Commissione ricorsi, la Commissione giuridica e la Commissione culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la Commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.

6. I consiglieri che intendano candidarsi per le commissioni possono comunicarlo al presidente che ne informa il Consiglio.

7. Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Nessun consigliere può far parte di più di una delle Commissioni permanenti.

8. Per le votazioni si applica l'art. 3 del presente regolamento.

## **12. Commissioni speciali e gruppi di lavoro**

1. Il Consiglio nazionale, per indagini relative alla professione o agli iscritti,

può deliberare la nomina per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile solo una volta, di commissioni speciali o di inchiesta, che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali.

2. Esse, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

3. Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro che devono essere composti per almeno due terzi da consiglieri nazionali e per non più di un terzo da esperti esterni.

4. Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 21 della legge istitutiva.

5. Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato esecutivo che comportino rapporti retribuiti di compensi per la collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

## **13. Funzionamento delle commissioni permanenti**

1. Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione congiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.

2. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.

3. Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che

ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e in caso di ulteriore parità il più anziano per età anagrafica. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

4. Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto.

5. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.

6. Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché al direttore per gli adempimenti di competenza.

7. I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.

8. Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni richieste dal Consiglio nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamato a riferire. Tale termine può essere ridotto alla metà in caso di urgenza.

9. Le Commissioni, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non

hanno diritto al voto.

#### **14. Decadenza**

1. Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.

2. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.

3. Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

#### **15. Consulta dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei Consigli regionali**

1. Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis lett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.

2. Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.

3. La Consulta può essere convocata dal presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

Capo II  
PROCEDURA E DISCIPLINA  
DELLE SEDUTE,  
DELLA DISCUSSIONE  
E DELLE VOTAZIONI  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

**16. Convocazione del Consiglio nazionale**

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o per fax, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.

2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

**17. Validità delle sedute**

1. Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito internet dell'Ordine.

2. Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia richiesto da un consigliere. In mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di un'ora. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di un'ora oppure la toglie.

**18. Disciplina delle sedute del Consiglio nazionale**

1. La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, depositato presso la segreteria almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.

2. Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire e farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.

3. Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato.

4. Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal presidente. Se in qualsiasi modo tiene un atteggiamento ed un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal presidente, questi invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione.

5. Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio comportamento, il presidente ne dispone l'allontanamento dalla riunione.

6. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione e comunque non più di una volta nella stessa seduta e solo dopo aver esaurito l'argomento in discus-

sione. Sulla proposta il Consiglio nazionale decide per alzata di mano. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione.

8. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.

9. Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.

10. I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno, decadono dal diritto alla parola.

11. Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.

12. Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e ad uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.

13. Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non possono proporsi emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.

14. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

### **19. Disciplina degli interventi**

1. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.

2. Il presidente decide se concedere la parola dopo l'indicazione del consigliere in merito al fatto personale.

3. Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti.

4. Il presidente ha facoltà di togliere la parola ai consiglieri che, ripresi, abbiano superato il limite di cinque minuti e di sospendere la registrazione del loro intervento.

5. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

### **20. Disciplina delle votazioni**

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente suppressivi, poi quelli parzialmente suppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

5. Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale, se sostenuta da almeno 1/10 dei consiglieri in carica, su quella per appello nominale, e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.



6. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto mediante schede lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.

8. I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.

9. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale che avrà all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.

10. Le decisioni del Consiglio nazionale devono tutte essere rese pubbliche per estratto, contenente ogni elemento utile, con l'inserimento sul sito internet. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

### **21. Validità delle deliberazioni**

1. Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e con il sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della vo-

tazione è proclamato dal presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese i consiglieri risultati presenti al momento dell'appello nominale e che non partecipano al voto, sono considerati astenuti.

### **22. Mozioni di fiducia e di sfiducia**

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

## Capo III

### DEI RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE

### **23. Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni**

1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all'Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all'art. 59 del DPR 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato anche su supporto informatico presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

2. Nel ricorso, unitamente all'accoglimento, può essere richiesta la restituzione della quota tassa di pertinenza del Consiglio stesso, escluse le spese di no-

tifica. Il Consiglio nazionale, nel caso di accoglimento del ricorso, delibera anche in merito alla richiesta di restituzione.

3. Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Consiglio nazionale nel medesimo termine perentorio di trenta giorni, e seguendo le stesse modalità. In tal caso il Consiglio nazionale trasmette sollecitamente il ricorso e la relativa documentazione al Consiglio regionale che ha emesso la deliberazione impugnata per gli adempimenti di cui all'art. 61, 3°, 4° e 5° comma del regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963.

4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.

5. Decorsi i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Non appena pervenuto al servizio protocollo, il ricorso è trasmesso all'ufficio ricorsi e messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. L'ufficio ricorsi pone tempestivamente a disposizione del consigliere istruttore tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

6. Il consigliere istruttore numera progressivamente tutti gli atti prodotti e quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria.

7. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio.

8. Nei casi di cancellazione, il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza motivata di sospensione del provvedimento. Il Consiglio nella prima seduta utile si pronuncia su tale istanza, sentita la Commissione ricorsi.

#### **24. Istruttoria dei ricorsi**

1. Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.

2. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

3. Il relatore redige una relazione sul ricorso, che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.

4. In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, il consigliere istruttore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

5. Il Consiglio decide se:

a) annullare la delibera e rinviare gli atti al Consiglio regionale dell'Ordine perché rinnovi il procedimento nel caso di vizi procedurali essenziali quali i vizi del contraddittorio ovvero di violazione del diritto di difesa, qualora non siano stati nel frattempo sanati;

b) rinviare gli atti al relatore in caso di vizi formali diversi dai precedenti perché si pronunci sul merito.

6. Nell'assenza non motivata e comune quando il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato o gli eventuali testi da lui indicati non si presentino all'audizione, la Commissione ricorsi può procedere sulla base degli atti in suo possesso. La mancata presentazione di testi iscritti all'Albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.

7. Le conclusioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dai membri della Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, con l'indicazione della data di trasmissione. Nell'esame dei ricorsi hanno priorità le istanze per il riconoscimento del praticantato.

## **25. Convocazione e audizione delle parti**

1. La segreteria del Consiglio nazionale, qualora le parti, nelle loro deduzioni previste dall'art. 61 del regolamento di esecuzione, abbiano chiesto di essere sentite ai sensi dell'art. 63, secondo comma, di detto regolamento, invita le parti stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione, a presentarsi alla seduta stessa.

2. A tal fine nella lettera debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta del Consiglio nazionale.

3. Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alle

giurisdizioni superiori.

4. Nell'assenza non motivata del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. In caso di rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

5. Il ricorrente o il suo legale rappresentante, in Commissione, può essere interrogato soltanto dal presidente della Commissione istruttoria e dal relatore.

6. In Consiglio nazionale i consiglieri che intendono porre domande al ricorrente possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale. Sono ammesse le sole domande pertinenti l'argomento di discussione.

## **26. Trattazione dei ricorsi**

1. La segreteria del Consiglio nazionale trasmette a tutti i componenti del Consiglio medesimo, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate nonché la proposta della Commissione, se già disponibile. L'invio avviene a mezzo posta elettronica o per fax.

2. Gli atti relativi al ricorso e le relazioni della Commissione ricorsi sono posti, almeno 5 giorni prima della discussione, a disposizione dei componenti del Consiglio nazionale che hanno facoltà di consultarli presso la segreteria del Consiglio stesso.

3. I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale. Il funzionario dell'Ufficio ricorsi provvederà, in questo caso, a trascrivere il nome del consigliere con l'indicazione degli atti di cui è stata tratta copia.

4. Entro 30 giorni dall'insediamento del

Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti davanti al Consiglio stesso e di quelli pendenti dinanzi alla Magistratura.

5. L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, nome del relatore, se già nominato, e proposta della Commissione istruttoria, se già deliberata.

6. Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi utili e disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.

7. La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore (o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione istruttoria) della relazione e delle conclusioni della Commissione stessa.

8. La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.

9. Sulle proposte formulate all'unanimità dai componenti della Commissione istruttoria o alle quali gli stessi abbiano espressamente aderito prima della discussione del ricorso, è ammesso solo un intervento a favore e uno contro prima della votazione. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di esprimere la propria dichiarazione di voto secondo l'art. 19 del presente regolamento.

10. Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il

Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

## 27. Decisioni sui ricorsi

1. Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.

2. La decisione del ricorso è redatta, a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione, dall'ufficio ricorsi con l'assistenza del consigliere istruttore e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.

3. La decisione del Consiglio nazionale, nell'accogliere o respingere il ricorso, può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati in giudizio.

4. In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione. La decisione del Consiglio nazionale vale altresì come dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.

5. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale.

Capo IV  
DELLE FUNZIONI  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

**28. Funzioni del Consiglio nazionale**

1. Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento:

- a) le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso;
- b) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo della formazione continua da parte degli iscritti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia;
- c) i criteri di autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia;
- d) le modalità ed i criteri per l'organizzazione dei corsi di formazione continua;

2. Il Consiglio nazionale provvede:

- a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie che si ritengano necessari;
- b) alla organizzazione e alle modalità di funzionamento della Consulta dei presidenti e vicepresidenti e al rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuola di giornalismo per le finalità di cui all'art. 20 bis del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.;
- c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
- d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione attraverso la raccolta sistematica della giurisprudenza professionale in materia

deontologica e la segnalazione ai Consigli regionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;

- e) a far osservare l'obbligo per i Consigli regionali dell'Ordine di tenere e pubblicare l'anagrafe degli iscritti con gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti e di trasmettere senza indugio in via telematica tutti i dati dell'Albo regionale rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo nazionale, segnalando eventuali inadempienze al Ministero della Giustizia;
- f) a determinare periodicamente, in attuazione dell'art. 20 lettera b) del regolamento di esecuzione della legge professionale, il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato presso le strutture di formazione al giornalismo promosse dalle università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni;
- g) a stipulare convenzioni collettive negoziate per l'assicurazione degli iscritti a copertura dei danni causati al cliente;
- h) a stipulare convenzioni quadro con i ministeri competenti per lo svolgimento del tirocinio nell'ambito di corsi di studi universitari o presso pubbliche amministrazioni;
- i) a formulare proposte al Ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante, per l'autorizzazione all'organizzazione di corsi di formazione continua.

**29. Indennità e rimborsi**

1. Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva, fissa con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti del Comitato esecutivo, ai componenti del Consi-

glio nazionale, ai componenti del Collegio dei revisori, ai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai commissari d'esame e ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale.

2. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti al momento della verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato tale assenza presso il segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

### **30. Quote annuali e diritti di segreteria**

1. Il Consiglio nazionale fissa la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione nonché con deliberazione da adottarsi nel mese di ottobre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva.

## Capo V

### DISPOSIZIONI FINALI

### **31. Modifiche al regolamento**

1. Tutte le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Ministero della Giustizia.